
BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
13
22 G
52

ANTI-FEBBRONIO

DI FRANCESCANTONIO ZACCARIA

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

O SIA

APOLOGIA STORICO-POLEMICA
DEL PRIMATO DEL PAPA
GIA' CONSACRATA
ALLA SANTITA' DI

CLEMENTE XIII.

EDIZIONE SECONDA
Notabilmente accresciuta.

TOMO SECONDO.





IN CESENA
MDCCLXX.



PER GREGORIO BIASINI ALL' INSEGNA DI PALLADE
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Numquid hæc nos commodi nostri professione requirimus, & non unitatis Catholicæ statuimus firmamentum? Possunt Apostolicam Sedem contemnere; possunt adversum nos calcaneum elevare; datum a Deo privilegium evertere, vel auferre non possunt, quo Petro dictum est : TU ES PETRUS, ET SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM, ET TIBI DABO CLAVES REGNI CŒLORUM.

Pasqual Secondo

Epist. VI. ad Archiepiscopum Poloniæ T. VI. Concil. Harduin. part. II. col. 1770.

INDICE
DELLE DIVISIONI DELL' OPERA.

DISSERTAZIONE II. *Del Primato del Romano* Pontefice, *nella quale al capo secondo di* Febbronio *principalmente si risponde.*

CAPO I. *Varj aspetti, sotto de' quali può il Romano Pontefice essere considerato. Suo Primato sopra tutta la Chiesa; se questo sia di ragion divina, oppure umana. False dottrine di* Febbronio *su questo punto. Natura di questo Primato come da* Febbronio *spiegata.* pag. 3

CAPO II. *Si mostra, che il Primato del Papa è un Primato non di direzione, ma di vera, e propria giurisdizione.* pag. 33

CAPO III. *Si passa all'altra qualità del Primato del Papa, e si dimostra, ch' egli è primato di giurisdizione riguardo alla Chiesa universale, prescindendo tuttavia dalla Chiesa universale congregata in Concilio.* pag. 60

CAPO II. *Si difende la giurisdizione del Papa essere universale anche sopra la Chiesa adunata in Concilio.* pag. 83

CAPO V. *Si propone, e si sostiene la terza qualità della Pontificia giurisdizione che sia cioè immediata sopra tutta la Chiesa.* pag. 107

CAPO VI. *Se i Vescovi abbiano immediatamente da Cristo la podestà.* pag. 122

CAPO VII. *Si esamina un principio fondamentale di* Febbronio, *che ugual sia l' autorità di tutti i Vescovi.* pag. 148

CAPO VIII. *Altro principio di* Febbronio, *che 'l Papa non abbia autorità di far leggi, che obblighino tutta la Chiesa, se non nel caso, che radunare non si possano Generali Concilj. Falsità di questo principio. Si cerca se, e in qual senso sia il Papa soggetto a' Canoni.* pag. 174

CAPO IX. *Segue lo stesso argomento dell'autorità*

rità del Romano Pontefice *nelle leggi, e si combatte un altro principio di* Febbronio, *che le leggi del* Papa *non hanno forza di obbligare se non a condizione, che la* Chiesa *le accetti*. pag.200
CAPO X. *L'infallibilità del Romano Pontefice è da* Febbronio *impugnata; si risponde a' suoi argomenti*. pag. 221
CAPO XI. *Altro argomento contro l'infallibilità del Romano Pontefice, che i Generali Concilj sieno assolutamente necessarj*. pag. 288
CAPO XII. *Si combàtte un error di* Febbronio, *il quale insegna, che la maggior parte de' Vescovi fuor di Concilio, aderendo alla diffinizione del Romano Pontefice, non formi ultimo ed irrefragabil giudizio*. pag. 315
DISSERTAZIONE III. *contrapposta al capo III. di* Febbronio, *nella quale si esaminano le ragioni, ond' egli avvisa esser nati gli accrescimenti del Primato del Papa, ma spezialmente si tratta delle false Decretali d'* Isidoro Mercatore.
CAPO I. *Alcune ragioni, onde* Febbronio *estima essersi dagl' incauti, o dagli ambiziosi presa occasione di ampliare il Primato del Papa, e i suoi diritti*. pag. 339
CAPO II. *Se 'l diritto, che il Papa anticamente esercitò di scomunicare fosse effetto di giurisdizione sopra gli scomunicati? Altre dottrine di* Febbronio *sulla scomunica*. pag. 362
CAPO III. *Decretali degli antichi Romani Pontefici quando primamente venute a luce, e per opera di cui; Storia della loro accettazione nella Chiesa*. pag. 394
CAPO IV. *Controversia sull' autorità delle Decretali degli antichi Pontefici inserite nella Raccolta* Isidoriana: *giudizio che se ne dee formare*. p.421
CAPO V. *Contra* Febbronio *si mostra, che sulle Decretali* Isidoriane *non è fondata la Pontificale giurisdizione, nè accusar quelle si possono di grave innovazione sulla Disciplina*. pag. 433



DISSERTAZIONE II.

Del Primato del Romano Pontefice, nella quale al capo secondo di *Febbronio* principalmente si risponde.

CAPO I.

Varj aspetti, sotto de' quali può il Romano Pontefice esser considerato: suo Primato sopra tutta la Chiesa; se questo sia di ragion divina, oppure umana. False dottrine di Febbronio *su questo punto. Natura di questo Primato come da* Febbronio *spiegata.*

I. PUò il *Romano* Pontefice essere sotto varj aspetti considerato, cioè 1. come Vescovo di *Roma*. 2. come Metropolitano τῆς Ρωμανίας dice S. *Atanagi* (1). 3. come Primate dell'*Italia*. 4. come Patriarca dell'*Occidente*. 5. come Primate di tutta la

A 2

(1) *Ep. ad solitar. vitam agentes.*

la Chiesa. Nel primo aspetto egli non ha giurisdizione, che sopra *Roma*, e la sua particolare diocesi. Nel secondo aspetto ora maggiore, ed ora minore su la sua giurisdizione. „ Allorchè l'*Italia*, [dice il ch.
„ P. *Bianchi* (2), del quale non essendo
„ mio intendimento l' esaminar questi pun-
„ ti, ben posso propor la sentenza assai ri-
„ cevuta] non era divisa in Province, nè
„ le Province di essa eran distribuite in
„ due Vicariati, l'*Italia* tutta formava la
„ Provincia del *Romano* Pontefice. Ma dap-
„ poichè nella Civile amministrazione fu
„ divisa in Province, o distribuita in due
„ Vicariati, benchè la Chiesa non si ac-
„ comodasse punto a questa disposizione;
„ contuttociò accadendo, che sotto di essa
„ furono istituiti Metropolitani nelle Pro-
„ vince sottoposte al Vicario d'*Italia*; per-
„ ciò ritenendo il Pontefice *Romano* la po-
„ testà patriarcale sopra di esse, si ristrinse-
„ ro i limiti della sua ragione metropoliti-
„ ca a tutte quelle Province, nelle quali
„ non erano Metropolitani. I primi Ve-
„ scovi, che nelle Province soggette al Vi-
„ cario d' *Italia* conseguirono le ragioni di
„ Metropolitano, tre solamente furono,
„ cioè quel di *Milano*, quel di *Aquileja*,
„ e quel di *Ravenna*; que' due dopo la me-
„ tà

(2) *Dell' esterior polizia della Chiesa T. IV. lib.* II. *cap.* I. §. *XVI. n.* 5. *pag.* 264.

„ tà del secolo IV. il terzo nel quinto se-
„ colo. Istituiti i due primi Metropolitani
„ d' *Aquileja* e di *Milano* si ristrinsero i li-
„ miti della Metropolitica podestà del Pon-
„ tefice, ma non così che limitati fossero
„ alle sole Province suburbicarie; anzi, se-
„ gue il citato eruditissimo *Minor osservan-*
„ *te* (3) oltre queste avea soggetto al suo
„ potere ordinario il *Piceno annonario*, l' *E-*
„ *milia* e parte della *Flaminia*, Province
„ sottoposte al Vicario d' *Italia*. Essendo
„ dappoi stata aggiunta all' *Emilia* sotto *Ar-*
„ *cadio* ed *Onorio* la Città di *Ravenna*, che era
„ prima capo del *Piceno annonario*, ed essen-
„ do stata istituita Ecclesiastica Motropoli
„ di quella Provincia, e concedute sopra di
„ essa al Vescovo di *Ravenna* le ragioni di
„ Metropolitano dal *Romano* Pontefice, sotto
„ la potestà metropolitica di questo rimase
„ delle Province sottoposte al Vicario d' *Ita-*
„ *lia* il *Piceno annonario* sino dopo i tempi
„ di S. *Gregorio* Magno: come anche rima-
„ sero sotto la medesima potestà metropoli-
„ tica della Cattedra *Romana* tutte le Pro-
„ vincie suburbicarie, eccettuata la *Sarde-*
„ *gna*, " la quale forse fino dalla metà del
secol quarto o almeno in tempo del mento-
vato S. *Gregorio* Magno avea Metropolitano
il Vescovo di *Cagliari*. Nel terzo aspetto il
Papa ebbe, siccome diceasi, soggette le Pro-

(3) L. c. pag. 270.

vince de' due Vicariati, ne' quali fu l'*Italia* divisa, dappoichè ristretto fu il suo diritto Metropolitico, e sopra queste esercitava l' autorità Patriarcale, benchè quando a queste sole Province la limitava, era anzi Primazial podestà, che Patriarcale.

II. Di gran lunga maggiore fu la giurisdizione del Vescovo di *Roma* in quanto Patriarca dell'*Occidente*. Perocchè oltre l'*Italia* avea il Papa come Patriarca diritto sopra le *Gallie*, le due *Germanie prima* e *seconda*, le *Spagne* (*Febbronio* (4) le ha lasciate, ingannato, come pare, dal P. *Coustant*, che per inavvertenza le ha pure ommesse), e sopra l'*Illirico*. Per altro è da osservare col citato ch. P. *Bianchi* [5] „ che il nome di Patriarca, come nome puramente *greco*, „ e usato dai *Greci* per significar la podestà „ de' Vescovi de' primi seggi sopra le inte- „ re diocesi, non fu mai usato dai *Romani* „ Pontefici per ispiegar la loro spezial po- „ testà sopra le Province d'*Occidente*, nè fu „ mai loro dato, o almeno radissime vol- „ te, dai *Latini*, se non negli ultimi tem- „ pi, per significar la medesima podestà; se „ non che nel nono secolo *Niccolò* I. rispon- „ dendo alle consulte de' *Bulgari* che desi- „ deravano di saper quanti veramente erano „ i Patriarchi, nominò prima tra i tre Ap- „ po-

(4) *Cap.* III. §. *V. n.* 4. *pag.* 144.
(5) T. *V. par.* I. *pag.* 70.

,, postolici il Vescovo *Romano* [6]. Anzi
,, i *Romani* Pontefici dove spiegarono le
,, prerogative de' Vescovi de' primi seggi,
,, che essi riconobbero soli Patriarchi, non
,, gli nominaron Patriarchi, ma Vescovi
,, delle prime Sedie instituite da S. *Pietro*,
,, come apparisce dalle lettere di Sant' *In-*
,, *nocenzo* I. (7), e di S. *Lione* Magno
,, (8). Ma tra questi primi seggi novera-
,, rono in primo luogo il seggio *Romano*,
,, come apparisce dal Decreto di *Gelasio*
,, (9), e dalle lettere di San *Gregorio* M.
,, (10). Or mentre i *Romani* Pontefici no-

(6) Cap. XCII. *Desideratis nosse quot veraciter sint Patriarchae. Veraciter illi habendi sunt* Patriarchae, *qui Sedes Apostolicas per successionem Pontificum obtinent, idest, qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur, Romanam videlicet, & Alexandrinam & Antiochenam.*

(7) *Ep. XVIII. ad Alex. Antioch.* T. III. *Veneta* Labb. *edit.* Concil. *col.* 28.

(8) Ep. *edit. Quesn.* LIII. *ad Anatol.* 80.

(9) Nel decreto de lib. authenticis. *Est ergo prima* Petri *Apostoli Sedes Romana Ecclesia. Secunda autem Sedes apud Alexandriam B.* Petri *nomine a* Marco *ejus discipulo, & Evangelista consecrata est. Ipseque a* Petro *Apostolo in Aegypto directus, verbum veritatis praedicavit, & gloriosum consummavit martyrium. Tertia vero Sedes apud Antiochiam, ejusdem Beatissimi* Petri *Apostoli nomine habetur honorabilis, eo quod illic priusquam Romam venisset habitavit, & illic primum nomen Christianorum novellae gentis exortum est.*

[10] L. 7. ep. 40. ad Eulog. al. 37. lib. VI. *Itaque cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola Apostolorum* Principis *Sedes in Auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Ipse enim sublimavit sedem in qua etiam quiescere, & praesentem vitam finire dignatus est.*

Ipse

„ verarono loro ſteſſi e in primo luogo tra „ i Veſcovi delle principali Sedie, ſenza „ dubbio ſi numerarono tra quelli, che i „ Greci chiamarono Patriarchi. “ Queſto eſſer vuol detto in grazia di *Febbronio*. Fa egli maliziosſamente oſſervare (11), che i Canoniſti *Romani* e tra queſti *Innocenzio* III. a poco a poco dal numero e dall' ordine de' Patriarchi caſſarono il *Romano* Pontefice, acciocchè ſi credeſſe che le coſe da' Papi già adoperate per diritto Patriarcale foſſero da loro ſtate fatte in virtù dell' univerſale Primato ſopra la Chieſa. Oſſervazion malignissima che è queſta e inſieme piena d' impoſtura. Rechiamo l' intero teſto d' *Innocenzio* (12). *Rinnovando gli antichi privilegj*

Ipſe decoravit ſedem, in qua Evangeliſtam diſcipulum miſit. Ipſe firmavit ſedem in qua ſeptem annis, quamvis diſceſſurus, ſedit.

(11) Febbr. cap. 3. §. V. p. 141. *Interim Canoniſtæ ſenſim Romanum Pontificem e numero & ordine Patriarcharum expunxerunt, atque ita horum tantum quatuor numerarunt ; quos tandem ſecutus eſt* Innocentius II. in cap. 23. X. de Privilegiis, *ubi antiqua Patriarchalium Sedium privilegia renovans*, quatuor *duntaxat expreſſit tanquam Patriarchales*, *Romanam inter eas nequaquam reponens, ſed de hac dicens*: Quæ diſponente Domino ſuper omnes alias ordinariæ poteſtatis obtinet principatum , utpote Mater univerſorum Chriſti Fidelium & Magiſtra . *Itaque mirum videri non debet, ſi abolito tandem Romani* Patriarchatus *titulo & jure, omnia olim in Occidente, id eſt intra fines* Romani Patriarchatus . *a Romanis Præſulibus geſta, deinceps habita fuerint quaſi acta* jure Univerſalis Primatus .

(12) *Antiqua Patriarchalium Sedium privilegia renovantes . . . . ſancimus, ut poſt Romanam Eccleſiam (quæ diſ-*

legj delle Sedi Patriarcali .... determiniamo, che dopo la Chiesa Romana (la quale per divina disposizione sopra tutte le altre gode il principato d' ordinaria podestà, come madre e maestra di tutti i Fedeli) il primo luogo si dia alla Costantinopolitana ec. Egli è evidente, che *Innocenzio* III. qui seguita il costume de' suoi antecessori, i quali come detto è, non usarono mai fino a *Niccolò* I. il nome di Patriarca ad ispiegare la spirituale lor podestà sulle Province dell' Occidente; onde se *Innocenzio* vuolsi reo da *Febbronio* di malizioso artifizio, saranlo pure i Pontefici suoi predecessori fino a *Niccolò*. Ma ciò che più importa, niuno men d' *Innocenzio*, o piuttosto del *Concilio Lateranese*, dovea tra le Sedi Patriarcali contar la *Romana*. E il vero non trattavasi qui, come nella pistola di *Niccolò*, di noverar le Sedi Patriarcali, cioè nell' antico formolario Ecclesiastico le Appostoliche; trattavasi di rinnovare i privilegj delle Sedi Patriarcali: *rinnovando*, dicesi nel Concilio, *gli antichi privilegj delle Sedi Patriarcali*. Or quai *privilegj* della Sede *Romana rinnovar* poteva il Concilio? I divini datile da Gesù Cristo? Umana podestà a tanto non vale: gli Ecclesiastici? Ma tro-

disponente Domino su per omnes alias ordinariæ potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi Fidelium & magistra) Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtinet.

trovisi prima, che alcun Concilio, od altra Ecclesiastica podestà abbia *ab antiquo* fissati i *privilegj* della Sede *Romana* come Patriarcale dell' Occidente, onde dal *Lateranese* Concilio si potessero *rinnovare*, e se non verrà fatto di ritrovarlo, e' converrà pur dire, che *Innocenzio*, od anzi il Concilio non potettero dell'occidental Patriarcato far menzione per rinnovarne i privilegj distinti dall'Universale Primato. Quanto agli altri Canonisti non abbisognavano eglino della frode, che *Febbronio* appicca loro, per esaltare l'universale Primato del Papa; perchè dunque appena della Patriarcal dignità del Romano Pontefice fecer menzione? Appunto perchè sapevano, che i Papi delle preterite età non mai assunsero il nome di Patriarchi, come abbiamo poc' anzi veduto: al che si aggiunse, che i *Greci* scismatici studiosamente affettarono di chiamare il Papa *Patriarca dell' Occidente* per rapirgli il primato sopra tutta la Chiesa; i più Canonisti, de' quali *Febbronio* intende di parlare, scrissero finalmente in tempi, ne' quali conciosiacchè le antiche Sedi di *Costantinopoli*, d' *Antiochia*, e di *Alessandria* sieno o dagli Scismatici, o da Eretici occupate e tutte le Chiese loro, soggette sotto il giogo del *Turco* tiranno giacciono prive d' ogni splendore, appenachè d'esse nell'

Ec-

Ecclesiastica Gerarchia occorre di fare memoria, se non se a titolo d'erudizione, della quale i Canonisti de' Secoli XIII. XIV. XV. non si piccavan gran fatto. Eglino dunque non si presero pensiero d'un titolo, che i Papi non furono soliti d'usare, e per l'altrui malizia esser poteva equivoco e alla Cattolica verità oltraggioso, e per la condizione de' tempi esser dovea pressochè inutile reputato.

III. Ma checchessia di ciò, il pregio più luminoso, che abbia il Romano Pontefice è quello d'essere successor di S. *Pietro*, e quindi Primate di tutta la Chiesa. Non accade che ci stanchiamo a provarlo. *Febbronio* ne conviene (13). Ma egli non può una verità difendere, che di qualch' errore non la contamini. Sostiene egli, che *siccome per ragioni di convenienza al Vescovo di* Roma è *stato per* UMANA AUTORITA' *affidato il sacro Primato; così ancora per ragionevol motivi potrebbe questo Primato dall' autorità della Chiesa ad altro Vescovo trasferirsi, come a quel di* Milano, *di* Parigi *ec. Il che* dic' egli, *rettamente insegnano* Scoto, *il Card.* Cusano, Antonio *di* Cordova, Bannez. *La qual sentenza nel sestodecimo secolo fermissima era nel Regno di Francia, come appare dagli* arti-

(13) *Cap.* II. §. III.

articoli proposti a Smalcald (14). *Non piace*, segue egli a dire, *a' Romani questa sentenza, comecchè* VERISSIMA *sia; tra gli altri* Benedetto *XIV. nella sua Opera de* Synodo diœcesana *forte se ne sdegna; quantunque egli medesimo non negbi, potersi dire in qualche senso* (non esprime in quale), *che la suprema Monarchia della Chiesa per solo umano diritto è annessa alla Sede Romana*. Parecchi errori di fatto si contengono in queste parole, de' quali è a dire avanti che della dottrina si tratti. E prima sognava egli *Febbronio*, quando lesse *Benedetto* XIV,? Almeno aver dovea le traveggole agli occhj, altramente come avrebbe scritto, che questo Pontefice *non esprime in qual senso dir si possa alla Romana Sede per uman diritto annessa la sovrana Monarchia della Chiesa*? Son pure di *Benedetto* XIV. queste parole: (15) *però quan-*

(14) L. c. pag. 77. *Hinc sicut per rationes convenientiæ* humana auctoritate *Romanæ urbis Antistiti sacer Primatus creditus fuit; sic & ex rationalibus motivis* auctoritate Ecclesiæ *eundem ad alium Episcopum e. g. Mediolanensem, Parisiensem ec. transferri posse recte statuunt* Scotus in IV. Dist. 24. *Card. de* Cusa de Concordantia Cath. lib. II. cap. 33. Cordubensis lib. IV. quæst. I. Bannes in II. Quæst. I. Art. 10. *& alii*. *Ea sæculi XVI. fuit constantissima sententia regni Galliæ, quam in Articulis Germanis* Smalcadæ *propositis, his verbis exprimunt:* Sentire Regem Gallorum, jure tantum humano, non divino, Romanum Pontificem habere Primatum. *Apud* Seckendorff hist. Luther. Tom. II. p. 105.

(15) L. c. pag. 19. Rom. edit. in fol. *Quamvis itaque possit in aliquo sensu dici, supremam Ecclesiæ Monarchiam*

quantunque si possa in qualche senso dire, che la suprema Monarchia della Chiesa sia per uman diritto annessa alla Sede Romana; IN QUANTO CIOE' *l'unione, la connessione, il legame dell'una e dell'altra dal fatto di* Pietro *ebbe origine*. Ecco il senso, in che dir si può quella proposizione. Come dunque non *esprime* Benedetto *il senso, in che dir si poteva?* Un altro sogno di *Febbronio* è, per altro non dire di peggio, volere che il sentimento del Regno di *Francia* si argomenti dagli articoli di *Smalcald*. Ma ignorava egli, che questi sono articoli di Protestanti? * e che a quella rea adunanza dove furono formati presedette *Lutero*? (16)* Il bell'onore, ch' ei rende alla *Francia*, volendola sostenitrice e *fermissima* sostenitrice di tali articoli. Legga egli il suo *Dupin* (17), e troverà ch' egli inerendo alla dottrina del *Bellarmino* confuta il Protestante *Amesio*, il quale perfidiava che il Primato del Papa non era di gius divino, perchè fondato diceva egli non nel gius, ma in un fatto, e in un fatto *che non si narra nelle Scritture, in un fatto, che non forma diritto divino ma umano; in un fatto che non sembra aver forza di comunicare*

chiam jure tantum humano, esse annexam Sedi Romanae, quia nimirum utriusque unio, nexus & alligatio ortum habuit ex facto Petri.

(16) Vedi l' *Ulenbergio* nel libro *de vit. & reb. gest.* Mart. Lutheri *cap. XXVIII. n. 2. e 3.*

(17) *De ant. Eccles. discip l. diss. IV.* §. 3. *p.* 534.

nicare questo diritto, come negano dottissimi Uomini tra' Papisti, e citava appunto come fa egli *Scoto*, il *Cordovano*, e *Bannez*, se non che *Amesio* vi aggiugne *Gaetano*, ed egli lo lascia sostituendogli il Card. *Cusano* (18). Legga *Natale Alessandro* nella quarta dissertazione sul secol primo della Ecclesiastica Storia, e vi troverà, ch'egli difende, essere il Papa di ragion divina successor di S. *Pietro*. Legga il Teologo *Juenin*, e vi troverà (19) questa conclusione; il *Romano Pontefice ha per divino diritto in tutta la Chiesa il primato*. Legga gli elementi Teologici di *Carlo du Plessis* d'*Argentrè* Dottor Sorbonico, e vi troverà (20) che S. *Pietro* fondò la Chiesa *Romana* per ispezial volontà di Cristo, e però il Primato del Vescovo di *Roma* è d'istituzione di Cristo. Da questi Scrittori meglio che dagli articoli di *Smal-*

(18) *Amesio* presso *Dupin*. *Fundatur iste primatus non in jure sed in facto. Secundo in facto quod in Scripturis non narratur. Tertio in tali facto quod non constituit jus divinum, sed humanum. Quarto in tali facto quod non videtur vim habere communicandi juris hujus, ut doctissimi Pontificiorum negant: nam* Scotus in 4. dist. 24. Cordubensis lib. IV. q. I. Cajetanus de Primatu Papæ; Bannes in 2. quæst. 1. art. 10. *Contendunt per accidens tantum conjungi Episcopatum urbis & orbis, non jure divino, aut imperio Christi; ita ut jure divino Episcopus Romanus non sit successor Petri, sed possit eligi in successorem* Petri *Episcopus Parisiensis, aut quilibet alius.*

(19) *Instit. Theol. diss. IV. quæst. V. cap. I.*

(20) *Elem. Theol. cap. IX. §. II. pag. 265. edit. Paris.* 1702.

Smalcald s' imparerà, qual sia su questo punto la mente de' *Francesi*. Un' altra osservazione sulle citazioni di *Febbronio*. Già abbiam veduto come sieno le medesime che quelle di *Amesio*, salvo la mutazione da *Febbronio* fatta del Card. *Gaetano* che veramente sostenne anzi il contrario nel Card. *Cusano*. Non voglio perciò dirlo plagiario di quel *Luterano*. Fermiamoci solo sul *Cusano* da lui sostituito. La citazione non è fedele; citasi il capo XXXIII. del libro secondo; era a citare il capo XXXIV. Ma neppur questo è ciò che merita gran riguardo. Domando piuttosto com' egli, che cita *Cusano* non abbia avvertito, che il *Cusano* insegnò poi il contrario nella seconda lettera da lui scritta a' *Boemi* sull' uso della Comunione. Udiamo le sue parole (21). *Quare cum nullo tempore a principio nascentis Ecclesiæ in alio cujuscumque loci Episcopo prior principatus fuerit quam in* Petro *qui etsi in aliis locis ut transiens Pontificis officio usus fuerit: in urbe tamen Romana ut in finali, ad quam tendebat, ipsum principatum erexit, eamque sedem martyrio consecravit, hinc jubet* Augustinus: *si scire velis an in Ecclesia existas: hac vestiges ratione, si cathedræ Romani Pontificis adhæreas, quæ per continuas successiones bonorum malorumque in* Petrum *Principem continuatur. Credendum est hanc sedem sacratissimam;*

(21) *Oper. vol. II. fol. VIII. verso edit. Paris. MDXIV.*

mam, quoad locum etiam inexterminabilem. Et tamen si casu Roma deficeret: ibi veritas Ecclesiæ remanebit, ubi erit principatus & Petri sedes modo prædicto. Cum enim Episcopi succedant Apostolis: primo Apostolo recte primus succedit Episcopus ad quemcumque etiam particularem locum alium a Romana urbe fuerit sedes contracta. Si noti bene. Primamente afferma il Pardinale che S. *Pietro* eresse in *Roma* il *Principato*; secondamente vuole, che la Sede del Pontificale primato anche quanto al luogo sia immutabile, o come egli dice, *inexterminabilis*; terzamente soggiugne, se per un caso (per altro impossibile, postochè sia la Sede Pontificia quanto al luogo *inexterminabilis*) mancasse la Città di *Roma*, allora sarà il principato della Chiesa, ove passerà la Sede di *Piero*. Non dunque stimava il *Cusano*, che in mano fosse della Chiesa o del Papa di mutar Sede, ma solo il credea necessario nel caso, che la Città di *Roma* perisse, caso, siccome io dicea anche secondo lui impossibile ad avvenire. E perchè dunque *Febbronio* si vale di ciò, che il *Cusano* scrisse *Concordanza Cattolica*, e dissimula i nuovi sentimenti di lui, ne' quali sono i primieri apertamente ritrattati?

IV. Or vengasi alla dottrina. Non può negarsi, che oltre gli Autori da *Febbronio*, e dal Luterano *Amesio* citati non vi sieno

stati

ſtati alcuni altri Teologi, che abbian creduto poterſi o dalla Chieſa, o dal Papa ſteſſo ad altra Sede, che alla *Romana*, o anche a niuna traſferirſi il ſommo Pontificato: di queſto avviſo fu *Domenico Soto* (22) e dal *Suarez* (23) veggo per la ſteſſa ſentenza citarſi *Paludano* (24), *Armacano* (25), e *Mendoza* (26) ſiccome dal *Cordovano Tomaſo Waldenſe* (27). Ma il torrente de' Dottori ſta per l' oppoſta dottrina; e per alcuni nominarne oltre i già ricordati *Dupin*, *Natale Aleſſandro*, *Juenin*, *d' Argentrè*, e *Benedetto* XIV. tai ſono il *Gaetano* (28), *Cano* (29), *Torrecremata* (30) tutti *Domenicani*, il Card. *Bellarmino* (31), *Suarez* (32), *Valenza* (33), *Tanner* (34) *Geſuiti*, il P.

(22) *In IV. ſent. Tom. II. diſt. XXIV. quaeſt. II. artic. V. pag.* 40. *Ven. edit.* 1755.

(23) *De triplici virtute Theol. Tract. de fide diſp. X. Sect. III. n.* 9.

(24) *Tract. de Poteſt. Papae art. II. & IV.*

(25) *Lib. II. cap. XIII.*

(26) *Quaeſt. IV. Schol. n.* 11.

(27) *In doctrin. fidei lib. II. art. II. cap.* 41.

(28) *Opuſc. de poteſt. Papae c.* 13. *e* 14.

(29) Lib. *VI. de loc. Theol. cap.* IV. *e cap. ult. ad* 10.

(30) Cap. *Sacroſancta* d. 22.

(31) *De Rom. Pont. lib.* II. *cap.* 12.

(32) L. c. e in *defenſ. fidei adv. Anglic. Secta errores lib.* I. *cap. V. num.* 4. *e lib.* III. *cap.* XIII. *num.* 12.

(33) Tom. III. *Comment. Theolog. diſp.* 1. *q.* I. *punct. VII.* §. 38. *e in analyſi fidei Cathol. lib. VII. cap.* 12.

(34) *Theol. Schol.* T. III. *diſp.* I. *quaeſt. IV. dub.* IV. *n.* 150. *ſegg.*

D. *Gallo Cattier Benedettino* (35); anzi il citato *Valenza* non dubitò di chiamare la contraria opinione *troppo ſingolare*, *nè baſtevolmente ſicura*. Vi vuole però una grande animoſità, e di *Febbronio* ben degna a ſpacciare per *veriſſima* una ſiffatta dottrina. Ma certo falſiſſima è, e ſecondo i principj, a' quali *Febbronio* l'appoggia, è innoltre erronea. Moſtriamolo a parte a parte. E in primo luogo certa coſa è, che il primato univerſale o ſia il ſommo Pontificato da dovere per tutte le ſuccedenti età fino alla fine de' ſecoli durare nella Chieſa è di ragione divina; nè meno indubitata coſa eſſer dee, che per iſtituzione di Criſto, e però di divino diritto è, che il Succeſſore di S. *Pietro* ſia il primate univerſal della Chieſa, e il ſovrano Pontefice. Qua dunque la queſtione ſi volge tutta, ſe il *Romano* Pontefice come Veſcovo di *Roma* ſia il Succeſſor di S. *Pietro*, e per qual diritto egli lo ſia, umano o divino. Nel che dubbio non v' ha, che *Pietro* eletto da Criſto ad univerſal capo della Chieſa avrebbe potuto non prendere a ſpezialmente governare niuna Chieſa particolare, e così fece per alcuni anni dopo l'Aſcenſion di Criſto; poteva pure perpetuamente ritenere la Chieſa *Antiochena*, che dappoi per parecchi anni governò; e pote-

(35) *Theol. univerſ. Tom.* I. *Tract.* III. *cap. V. num.* 374. & 382.

poteva in fine lasciata la *Romana* Chiesa, alla quale avea trasferita la Sede, passare altrove, e prendere il governo d'altra Chiesa. Ma *Pietro* niente di questo adoperò; stabilì in *Roma* la sua Sede, e col suo sangue rendettela illustre. Sicchè che il Romano Pontefice, come Vescovo di *Roma* sia successor di S. *Pietro*, e però primate della Chiesa, o in altro modo il legame del primato istituito da Cristo colla particolar Chiesa di *Roma* dipende dal fatto di *Piero*, e in questo senso può per qualche modo dirsi di umano diritto: nondimeno è questo un fatto talmente connesso col divino diritto, che in niuna terrena mano è il potere di trasferire ad altra Sede il supremo Pontificato.

V. Che poi se *Piero* fissò in *Roma* sua Sede per volere di Cristo? Ora quantunque di ciò nelle Scritture non abbiamo cenno, l'*Argentrè* Teologo *Franzese* tuttavia lo crede sì certo, che non rimanga luogo a dubitarne. E il vero chi creda che in cosa, dalla quale dipendeva lo stabilire in una Chiesa piuttosto, che in altra il primato non abbia *Piero* adoperato per peculiare ispirazione dello Spiritossanto, e per autorità di Cristo Signore? Nè questa è una semplice conjettura. Gli antichi Papi e i Padri della Chiesa sovente ci dicono, che *Piero* per divina ordinazione in *Roma* pose la Sede Pontificale. Chi ignora il famoso

detto di Papa *Gelasio* in un Romano Concilio? *La Santa Romana Chiesa non per alcun Sinodale decreto è stata a tutte le Chiese preferita, ma per l' Evangelica voce del Signore, e Salvador nostro ottenne il primato* (36). E prima di *Gelasio* avea scritto S. *Leone* (37) a *Teodoreto*, *che Dio avea determinato, che all' altre Sedi dovesse la Romana presiedere:* e così pure in un sermone (38) avea apertamente affermato, *che il Beatissimo* Pietro *principe dell' ordine Appostolico fu* DESTINATO (e da chi? Se non da Dio) *alla Rocca del Romano Impero*. In simili sensi abbiamo al numero secondo udito dircisi dal terzo Concilio di *Laterano*, che la *Romana Chiesa* così disponente il Signore, *ottiene su tutte le altre il principato di ordinaria podestà*.

Eu-

(36) T. *VIII. col.* 147. *Conc. edit. Mansianæ*. *Sancta Romana Ecclesia nullis Synodicis constitutis ceteris Ecclesiis prælata est, sed Evangelica voce Domini & Salvatoris nostri primatum obtinuit*. E più chiaramente nel Trattato già dato fuori dal *Sirmondo* nell' Appendice del *Codice Teodosiano*, e riprodotto nello stesso tomo VIII. col. 76. *Cumque omnes* [gli Apostoli] *æqualiter spirituali luce fulgerent, unum tamen Principem esse ex illis voluit Christus, eumque dispensatione mirabili in dominam gentium Romam direxit, ut in præcipua urbe vel prima, primum & præcipuum dirigeret Petrum*.

[37] *Ep.* 120. *Baller. edit. al.* 93. *pag.* 1219. *Ne aliarum Sedium* AD EAM, *quam ceteris omnium* DOMINUS STATUIT *præsidere*.

[38] *Serm. LXXXII. edit. Ballerin. al.* 80. *pag.* 322. *Beatissimus* Petrus *Princeps Apostolici ordinis ad arcem Romani destinatur imperii: ut lux veritatis, quæ in omnium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet*.

Eusebio di *Cesarea* più antico di tutti questi similmente alla *benigna e clementissima Provvidenza di Dio attribuisce* (39); che *Simon* Mago fosse a' *Romani* mandato. Simili cose si leggono negli antichi Sacramentarii: così nel *Leoniano* abbiamo un Prefazio, nel quale a Dio si dice, ch'egli nella Sede Romana *avea collocato e 'l Principe dell' Appostolica dignità, e 'l Maestro delle Genti* (40). Anzi possiamo affermare, che Cristo vegliando sulla Chiesa *Romana*, acciocchè dubitare non si potesse, ch'ella era la sola da lui eletta a capo e madre di tutte le Chiese, abbia voluto, che *Pietro* in *Roma* morisse. Perocchè S. *Ambrogio* scrivendo contro *Aussenzio* Vescovo *Ariano* racconta, che vinto *Pietro* dalle preghiere de' Cristiani, i quali della vita di lui erano oltremmodo solleciti, ad evitare il furore de' Gentili erasi da *Roma* partito, ma che tosto ancor ci tornò, perocchè alla porta si avvenne in Gesù Cristo, il quale da lui domandato ove andasse, gli rispose a *Roma* per esserci nuovamente crocifisso. La quale storia avvegnacchè da' Protestanti *Veleno*, *Petreo*, e *Basnage* sia qual favola derisa, è tuttavia da valenti

[39] *Lib. II. hist. Eccles. cap. XIV.*
[40] Liturg. Rom. vet. a Muratorio editæ T. I. col. 341. *Qui ut hanc Sedem regimen Ecclesiæ totius efficeres, & quod hac prædicasset, ostenderes ubique servandum simul in ea & Apostolicæ Principem dignitatis, & magistrum gentium collocasti.*

lenti critici sostenuta, e ultimamente lo è stata dal *Foggini* (41), e dal celebratissimo Sig. Canonico *Mazzochi* (42). Ed è certo cosa incredibile che S. *Ambrogio* avessela in mezzo recata contro *Aussenzio*, se a' giorni suoi non fosse stata che in Apocrifi libri, come que' Protestanti pretendono; anzi conciosiachè con alcuna varietà la stessa cosa si narri e negli Atti attribuiti a S. *Lino*, e negli Atti de' SS. *Processo* e *Martiniano*, si fa molto verisimile, che S. *Ambrogio* da altre fonti più pure abbiala tratta. All' autorità d' *Ambrogio* aggiugne peso *Origene*, il quale accenna questo mdesimo fatto [43], quantunque perchè egli cita gli *Atti di Paolo*, voglia il *Basnage* che *Ambrogio* prendesse abbaglio, non riflettendo l' ardito censore che negli Atti di *Paolo* poteva anche riferirsi un fatto di S. *Pietro*, o che forse quegli Atti erano intitolati *Atti di Piero e di Paolo*, come il sono quelli della Real libreria di *Parigi* dal *Comb fis* reputati d' alta antichità, ne' quali appunto si legge lo stesso racconto. Nè è già di poca importanza, che *Piero* in *Roma* terminasse la sua illustre carriera. Perocchè egli, come scrive il Magno *Gregorio* (44), a tanto sublime grandez-

[41] *De Rom. D. Petri itinere Exerc. XVII' pag.* 404.*segg.*
[42] *In Kalend. Neap. p.* 889. segg.
[43] Tom. XXI. in Joh.
[44] Lib. VII. ep. 40. ad Eulogium al. ep. 37. lib. VI. *Ipse enim sublimavit sedem, in qua etiam quiescere, & præsentem vitam finire dignatus est.*

dezza levò la Chiesa *Romana* appunto, perchè in essa finì i gloriosi suoi giorni, e morto vi riposò.

VI. Due altre fortissime ragioni porta il *Suarez*, onde persuadere, che per volere di Cristo *Pietro* in *Roma* stabilisse il Trono Pontificale. La prima è presa dal fine che ebbe il Signore nell' istituire il primato di *Piero*. Fu questo l'unità della Chiesa, onde spente le sedizioni, e tolti gli scandali potesse la Chiesa tutta unirsi al suo Capo. Ma a questo fine chi non vegga quanto fosse spediente, che fissa ed immutabil fosse la Sede dell'universale Primate? Anzi se altrove fosse trasferita, sarebbe questo occasione d'infinita discordia. Si dia un' occhiata al Secolo XIV. e si veggano i sommi disordini e nelle pistole di S. *Caterina* da *Siena* tanto compianti, onde fu travagliata la Chiesa per lo trasporto d'oltre a settantanni fatto della Pontifical Sede in *Avignone*: eppure il Papa non faceva che risiedere in quella Città; del resto era egli Vescovo di *Roma*, come gli Antecessori suoi. Che sarebbe egli dunque se libero fosse di fissare in capo ora ad un Vescovo di una Città or ad altro di altra Città il Pontificale Triregno? Però era assai convenevol cosa che da Cristo medesimo fosse a *Pietro* assegnata la Sede, acciocchè non mai si potesse mutare. L'altra ragione si fonda sulla sperien-

za di tanti secoli, ne' quali non si è pensato mai ad alcun cambiamento. E il vero perchè altre dolorose circostanze si tacciano, onde la Pontificale autorità fu dagli Eretici e da altri sacrileghi profanatori violata, si considerino i soli gravissimi oltraggi, che ebbero i Romani Pontefici a sostenere e dall'ira di possenti Monarchi, e dal fasto de' *Greci* Patriarchi, e dall' ambizione di pretendenti Scismatici. A cui si farà pur verisimile, che tanti arrabbiati nimici della Sede *Romana* nel corso di tanti secoli non avessero pensato mai a spogliar *Roma* del Trono universale, se non fosse presso le nazioni tutte del mondo stata ben radicata questa sentenza, che alla Sede di *Roma* indissolubilmente annesso era il sovrano Pontificato? Ma donde questa? Se non da certissima persuasione, che per sola volontà di Cristo Signore fosse *Roma* nel cospetto degli Uomini stata innalzata a questa eminentissima dignità?

VII. Or quanto per le sì forti addotte autorità e ragioni falsa è la dottrina di *Febbronio*, erronea è altrettanto per gli principj, su' quali si fonda. Abbiamo nella precedente dissertazione veduto, da lui sostenersi, che le chiavi furono da Cristo immediatamenre date alla Chiesa, la qual poi le comunica al *Romano* Pontefice, e agli altri Prelati. Però qual maraviglia, dic' egli,

egli, se la Chiesa, dalla quale si suppongono al *Romano* Pontefice date le chiavi, possa in altre mani locarle? La conseguenza tuttavia non vale. E certo dato ancora, che le chiavi fossero in poter della Chiesa, non ne seguita, che la Chiesa possa dalla *Romana* Sede trasferire ad altra il Pontificato. Perocchè siccome *Febbronio*, comecchè voglia date da Cristo alla Chiesa le chiavi, non può sostenere, che sia in poter della Chiesa l'annullare il Pontificato, e non darne a veruno le chiavi, perchè il Sovrano Pontificato è di divina istituzione, così esser potrebbe di divina istituzione l'unione del Pontificato alla Sede *Romana*, ed esser tenuta la Chiesa a darne al Vescovo di *Roma* la dignità, pogniamochè le chiavi fossero state alla Chiesa immediatamente affidate. Ma della conseguenza or non curiamo. Il principio, sul quale questa argomentazione si aggira, è erroneo; lo abbiamo già dimostrato nella precedente dissertazione. Ma diamone qualche altra prova. E prima l'argomento, che testè si faceva a provare, che *Piero* per istituzione di Cristo fissò in *Roma* la Sede Pontificale, ha contro il principio di *Febbronio* forza anche maggiore. Perocchè se la Chiesa de' passati secoli avesse creduto che in mano sua fosser le chiavi, non è verisimil cosa a pensare, che in tanto furore e d'Eretici, e di

di Scifmatici, e di Politici, e di Libertini contro di *Roma* non fi foffe almen tentato di degradarla dall' altiffima dignità. Hanno fibbene i *Forziani* pretefo, che per la dottrina della proceffione dello Spiritoffanto dal Figliuolo abbia il Papa perduta la fua autorità; lo hanno pretefo i *Valdefi*, gli *Albigefi*, ec. Ma niuno ha ofato di trasferire di fatto ad altra Sede il Primato univerfal della Chiefa. Altre ragioni potranno vederfi preffo *Nicole* (45), ed altri citati dall' Abate *Corgne* (46). Quinci fi vede che quantunque il *Cordovano* nel punto, di che trattiamo, infegni la fteffa dottrina di *Febbronio*, tuttavolta egli non può citarfi come fuo partigiano, perocchè troppo è lontano da lui ne' principj. E certo nel luogo fteffo, nel quale infinua che la Chiefa o il Papa potrebbe altrove trasferire la fovrana Sede Pontificale, infegna egli chiaramente, che le chiavi non furono dalla Chiefa immediatamente ottenute, ma date da Crifto a' Paftori per vantaggio della Chiefa (47). Lo fteffo

[45] *Pret. Reform. l.* III. *cap.* IX. e nel libro *Unitè de l' Eglife lib.* III. *cap. XIV.*

[46] *Memoire dogm. & hift. touchant les juges de la foi p.* 442.

[47] L. c. p. 244. Ven. edit. 1604. *Ecclefia univerfalis eam poteftatem non habet immediate. Nam illa poteftas Ecclefiaftica fupra Corpus Chrifti verum & myfticum, quamvis propter Ecclefiam & ad ejus utilitatem collata fit quibufdam perfonis ipfius: non tamen toti Ecclefiæ immediate, fed*

ſteſſo ſi dica di *Domenico Soto*, il quale bravamente difende lo Stato Monarchico della Chieſa (48); e ſe il *Cuſano* ſi eccettui, sarà forſe il medeſimo degli altri che non ho agio di conſultare. Non ha dunque *Febbronio* a vantare la loro autorità, ma ſibbene a rimproverare a ſe ſteſſo, che abbiagli in un principio di tanta importanza abbandonati per ſeguire i delirj de' *Luterani*, de' *Calviniſti*, de' *Richeriſti*, e de' *Queſnelliſti*.

VIII. Ma *Febbronio* contento non è di avere dalla verità deviato nello ſtabilire l' origini del Pontificale Primato; più ſe ne allontana nello ſpiegarne la natura. In che dun-

ſed perſonis quibuſdam, ut per eas eſſet in Eccleſia data eſt, ut conſtat Epheſ. 4. Dedit quoſdam Paſtores & Doctores &c. & I. *Corinthior.* 12. *Numquid omnes Apoſtoli? omnes Doctores? & dividit ſingulis prout vult, alias non eſſet unum corpus ex variis membris & gradibus conſtans. Neque enim tota Eccleſia ſimul poteſt audire confeſſionem & conſecrare, ſed Sacerdotes duntaxat immediate habent a Deo hanc poteſtatem in Eccleſia. Et ſoli* Petro *dictum eſt, Tibi dabo claves Regni Cœlorum &c. Matth. 16. & Johan. 21. Paſce oves meas, & Matth. 18. Eccleſia ideſt Prælatis ejus, ut communiter exponitur a Doctoribus. Conſtat etiam laicos nullam poteſtatem Eccleſiaſticam habere. Igitur ſi prædicta poteſtas Eccleſiaſtica non toti Eccleſiæ, nec toti communitati fidelium, ſed quibuſdam tantum perſonis ejus immediate per Chriſtum collata eſt, ut per illos ſit in Eccleſia, & propter ipſam, ideſt ad utilitatem ipſius, utique ſequitur quod ab ipſa Eccleſia immediate ad Concilium derivari non poteſt, nemo enim dat quod non habet.*

[48] In IV. ſent. diſt. XXIV. quæſt. 2. art. V. pag. 37. Ven. edit. a 1575. *Instituit enim Chriſtus Eccleſiam inſtar Monarchiæ, quæ optimum eſt omnium regiminum: in Monarchia vero omnes ordines conſummantur in unum culmen, quod ſit particularium omnium univerſale: &c.*

dunque secondo *Febbronio* consiste il primato del Papa, 1. Il Papa siccome neppur S. *Pietro* sopra gli altri Appostoli, non ha sopra gli altri Vescovi podestà o giurisdizione propriamente tale, ma ed egli, e ciascun altro de' Vescovi è soggetto al Collegio, o Concilio, e alle sue decisioni. 2. Qual è nel Senato il Presidente, tal è il Papa nel Collegio della Chiesa; egli dimanda i voti degli altri, non se gli assoggetta, e niente decide per solo suo arbitrio; veglia sugli andamenti de' Vescovi, gli ammonisce, se occorre, gli sgrida, ma di sua autorità non li punisce; è loro Capo, e il primo tra loro, ma non in istretto senso maggior di loro, e meno padrone (49). Nè però entro questi soli confini d'una nuda direzione sta il Primato. Dunque 3. il Papa come il primo della Chiesa aver dee sollecitudine, che in tutto il mondo si osservino i Canoni, si custodisca illibata la Fede, gli stessi riti sostanziali si usino nell'amministrazione de' Sagramenti, e però ha podestà di sforzare coloro, che nelle ree dottrine o ne' riprovati costumi si ostinassero con que' mezzi, che al sistema son più confacevoli (50). 4. Quantunque egli solo non abbia podestà di far leggi rispetto a tutta la Chiesa, può nondimeno, quando assai malagevol cosa sia con-

[49] *Febbr. cap. II. §. III. n. 1. p. 84.*
[50] *Febbr. cap. II. §. III. n. 2. pag. 85.*

convocare un Generale Concilio, farne e proporle alla Chiesa, sì però che forza di legge non abbiano innanzi che di comure consenso sien ricevute (51). 5. Il Papa non è l'*ultimo* giudice di tutte le controversie; egli tuttavia ha nel giudicare le *prime* parti, e *provvisionalmente* si dee stare al suo giudizio, e almeno non insegnare in contrario, finchè non reclami la Chiesa. *6.* In caso di bisogno, come sarebbe se il male, che grava la Chiesa, non si potesse co' soli ufizj dell'Appostolica Sede bastevolmente curare, può, e dee radunare un Generale Concilio (52). 7, Ne' più gravi affari, e nelle cose sia di fede sia di disciplina, che riguardan la Chiesa universale, debb'egli essere consultato. 8. Può dispensare nelle leggi anche fatte da' Generali Concilj, ma ne' casi soli, ne' quali il Concilio stesso dispenserebbe. *9.* Appartiene al Papa il giudicare in

[51] L. c. n. 3. pag. 86. *Communiter agnoscitur, quod quanquam penes summum Pontificem solum legislatoria potestas respectu universalis Ecclesiæ non resideat, nihilominus in magna congregandorum Generalium Conciliorum difficultate condere possit leges generales; easque toti Ecclesiæ proponere observandas, non ante tamen vim habituras, quam communi consensu fuerint receptæ.*

[52] L. c. n. 5. p. 86. Si *tamen pertinacius sit malum, nec tantæ Sedis judicio possit omnino extingui; sive ob plurium insignium Ecclesiarum oppositionem, sive ob Hæreticorum, aut Schismaticorum contumaciam, cum necesse sit hoc casu, generale Concilium universam Ecclesiam repræsentans congregari, nemo dubitabit, aliis hoc facere omittentibus, id Romanum Pontificem virtute Primatus sui posse & debere.*

in ultima istanza le cause di appello, ma con certe condizioni. 10. Il Papa ha diritto di mandare per l'esercizio del suo Primato Vicarj e Legati, ma senza autorità di giurisdizione, se non quella, che è loro permessa dal Concilio di *Trento* (53) da' Vescovi, da' Principi e dalle Nazioni (54). Ma non è *Febbronio* il primo a darci una idea sì limitata del sovrano Primato da Cristo voluto nella sua Chiesa. Tale appunto è quella, che già si avea nella quarta dissertazione del *Dupin de antiqua Ecclesiæ disciplina* (55). Dalle costui parole, che qui da-

(53) *Seff. XXIV. cap.* 20.

[54] *Febbr. cap. II.* §. *X. pag.* 113. *segg.*

[55] §. III. p. 335. segg. „ Ex hoc primatu Romani Pontificis fluunt multæ prærogativæ, quæ ipsi non secus ac Primatui jure divino competunt. Prima æque potissima est curam habere, ut per universum orbem Canones observentur, utque fides illibata custodiatur. Atque ob id potestatem habere uti pœnis Ecclesiasticis per ipsos Canones statutis, & refragantes ad id compellere. Hoc autem privilegium habet Romanus Pontifex jure Primatus sui. Nam qui primus est in aliqua societate, is lege naturali tenetur invigilare, ut leges societatis observentur, atque ut id procuret necessaria autoritate debet esse instructus. Hinc summi Pontifices sese passim Canonum executores esse perhibent, & si qui ubique terrarum: fidem aut disciplinam Ecclesiasticam Canonibus sancitam violassent, statim adversus eos primi insurgebant, & malum in ipso exordio autoritate Sedis Apostolicæ si fieri posset comprimebant. At si pertinacius esset malum, nec tantæ Sedis judicio posset omnino extingui ob contumaciam Hæreticorum vel Schismaticorum, cum necesse sit hoc in casu Concilium generale universam Ecclesiam repræsentans congregari, nemo dubitare potest, quin secundo loco Romanus Pontifex

daremo, si potrà facilmente vedere che non solo i sentimenti sono gli stessi, che quei di *Febbronio*, ma ancora le parole pressochè le medesime. E ciò apparirebbe anche più chiaro, se per amore di brevità non tralasciassimo di recitare tutto intero il testo di *Febbronio*.

IX.

„ tifex vi Primatus sui potuerit ad hujusmodi Concilium
„ Episcopos convocare, ut infallibili ejus auctoritate con-
„ troversia terminaretur. Tertio licet Romani Pontificis
„ definitiones de fide & moribus non sint omnino infalli-
„ biles, sunt tamen magni apud omnes momenti & uni-
„ versam spectant Ecclesiam. Atque hinc singulæ priva-
„ tim Ecclesiæ magnam ejus definitionibus reverentiam
„ præstare debent, nec possunt pro libito eas vel contem-
„ nere vel rejicere. Quarto licet Romanus Pontifex non
„ sit solus omnium controversiarum judex, sunt tamen
„ ejus præcipuæ in judicando partes, nec quidquam in
„ Ecclesia magni momenti definiri par est, quod non ad
„ ipsum referatur vel de quo non consulatur. Innumera
„ sunt ejusmodi relationum & consultationum, ut ita lo-
„ quar, exempla, quæ alias retulimus, nec hic repetere
„ necesse est. Quinto Theologi nostri censent Romanum
„ Pontificem a legibus, a Conciliis etiam generalibus latis
„ sapienter dispensare posse eo in casu quo Concilium i-
„ psum dispensaret, nec non agnoscunt ipsum leges Gene-
„ rales posse condere & toti Ecclesiæ observandas propo-
„ nere, sed quæ vim habeant nisi sint promulgatæ & rece-
„ ptæ communi omnium consensu. Sexto ajunt προέδρειαν
„ in Conciliis ipsi quidem ex convenientia deberi, sed
„ non ex necessitate, quandoquidem tribus primis Conci-
„ liis Generalibus non præfuit; negant porro illum esse
„ supra Concilia, aut a nemine judicari posse, quin imo
„ contrarium diserte affirmant & probant ex ipsorum Pon-
„ tificum exemplis. Septimo probavimus in dissertatione
„ præcedenti jus ordinationum Pontificem non habuisse
„ extra Patriarchatus sui limites. Octavo Pontificem in-
„ fallibilem esse negant, & de facto plures errasse con-
„ tendunt. Nono contendunt ipsum œcumenicis Conciliis
„ inferiorem esse & ab ipsis judicari ac deponi posse".

IX. Tutt' altra è la natura, che noi nel Pontificale Primato riconoſciamo. Egli non è un primato di ſola direzione, che conſiſta in pura vigilanza, in eſortazioni, in ammonizioni, e dipenda dal conſenſo della Chieſa: ma è un primato di propria podeſtà, e giuriſdizione, dalla quale oltre la direzione inſeparabili ſono per divina iſtituzione i diritti: 1. di giudicare nelle cauſe che *maggiori* ſi nomano: 2. di far leggi, che obblighino tutta la Chieſa sì toſto che ſe ne abbia la convenevol notizia: 3. di ricevere da tutto il Criſtianeſimo le appellazioni anche in prima iſtanza: 4. di ſuperiorità ſu' Generali Concilj: 5. di ordinaria immediata podeſtà ſopra tutti i Fedeli. Di queſti particolari diritti parleremo principalmente nella ſeguente Storia del Primato del Papa, e colla coſtante pratica della Chieſa di tutti i ſecoli gli anderemo e illuſtrando e confermando. Per ora ci contenteremo di provare in generale, che il Papa non ha un Primato di ſola direzione, ma sì di vera e propria podeſtà e podeſtà univerſale e podeſtà immediata ſopra tutti e ciaſcun de' Fedeli.

CA-

CAPO II.

Si mostra, che il Primato del Papa è un primato non di direzione ma di vera e propria giurisdizione.

I. Avendo noi nella prima dissertazione provato, che il Primato di S. *Pietro* non fu di semplice direzione, ma di vera e propria giurisdizione, non dovremmo riguardo al Primato del Papa stancarci in recare nuovi argomenti della sua autorità. Perocchè qual fu il Primato di S. *Piero*, tal è quello del Papa suo successore, e come il chiama S. *Leone* Magno (1) suo *Erede*. Ma conciosiachè abbiamo nella stessa dissertazione promesso di darne qui altre prove, manterrem la parola, e varrà il farlo a confermare le cose ivi dette del primato del Santissimo Principe degli Appostoli. Ma prima intendiamoci. I Teologi con S. *Tommaso* insegnano, che la direzione appartiene alla Giurisdizione, come membro di essa, la quale acconciamente si divide in for-

(1) *Serm.* II. *Ballerin. edit. col.* 10. Dice della carità della Chiesa che *in* Petri *Sede* Petrum *suscipit*, *& a tanti amore Pastoris nec in persona tam imparis tepescit* HEREDIS, *e* serm. III. col. 13. *Cuius dignitas etiam in indigno* HEREDE *non deficit*. *Soliditas enim illa* [segue a dire nel sermon quinto col. 22.] *quam de Petra Christo etiam ipse Petra factus accepit*, *in suos quoque se transfudit* HEREDES.

forza direttiva, e in forza coattiva. Però già subito parla assai male *Febbronio*, che dalla Giurisdizione distingue la direzione. Innoltre per direzione egli non altro intende, che inviti, esortazioni e cose simili: tale non è la direzione, che dee darsi al Romano Pontefice; questa abbraccia e significa non la sola podestà di manifestare e proporre ciò che è giusto, di vegliare, di esortare, ma molto più la podestà di comandare con leggi, o precetti; nel qual senso il *dirigere* quasi conviene col *pascere*. In una parola, l'autorità del Romano Pontefice è per noi direttiva, ma direttiva obbligante, e innoltre è coattiva. Quando dunque noi diciamo, non essere un primato di direzione, ma di vera e propria giurisdizione, adottiamo per poco il falso ed erroneo linguaggio dell' Avversario per non piatir di parole; del resto contro di lui pretendiamo, che il Primato del Papa non consista in sola podestà di dirigere con inviti, esortazioni, ma sia podestà, che dirigendo obbliga, e può innoltre usare di forza coattiva. Di che riduciamo le prove a due: ciò sono le maniere, onde gli antichi Padri e i Concilj della Chiesa hanno spiegato il Pontificale primato, e il fine, per lo quale Cristo diedelo a S. *Pietro* sì che in perpetuo passasse ne' suoi successori. Ora a cominciar dalle prime, trovo subito, che il

il più usato nome, di che i Padri ed i Romani Pontefici si sieno serviti, di questo primato parlando, è quello di PRINCIPATO. *Nella Romana Chiesa*, scrive S. *Agostino* (2), *sempre fu in vigore il* Principato *dell' Appostolica Cattedra*. Lo riconobbe anche l'Imperadrice *Galla Placidia* in una lettera a *Pulcheria* tra le pistole di S. *Leone* (3); perocchè la pregava ad operare che gli atti del Latrocinio d'Efeso fossero all' Appostolica sede mandati, *nella quale*, dic' ella, *il Beato* Pietro *primo degli Appostoli... tenne il* PRINCIPATO *del Sacerdozio*. I Vescovi della Metropoli d'*Arles* nella lettera, che a S. *Leone* Magno scrissero l'anno 450., affermano similmente, che pel *beatissimo Principe degli Appostoli* Piero *la sacrosanta Romana Chiesa tiene sopra tutte le Chiese di tutto il mondo il* PRINCIPATO (4). Dell'anno stesso 450. è la lettera de' Franzesi *Cerezio*, *Salonio*, e *Verano* al medesimo S. *Leone*, ed eglino pure esprimono, e commendano il

(2) Ep. CLXII. *In qua semper Apostolicæ cathedræ viguit Principatus*.

(3) Ep. LVIII. Baller. edit. col. 974. *Ad Apostolicæ sedis in qua primus Apostolorum beatus* Petrus *qui etiam claves regnorum cœlestium suscipiens, Sacerdotii principatum tenuit &c.*

(4) Epist. LXV. Tra quelle di S. Leone col. 995. Baller. edit. *Ut sicut per beatissimum* Petrum *Apostolorum Principem Sacrosanctæ Ecclesia Romana teneret supra omnes totius mundi Ecclesias principatum, ita etiam &c.*

Principato della Sede Appostolica (5). Anche gl'Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* a S. *Leone* scrivendo dicono; possedersi da lui nel *Vescovato il* principato *della fede divina* (6). *Gelasio* Papa nella famosa lettera a' Vescovi della *Dardania* usa lo stesso nome, e ricorda a que' Vescovi che alla prima Sede, cioè alla Romana appartiene il *confermare colla sua autorità ciascun Sinodo e con mod razion continuata custodirne i Canoni, pel suo* PRINCIPATO, *che il Beato Appostolo* Piero *dalla voce del Signore già ricevette, e segue tuttora nella Chiesa a ritenere*. (7), Ancora nel Sagramentario *Leoniano* alla *Romana* Sede si attribuisce (8) ora il *diritto dell' Appo-*

(5) Ep. LXVIII. Baller. edit. col. 1004. *Merito illic principatum Sedis Apostolicæ constitutum, unde adhuc apostolici Spiritus oracula referentur*.

(6) Ep. LXXIII. col. 1017. *Tuam Sanctitatem principatum in Episcopatu divinæ fidei possidentem*.

(7) *Quæ* (parla della prima Sede) & *unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit; pro suo scilicet principatu, quem Beatus Apostolus* Petrus *Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subsequente, & tenuit semper, & retinet*. T. III. Leon. oper. Baller. edit. col. 350.

(8) Col. 333. Murator. edit. *Omnipotens sempiterne Deus, qui ineffabili Sacramento jus Apostolici Principatus in Romani nominis arce posuisti; unde se Evangelica veritas per tota Mundi regna diffunderet*. Col. 337. *Quæ, te dispensante, devota obsequitur, quidquid Sedes illa censuerit, quam tenere voluisti totius Ecclesiæ* Principatum. Col. 341. *Qui ut hanc* Sedem Regimen Ecclesiæ totius *efficeres, & quod hæc prædicasset, ostenderes ubique servandum simul in ea & Apostolicæ Principem Dignitatis, & Magistrum Gentium collocasti*.

Appostolico Principato, ora *il Principato di tutta la Chiesa* e S. *Pietro* vien detto *Principe dell' Appostolica dignità*. * Che più? I Padri del Concilio di *Tarragona* nella pistola a Papa *Ilaro* riconoscono che il *Principato* di S. Piero *siccome è eminente*, *così è da temersi*, *e da amarsi da tutti* (9). * E non nego già io, che questo nome di *Principato* ne' buoni secoli della latina favella non significava necessariamente autorità di giurisdizione, qual ha un vero Principe: ma potendo avere questa significazione, anzi tra tutte le altre avendo questa come più ovvia e più naturale, perchè dobbiamo noi trarlo ad un' altra men forte? Ad un Protestante, il quale non volesse in queste parole altro Primato riconoscere che quello di onore, e stesse fermo in dire, che *princeps* non significa altro che *primo*, *e primo* è chi ha il primato d'onore, che risponderebbe *Febbronio*? Dico di più: Se *Febbronio* negli Scrittori del nono, e de' seguenti secoli incontrasse tai formole, griderebbe subito che sono gli effetti delle false *decretali* credute: tanto è vero che queste maniere di dire ci risvegliano naturalmente l' idea d' un vero Principe, che ha propria e piena giurisdizione. Le troviamo nel quarto, e nei quinto secolo della Chiesa; e però non

 avran-

[9] *Cujus Vicarii* [S. Pietro] *Principatus sicut eminet, ita metuendus est ab omnibus & amandus.*

avranno a denotare che un primato di direzione? Ma ſtrigniamo anche più l'argomento. Il primato di direzione è un primato tra perſone PARI d'autorità, e ciò è tanto vero che vedremo *Febbronio* tra non molto combattere il primato di giuriſdizione, che noi al Romano Pontefice aggiudichiamo, perchè tutti i Veſcovi ſono uguali d'autorità. Ora chiunque leggerà i teſti, che abbiamo traſcritti, dica ſe in buona coſcienza, e ſenza tradire la verità chiamar ſi poſſa mai primato *inter pares* un principato che porta *gius*, un principato per cui ſien tutti tenuti a ricevere con divoto oſſequio checcheſia dalla Sede Romana determinato (come ſuona il Sagramentario *Leoniano*), un principato, in vigore di cui ſia della Romana Chieſa diritto il confermare tutti i Sinodi, come parla *Gelaſio* * un principato che tutti debban *temere* ed *amare*, come udimmo da' Padri di *Tarragona*? *.

II. Varranno queſte rifleſſioni anche più, ſe ſi conſideri, che queſto *Principato* altrove è detto *podeſtà*. Sentiamo Papa *Zoſimo* nella lettera che ſcriſſe ad *Aurelio* e agli altri Veſcovi del Concilio Cartagineſe (10): *La Cano-*

[10] To. I. epiſt. Rom. Pontif. edit. Conſtantii col. 974. *Tantam enim huic Apoſtolo canonica antiquitas per ſententias omnium voluit eſſe potentiam, ex ipſa quoque Chriſti Dei noſtri promiſſione, ut & ligata ſolveret, & ſoluta vinciret; par poteſtatis data conditio in eos, qui Sedis hereditatem, ipſo annuente, meruiſſent.*

Canonica antichità di concorde sentimento di tutti volle, che questo Appostolo (Pietro) *avesse tanta* POTENZA *per la stessa promessa di Cristo Dio nostro, che e sciogliesse le cose legate, e legasse le sciolte: pari maniera di* PODESTA' *è stata data a coloro, che avessero di suo piacimento l'eredità della sua Sede*. Con maggior forza *Bonifacio* primo successore di *Zosimo* si lagna d'alcuni Vescovi, che si studiassero di separarsi dalla Comunione dell' Appostolica Sede, *e più veramente dalla sua* PODESTA' (11) Ma anche più notabile è un detto di S. *Leone* Magno. Scrive egli ad *Anastasio* Vescovo di *Tessalonica* d'avergli date siffattamente le sue veci, che a *parte fosse chiamato della sua sollecitudine*, *non alla pienezza della sua* PODESTA' (12). Dove nel Romano Pontefice due cose apertamente si distinguono, *sollecitudine*, e *Podestà*: quella al Primato di direzione, questa appartenente al Primato di giurisdizione. E che è questa podestà? Eccolo dal Concilio *Fiorentino*: *Podestà di pascere*, *di reggere*, *e di* GOVERNARE *la Chiesa universale* (13).

[11] Ibid. col. 1037. *Cum se ab Apostolicæ sedis Communione, & ut dicam verius, potestate separare nituntur*.

(12) Ep. XIV. Baller. edit. col. 686. *Vices enim nostras ita tuæ credimus caritati, ut in partem sit vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis*.

(13) Sess. XXV. *Definimus sanctam Apostolicam Sedem & Romanum Pontificem successorem esse B.* Petri *Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ*

Ma qui non si tiene *Febbronio*, e per eludere questa sì chiara e lampante autorità d' un Generale Concilio oppone (14), che a queste parole segue nel testo *siccome e negli Atti degli Ecumenici Concilj, e ne' Sacri Canoni si contiene*. Ed è verissimo, che così molti leggon quel passo, non come si legge nella version latina di *Abramo Candiotto* stampata nel MDXXVI., non, come dice *Febbronio*, o il suo Stampatore, nel MDCXXVI., *quemadmodum etiam in actis Conciliorum OEcumenicorum, & in Sacris Canonibus continetur*. Ma quale delle due latine lezioni è la legittima? Quella, dic'egli, che al Greco testo è conforme. Nel che egli con felicità trascrive *de Marca*, il quale fu il primo a fare questa osservazione (15), e *Natale Alessandro*, che l'adottò (16). Ma *Febbronio* non ha senza dubbio avvertito, che la versione da lui sfatata in *Abramo Candiotto*, è dello stesso *Fiorentin* Concilio, e coll'approvazione de' Padri inserita negli Atti, e sottoscritta da Papa *Eugenio*, e dall' Imperadore *Michele*, quanto lo sia il testo Greco; e ciò è manifesto da' Codici *Colbertini* indicati dal

sice Caput, & omnium Christianorum Patrem ac Doctorem existere, & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, & gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.

(15) *Febbr. cap. V. §. IV. n. 5. pag. 251.*

(16) *De Concord. lib.* III. *c.* 8.

(17) I*n hist. Eccles. Sec. XV. & XVI. diss. VIII. art.* 4. *n.* 12. *seg.*

dal *Tournely* (17). Anzi chi dir saprebbe, se il *Greco* non sia piuttosto traduzion del *Latino*, che il *Latino* del *Greco*? Sembra ciò più verisimile, avuto riguardo al Papa, e a' Padri *Latini*, che erano la più nobile, e la più numerosa porzione di quel Concilio. Però se *Febbronio* dal *Greco* testo vuol correggere la versione *Latina*, noi abbiamo uguale, o maggior diritto non di ammendare (che trattandosi di autentico testo, e approvato dal Concilio non siamo sì audaci); ma di spiegare dal *Latino* il *Greco*. Ma via leggasi il testo, come si vuole. Che fa ciò alla causa di *Febbronio*? Nulla e poi nulla. E' converrebbe, che *Febbronio* mostrasse, non darsi negli Atti de' precedenti Concilj Ecumenici, e ne' Sagri Canoni al Pontefice che un primato di onoratissima direzione; ma scartabelli pure quanti più vuole Concilj, e quante si trovan raccolte di Canoni, non ci troverà questa invenzione de' posterior secoli rivoltosi. Ma egli pretenderà senza dubbio con *Natale Alessandro*, che non *siccome*, ma *a quel modo juxta eum modum*

(17) Tract. de Locis Theolog. ubi de Conciliis in particulari art. II. pag. 298. Ven. recentiss. edit. a 1765. *Certum esse* (e ne conviene anche il *Bossuet p.* 11. *lib.X. c.* 10.), *græca æque ac latina Concilii* Florentini *acta*, *sacro approbante Concilio*, Eugenii *nomine esse edita: porro in Actis latine exaratis sic legitur:* Quemadmodum etiam &c. *Id vero ita esse constat ex Concilii* Florentini *Codicibus, qui in nobili Bibliotheca* Colbertina Eugenii *ac* Michaelis *Imperatoris signis muniti asservantur*.

dum si debba interpetrare il καθ' ὀντρόπον del *Greco*: gli si dia; neppur questo giova il suo Primato di direzione. Perciò sarebbe uopo, che il Concilio dicendo: *quemadmodum & in gestis* avesse inteso di ristrignere la podestà del Papa a' limiti prefissile dagli altri Concilj, e da' sagri Canoni. Ma ciò ripugna a tutto il Contesto. *Diffiniamo*, direbbe il Concilio, *che al Romano Pontefice fu data da N. S. Gesù Cristo* PIENA *podestà, ma quale a' Concilj, e a' Canoni è paruto di determinare*. Ma quale più assurda sentenza; che questa di una *Piena podestà, e limitata*; di una *piena podestà data da Gesù Cristo, e limitata dagli Uomini?* Questo sol dunque, quando pure si ammetta l'interpetrazion di *Febbronio, juxta eum modum*, dir vorrebbe il Concilio, che il Papa nel pascere, reggere, e governare la Chiesa non dee dipartirsi dalle maniere nella disciplina de' Canoni contenute; ma questo al Papa non toglie una vera e propria giurisdizione, come più abbasso faremo manifestamente vedere (18). Dunque ripiglia egli, sarebbe diffinita la propria giurisdizione del Papa sopra tutta la Chiesa. Io dirò di sì, nè mi sgomento, perchè egli mi opponga e il *Bellarmino*. il quale apertamente confessa (19),

[18] Bella dissertazione del P. *Mamachi* sulla forza, che ha quì il *quemadmodum*, trovasi nell' opera del Cardinale *Orsi* contro *Bossuet*. A quella ricorra, chi veder voglia questo punto pienamente discusso.

(19), che la cosa non è stata dal Concilio *Fiorentino* così espressamente diffinita, nè i Padri di *Trento*, che non la credettero neppur eglino dichiarata da quel Concilio; no non mi sgomento. Perocchè di che trattiamo noi? Questo ora cerchiamo, se il Papa abbia diritto di vera e propria giurisdizione; non disputiamo de' particolari diritti, che nascono da questa giurisdizione. Questo è pure il titolo del paragrafo, dove *Febbronio* si obbietta il Concilio, e vi risponde: al *Romano Pontefice compete sì veramente un' ampla autorità, ma non già giurisdizione propriamente tale su tutte le Chiese* (20) che al più denota giurisdizione sulla Chiesa dispersa. E il *Bellarmino* quando afferma, che la cosa non è dal Concilio di *Firenze sì espressamente diffinita*, di che parla egli? Leggasi il titolo di quel capo, e si vedrà che quel dottissimo Cardinale ivi ragiona della superiorità del Papa al Concilio. Questa stessa superiorità ancor fu quella, che propriamente nel Concilio di *Trento* mantenne la disputa, nè il Cardinal di *Loreno* altro mai pose in campo, perchè l'autorità del Romano Pontefice non fosse ne' termini, che

[19] *Lib. II. de Concil. cap.* 13.

(20) Cap. V. §. 4. p. 242. *Ampla quidem autoritas, non tamen jurisdictio proprie talis Romano Pontifici in omnes Ecclesias competit. Argumentis, quæ hanc in rem ex Tridentino, Florentino, & aliis Conciliis pro Papa petuntur, satisfit.*

che il Papa avrebbe voluto, da' Padri di quel Concilio stabilita, se non che la sua Nazione non tollererebbe, che si dichiarasse la superiorità del Papa al Concilio. Ora queste due cose sono ben diverse, e una può almeno prescinder dall'altra, perocchè dopo stabilita la superiorità anche di giurisdizione riman luogo a disputare de' particolari diritti, che nascer possono dalla stessa giurisdizione. Il *Bellarmino*, il quale nel luogo citato da *Febbronio* dice, non essere dal Concilio *Fiorentino* stata *così* espressamente diffinita la superiorità del Pontefice sopra il Concilio, dove poi parla della podestà del Papa, a provarla si vale di quella stessa Conciliare diffinizione (21): e così pure il *Tournely*, il quale acremente impugna la maggioranza del Papa sopra il Concilio, aggiudica allo stesso Pontefice vera e propria giurisdizione, e gliela aggiudica sull' autorità de' Concilj, e segnalatamente su questa del Concilio *Fiorentino* (22), come *Febbronio* confessa (23). Poteva dunque dal Concilio *Fiorentino* espressamente diffinirsi la giurisdizione propriamente tale del Papa su tutte le Chiese del Mondo Cristiano, e non diffinirsi così espressamente la superiorità dello stesso Papa al Concilio, come appun-

(21) *De Rom. Pont. lib. II. cap. XIII.*
(22) *De Eccles. quæst. V. art. II.*
(23) *L. c. p.* 242.

punto dicevamo avere il *Bellarmino* creduto, e molto più il *Tournely*, che non sarebbesi fatto forte sul Concilio per una, quando avesse pensato che dal medesimo Concilio fosse stata pur diffinita l'altra, ch'egli negava. Or bene, conchiude *Febbronio*, i *Francesi* negano che il Concilio di *Firenze* sia stato Ecumenico (24). S'ha a dire? L'è questa una scappata da disperato. Io so che il Sig. *Racine* nel discorso Preliminare *sulla storia della Chiesa* con uguale franchezza a quella di *Febbronio* si spiega, e afferma, che *la* Francia *non ha mai riconosciuta l'* Ecumenicità, *che gli* Oltrammontani (cioè noi Italiani) *hanno preteso d'attribuire a questa assemblea di* Ferrara, *e di* Firenze. Ma so ancora che sono Scrittori *Francesi* i PP. *Boucat*, e *Annato*, l'Autor Benedettino, che nel 1750. stampò a *Parigi* l'*arte di avvertare le date*, l'Anonimo, che ivi medesimo nel 1758. pubblicò un *dizionario portatile de' Concilj*, e niuno di questi nega l'Ecumenicità del Concilio di *Firenze*: anzi l'*Annato* parlando de' Concilj Generali non ammessi da' *Franzesi* non toglie da questo numero se non

(24) Febbr. I. c. p. 252. *Tertium* [subjungendum' videtur] *quod in eadem Tridentina Synodo a Gallis pernegatum fuerit, Florentino inter Generalia Concilia locum dandum esse; quippe quod* ex quibusdam Italis & quatuor solum Græcis Patribus *compositum fuit*.

il *Lateranese quinto* (25): il *Benedettino* dice solamente (26), *che alcuni non riguardano più il* Concilio di Firenze *come generale dopo la partenza de' Greci*, la quale non seguì certamente se non dopo la sessìon XXV.: finalmente l'autore del dizionario (27) afferma di questo Concilio, ch' è *riguardato come Generale* ALMENO *fino alla partita de' Greci*. Ma non dimentichiamo un *Franzese*, che fa *in terminis* la questione, se il Concilio di *Firenze* sia Ecumenico? Egli è il *Juvenin*, e che risponde? Che fu Ecumenico, Ecumenicissimo, e lo prova con quattro ragioni (28). Si oppone poi, che nella

(25) De Concil. P. II. art. I. *Hæc, inquam, sunt, quæ vulgo inter œcumenica Concilia recenseri solent, quamvis fatear, esse Doctores non paucos, qui Pisanum, Constantiense, Basileense, simpliciter & absolute, seu ex omni parte probata, & œcumenica esse nolint, pluresque esse alios maxime Gallos, qui e numero œcumenicorum Lateranense V. explodant.*

(26) *T. I. p.* 336.

(27) Pag. 246.

(28) Institut. Theol. T. I. diss. IV. quæst. III. cap. II. art. XVIII. §. 13. CONCLUSIO. *Concilium Florentinum vere fuit Œcumenicum. Probatur. Primo, auctoritate legitima, sanioris nimirum partis Concilii Basileensis, ac decreto* Eugenii. *Papæ IV. convocatum est.* Secundo, *debitum habuit præsidem, eundem scilicet* Eugenium: *unde quæ in eo facta sunt definitiones,* Eugenio, *sacro approbante Concilio, tribuuntur.* Tertio, *universam Ecclesiam repræsentabat; Occidentalis enim illi præsens fuit per* Eugenium *Papam, Cardinales octo, Episcopos* 51. *ac plures tum Abbates, tum Ordinum præpositos generales, tum Doctores; Orientalis vero illi adfuit per* Josephum *Patriarcham Constantinopolitanum, per Vicarios Alexandrini, & Antiocheni Patriarcharum, per* Basilium *Patriarcham Hierosolymitanum,*

la *Francia* non fu sempre tenuto per tale (29), e risponde, che nol fu quando le cose non erano bene disaminate. Perocchè sospicavano i *Franzesi*, essersi da quel Concilio dichiarato il Papa superiore al Generale Concilio, ma avendo poi conosciuto, che ciò era falso, lo hanno come Ecumenico riconosciuto (30). Io non dico che questa scoperta sia vera e legittima; anzi credola falsa; e tale altrove la mostrerò. Ma a buon

num, per plures tum Metropolitanos & Episcopos; ipsum etiam Johannem Paleologum *Imperatorem*. Quarto, *quæ in eo definita sunt, Œcumenicæ sunt fidei, seu dogmata sunt, quæ Ecclesia Catholica quovis sæculo professa est, ac etiam ubique profitetur.*

(29) Ivi. *Objicies II. In Galliis Concilium Florentinum non semper audiit tanquam Œcumenicum. Nam 1. Præsules Galli a rege probibiti sunt, ne* Ferrariam *primum, ac postea* Florentiam *se conferrent. 2. Ipsimet præsules Galli ipsum pro Œcumenico non babuerunt;* Apud Gallos (*verba sunt Cardinalis a* Lotharingia *ad* Britonem *secretarium, ac suum in Curia Romana ministrum scribentis*) " Constantiense Concilium in partibus suis omnibus ut generale habetur. Basileense in auctoritatem admittitur: Florentinum nec legitimum nec generale reputatur.

(30) Ivi. *Resp. dist. ant. In Galliis Concilium Florentinum non semper audiis tanquam Œcumenicum, re nondum plene discussa conc. ant. plene discussa, neg. ant. Ideo Florentinum Concilium quibusdam Gallis non semper pro Œcumenico babitum est, quod per verba quibus in Synodi definitione asseritur Romano Pontifici divinitus traditam fuisse potestatem regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam, credidissent iis inferri labem, qua de Conciliorum generalium potestate leguntur sessionibus IV. & V. Concilii Constantiensis. Verum re deinceps diligenti us excussa Galli judicarunt verba, de quibus agitur, recte cum Concilio Constantiensi conciliari.* Veggasi anche *Tournely* nel Trattato *de locis Theologicis* all' articolo II. de *Conciliis*, dove a lungo disputa di questo punto.

a buon conto esser dee certo, che *Febbronio* impone, quando alla *Francia* attribuisce di rigettare assolutamente come non Generale il Concilio di *Firenze*. Checchessia di ciò, non è egli vero, che *Febbronio* pretende doversi tra' Generali Concilj noverare quello di *Basilea*? Egli il ripete in cento luoghi. Eppur sa che la sola *Francia* il riconosce tale. E poi crede di degradare dalla Ecumenicità il Concilio di *Fiorenza*, perchè la sola *Francia* lo rigetta? Ma se basta a rendere Ecumenico il Concilio di *Basilea* l'approvazion della *Francia*, come non basterà a stabilire l'Ecumenicità del Concilio *Fiorentino* l'approvazione di tutto il restante Cattolico mondo fuor della *Francia*!

III. Proseguiamo ora le nostre prove. *Bonifacio* I. scrivendo a *Rufo*, e agli altri Vescovi della *Macedonia*, *Acaja* ec. comincia la sua lettera dall'avvertire, che l'onore del Papa *esser non può vuoto di cure, conciosiachè certa cosa sia, che dalla deliberazione di lui dipendan gli affari* (31). Bell'udire anche S. *Leone* Magno, laddove de' SS. *Piero* e *Paolo* ragionando a *Roma* così favella: *questi sono, i quali t' hanno a questa gloria innalzata che... per la Sacra Sede* di Piero *capo divenuta del mondo più largamente presedessi per la religione divina, che per la terrena*

(31) T. I. Epist. Rom. Pont. edit. Const. col. 1039. *Nec umquam ejus honor vacuus potest esse curarum: cum certum sit, summam rerum ex ejus deliberatione pendere.*

rena dominazione. Imperciocchè quantunque da molte vittorie rafforzata per mare e per terra tu abbia steso il diritto del tuo Impero, è men tuttavia quello, che le guerresche fatiche t' han fatto suddito, di quello che la Cristiana pace t' ha assoggettato (32). I quali sensi pur si leggono nell'antico autore de' libri de *vocatione gentium* [33]. *Ennodio* nell' Apologia del Concilio *Romano* adunato per la causa di Papa *Simmaco* usa egli pure un' espressione, che merita considerazione; perocchè afferma, che la dignità della Sede Romana *divenuta è venerabile per tutto il mondo, conciosiachè quanto v' ha di fedeli, in ogni luogo le si sottometta* (34). Nè è da tacere che *Stefano* Vescovo della Chiesa *Dorense* deputato dal suo Patriarca di *Gerusalemme Sofronio* al Concilio Lateranense sotto *Martino* I. non contento di chiamare la Sede Romana *preposta a tutte somma e principal Sede*, afferma, che fino da' più antichi tempi ella era solita di recare CON PODESTA' *medici-*

(32) Serm. LXXXII. edit. Baller. col. 321. *Isti sunt qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut gens Sancta, populus electus, civitas Sacerdotalis & regia, per sacram beati Petri sedem Caput orbis effecta, latius praesideres religione divina, quam dominatione terrena. Quamvis enim multis aucta victoriis, jus imperii tui terra marique protuleris, minus tamen est quod tibi bellicus labor subdidit, quam quod pax Christiana subjecit.*

(33) Lib. II. cap. XVI.

(34) *Et rursum Sanctorum vice Pontificum dignitatem Sedis ejus factam toto orbe venerabilem, dum illi quidquid fidelium est, ubique submittitur.*

dicinal guarigione alle piaghe apertesi nella Chiesa, siccome quella che in *Pietro* avea dallo stesso incarnato Signore ricevuta dispensativamente sopra tutti PODESTA', e Sacerdotale autorità (35). Però ecco qual sia secondo questi antichi Padri la Pontifical podestà. Una podestà ella è *dalle cui deliberazioni dipendono gli affari della Chiesa;* una podestà, per cui *Roma presegga* a tutto il mondo con dominio anche più steso, che quello non era della Imperiale autorità; una podestà, che abbia *soggetto* quanto era sotto il diritto del Romano Impero, e più ancora, cioè *sottomessi* i fedeli di tutto il mondo; una podestà finalmente, la quale possa a tutte le piaghe degli errori portar guarigio-

(35) Tom. VI. Labb. Conc. p. 104. *Aliquando autem pennas columbæ secundum Beatum* David, *& volemus & annuntiemus hæc omnia omnibus præpositæ, dico autem summæ vestræ, & principali Sedi, ad medicinalem sanitatem emersi vulneris: quippe quoniam hos potestative olim & ab antiquitus facere per Apostolicam sive Canonicam consuevit auctoritatem: dum apertissime non solum claves regni cælorum creditæ sunt ei, atque ipse solus ad aperiendum eas fidelibus quidem digne; minime autem credentibus Evangelio gratiæ claudere, magnus secundum veritatem & Princeps Apostolorum meruit* Petrus: *sed etiam & pascere primus jussus est oves Catholicæ Ecclesiæ, cum Dominus dicit:* Petre *amas me? Pasce oves meas, & iterum ipse præcipue ac specialiter firmam præ omnibus habens in Dominum Deum nostrum & immutabilem fidem, convertere aliquando & confirmare exagitatos consortes suos & spiritales meruit fratres: utpote dispensative super omnes, ab ipso, qui propter nos incarnatus est Deus, potestatem accipiens, & Sacerdotalem auctoritatem.*

gione. Ma se questa non è podestà di vera e propria giurisdizione, quale sarà?

IV. Io voglio tuttavia, che quanto si è detto, s'abbia per nulla. A me basta che si esamini diligentemente il fine, per lo quale ha Cristo voluto nella Chiesa il Primato del Romano Pontefice. E' questo l'unità, e *Febbronio* stesso assai lungamente il prova (36). Ora io sostengo che a questa unità è nel sommo Pontefice richiesta una vera e propria giurisdizione obbligatoria, e coattiva, sopra la Chiesa, o la natura della medesima unità si riguardi, o i mezzi si considerino, de' quali al suo mantenimento più abbisogna. Qual'è dunque primamente la natura di questa unità? Che una Chiesa si stabilisca, la quale a tutte presegga, e colla quale tutte aver debbano stretta unione di dottrina, e di Comunione; e questa Chiesa è la Romana. *Imperciocchè*, dice S. *Ireneo* (37), *a questa Chiesa per la sua principal maggioranza è necessario, che tutta si leghi la Chiesa, cioè tutti i Fedeli, che sono in ogni parte del mondo. Le Chiese per tutto il mondo sparse*, soggiugne S. *Bonifacio* I. Papa (38) *sono membra; la Chiesa Romana riguar-*

(36) *Cap. II. §. II. e V.*

(37) Lib. III. adv. hær. cap. III. n. 2. *Ad hanc enim Ecclesiam propter* POTIOREM [altri leggono POTENTIOREM] *principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles.*

(38) T. I. epist. Rom. Pont. edit. Const. ep. XIV. col. 1037. *Hanc ergo Ecclesiis toto orbe diffusis velut caput suorum certum est esse membrorum.*

do ad esse è il Capo, cioè che a tutte presiede, le regge e le riunisce in un sol corpo. *Io certo sono*, si ha nel Sagramentario Leoniano (39), *che voi o Signore a tutte le Chiese conferirete checchè darete a quella*, CHE TUTTE RIGUARDANO. Questo è in poche parole un dire, che la Chiesa *Romana* è il centro dell'unità. Ma che significa ciò se non che siccome tutte le linee della circonferenza vanno al centro, e in quello si uniscono, e stannovi immobili, così nella Cattedra di *Pietro*, nella sua autorità, ne' suoi giudizj debbe la dispersa Chiesa ristrignersi tutta e riposare. Ed è vero ciò, che oppone *Febbronio* (40) essere il centro Fisico dal *moral* differente. Ma a provar sarebbe, che la differenza di questi due centri fosse quella, ch'egli vuole, cioè che dove nel Fisico le linee al centro si riducon tutte, nè da quello si smuovono, nel morale potesser le particolari Chiese scostarsi da' giudizj, e dall'autorità dell'Appostolica sede per appellare al Generale Concilio. Or questa non è certamente la differenza di questi due centri. Dalla qual Chiesa, segue a dir *Bonifacio chiunque si separa, esce della* *Cri-*

(39) Col. 430. Murat. edit. *certus, te universis Ecclesiis collaturum, quidquid illis præstiteris*, QUAM CUNCTÆ RESPICIUNT.

(40) Cap. II. §. V. n. 1. p. 89. *Verum differt Centrum* physicum *a morali; neque enim hoc illius indolem ita sequitur, ut, quod in physicis semper obtinet, in moralibus non declinet unquam.*

Cristiana religione, siccome quegli, che comincia a non essere nella medesima unione (41). Prima di lui avea scritto *Cipriano* (42): *chi abbandona la cattedra di* Pietro, *abbandona la Chiesa*. S. *Leone* M. ripete il medesimo (43), e nel Sagramentario *Leoniano* a Dio si domanda, che la *divota unione di tutto il corpo* (mistico della Chiesa) *riceva quello che piacerà a quella Sede, da cui egli volle tenersi il principato di tutta la Chiesa* (44), e in altro luogo (45) si dice, che Dio avea fatta questa sede *il governo di tutta la Chiesa* e avea dimostrato, doversi *in ogni luogo osservare ciò che questa Sede* avesse predicato. Non è dunque lecito il dipartirsi mai dalla Cattedra di *Pietro*; non mai lecito il non ricevere quello, che la Sede *Romana* abbia determinato; non mai lecito trascurare ciò ch'ella abbia ad osservare pro-

(41) L. c. *a qua se quisquis abscidit, fit Christianæ religionis extorris, cum in eadem non cœperit esse compage.*
(42) L. de Unit. Eccles. *Qui Petri Cathedram deserit in Ecclesia non est.*
(43) Ep. X. Ball. edit. col. 633. *Ut in beatissimo* Petro *Apostolorum omnium summo principaliter collocarit, & ab ipso quasi quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare: ut exortem se mysterii intelligeres esse divini, qui ausus fuisset a* Petri *soliditate recedere.*
(44) T. II. oper. S. Leonis edit. Baller. col. 43. *Sed ut potius tui corporis ubique devota compago, te dispensante, suscipiat, quod Sedes illa censuerit, quam tenere voluisti totius Ecclesiæ Principatum.*
(45) Col. 341. Murat. edit. *Qui ut hanc Sedem* REGIMEN ECCLESIÆ TOTIUS *efficeres, & quod hæc prædicasset, ostenderes* UBIQUE SERVANDUM.

posto. E il vero S. *Ireneo* come abbiamo veduto, fonda l'obbligo che hanno tutti i Fedeli di tenersi alla *Romana* Chiesa strettamente uniti, non in qualunque maggioranza di questa Sede; ma in una maggioranza *principale*, o come hanno altri esemplari, *più possente*. E così pure nel citato Sagramentario Leoniano si afferma; che il Signore con *tanto più parziale occhio* rimira questa Sede, *quanto più alto è il posto* in che l'ha voluta locata (46). A che questa *principal maggioranza*? A che questo sì *alto posto*, se i Fedeli alcuna volta si potessero da' giudizj, e dalle determinazioni di questa Sede sottrarre? Ma *Cipriano* toglie ogni dubbio; perocchè avendo egli nel libro dell'unità della Chiesa affermato, che la Sede di *Piero* è l'origine dell'unità, la chiama ivi medesimo (47), *origine e capo della* VERITA'. Ma e chi, e in qual caso possa lasciare *l'origine e il capo della verità*?

V. Vegniamo a'mezzi, onde l'unità si mantiene. *Febbronio* li riduce a dovere il Papa vegliare sopra la Chiesa, e a dirigerla

(46) Col. 430. Murat. edit. SEDEM TAMEN beati Apostoli tui PETRI TANTO PROPENSIUS INTUERIS, QUANTO SUBLIMIUS ESSE VOLUISTI.

(47) Col. 396. Venetæ edit. 1728. *Hoc eo fit . . . dum ad veritatis originem non reditur, nec caput quæritur, nec magistri cœlestis doctrinæ servatur.* e col. 400. *Et cum hæreses & schismata postmodum nata sint; dum conventicula sibi diversa constituunt, veritatis caput atque originem reliquerunt.*

la ne' bisogni; cioè a dire ad una *sollecitudine*, che il Papa abbia del bene di tutta la Chiesa (48): Ma questa vigilanza secondo *Celestino* (49) due cose domanda; e che si *risechin le cose, che sono da togliere* (l'eresie cioè principalmente, e gli scismi) e *che quelle si prescrivano; che son da osservare*: questa vigilanza porta seco; dice l'Imperador *Valentiniano* in una lettera a *Teodosio*, *podestà giudicatoria della fede e de' Sacerdoti* (50): anzi; soggiugne *Beda il principato della giudicatoria podestà* (51): questa vigilanza; ripigliano i Padri di tre *Affricani* Concilj nella loro lettera a Papa *Teodoro*, esige nel Papa *sollecitudine tanta di condannare le ree cose; quanto di approvar le laudevoli*;

(48) Febbr. cap. II. §. V. n. 3. pag. 90. *aliud non colligimus, quam Romanæ Ecclesiæ inter omnes per universam terram vera fide unitas præsidium ac directorium; etiam extra generale Concilium; quod sæpius congregari foret difficile, jus reliquis fidelibus invigilandi: utique juxta formam & normam Canonum*.

(49) T. I. epist. Rom: Pont. edit. const. col. 1066. *In speculis a Deeo constituti, ut vigilantiæ nostræ diligentiam comprobantes; & quæ coercenda sunt resecemus, & quæ observanda sunt sanciamus*.

(50) T. I. oper. S. Leonis Baller. edit. ep. 55. col. 962. *quatenus beatissimus Romanæ civitatis Episcopus, cui principatum Sacerdotii super omnes antiquitas contulit, locum habeat ac facultatem de fide & Sacerdotibus judicare*.

(51) Hom. in festo SS. Petri & Pauli. *Ideo Beatus* Petrus; *qui Christum vera fide confessus, vero amore secutus; spacialiter claves regni cœlorum & Principatum judiciariæ potestatis accepit, ut omnes per orbem credentes intelligant, quia quicumque ab unitate Fidei, vel Societatis illius, quolibet modo se ipsos segregant, tales nec peccatorum vinculis absolvi, nec januam possint regni cœlestis ingredi*.

voli; e questo, *acciocchè le altre Chiese da Roma come dal nativo lor fonte prendano il principio della predicazione, e per diverse regioni di tutto il mondo di purità incorrotta rimangano i Sacramenti della Salute* (52). Conviene che abbia al comun senso rinnunziato, chi in tal podestà non riconosce vera e propria giurisdizione; quella, dico, che noi domandiamo. Perocchè come senza vera e propria giurisdizione potrebbe il Romano Pontefice opporsi all'Eresie, torre gli scismi, prescrivere le cose, che osservare si debbono, altre approvarne, altre dannarne, giudicare delle cause di fede e de' Sacerdoti, e in modo che l'altre Chiese della Romana Sede prender debbano le regole delle cose necessarie alla salute? Per questo appunto come scrive S. *Leone* M. (53) assunse in *consorzio della indivisibile unità della Chiesa S. Pietro, cioè a parte lo volle del nome, e della sodezza di se fondamental pietra primaria*

(52) *Cujus vetusta sollicitudo est tam mala damnare, quam probare laudanda .... indeque sumerent ceteræ Ecclesiæ, velut de natali suo fonte, prædicationis exordium, & per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptæ maneant fidei Sacramenta salutis.*

(53) Ep. X. col. 632. Baller. edit. *Hunc etiam in consortium individuæ unitatis assumptum, id quod ipse erat, voluit nominari, dicendo:* Tu es *Petrus*, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam: *ut æterni templi ædificatio, mirabili munere gratiæ Dei, in* Petri *soliditate consisteret; hac Ecclesiam suam firmitate corroborans, ut illam nec humana temeritas posset appetere, nec portæ contra illam inferi prævalerent.*

ria della Chiesa medesima, onde la Chiesa sulla fermezza di lui stabilita nè della umana temerità, nè delle infernali porte non avesse a paventare. Ma questa fermezza che è? Se non una principale altissima giurisdizione, che agli errori, agli scismi, alle superstiziose costumanze, e a' difensori loro far possa fronte, e fiaccarli, e dispergerli, sicchè a danno non prevalgano della Chiesa, e l' unità non ne dividano, e rompano? Lo è certamente in Gesù Cristo; dunque ancora in *Piero*, e ne' suoi successori, perchè assunti in *Piero* da Cristo al *consorzio*, siccome dell' *indivisibile unità* della Chiesa, così della podestà più convenevole, e necessaria al mantenimento di questa contro gli sforzi degli uomini e dell' inferno. Nè certamente S. *Leone* avrebbe formole sì forti e magnifiche adoperate per denotare in *Pietro* e ne' suoi successori un' autorità pogniamo che somma ed amplissima di persuadere, d' esortare, di vegliare, ma spogliata di vera e propria giurisdizione. Dicasi lo stesso di quella podestà *indipendente dalla sorte, ed eminente*, la quale se *da tutti* non si accordi *al Sommo Sacerdote*, *Girolamo* protestava, che *tante nelle Chiese nascerebbono scisme, quanti son Sacerdoti* (54).

Non

(54) In Dial. contra Luciferian. n. 9. *Ecclesiæ salus in summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non* EXSORS *quædam, & ab omnibus* EMINENS DETUR POTETAS, *tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot Sacerdotes*:

Non può questa certamente immaginarsi spogliata da virtù di obbligare, e costrignere.

VI. Ma che bisogno di tanti argomenti? Non confessa *Febbronio*, che il Papa da più secoli gode un primato di vera, e propria giurisdizione? Lo confessa; ma vuol anche, dirassi subito; esser questa una dannabile usurpazione, che alle false Decretali d'*Isidoro* si dee: Sò, esser questa la sua sentenza; ma so ancora, che vi ripugna la Cattolica verità. Perocchè a stare alle doglianze di *Febbronio* dopo le introdotte Decretali sarebbesi cambiata la essenzial forma del reggimento, con che Cristo volea la Chiesa sua governata. Ora ben può Cristo e permettere, od anche volere nella sua Chiesa variazioni accidentali, che può la negligenza, e sippur la malizia degli Uomini introdurre, può la diversità delle Nazioni domandare, può la stessa dilatazione, e grandezza della Chiesa richiedere; ma non può già egli permettere mutazioni, che sconvolgano, e a niente riducano la sostanzial maniera di governo, ch'egli vi ha istituita. Egli ci ha assicurati, che sino alla consumazione de' secoli starebbesi colla Chiesa, onde le porte dell' Inferno non mai prevalessero contro di lei. E dopo queste promesse, crederemo, poter nella Chiesa per umana malvagità cambiarsi la forma essenziale del governo da Cristo voluta? Senza ciò,

fon-

fondata, com'è la Chiesa, sulla fermissima pietra esser può scossa da' nimici assalimenti; ma non può ricever danno in quella parte, in che principalmente consiste il suo fondamento. Però siccome non possono mai nella Chiesa mancare ne' Pastori, che reggan l' ovile; nè pecore, che sien governate, perciocchè questo alla sostanza, e alla intima costituzione dell'Ecclesiastico reggimento appartiene; così mancar non può quella dipendenza non pur tra pastori, e le pecore, ma tra pastori, e il maggior pastore, la quale per divina istituzione di Cristo forma l'essenza della Chiesa, e ne costituisce la sua natura. Qual dunque è stato il Primato del Papa nella primiera sua istituzione, tal è rimaso ancor dopo le *Isidoriane* Decretali, e qual è dopo queste, tal fu sin da principio. Dunque o il Primato, che dopo queste false Decretali sussiste, non è un primato di giurisdizione, ma di semplice direzione (il che non può *Febbronio* concedere); o primato non di semplice direzione, ma di vera giurisdizione fu pur quello, che innanzi di tali lettere secondo l' istituzione di Cristo aveano i Romani Pontefici. Che si può rispondere, che assurdo non sia, o a maggiori assurdità non conduca?

CA-

CAPO III.

Si passa all' altra qualità del Primato del Papa, e si dimostra, ch' egli è primato di giurisdizione riguardo alla Chiesa universale, prescindendo tuttavia dalla Chiesa universale congregata in Concilio.

I. ABbiamo omai fatto vedere, che il Primato del Papa è di vera e propria giurisdizione; questo ora è a mostrare, che su tutta la Chiesa si stenda. Ma la Chiesa si può e come dispersa, e come adunata in Concilio considerare. Riserbiamo al seguente capo il discorso intorno la Chiesa in General Concilio raccolta; parliamo qui solamente del primato, che ha il Papa sulla universal Chiesa, prescindendo dal Generale Concilio, e quantunque *Febbronio* non mostri di negare questa estensione di primato, varrà tuttavia la presente ricerca a correggere molti errori di quest' Uom traviato. Nel terzo Concilio General di *Laterano* sotto Papa *Innocenzio* III. trovasi la Chiesa *Romana* chiamata *madre di tutti i Fedeli* (1). *Febbronio* pretende, che esser non possa, se non madre delle Chiese d' *Occidente*, siccome quelle, che secondo *Innocenzio* I: (2)

(1) *Utpote mater universorum Christi fidelium.*

(2) furon fondate o da S. *Pietro*, o da' suoi Successori; ma che quinci nel decorso del tempo sia nato lo stendere il detto d' *Innocenzio* I. contro ogni verità a tutte le Chiese (3). Nel che egli erra doppiamente e nel fatto, ch' ei nega, e nella ragion che ne porta. Egli nega, che la Chiesa *Romana* sia stata anticamente chiamata *Madre di tutte le Chiese*, e aggiugne; che tal nome le venne collo scorrer del tempo per una estensione forse dovuta alle false decretali (4), di quello, che *Innocenzio* I. avea scritto delle Chiese Occidentali. Ora ascolti *Incmaro* Arcivescovo di *Rhems* quel fiero impugnatore delle false decretali. Dic' egli (5) in tutti i dubbj, che riguardan la fede,

(2) Ep. XXV. ad Decentium num. II. *cum sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam, in Insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos Venerabilis Apostolus* Petrus, *aut ejus successores constituerint Sacerdotes:*

(3) Febbr. cap. III. §. VI. p. 146. *Porro quod sub* Innocentio *I. Romanæ Ecclesiæ fuit attributum, ut esset aut diceretur mater Ecclesiarum* Occidentis, *id succedente tempore ita extensum est, ut sub* Innocentio *III. eadem* universarum Ecclesiarum *mater appellaretur, quanquam revera & in proprio sensu non esset. Sic legitur in Concilio Lateranensi anni 1215. cap. 5. &c.*

(4) Febbr. cap. III. §. VI. n. 3. p. 150. Primus *circa hoc & antiquissimus Canon, ex spuria Epistola* Calisti *Papæ desumptus, in Decreto* Gratiani Diss. XII. Can. I. *exstans sequentibus pro fundmento potuit servire: Huic adde alterum* Dist. XXI. Can. *6.* &c.

(5) De divort. p. 561. *de omnibus dubiis vel obscuris, quæ ad redactæ Fidei tenorem, vel pietatis Dogmata pertinent, Sancta Romana Ecclesia, ut omnium Ecclesiarum Mater & Magistra, nutrix ac doctrix est consulenda.*

de, o la pietà doversi la Santa Romana Chiesa consultare come *madre*, e *maestra*, *nudrice*, e *insegnatrice* di tutte *le Chiese*. Non credo che *Febbronio* vorrà accusarlo di soverchia credulità alle false decretali, dalle quali siasi lasciato sorprendere. Piuttosto e *Incmaro* e gli altri han questo nome appreso dal Santo Martire *Cipriano*. E certo egli chiama la Chiesa Romana *radice* e *Madre* (6), e anche *radice e matrice della Cattolica Chiesa* (7). Perocchè d' altra Chiesa non può egli intendersi, che della Romana, dove i *Novaziani* aveano fatto scisma, ed egli avea inviati i Vescovi *Caldonio* e *Fortunato* per avere di quello scisma e della ordinazion di *Cornelio* sicure informazioni. Negal tuttavia *Febbronio*, e vuole che *Cipriano* non parli di alcuna Chiesa, ma sibbene della *Cattolica unità*, la qual sia *radice e matrice della Cattolica Chiesa* (8); aggiugne

(6) Ep. XLII. Baluz. edit. *Sed quoniam diversæ partis obstinata, & inflexibilis pertinacia tantum* RADICIS, ET MATRIS SINUM, *atque complexum recusavit, sed etiam gliscente, & in pejus crudescente discordia Episcopum sibi constituit, & contra Sacramentum semel traditum divinæ dispositionis, & Catholicæ unitatis, adulterum, & contrarium caput extra Ecclesiam fecit.*

(7) Ep. XLV. *Nos singulis navigantibus, nec cum scandalo ullo navigarent, rationem reddentes, scimus nos hortatos esse ut Ecclesiæ Catholicæ* RADICEM & MATRICEM *agnoscerent, ac tenerent.*

(8) Febbr. cap. III. §. VI. n. 3. p. 151. *Verum genuinus Sensus Cypriani est, hortatum se esse singulos navigantes, ne parti Novati adhærerent, ne schisma & divisionem*

gne anzi, che *Cipriano* stesso si spiega nella pistola LXXI. a *Quinto*, dove parlando d' Eretici, che ritornino alla Chiesa, li dice tornati alla *verità* e alla *matrice*; il che non può interpretarsi che della Cattolica unità (9). Ma egli si è lasciato trarre in inganno dall' Eretico Editore Inglese di S. *Cipriano*, dico da *Fello*, il quale appunto colla lettera a *Quinto* pretende, che negli altri due luoghi non abbia *Cipriano* della *Romana* Chiesa favellato. L' unità della Chiesa è un carattere della verace Chiesa, non radice, e matrice della Chiesa. Nè poteva altrimenti pensare *Cipriano*; perocchè in altra pistola scrivendo del medesimo scisma de' *Novaziani* maraviglia, come osassero navigare ancora *alla Cattedra di* Pietro, e *alla Chiesa* PRINCIPALE, DONDE NATA E' LA SACERDOTALE UNITA' (10). Dunque *radice* e *matrice* altro non è secondo *Cipriano*, che la *Chiesa principale*, cioè *la Cattedra di* Pietro, *donde è nata la sacerdotale unità*; nè può certo essere *l' unità* medesima, come sogna *Febbronio*, la quale è *nata* dalla Chiesa Romana.

nem sectarentur; *sed ut* unitatem Catholicam, *quam Ecclesiæ Catholicæ* radicem & matricem *appellat*, *agnoscerent ac tenerent*.

(9) Febbr. ivi *Deinde quid per matricem intelligat vir Sanctus, aperte declarat Epistola 7. ad* Quintum.

(10) Ep. IV. *Post ista adhuc insuper Pseudo Episcopo sibi ab hæreticis constituto navigare audent & ad* Petri *Cathedram, atque ad Ecclesiam* PRINCIPALEM, UNDE UNITAS SACERDOTALIS EXORTA EST.

na. Però non è a dubitare, che ancor nella pistola a *Quinto* non abbia *Cipriano* col nome di *matrice* voluto denotare la Chiesa, colla quale tutte l'altre a comunicare, e ad avere unità sono tenute, cioè la Romana.

II. Ma *Febbronio* all'errore del fatto ne aggiugne un altro nella ragione. La Chiesa *Romana*, dic'egli, non può dirsi veracemente Madre che delle *Occidentali* Chiese; piuttosto Madre, e Maestra di tutte le Chiese è a chiamare la Chiesa *Gerosolimitana*. Senza che qual ebbe parte *Pietro* nella fondazion delle Chiese di *Candia*, d'*Efeso*, di *Cesarea*, d'*Eraclea*, e d'altre primarie Sedi *Orientali*? Niuna. Come dunque sarà la *Romana* Chiesa Madre di tutte le Chiese del Mondo? (11) Anche *Lutero* di questo argomento si valse per com-

(11) Febbr. cap. III. §. VI. n. 3. p. 150. *Quod proprie non potuerit, nec possit Romana Ecclesia diei* Mater Catholicæ, id est, universalis Ecclesiæ, *manifestum est; potiori id jure debetur aliis Apostolicis Ecclesiis, quæ in Oriente ac Palæstina primum coaluerunt, antequam Romanæ civitati fides & Episcopatus inserretur. Hoc imprimis convenit Hierosolymitanæ Ecclesiæ, quæ revera Mater & Matrix omnium Ecclesiarum nuncupatur in Epistola* Patrum *Concilii Constantinopolitani ad* Damasum, Ambrosium, *& alios Episcopos* Romæ *congregatos, in* Harduini Collect. Concil. Tom. I. col. 826. *& a* Justino *Imp. circa annum* 514. *in epistola ad* Hormisdam *apud eundem* Tom. II. col. 1025. *Porro &* Paulus Titum in *Creta Metropolitam instituit, jussitque, ut per Ecclesias Episcopos constitueret, absque quod in his omnibus intervenerit, aut necesse fuerit intervenire* Petrum. *Nec Ephesinam, Cæsariensem, Heracleensem, aliasque in Oriente primarias Sedes* Petrus *instituit &c.*

combattere il Primato del Papa (12). Ne usarono ancora e *Federigo Spanheim* (13), e *Giangiorgio Walchio* (14) buoni Protestanti ancor essi. Ma e *Lutero*, e *Spanheim*, e *Walchio*, e'l nuovo loro compagno meritansi sol derisione. Se *Febbronio* volesse altri Scrittori, che alla Chiesa *Gerosolimitana* abbian dato il nome di *Madre di tutte le Chiese*; gliene potrà alcuni suggerire il P. *Mamachi* (15). Ma che prò? Niuno de' Cattolici è stato mai sì pazzo di contrastare alla Chiesa *Gerosolimitana* il primato d'origine, e d'antichità su tutte le Chiese del mondo. Ma questo nome di *Madre di tutte le Chiese* può avere altri riguardi. In fatti il *Grisostomo* considerando, che in *Antiochia* fu primamente udito il nome di *Cristiani*, non dubitò di chiamare *Madre di tutte le Chiese* la Chiesa *Antiochena* (16). Però quando alla Chiesa *Romana* cogli antichi Padri diamo questo nome, non al tempo della fondazion sua alluder vogliamo (confessando noi volentieri, che la prima Chiesa di tutto il mondo per anzianità di tempo è la *Gerosolimitana*), ma alla persona del Fondatore, che fu S. *Pietro*, e come l'altre prerogative, così questa pure da lui derivata nella

(12) *Veggasi il* Bellarm. *de Rom. Pont. l. I. cap. XXVI.*
(13) *Hist. Eccles. Sec. I. cap. VIII.*
(14) *Hist. Eccles. pag.* 355.
(15) *T. V. pag.* 341. *seg.*
(16) *Hom. in Actor. cap. XI.*

Romana Chiesa affermiamo d'esser ella per *Piero* l'origin prima o immediata o mediata di tutte le Chiese del mondo. E il vero chi fondò la Chiesa *Gerosolimitana*; se non S. *Pietro* nel sermone, che il giorno della Pentecoste fece il primo agli *Ebrei* delle varie nazioni del mondo colà concorsi a quella solennità? *Jacopo* fu poi dagli Appostoli ordinato primo Vescovo di *Gerusalemme*, come si ha da *Eusebio* (17) e da S. *Girolamo* (18); e chi dubiti aver S. *Pietro* avute in questa elezione le prime parti? Anzi l'antico *Clemente Alessandrino* (19) presso il citato *Eusebio* (20) non nomina in questa elezione che tre Appostoli *Piero*, *Jacopo* (l'eletto), e *Giovanni*. La Chiesa *Antiochena* fu senza dubbio fondata da *Pietro* stesso, e l'*Alessandrina* da S. *Marco* discepolo di lui, e da lui mandato a fondarla. Dalla prima pistola del Santo Appostolo i Comentatori più critici argomentano, che egli avesse alle Province del *Ponto*, della *Galazia*, della *Cappadocia*, dell'*Asia*, e della *Bitinia* annunziato in persona il Vangelo, e stabilite quelle Chiese, e però negli Atti (21) lo Spiritossanto proibì a S. *Paolo* di recarsi nell'*Asia*, e nella *Bitinia*, dove da S. *Pietro* era già stata

(17) *Lib. II. hist. Ecclef. cap. XXIII.*
(18) *De Vir. illustr. c. III.*
(19) *Hypotip. lib. VI.*
(20) *Hist. Ecclef. l. II. cap. I.*
(21) *Act. XVI.*

ſtata predicata la Fede. Nè è da dubitare, che S. *Paolo* quando com'egli a' Galati ſcrive (22) a *Geruſalemme* paſsò per vedervi S. *Pietro*, non conferiſſe ſeco lui come con primate degli Appoſtoli intorno i viaggi, che far dovea, e le Sedi, le quali deſtinava di ergere; perocchè andò da *Piero*, come ben nota S. *Girolamo* (23), per onorarlo come primo infra gli Appoſtoli. Vero è, che lo ſteſſo *Girolamo* avverte non aver S. *Paolo* avuto uopo d' imparare da *Pietro*, conciofiachè aveſs'egli ancora da Criſto immediatamente ricevuta la miſſion ſua; ma ſiccome ciò non oſtante *Paol* medeſimo confeſſa d'avere cogli Appoſtoli, e nominatamente con *Piero* conferito il Vangelo, che predicar dovea (24), onde coll'autorità loro quaſi autenticare la ſua dottrina, che maraviglia s'egli con *Piero*, al quale far volea onore come a primo Appoſtolo, trattaſſe delle Chieſe, che di fondar diviſava e ancor di queſto diſegno da lui voleſſe l'approvazione? Dal che ſi vede, che in fine a *Piero* ſi dee venire quando di fondare Chieſe ſi tratta. Perlaqualcoſa ſiccom' egli può dirſi il fondatore [o immediato o mediato) di tutte le Chieſe del mondo, così la Chie-

E 2 ſa

(22) *Gal. I. 18.*

(23) In ep. ad Gal. lib. I. cap. I. *non diſcendi ſtudio, qui & ipſe eumdem prædicationis haberet auctorem, ſed* HONORIS PRIORI APOSTOLO DEFERENDI.

(24) *Gal. II. 2.*

sa *Romana* benchè alla *Gerosolimitana*, all' *Antiochena*, e ad altre *Orientali* posterior di tempo, può in riguardo di lui veracemente chiamarsi *Madre di tutte le Chiese*; cioè Sede di quello, a cui l' altre Chiese debbono per qualche guisa il primiero loro stabilimento.

III. Non solamente *madre di tutte le Chiese* è la *Romana* Chiesa; ella è ancora *Capo di tutte le Chiese*. *Capo di tutto il mondo Romano* la disse nel CCCLXXXI. il Concilio d' *Aquileja* nella lettera, che scrisse all' Imperadore *Graziano* (25). *Capo delle Chiese per tutto il mondo diffuse* l' appellò *Bonifacio* primo nella XIV. pistola a' Vescovi della *Tessaglia* (26), e *Siricio* rispondendo ad *Imerio* Vescovo di *Tarragona* avea detto di avere a' dubbj alla *Romana* Chiesa da lui come *a capo del suo corpo* proposti fatta convenevol risposta (27). Quindi anche il *Romano* Pontefice fu avuto e chiamato *Capo della Chiesa*. Il Concilio di *Calcedonia* a Papa *Leone Magno* scrivendo perchè ne approvasse i fatti decreti, l'onora di questo titolo

(25) T. I. epist. R. P. edit. Coust. col. 554. *totius orbis Romani* CAPUT *Romanam Ecclesiam*.

(26) Ib. col. 1037. *Hanc ergo Ecclesiis toto orbe diffusis velut caput suorum certam est esse membrorum*.

(27) Ib. col. 637. ad *singulas causas*, *de quibus per filium nostrum* Bassianum *presbyterum ad Romanam Ecclesiam*, *utpote ad caput tui corporis*, *retulisti*, *sufficientia quantum opinor responsa reddidimus*.

lo (28), e lo stesso S. *Leone* in una lettera a *Teodoreto* (29) si gloria, che il giudizio della Sede *Romana* fosse ricevuto da tutto il Cristianesimo, *acciocchè in questo col capo concordin le membra*. E però Papa *Anastasio* chiama i Fedeli *parti del suo corpo* (30).

IV. Già da questi due magnifici titoli, che ha la *Romana* Chiesa, ben possiamo argomentare che la giurisdizion sua, e quella del Pontefice, che la regge, e tutta la Chiesa si stenda. *Febbronio* osserva qui, che non ad ogni capo conviene propria superiorità su tutto il corpo; anzi de' corpi si danno, che superiori sono al loro capo, come d'ordinario sono i Capitoli, i Collegj de' Giudici, le Università (31); e in ogni caso, segue egli a dire, sarà sempre vero ciò che *Sisto* III. scrisse a' Vescovi dell' *Illirico*, che *come ogni corpo dal capo è retto, così lo*

(28) *Rogamus igitur, & tuis decretis nostrum honora judicium, & sicut nos* CAPITI *in bonis adjecimus consonantiam, sic Summitas tua filiis, quod decet adimpleat.*

(29) Ep. CXX- Ball. edit. col. 1219. *ut in hoc quoque* CAPITI *membra concordent.*

(30) Ep. II. T. I. Epist. Rom. Pont. Coust. col. 728. *Mihi certe cura non deerit Evangelii fidem circa meos custodire populos partesque corporis mei, per spatia diversa terrarum, quantum possum, litteris convenire.*

(31) Febbr. cap. III. §. VI. n. 4. pag. 152. *Caput sane est Romanus Pontifex universalis Ecclesiæ; verum non omni Capiti competit superioritas proprie dicta in universum Corpus. Dantur corpora suo Capite superiora, qualia sunt pleraque Capitula, Collegia judicum, Universitates &c.*

ſteſſo Capo ſe dal ſuo Corpo non è ſoſtentato perde la ſua fermezza e 'l ſuo vigore e l'avuta dignità non mantiene (32). Se il *Romano* Pontefice come Capo della Chieſa ſoggetto ſia a tutto il corpo, ſarà poi nel ſeguente capo eſaminato. Quello che ora diciamo è, che come il capo ſtende a tutte le membra del corpo la ſua preſidenza, così il *Romano* Pontefice ſopra tutta quant'è la Chieſa ha podeſtà. La qual eſtenſione di podeſtà come negare a chi di tutta la Chieſa ſia capo, e governi una Chieſa madre di tutte le Chieſe, non perchè la Chieſa ſel ſia eletto a capo, come avvien ne' Capitoli, ne' Collegj ec., de' quali parlava *Febbronio*, ma perchè alla Chieſa fu dato per capo da Gesù Criſto? Il detto di S. *Siſto* III. che fa? Vegga *Febbronio* di non eſſere perciò a gran ragione accuſato, come reo di offeſa Maeſtà contro tutti i Sovrani. Certa coſa è, che ſe forza ha quella ſentenza contro la giuriſdizione del Papa, aver la dee uguale contro tutti i Principi, i quali ſono pur capi de' loro dominj. Perocchè eglino ancora

(32) L. c. *De univerſis ſemper manebit verum, quod* Sixtus *III. in Epiſtola ad Epiſcopos per Illyricum conſiſtentes ſcripſit:* " Ut omne corpus capite regitur, ita ipſum
" caput, niſi ſuo corpore ſuſtentetur, firmitatem & vigo-
" rem ſuum perdit, & non tenet quam habuerat dignita-
" tem. " Queſta lettera di *Siſto* III. che fu primamente ſtampata da *Luca Olſtenio*, e poi dal P. *Couſtant* trovaſi nella Raccolta de' Concilj di Monſ. Manſi *T. VIII. col. 762. ſeg.* nel Concilio *Romano* di *Bonifacio II. del* 531.

tora abbisognano di Consiglieri, di Ministri, di Vicarj, di Generali ec. talmente che se i popoli non sostenessero co' loro proporzionati ufizi la persona, e la dignità de' Monarchi, i Monarchi ben presto senza fermezza, senza vigore, e senz' autorità si troverebbono. Perlaqualcosa se questa ragione secondo *Febbronio* mostra, che il Papa non ha giurisdizione sulla Chiesa, che se ne ha a didurre, se non che i Principi ancora non hanno sopra gli stati loro propria giurisdizione?

V. Del resto, che universale sia la giurisdizione del *Romano* Pontefice, diconlo innoltre i più venerabili Papi della Chiesa Romana, come *Bonifacio* I. (33), *Celestino* (34)* il *Grisostomo* (35), *Teofilatto* (36), i Vesc-

(33) Ep. V. T. I. Ep. Rom. Pont. Coust. col. 1021. *Nec potest* [S. Pietro] *tibi esse non proximus, qui pastor dominicarum ovium est perpetuus constitutus, aut aliquam ubi vis positam Ecclesiam non curare*. Similmente nella pistola XV. ibid. col. 1039. *Manet beatum Apostolum* Petrum *per sententiam Dominicam universalis Ecclesiæ ab hoc sollicitudo suscepta*.

(34) Ep. IV. ibid. col. 1066. *Circa quamvis longinqua Spiritalis cura non deficit, sed se per omnia, qua nomen Dei prædicatur extendit*.

(35) Hom. VI. adv. Judæos: *adeo abluit* (Pietro) *istam negationem, ut etiam primus Apostolorum fuerit factus, eique totus terrarum orbis commissus fuerit*. e nell' Omilia in S. Ignatium Martyrem: *Toti terrarum orbi eum, quem præfecit* Petrum, *cui claves cœlorum dedit, cujus arbitrio & potestati cuncta commisit*.

(36) in cap. ult. Joh. *Totius orbis ovium præfecturam* Petro *committit, non autem alii . . . commisit quidem* Pefidelium omnium præfecturam: *quamvis enim* Jacobus *Sedem* Jerosolymis *acceperit, sed* Petrus *totius terrarum orbis*.

i Vescovi * della Metropoli d' *Arles* in una lettera a Papa *Leone* (37), diconlo i vetusti libri Liturgici (38). Ma udiamo uno Scrittore anche piu antico, qual fu *Tertulliano*. *Io ho inteso*, dic' egli, nel libro *della pudicizia*, *che sia stato proposto un editto*, *e editto perentorio*. Cioè *a dire' il* PONTEFICE MASSIMO, *che vale il* VESCOVO *de'* VESCOVI, *fa sapere*: *io a quelli*, *che avranno la loro penitenza compiuta*, *rimetto i peccati e d' adulterio*, *e di fornicazione* [39]. Chiunque sia stato il Pontefice, che *Tertulliano* qui intende di deridere, di che controversia è tra gli eruditi, indubitata cosa esser dee, che fu un *Romano* Pontefice, come non che il *Baronio* (40) e'l P. *Mamachi* (41) affermano, ma ancora il *Basnage* (42), e'l *Fleury* [43], nè da udir sono nè *Larroquano* (44), nè *Bin-*

(37) Ep. LXV. col. 995. *ut sicut per beatissimum Petrum Apostolorum Principem Sacrosancta Ecclesia Romana teneret supra omnes totius mundi Ecclesias principatum*.

(38) Nel Sagramentario *Leoniano* T. II. oper. S. Leon' Ball. edit. col. 44. *Qui ut hanc Sedem regimen Ecclesiæ totius efficeres*, *&* *quod hæc prædicasset*, *ostenderes ubique servandum*, *simul in ea & Apostolicæ Principem dignitatis*, *& Magistrum Gentium collocasti*.

(39) De pudicitia cap. I. *Audio etiam edictum esse propositum*, *& quidem peremptorium*. PONTIFEX SCILICET MAXIMUS, QUOD EST EPISCOPUS EPISCOPORUM, *edicit*, *ego & mœchiæ*, *& fornicationis delicta*. *pœnitentia functis dimitto*.

[40] *All' anno CCXVI. num. IV.*

[41] *T. IV. pag. 296.*

[42] *Negli Annali all' anno CCVI. n. 5.*

[43] *Hist- Eccles. lib. V. n. 46.*

[44] *Lib. I. advers. cap. V.*

Bingamo [45], nè altri siffatti, che ad un Vescovo di *Cartagine* riferiscono tai parole. Ora sentiamo una giusta riflessione del mentovato *Fleury*, il quale da *Febbronio* non può essere ricusato, siccome uno di quegli Scrittori, che secondo lui dopo i Santi Padri sono della Chiesa piu benemeriti. *I Papi*, dic'egli, non *prendevano allora questi titoli*, e Tertulliano *glieli dà per ironia; ma questa burla sarebbe stata senza fondamento, se il Papa non fosse stato da tutti i Cattolici riguardato, come il Capo della Religione, e 'l Pastore de' medesimi Vescovi*. Il qual discorso avrebbe la stessa forza, quando pur si volesse, che *Tertulliano* d'un Vescovo *Cartaginese* favellasse; perocchè allora sembrerebbe volerlo egli deridere innalzandolo con titoli non suoi, i quali tuttavia doveano esser proprj d'alcuno, perchè l'ironia avesse, e frizzo e fondamento, nè d'altro potevano esserlo almeno uniti, che del *Romano* Pontefice. Anche nel Concilio *Cartaginese*, di cui abbiamo trall' opere di S. *Cipriano* le sentenze intorno il battesimo degli Eretici, si legge (46): „ Rimane, che ciascuno di „ questa cosa rechiamo in mezzo il nostro „ pa-

[45] *Lib. II. Orig. & Ant. Eccles. cap. VI. §. VI.*

[46] P. 597. Ven. edit. 1728. *Superest ut de hac ipsa re singuli quid sentiamus proferamus, neminem judicantes, aut a jure communicationis aliquem, si diversum senserit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum Episcopum se esse episcoporum constituit.*

„ parere, non giudicando alcuno, o del di„ ritto di comunione ſpogliando chi altra„ mente penſaſſe. Perocchè alcun di noi non „ ſi coſtituiſce *Veſcovo de' Veſcovi*." Nelle quali parole *Febbronio* ſteſſo vuol, che ſi alluda a Papa *Stefano*; di che tuttavia or ora più ſteſamente diremo. Però ſi conferma quanto poc'anzi di *Tertulliano* abbiamo detto.

VI. Dunque, prende qui a dire *Febbronio*, ſarà il Papa Veſcovo Univerſale, o Veſcovo della Chieſa Cattolica in queſto ſenſo, che tutta la Cattolica Chieſa ſia una dioceſi, nella quale egli per proprio diritto ſia Veſcovo, gli altri Veſcovi ſieno tali di nome; ma ſolo Vicarj di lui. Il che ſenza grave errore dir non ſi può (47), e da S. *Gregorio* M. fu riprovato. Cioè *Febbronio* ſi finge nimici, co' quali combatta. Per altro niuno tra'zelanti difenſori del Papa v' ha, il quale voglia i Veſcovi meri Vicarj del Papa, e non veriſſimi Veſcovi con giuriſdizion vera, e propria ſulle particolari loro dioceſi. Non finga, non eſageri: Del reſto ſe ſtudierà un pò più le lettere di S. *Gregorio* Magno, egli troverà, che niun Papa ha

[47] Febbr. Cap. II. §. XI. n. 3. p. 120. *Graviter ſane peccant, qui eo ſenſu Romanum Pontificem* Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopum *dici exiſtimant, quaſi Catholica Eccleſia ejus diœceſis ſit, in qua ipſe proprio jure Epiſcopum agat, reliqui Epiſcopi, præter nomen, vicariam illius unius præfecturam tantum adminiſtrent. Hoc ſæpe in Epiſtolis ſuis perſtringit* S. Gregorius M.

ha forse più di lui sostenuta la giurisdizione universale, che ha il Pontefice sopra tutti i Vescovi. E certo il Santo in una lettera (48) fa osservare, che *Pelagio* suo predecessore avea cassati gli Atti del Concilio *Costantinopolitano*, nel quale *Giovanni Digiunatore* erasi fatto chiamare *Vescovo universale*, e in un'altra lettera (49) mette innanzi all'Imperadore *Maurizio*, che S. *Piero* comecchè Principe degli Appostoli, e incaricato della cura di governare tutta la Chiesa non erasi perciò arrogato il nome d' Appostolo universale. Ciò che a S. *Gregorio* dava fastidio, era primamente vedere, che *Giovanni* affettasse un titolo, il quale per alcun modo non gli conveniva, conciosiachè non essendo egli se non Patriarca di *Costantinopoli* aver non poteva nè vigilanza ne' autorità se non sopra quelli del suo Patriarcato: in luogo secondo il nome di Vescovo universale sembravagli un titolo odioso, pieno di fasto, e proprio a far nascere il pensiero, che non ci avesse nel mondo che un solo vero Vescovo, del quale gli altri Vescovi non fossero se non Vicarj e Luogotenenti. E per questo appunto, che questo titolo è ricevevole di questo senso, il Santo Pontefice l'ha costantemente rigettato, com' egli stesso il dichiara [50]. Che se

[48] *T. II. edit. Paris 1675. ep. XXXVI. pag. 615.*
[49] *Ep. XXXII. lib. 4. pag. 608.*
[50] *Ep. XXXVI. lib. IV. p. 615.*

se non si fosse trattato, se non d'un titolo, il quale solo valesse a denotare una giurisdizione universale, come avrebbelo S. *Gregorio* ricusato? Egli che afferma positivamente di non conoscere alcun Vescovo, il quale non credasi alla S. Sede soggetto? [51] Egli il quale assicura, che il Vescovo di *Costantinopoli* quantunque superbo di sua residenza nella Capital dell'Impero non lasciava di riconoscere la sua dipendenza dalla Sede *Romana*? [52] Egli, che allo stesso *Giovanni* scrivendo dichiara d'avere assoluto un Prete, il quale al tribunale di lui era stato mal condannato? (53) Egli che nomina l'Appostolica Sede *capo di tutte le Chiese* (54) * egli che assicura, che a *Pietro* fu commessa la cura e'l Principato di tutta la Chiesa (55)* Egli finalmente, che fa lo stato sano e fiorente delle membra dipendere dal rispetto e dalla sommessione, che usino alla Santa Sede come a lor capo?

[51] *Nescio quis Episcopus non subjectus sit Sedi Apostolicæ*. Ep. 65. l. 7, T. 2. pag. 831.

[52] *Nam de Constantinopolitana Ecclesia quis eam dubitet Sedi Apostolicæ esse subjectam, quod & piissimus Dominus Imperator & frater noster ejusdem civitatis Episcopus assidue profitentur?* Ep. 64. l. 7. T. 2. pag. 830.

[53] L. V. Ep. 15. T. II. p. 658.

[54] *Sedes Apostolica omnium Ecclesiarum caput est*. Ep. 56. l. II. pag. 1805.

[55] L. IV. ep. 32. *Cura ei totius Ecclesiæ & Principatus committitur*.

po? (56) Poteva *Febbronio* tai cose imparare e da' Maurini editori di S. *Gregorio*, e dal *Collet*, ch'egli medesimo cita (57); potevale imparare dal suo *Natale Allessandro*, che così spiega la mente di *Gregorio* (58);* potevale imparare dal *Bellarmino* dal *Wick* [59] dallo *Scheffmacher* [60)* e da cent'altri veri Cattolici, e sostenitori de' Pontificali diritti; nè avrebbe contro ogni verità attri-

[56] *Apostolica Sedis reverentia, nulla præsumptione turbetur. Tunc enim membrorum status integer perseverat, si caput fidei nulla pulset injuria.* Ep. 44. l. II. p. 1073.

[57] Febbr. *cap.* II. §. *XI. n.* 4. *p.* 121. *e cap. VII.* §. *I. n. 6. pag.* 444.

[58] *Diss. IV. in hist. Eccles. sec. I. §. IV. object. IX.*

[59] Tutti i nimici del Papa, e della sua giurisdizione han sempre obbiettata la condotta del Magno *Gregorio* nel rigettare il titolo di Vescovo *Universale*. Tra questi l' *Erkelio* autor primo dello scisma nella Missione Appostolica dell' *Olanda* essendo stato dal Nunzio di *Polonia* che era Mons. *Bussi* poi Cardinale, pubblicamente scomunicato, trà famosi libelli, che per vendetta mise alle stampe contro di *Roma*, uno fu *Protestatio Cleri Romano-Catholici præcipuarum in* Hollandia *Civitatum*, e quì appunto egli mette in campo *Gregorio*. *Aliquam*, dic' egli. *hæc* [le cose da lui scritte contro del Papa] *forte præseferrent umbram veritatis si* Romanum *Pontificem totius orbis universalem statueremus Episcopum; at hoc commentum nulla cujusquam argutia probari umquam poterit. Nam & Gre*gorius M. *illud explosit*. Il *Wick* stato per 52. anni Missionario nell' *Olanda* bravamente lo confutò. Ma *Febbronio* ama di errare coll' *Erkelio* piuttosto, che col *Wick* mantenersi nella verace dottrina. O qual viva inclinazione portalo mai a seguire i sentimenti della piuttosto Sinagoga che Chiesa di *Utrecht*! Mostrala egli apertamente in più luoghi; in questo è piu occulta; ma non è delitto il sospettarne pur quì.

[60] *Lettres d' un Docteur Allemand Strasbourg.* 1748. *p.* 136. *seg.*

tribuito ai difenſori del Pontificio Primato, che voglianlo *univerſale* per eſcludere dal diritto Epiſcopale i Veſcovi, e farne tanti Luogotenenti del Papa. Ma bene è, che almeno ci ha data occaſione di moſtrare dalle piſtole dello ſteſſo S. *Gregorio* Magno l' univerſale giuriſdizione del Papa ſopra la Chieſa. A favor della quale giuriſdizione aggiugniamo per fine, che nel Concilio *Calcedoneſe* fu appunto *Veſcovo Univerſale* intitolato Papa *Leone*, e lo confeſſa il medeſimo S. *Gregorio* [61]; anzi nella ſcrittura di *Teodoro* Diacono d' Aleſſandria in quel Concilio preſentata contro *Dioſcoro* ſi ha queſto titolo (62): al *Santiſſimo e di Dio amantiſſimo, e univerſale Arciveſcovo e Patriarca della gran* Roma LIONE, *e al Santo e univerſale Sinodo di Calcedonia*: ſenza dubbio nel ſenſo Cattolico, nel quale S. *Gregorio* non avrebbe un tal titolo rifiutato, e nel qual ſolo crediamo poterſi dare al Pontefice.

VII. Torniamo al teſto diſſopra citato del Concilio *Cartagineſe*. S. *Cipriano* ci dice, che niuno era ivi per coſtituirſi *Veſcovo de' Veſcovi*, e per isforzare con tirannico ter-

[61] Lib. IV. ep. 38. ad Joh. Jejun. *Numquidnam, ſicuti veſtra ſanctitas novit, per venerandum Chalcedonenſe concilium hujus Apoſtolicæ Sedis Antiſtites, cui Deo diſponente deſervio, univerſales honore oblato vocati ſunt?*

[62] T. IV. Conc. Labb. col. 396. Vegganſi i *Bollandiſti nella Storia Cronologica de' Patriarchi di Coſtantinopoli al num.* 305.

terrore alcuno de' ſuoi colleghi ad ubbidire. Nel che *Febbronio* pretende [63], avere il Santo voluto pungere *Stefano* Papa, quaſi ch' egli un' autorità ſi arrogaſſe, ch' ei non avea, e quindi non aver *Cipriano* in quel Pontefice maggiore autorità riconoſciuta ſulla Chieſa univerſale di quella, ch' egli aveſſe ſull' *Affricana*. La qual coſa quando pur foſſe vera, niente più proverebbe, che tutte l'altre amare, e traſportate maniere, con che *Cipriano* nel fervore di quella diſputa ſi sfogò contro di *Stefano*, maniere, che come nel ſecondo libro diremo con *Agoſtino* non hanno alcuna eſcuſazione, e furon da lui o corrette, o certo col martirio purgate. Ma veramente nè *Cipriano* con quelle parole volle ferir Papa *Stefano*, e pogniamo che egli ciò faceſſe, non inteſe di torgli quell' autorità, che egli prima della calda ſua conteſa avea e confeſſata e celebrata nel Romano Pontefice. Proviamo l'una e l' altra coſa. E quanto alla prima, è egli poſſibile, che ſi penſi, aver *Cipriano* voluto alludere al Papa, quando ſi conſideri, che S. *Agoſtino* dopo aver quelle ſteſſe parole allegate ſoggiugne; *Che di più manſueto? Che di più umile ſi poſſa immaginare* [64]? Nuovo genere in vero, e non più udito di manſuetudine, e di umiltà ſarebbe queſto, rimpro-

(63) *Febbr. cap. II. §. II. n. 1.*
(64) *Lib. III. de Bapt. cap. III. n. 5.*

proverare al Romano Pontefice un'usurpata autorità, e sotto il pretesto di una detestabile tirannia resistergli, e fargli fronte. Noi amiamo di riconoscere con *Agostino* in queste parole di *Cipriano* una laudevole mansuetudine, ed umiltà, anzi che di riprendere *Agostino*, perchè non ne penetrasse il vero sentimento, e a mansuetudine, ed umiltà ridevolmente volgesse un' aperta disubbidienza. Nè lo domanda da noi il solo rispetto ad *Agostino*, ma la verità ancora del fatto. Il *Baluzio*, e gli altri comunemente pongono la lettera di *Stefano*, per la quale *Cipriano* si corrucciò, pongonla, dico, avanti il terzo Concilio *Cartaginese*. Ma l'Autore della Dissertazione, che nel 1724. uscì in *Parigi*, *de dissidio inter S. Stephanum*, & *S. Cyprianum*, ha dimostrato con una ragione, che parmi invincibile, la lettera di *Stefano* o non essere stata scritta, o certo non essere stata a *Cipriano* recata se non dopo quello stesso Concilio. Se prima di quel Concilio dice quel dotto Autore, fosse a *Cipriano* la lettera di *Stefano* pervenuta, *Cipriano* avrebbela a' Padri raunati letta sul primo aprirsi del Sinodo, o per dettato della sua mansuetudine tanto da *Agostino* celebrata, o per riverenza alla suprema Cattedra, o per ragion di prudenza, la qual voleva, che e *Cipriano* impegnasse gli altri Vescovi a sostenerlo nella causa loro

comu-

comune, e i Padri ſteſſi, minacciandoſi dal Papa la ſcomunica a chi ribattezzaſſe più oltre gli Eretici, nè foſſero informati, e pigliaſſero inſieme que' conſiglj, e que' provvedimenti, che più a tanto affare ſi convenivano. Furono in quel Concilio lette ſul bel principio la piſtola di *Giubajano a Cipriano*, la riſpoſta da lui fattagli, una ſeconda lettera di *Giubajano*, e la lettera di *Cipriano*, e del precedente Concilio a *Stefano*: nol ſarebbe ſtata la lettera del Papa, e lettera in riſpoſta a queſta ſteſſa Sinodica, con che era egli ſtato premuroſamente conſultato nella dubbietà dell' importante negozio? Credal, ſe vuole *Febbronio*; io nol crederò mai. Ma ſe *Cipriano* non avea per anche ricevuta la lettera del Pontefice, quella ſola lettera, ripetiamolo, onde il Santo Veſcovo di *Cartagine* sì forte incollorì, come con quelle parole da lui dette nell' aprimento del Concilio avrebbe alluſo a *Stefano*, e motteggiatolo? Diciamo dunque piuttoſto con *Agoſtino*, non aver *Cipriano*, quando così parlò a' Padri *Cartagineſi* altro voluto, che aſſicurarli della pieniſſima libertà, in che li laſciava di opinare, acciocchè la verità coll' eſame ſi paleſaſſe (65). Ma ſia pur vero,

 che

(65) L. c. *Liberum faciebat Cyprianus quærendi arbitrium, ut examinata veritas panderetur. Neque enim mentiebatur, & ſimpliciores collegas in verbo capere cogitabat, ut cum ſe diverſum ſentire prodidiſſent, tunc contra quam promiſerat, excommunicandos eſſe cenſeret.*

che *Cipriano* abbia *Stefano* pigliato di mira; che ne vuole *Febbronio* inferire? Egli confessa, che il Santo non nega a *Stefano* il Primato; dunque non può negargli, che fosse il Vescovo de' Vescovi, e che ad ubbidirgli costrigner potesse gli altri Vescovi. Perocchè tali cose al Primato della Chiesa appartengono, quale l' abbiamo da' Padri descritto. Solo avrebbe in tal caso *Cipriano* rimproverato al Papa, che a tirannico terrore de' suoi Colleghi si fosse egli della legittima giurisdizione abusato, minacciando di scomunica Vescovi per cosa di libera disciplina. A torto *Cipriano* avrebbe fatto anche questo; ma pure fatto avria questo solo.



CA-

CAPO IV.

Si difende la giurisdizione del Papa essere universale anche sopra la Chiesa adunata in Concilio.

I. NOn s' aspetti alcuno, che il proposto argomento da noi si tratti con quella estensione, che alla sua grandezza, ed importanza si converrebbe. Hannol già fatto oltre il *Bellarmino* (1), ed altri più antichi il Cardinale d' *Aguirre* (2), il *Charlas* (3), il P. *Serry* (4), il P. *Roncaglia della Madre di Dio* (5), e più copiosamente d'ogn' altro il Cardinal *Orsi* (6). Noi ne parleremo quanto basta a confutare *Febbronio*. Ma (ciò ch'ei non ha fatto) è da stabilire innanzi lo stato vero della questione, e tanto più che Monf. *Bossuet* (7) si querela, che noi lo travisiamo. Non dunque si cerca, se un Generale Concilio, il quale non sia legittimamente congregato dal Papa, ab-

 bia

[1] *De Concil. lib. II. cap. XIII. segg.*
[2] Nel libro stampato a Salamanca nel 1683. *Auctoritas infallibilis, & summa Sancti* Petri *extra & supra Concilia Tract.* I. *disp. XV. e XVI. e Tract.* III. *disp.XXXVI.*
[3] *De libertatib. Eccles. Gallic. lib. V.*
[4] *De Romano Pontifice &c. diss. II. Patavii* 1732.
[5] *In animadversion. ad* Nat. Alex. *diss.* IV. *in hist. Eccles. sec. XV. & XVI.*
[6] *Nell' opera de auctoritate Romani Pontificis contro di Mons.* Bossuet.
[7] *Defens. declar. Cler. Gallic. lib. III. cap. I.*

bia nel diffinire le questioni di fede, e nello stabilir leggi autorità anche sopra del Papa; questo anzi si suppone, che il Concilio per intimazione del Papa sia adunato, e si domanda, se prevaler debba l'autorità del Pontefice o quella de' Padri? Ma Monf. *Bossuet* ci permetterà di dire, che per trattare la questione, com' ei la propone, conviene da' Padri del Concilio separare il Papa. E certo non cade in questione se il Papa solo paragonato col Papa alla testa d' un Generale Concilio abbia maggiore autorità del Concilio; che tal questione sarebbe non so se dirmi ridicola, o fatua, perocchè come osserva il *Serry* (8) verrebbe in fine a disputarsi, se il Papa sia maggiore e più autorevole dello stesso Papa, e d'altra parte certa cosa esser dee, che il Papa e il Concilio se non *intensivamente*, almeno *estensivamente*, come parla il *Bellarmino* (9) hanno alcuna maggioranza, che il solo Papa non ha: prendesi dunque in un Concilio legittimamente adunato (in tutto questo capo intendesi sempre checchè si dirà de' soli Generali Concilj) da un lato il Papa, dall' altro i Padri di quell' Assemblea, e si cerca se in tale adunanza sia maggiore l' autorità del Papa considerato distintamente da' Padri, o quella de' Padri considerati distintamen-

[8] *Diss. II. cap. I. pag.* 135.
[9] *Lib. II. de Conc. cap. XIX.*

mente dal Papa, di modo che il Papa, se i Padri già da se legittimamente raunati separar volesse, nol possa; sia tenuto a seguire il giudizio de' Padri; sia sottoposto alla loro autorità: e i Padri perchè i loro decreti, e le ordinazioni loro abbiano piena virtù di obbligare la Chiesa, non abbisognino della Pontificale conferma. Non credo, che i contraddittori potranno dolersi, che non abbiamo il verace lor sentimento asseguito.

II. Piuttosto mi querelerò io, che *Febbronio* a noi apponga quello, che non ci sogniamo di sostenere. Trovò egli dirsi da *Natale Alessandro*, che *Fagnano* pretese, i Vescovi ne' Concilj non esser Giudici, ma solo consiglieri del Papa. Da ciò egli trae motivo d'avvertire, che *Fagnano* era un celebre Canonista, ma ROMANO (10); quindi si fa a provare, che i Vescovi ne' Concilj son Giudici, e grida dover indegna cosa d'un Cristiano sembrare, che altramente si creda (11). Con che mostra d'insinuare, che quella dottrina di *Fagnano* sia *Roma-*

ma-

[10] Febbr. cap. VI. §. I. n. 9. pag. 293. *Doctrinam* Prosperi Fagnani, *celebris Canonistæ, sed Romani, quasi* Episcopi in Conciliis sint tantum consultores Papæ, non conjudices, *merito ut* erroneam *perstringit* Natalis Alexander hist. Eccles. Tom. VII. pag. 538. Schol. X.

(11) Cap. VI. §. VI. n. 7. p. 321. *indignum videtur Christiano existimare, eosdem* universos, *in Œcumenicis Conciliis congregatos, non æque* Judicum *munere atque auctoritate fungi.*

mana, e comune a' *Romani*, e se non avesse avuto ribrezzo di dichiararsi Protestante, avrebbe detto *Papistica*. Ma noi protestiamo altamente, che questa è una calunnia. Checchè abbia detto *Fagnano*, i più professati sostenitori de' Pontificj diritti non hanno mai a' Vescovi negato ne' Concilj il voto decisivo, e l'autorità di giudicare. Io lascio il *Bellarmino*, che lo stesso *Febbronio* cita; lascio *Torrecremata* (12), *Giacobazzi* [13], *Cano*, [14], *Guerrero* [15], i Cardinali *Petra* (16), e *Gotti* (17), il Gesuita *Biner* [18], i quali son tutti *Romani*, *Romanissimi*, e chiaramente sostengono, esser giudici i Vescovi ne' Concilj. Chi più Romano di *Benedetto* XIV.? Eppure di lui sono queste parole: *i Vescovi nel Concilio Generale si asseggon col sommo Pontefice* NON COME MERI CONSIGLIERI, *ma sibbene* COME GIUDICI (19). Non tema dunque *Febbronio*, che per difendere la giurisdizione del Papa sul Concilio vogliamo della giudicatoria autorità

(12) *Lib. III. Summæ cap. LXIII, LXIV.*

(13) *De Conc. lib. I. art.* I.

[14] *De loc. lib. V. cap. V. quæst. II.*

[15] In *Thesauro Christ. Relig. cap.* LII. §. 7.

(16) *Comm. ad Constit. Apostol. T. II. ad Constit.* XI. Innoc. III. *n.* 28. *seg.*

(17) *Tract. I. Isagog. quæst. III. dub. V.* §. *VIII.*

(18) *Appar. ad Jurisprud. Eccles. p. III. cap.* I. *quæst. III.*

[19] De Synod. diœces. lib. XIII. cap. II. n. II. pag. 469. Rom. edit. inf. 1755. *Episcopi in Concilio Generali summo Pontifici assident, non tanquam meri consiliarii, verum etiam tanquam Judices.*

tà spogliare i Vescovi: si rincori pure: *Fagnano* non è l'arbitro delle *Romane* sentenze. Ma insieme provegga, che per lui non si attribuisca alla nostra dottrina quello che è stato un semplice fallo di quello Scrittore, egregio e famoso Canonista sì, ma niente men che Teologo.

III. Dichiarata così la questione è a sapere, che il Card. *Bellarmino* della sentenza parlando, la quale sta per la Pontificia giurisdizione sopra il Concilio la chiama *quasi di Fede*. Ora *Febbronio*, che colla scolastica precisione ha una fiera ed implacabile antipatia, di questa censura si ride, e in cert'aria burlevole domanda *qual mostro sia questo, una cosa che è quasi di fede, ma non tutta di fede?* Indi mutando personaggio si azzarda d'investire il *Bellarmino* con un dilemma: o questo suo *quasi di fede*, dic'egli, alla divina rivelazion si riporta, o alla susseguente dichiarazion della Chiesa. Nel primo caso dir dunque converrà, che Dio abbia *quasi* rivelato; nel secondo, che la Chiesa abbia *quasi* diffinito. Ma ciò che nè Dio ha *pienamente* rivelato, nè la Chiesa *pienamente* diffinito, non è in alcun modo di fede (20). L'argomento è degno di *Febbronio*. Che diremo? Questo; che il povero galantuomo col tanto familiarizzarsi che ha

 fatto

(20) Cap. I. §. X. n. *6*. pag. *68*. *Quid hoc monstri sit quod est* FERE *de fide*, totum de fide non est. Vel. enim &c.

fatto con *Lodovico Vives*, e con altri nemici della Scolastica Teologia, si è ridotto ad ignorare, che nella Teologia ci sono siccome delle proposizioni *prossime all' Eresia*, *così ancora proposizioni prossime alla fede*. Ma quando egli nol sa, è consigliato a leggere il decreto, con che *Alessandro* VIII. condannò le famose trentuna proposizioni, e la Bolla *Unigenitus*. Quivi troverà tra l' altre censure di quelle proposizioni anche questa, che alcune di esse sono *prossime all' Eresia*. Or che sono proposizioni *prossime all' Eresia?* Se non vuole *Febbronio* ricorrere al *Tournely*, perchè forse ci abbia un po d' uggia, come difensore del primato di giurisdizione nel Papa, o al *Juenin* perchè pur questi gli fosse in crepore e malavoglienza dopo averlo udito tra gli Ecumenici Concilj locare il *Fiorentino*, almeno faccia capo alla Moral Teologia del *Collet* e al Tomo III. ci troverà un' appendice (21) *delle proposizioni alla scienza Morale appartenenti*, dove si dice, che *la proposizione prossima all' Eresia è quella, che la maggiore e la più sana parte de' Teologi dalla Scrittura o Tradizione giudica essere eretica; comecchè assolutamente e semplicemente non osi di pronunziarla eretica, conciosiachè alcuni gravi Teologi pretendano, non dovérlesi dare questa censura*. Dal che inferir dovrà, che per lo contrario proposizion prossima alla fede sia quella, che la maggiore, e la

(21) T. III. *pag.* 698. *Ven. edit.* 1755.

e la più ſana parte de' Teologi dalla Scrittura, o tradizione giudica eſſer di fede, quantunque aſſolutamente e ſemplicemente non ardiſca di dichiararla di fede per riguardo ad alcuni gravi Teologi, che non la reputan tale. Ecco il *quaſi di fede* del *Bellarmino*, il quale ſe va tacciato, ſarà uopo torre dalla Teologia le qualificazioni per tanti ſecoli ricevute di propoſizion *proſſima* all' *Ereſia*, e *alla fede*. Ed ecco inſieme l' argomento di *Febbronio* ridotto in polve. Così è; non credeva il *Bellarmino*, che la maggioranza del Papa ſopra il Concilio foſſe *quaſi* rivelata (ſiffatte ſcempiaggini non cadono in un uomo di quell' ingegno, di quella erudizione, di quella gravità, di che era il *Bellarmino*]: credevala rivelata *pieniſſimamente* nella Scrittura, e ſpiegata per la Tradizione pure *pieniſſimamente*, e credevala tale colla maggiore e più ſana parte de' Teologi: ma non pertanto usò queſta moderazione di non chiamarla *aſſolutamente* di fede, perchè alcuni non volgari Teologi di contrario avviſo ſi dimoſtravano. Queſto in difeſa del *Bellarmino* voglio aver detto: Io del reſto guarderommi di dare all' oppoſta ſentenza alcuna taccia. Due coſe nondimeno diſſimulare non poſſo; che la verità troppo ſe ne dorrebbe, ſe le taceſſi. La prima è, che poco onorevole è a queſta opinione la ſua origine, la quale non oltrepaſſa i tempi del Concilio di *Coſtanza*,

e del.

e dello scisma, per lo quale fu quel Sinodo convocato. E veramente il *Bossuet* con tutti gli sforzi da lui fatti per difesa di quella dottrina non ha potuto cominciarne l'epoca, che da *Piero* d'*Ailly*, e da *Giovanni Gersone*, cioè da' tempi or or indicati. L'altra è che *Febbronio* impone agl' ignoranti, quando per la libertà della Chiesa spaccia necessaria la superiorità del Concilio. Gli stessi meno appassionati difenditori delle *Gallicane* libertà; delle quali in fine vorrebbe *Febbronio* vedere ampliato il corso, riconoscono, che collo specioso titolo d'esse mal si cuopre quella superiorità, la quale per altro niente lor giova. Basta leggere *Piero de Marca* (22) e'l P. *Tomassini* (23).

IV.

(22) *Lib.* III. *de Concord. cap.* III. " Solet a plerisque ,, pragmaticis hoc fere præcipuum constitui libertatis Gallicanæ theorema: Concilium Œcumenicum superius esse ,, summo Pontifice. Unde sequatur, nihil a Sedis Apostolicæ præsulibus tentari posse, quod Synodorum generalium, definitionibus adversetur.... Attamen si cum ,, bona magistrorum venia id, quod sentio libere profiteri ,, liceat, existimo libertates Ecclesiæ Gallicanæ hoc axiomate non omnino niti.... Nam libertates perinde tuemur, si de Concilii generalis novis decretis, ac si de ,, Romani Pontificis novis constitutionibus agatur... Quare non est; quod hæreamus in ea regula, quæ Romanis stomachum movet, & quæ rebus nostris non prospicit, ut par est. Fruatur summus Pontifex aut æquo jure cum Conciliis generalibus, aut superiori. Illud unum ,, inforo expendetur, an nova constitutio, vel novum rescriptum rebus Gallicanis consulat, aut noceat. Si receptos canones, vel receptos mores infringat aliquo pacto, ejus ratio non habebitur, nisi consensu publico accedente, Præterquam quod enim hæc novarum legum

con-

IV. Omai tempo è, che a provar ci facciamo quello che abbiamo di già accennato sostenersi da noi, cioè che il *Romano* Pontefice ha vera e propria giurisdizion sulla Chiesa anche adunata in Concilio. Se nelle pas-

„ conditio est, & præcipue Ecclesiasticarum, ut assensu „ eorum quorum interest, probentur; id sibi præcipue „ vendicat canonum reverentia, ut iis Pontifices Romani „ derogare velle non censeantur, etsi fortasse formulis rescripti, ex stilo Curiæ aliter cautum sit.

(23) *Diss. XVIII. in Conc. num.* CIII. *segg.* Aggiungo ciò che trovasi in una Scrittura del Conte di *Marsano Carlo di Lorena* contro il Vescovo di *Cahors* presso il *Charlas de libertat. Eccles.* Gallic. *lib.* XII. *pag.* 817. " La liber- „ tè canonique, qui fait celle de l' Eglise Gallicane, ne „ consiste pas a former des contestations contre l' autoritè „ du Pape; elle consiste principalement, comme a remar- „ què le docte Monsieur du Puy, dans son Commentaire „ sur les libertès de l' Eglise Gallicane, pag. 16. sur le „ premier article, au droit, d' empecher que les Papes n' „ entreprennent rien en ce Royaume au prejudice de la „ disposition des anciens Canons, SI CE N' EST DU „ CONSENTEMENT DU ROY ET DU PEUPLE. „ Ces derniers mots expliquent tresbien l' effet de nos li- „ bertès, & font connoitre, qu' il n' est pas veritable, „ que ce soit une libertè de l' Eglise Gallicane de se main- „ tenir dans l' observation rigoureuse des anciens Canons. „ La France reçoit les dispenses memes gratieuses, com- „ me on fera voir dans la suite, elle s' accomode souvent „ des relachemens memes de la discipline par une conde- „ scendance, pour ceux qui ne peuvent pas toujours vi- „ vre suivant l' austeritè des anciens Canons. Toute la „ difference qu' il y a donc à cet egard entre la France, „ & entre les autres Pais, qu' on appelle Pais d' obedien- „ ce, c' est QU' EN FRANCE ON EST EN DROIT „ DE NE POINT RECEVOIR CES SORTES DE DIS- „ PENSES, SI CE N' EST DU CONSENTEMENT „ DU ROY ET DU PEUPLE; & c' est dans cette dif- „ ferente MANIERE D' ACCEPTER ET D' EXECU- „ TER LES BREFS DU PAPE, que consiste TOUTE „ NOSTRE LIBERTE' "

passate questioni che abbiamo trattate, avrebbe molta forza avuta a rischiararle la pratica della Chiesa; in questa principalmente ci formerebbe le miglior prove, perocchè vedremmo che al *Romano* Pontefice appartiene non solo il convocare i Concilj o'l presederci, ma ancora il confermarli; non potere i Concilj giudicare de' Papi salvo ne' casi d'Eresia, o di Scisma, potere i Papi giudicare de' Concilj; potersi dal Concilio appellare al Papa, non così dal Papa al Concilio, le quali cose tutte mostrano apertamente il primato del Papa sopra il Concilio. Ma costretti siamo di riserbarla a' libri seguenti, ne' quali di dare la Storia del Pontificale Primato ci siamo proposti. Però ci contenteremo di recar quegli argomenti, che le cose intorno il Primato di *Pietro*, e del Romano Pontefice dianzi stabilite ne somministran fortissimi. Abbiamo dunque nella prima dissertazione veduto, che al solo S. *Pietro* furon date immediatamente e direttamente le chiavi, cioè la podestà di regger la Chiesa. A' Padri, che abbiamo quivi citati, può aggiugnersi *Eulogio* Vescovo d'*Alessandria*, il quale presso *Fozio* (24) esaltando l'autorità del Romano Pontefice sopra la sua osserva, che *nè a* Giovanni *nè ad alcun altro discepolo disse il Salvadore*: ti darò le chiavi del regno, *ma al so-*

(24) *Biblioth. Cod.* CCLXXX.

solo Pietro. Dal che primamente cade il supposto, su cui la dottrina da *Febbronio* adottata della maggioranza de' Concilj sopra del Papa si fonda, cioè che le chiavi sieno state date alla Chiesa. Appresso così argomento: Cristo promettendo a *Pietro* le chiavi lo innalzò non solo sopra ciascun degli Appostoli, ma sopra tutti insieme gli Appostoli; quindi al Grisostomo (25) chiama S. *Pietro vertice di tutto il consorzio*, e conchiude: *dalle quali cose tutte tu meco raccogli* Quanta fia la PODESTA' di lui: *io, gli disse, ti dico; Tu se'* Piero *e io sopra di te fabbricherò la mia Chiesa, e darotti le chiavi del Regno de' Cieli*. Dunque la podestà, che Cristo volle da *Piero* trasmessa ne' successori di lui è podestà che riguarda non solo le Chiese particolari, ma ancora la Chiesa tutta in Concilio adunata. E il vero se quando Cristo disse, che se il peccator fratello non si volesse alla correzion fatta ravvedere, fosse alla Chiesa deferito (*dillo alla Chiesa*) *per Chiesa* intendono gli avversarj il Concilio, perchè quando lo stesso Cristo affermò di voler sopra *Pietro* edificare la Chiesa, non comprenderemo sotto questo nome il Concilio? Anzi se la Chiesa rappresentata è sopra la pietra di *Pietro* fondata,

[25] Hom. LV. in Matth. sopra quelle parole del capo XVI. *vos vero quem me esse dicitis?*

ra, quanto più eſſer lo dee il Concilio, che non rappreſenta ſe non la Chieſa?

V. Un altro argomento. La Chieſa univerſale è un corpo miſtico (26), e il Papa n'è il capo: è una ſacra famiglia (27), e'l Papa n'è il padre: è una greggia, o ſia un ovile (28), e'l Papa n'è il Paſtore: è un eſercito militante in ſulla terra [29], e'l Papa n'è il condottiero: è una ſcuola di ſalute (30), e'l Papa n'è il maeſtro: è una caſa ſpirituale (31), e'l Papa n'è il fondamento: è il Regno di Criſto (32), e'l Papa ne è il Vicerè. I quali titoli ſe il Papa ha riguardo alla Chieſa univerſale, aver li dee ſimilmente paragonato col Generale Concilio, che rappreſenta la Chieſa o piuttoſto è l'univerſal Chieſa raunata nelle principali ſue membra. E in fatti ſiccome chiaro è dalle lettere Sinodali del primo *Coſtantinopolitano* Concilio a *Damaſo*, del *Calcedoneſe* a S. *Leone*, del terzo *Coſtantinopolitano* ad *Agatone*, e d'altri Concilj, queſti

(26) *Omnes unum corpus multi ſumus in Chriſto*. Rom. XII. 5.

(27) *Quis eſt fidelis ſervus quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam?* Luc. XII. 42.

(28) *Fiet unum ovile, & unus Paſtor*. Joh. X. 16.

(29) *Terribilis ut caſtrorum acies ordinata*. Cant. VI. 9

(30) *Qui non bajulat crucem ſuam, non poteſt meus eſſe diſcipulus*. Luc. XIV. 27.

(31) *Ipſi tanquam lapides vivi ſuperædificamini domus ſpiritalis* I. Pet. II. 5.

(32) *Tranſtulit nos in regnum filii dilectionis ſuæ*. Coloſſ. 1. 13.

sti medesimi sovrani titoli di *Capo*, di *Padre*, di *Pastore*, di *Reggitore*, di *Maestro*, di *Principe* sono da' Concilj stessi nel Papa riconosciuti e predicati. Che dunque? Se il capo nella dignità e nella maggioranza vantaggia le altre membra tutte del corpo non solo separate, ma unite, se il Pastore alle pecorelle e divise, e raccolte è superiore, se il Padre non a quel solo, o a quell'altro figliuolo, ma a tutta insieme la famiglia comanda; se il generale d'armata a tutto l'esercito e non solo a ciascun soldato è soprastante, il maestro a tutta la scuola, e non solo a ciascuno scolaro; il Principe a tutto il Regno, e non solo a ciascun suddito; è a dire che il Papa per tutti questi titoli insiem riuniti superior sia non alle sole membra divise della Chiesa, cioè a' Vescovi separati, ma a tutta la Chiesa in Concilio adunata. Nè si dica, che il Papa riguardo alla universal Chiesa, e al Concilio è parte, la quale esser non può maggiore del suo tutto. Perocchè egli è ben parte, ma di tutte le altre reggitrice, e dominatrice. Anche il capo riguardo all' uman corpo è una parte, ma perchè è parte movitrice, e reggitrice dell'altre, a tutto il corpo presiede. Anche un Re è parte del suo Regno, ma perchè n'è parte dominatrice, a tutti soprasta. Anche un Vescovo è parte

del

del Sinodo Diocesano, l'Arcivescovo del Sinodo Provinciale, ma perchè n'è parte precipua, e governatrice nè quello al Diocesano, nè questo al Provinciale Concilio si dirà sottoposto. E così esser dee. Perocchè quantunque i Concilj sieno per se stessi alla Chiesa utilissimi, raro è tuttavia, che dissensioni non vi faccian guasto. *Io non ho mai veduto*, scrivea *Gregorio Nazianzeno* (33) *tenersi senza pericolo, e offensione adunanze di Sacerdoti, e di Vescovi*, e poco appresso: *io se dir debbo la verità, piuchè possibil sia, tutti fuggo i Concilj de' Vescovi; perocchè veduto non ho fin lieto e fausto d'alcun Concilio, e che non abbia anzi recato accrescimento de' mali, che scacciamento*. Che se ciò avviene ancora in que' Concilj, che al loro capo sieno subordinati, che accadarebbe, se i Concilj volessero al capo soprastare, e dargli legge? Quai confusioni, quai disordini, quali scandali ne verrebbono?

VI. Che scandali, ripiglia *Febbronio* con tuono declamatorio? Anzi *scandalo* è (34) *disputare perpetuamente d'una causa, che a ragione e con buona fede credevasi terminata con legittima autorità, cioè col comun consenso della Chiesa* ((deh! lo scandalo de' pusilli! che posson credere legittima autorità quella de'
due

(33) *Ep. LV. a Procopio*.
(34) *Febbr. cap. VI. §. 16. n. 10. pag. 435. seg.*

due Concilj di *Costanza*, e di *Basilea*, dove fu diffinita la maggioranza del Concilio, e non legittima quella de' Concilj di *Firenze* e di *Laterano*, ove fu per lo contrario decisa la maggioranza del Papa). *Scandalo è voler troncare e togliere il finale e però l'unico, anzi necessario mezzo di levare gli scandali massimi della Chiesa, perchè universali*. (O questo non è scandalo di pusilli, ma è una visione da sognatore. Dove sono questi scandali *universali*? E poi perchè il Papa sia superior del Concilio, s'impediscon forse i Concilj, che per *Febbronio* s' intendono sotto nome di *mezzo finale, unico, necessario*? Il Papa si è creduto sempre di soprastare ai Concilj, e diciotto Concilj Ecumenici si sono raunati). *Scandalo è alla censura e a' motteggi degli Eretici espor la Chiesa*; quasicchè *s' ignorasse, presso cui, quando il Concilio discordi dal Papa, stia nella Città di Dio l' autorità di trattare gli affari, e qual de' due sia maggiore*. (Ma di questo scandalo sul quale tuttavia non è da far tanto strepito, non essendosi in tanti secoli veduto che una sola volta, di questo scandalo, dico, chi n'è cagione? Due terzi di mondo Cattolico sostengono la maggioranza del Papa, perchè l' altro terzo (che a tanto per altro non giugne) non si unisce a quelli in riconoscerla? Se questo è scandalo, è egli dovere, che si attribuisca ai più,

 e non

e non anzi ai meno, i quali dalla comune ſentenza ſi ſcoſtano?) *Scandalo è ſe il Papa o per ſe ſteſſo, o pe' ſuoi legati preſedendo al Concilio tolga a' Padri la libertà* (e ſcandalo è, graviſſimo ſcandalo, che *Febbronio* contro ogni verità agli Eretici ſi uniſca a diffamare il Concilio di *Trento*, al quale infine mirano queſte ſue querele, come ſe liberiſſimo non foſſe ſtato sì ne' canoni di dottrina, che ne' decreti di diſciplina). Ma non più di declamazioni, e di ſogni. Che ha *Febbronio* da opporre alla maggioranza del Papa ſopra il Concilio? Quattro coſe. Udiamole partitamente. *Certa coſa è*, dic' egli in primo luogo, che *l'univerſal Chieſa è rappreſentata dal Concilio, ma non così dal ſolo Papa* (35). Adagio un po con queſta certezza. Almeno quando nel 1305. i Nobili del Reame di *Francia* da Papa *Clemente* V. domandarono, che condannar voleſſe la memoria di *Bonifacio* VIII. dicevano nel Memoriale, non doverſi congregare un Generale Concilio; perocchè il Papa era il Vicario di Gesù Criſto, e *tutto rappreſentava il Corpo della Chieſa* (36). Ma che

(35) Cap. VI. §. I. pag. 282. *Et imprimis quidem conſtat, a Generali Concilio univerſam Eccleſiam repræſentari, non item a ſolo Romano Pontifice.*

(36) E' memorabile queſto paſſo, che dal *Serry* ſi riporta nell' Appendice ſtorica alle due diſſertazioni *de Romano Pontifice* p. 150. *Cum de'* Bonifacii *mortui hæreſi quæritur, non debet congregari Concilium generale. Eſtis enim*

che citare il ſentimento del Regno di *Francia* nel XIV. ſecolo? *Febbronio* ſteſſo lo ha, voglia non voglia, a confeſſare. Cita pur egli (37) con pompa e S. *Agoſtino* (38), e *Beda* (39), i quali di *Piero* affermano, che pel ſuo Primato rappreſentava la Chieſa. Ma ſe il ſolo *Piero* rappreſentava la Chieſa, e ciò in virtù del ſuo primato, come non la rappreſenterà il Papa, che gode lo ſteſſo Primato di *Piero*? (40) Si divincoli quanto ſa *Febbronio*; da queſto lacciuolo non ſi ſcappa.

VII. Noi sì con ſomma felicità uſciremo da quelli, ch'ei ci prepara. Il Generale Concilio, ripiglia egli (41), ha immediatamen-

enim vos, Pater ſanctiſſime, Jeſu Chriſti Vicarius, totum corpus Eccleſiæ repræſentans, qui claves Regni Cœleſtis habetis. Nec congregatum totum generale Concilium, ſine vobis, & niſi per vos poſſet cognoſcere de negotio ſupradicto, juxta Patrum ſancita, ſententiamque Doctorum juris, & Eccleſiæ Sanctæ Dei.

(37) *Cap. I. §. 6. num. 2. pag. 24. e 26.*

(38) *In Job.* Tract. CXXIV. *Cujus Eccleſiæ* Petrus *Apoſtolus propter Apoſtolatus ſui primatum gerebat figurata generalitate perſonam.*

[39] In cap. XIX. Matth. *Claves Regni Cœlorum* Petrus TANQUAM PERSONAM GERENS IPSIUS UNITATIS *accepit.*

[40] Veggaſi il *Charlas de libertat. Eccleſ. Gallic. lib. V. cap. XI.*

[41] Cap. I. §. V. p. 17. *& imprimis quidem, quod Œcumenicorum Conciliorum authoritas* immediate a Chriſto *ſit, ſolent eruere ex verbis Joannis XIV.* Ego rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit VOBIS, ut maneat VOBISCUM in æternum, Spiritum veritatis. *Cui addendum hoc* Matthæi *XVIII. V.* 20. Ubi enim ſunt duo, vel tres con-

tamente da Cristo la sua autorità, e quì reca alcuni passi della scrittura per lo stesso fine molto innanzi citati dal *Launojo*. Io non prenderò a disaminar questi testi: chi voglia vederli discussi, legga il *Charlas* nel suo Trattato *delle libertà della Chiesa Gallicana* (42). A me basta una sola interrogazione. Dimando dunque a qual Concilio sia stata immediatamente data da Cristo l' autorità? Risponderà egli senza dubbio, che all'Ecumenico. Ma che è Concilio Ecumenico? Un Concilio Generale, che legittimamente convocato mantiensi unito nelle sue decisioni al Papa, e da questo riceve colla conferma il sigillo di solenne autorità. Se altro egli intende per Ecumenico Concilio, innanzi che vagliasi di que' testi per provarne l'autorità da Cristo concedutagli immediatamente, mostrar dee, che ad un Concilio Ecumenico non si richieggan le cose da noi domandate. Ora nel caso di che disputiamo, veggo da una parte i Padri del Con-

congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum; *Item illud* 1. *ad* Timotheum 3. Ut scias quomodo oporteat in Domo Dei conversari, quæ est Ecclesia Dei vivi, columna & firmamentum veritatis. *Cum quibus denique oportet conferri verba Synodi Hierosolymitanæ Apostolorum & Seniorum, ad terminandam controversiam de legalium ceremoniarum observatione congregatorum, Actuum* XV. Visum est Spiritui Sancto & NOBIS. *Quo quid magis pro hac authoritate dici, aut ab ullo mortalium pro majore robore expectari debeat, non video, & nemo [uti quidem censeo] non præoccupatus, poterit videre.*

[42] *Lib. V. cap.* X.

Concilio, dall'altra il Papa, e di essi separatamente presi cercasi l'autorità. Non dunque è questo il Concilio Ecumenico, al quale negli accennati luoghi delle scritture si dice data immediatamente da Cristo l'autorità. Che sarebbe poi, se i Padri del Concilio si dovessero considerare non solo divisi dal Papa, ma contrariantigli, e fattisi ostinati a scuotere il giogo della sua podestà? Sarebbe mai questo Concilio Ecumenico? In poche parole noi crediamo infallile per le divine promesse il Generale Concilio, ma quando è unito al Papa, al qual solo in *Pietro* fu data immediatamente da Cristo l'autorità di pascer le pecore del suo ovile, quai sono anche i Vescovi conciliarmente raccolti; ma il Concilio, del quale *Febbronio* ragiona o non è unito al Papa, perchè non compreso nella parte, tra la quale e lui si fa il paragone d'eccellenza, o anche disunito e contrario; non è dunque il Concilio, al quale le divine promesse hanno l'infallibilità assicurata. Ma se ciò è, soggiugne *Febbronio*, quando il Papa o errasse in fede come può, o con dissoluti costumi disonorasse la cattedra di S. *Piero*, e anzi che pastor della Greggia fossene un lupo dispergitore, di che assai esempli ci somministra l'Ecclesiastica storia, non vi sarà modo o di gastigarlo, o di raffrenarlo

(43). Già a questo argomento si è fatta convenevol risposta nell'ultimo capo della prima dissertazione. Nondimeno ancor qui diremo alcuna cosa. E prima avvertiamo i nostri leggitori d'una calunniosa esagerazione, con che *Febbronio* cerca d'imporre loro: *non vi sarebbe*, dic' egli, *chi rimedio desse agli* ERRORI, *e agli scandali*, *che* TANTE VOLTE *da' Vescovi di* Roma *furono nella Chiesa cagionati*. Se degli scandali soli avesse detto, sarebbesi entro a' termini della verità contenuto. Le storie degli oscurissimi e depravatissimi secoli IX. X. e XI. principalmente ne' quali il Clero dalla prepotenza delle armate più nobili Romane Famiglie trovossi a gran dolore costretto per isfuggire più gravi mali a metter sul Trono Pontificale persone di niente men meritevoli, le Storie, dico, di quegl'infelicissimi secoli ne hanno pur troppo serbate memorie, che niuna obblivione potrà mai cancellare abbastanza. Ma poichè agli scandali accoppiansi da *Febbronio* gli errori, quai sono questi *errori* che i Papi *tante fiate* han nella Chiesa disseminati? E ha fronte di così scrivere, quando gli stessi *Franzesi* e non dico i meno attaccati alle massime del loro Re-

(43) Febbr. cap. VI. §. I. pag. 282. *Si Papa ab omni tribunali & judicio altiore esset independens, non esset qui remedium ferret erroribus & scandalis, quae toties a Romanis Episcopis in Ecclesia causata fuisse produntur ab historia Ecclesiastica.*

Regno, come sembrar potrebbon forse a alcuno il *Thomassin*, il *Simonnet*, il *Boucat*, ma quegli, che impegnati erano a sostenere la fallibilità del Romano Pontefice hanno da ogni suspicione d'errore liberati pur Papi, che da' Protestanti ne furono accusati? Legga il *Tournely*, legga gli *elementi Teologici* di *Carlo du Plessis d'Argentrè* (44) e si confonda. Venendo poi all' argomento, dico con *Melchior Cano*, *Bellarmino*, ed altri gravi Dottori, che in caso, che il Papa in Eresia cadesse (della possibilità del qual caso non disputo), il Concilio potrebbe deporlo senza tuttavia esserne superiore, perocchè in quel caso il Papa sarebbe di per se decaduto dall' esser di capo, anzi pur di membro della Chiesa. Quanto agli scandali pogniamochè uman mezzo non rimanesse da ridurre a buon costume un dissoluto Pontefice, che importa? Forsecchè la Chiesa con umani ajuti si regge, e non piuttosto coll' assistenza dello Spiritossanto? A lui dunque con pubbliche preci si ricorra, s'implori la sua trionfatrice virtù: per la cura ch'egli si prende della sua sposa, ch'è la Chiesa, saprà ben egli, che dalle pietre sa trarre figliuoli d' *Abramo*, vincere la colui ostinatezza, o se non altro ne troncherà colla vita il corso alle licenze. Senza che e il *Tor-*

(44) *Pag.* 281. *edit. Paris* 1702.

recremata (45) e 'l *Bellarmino* (46) convengono, che ad un Papa, il quale si studiasse di menare a distruzione la Chiesa, potrebbesi anche colla forza, e coll' armi resistere, al che fare non è già necessaria autorità.

VIII. Almeno, ripiglia *Febbronio*, se i Concilj non fossero al Papa superiori, non avrebbono libertà [47]. Ma piano. Non vorrebbe già *Febbronio* insinuare, che alla libertà del Concilio si opponesse la sola podestà del Pontefice? Egli non ignorerà senza dubbio, quali e quante violenze si usassero nel Concilio di *Basilea* per obbligare i Padri a dichiararsi contro *Eugenio* IV. Altrove le racconterem con orrore. Qui basti ricordare, che lo stesso *Eugenio* IV. nella Bolla all' Arcivescovo di *Colonia* quando non erasi di quel Concilio celebrata altra sessione che la prima, forte sen querelò [48]. E nondimeno il Concilio di *Basilea* secondo *Febbronio* è uno de' Generali Concilj più rispettabili. Crede egli dunque, che la liber-tà

(45) *Summa lib. II. cap.* 106.

(46) *De Conc. lib. II. cap.* XIX. Vegganſi altri dottori per questa resistenza citati dallo stesso *Febbronio cap.* IX. §. IX. *pag.* 756. *sec. edit.*

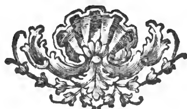
[47] *L. c.*

[48] *Plerique*, dice quel Pontefice, *stare & accedere sunt coacti, in quibus nec vis, nec potestas Concilii generalis consistit, quorum voces & deliberationes minime sunt liberae, cum ab eorum qui compulerunt, voluntate dependeant. Itaque digni non sunt, neque habiles, qui legem dent Ecclesiae.*

tà del Concilio stia nella indipendenza del Papa; ma Concilj a questo modo liberi sono dalla Cattolica Chiesa detestati. La debita libertà del Concilio sta in questo, che i Padri non sieno nè con minacce, nè con forza costretti a dare il loro suffragio. Ma se la podestà del Papa sopra la Chiesa dispersa, e la dipendenza da' suoi voleri non ha sinora a' Vescovi tolta la richiesta libertà, quando si è trattato di accettare le decisioni, e gli ordini di *Roma*; qual maggior forza aver può ne' Concilj, dove i Vescovi, e dall'autorità de' Ministri de' Principi e dallo stesso lor numero hanno maggiore sostegno? Confessa pure *Febbronio* stesso, che il Concilio di *Trento* fu libero nelle cose dottrinali, e a dogma appartenenti (49). Eppure i Papi credevano d'avere su' Padri del Concilio suprema autorità. Non dunque la podestà del Papa atterra la libertà del Concilio, ma al più potrebbe contrariarla l'abuso di essa. Ma anche l'abuso della libertà ne' Pa-

(49) Cap. VI. §. 12. p. 374 *in disciplinaribus, inquam* (non fu libero); *non in rebus* fidei; *circa quas nec eadem transversa studia vigebant, neque ea, quæ in illis, commoda & humani fines intendebantur, aut agentibus proponi poterant*. Similmente avea detto cap. I. §. VIII. n. II. p. 45. *Si autem excessu politici zeli pro commodis suæ Curiæ forte peccarunt Legati Sedis Romanæ, debetur ex altera parte hæc eis justitia, quam & ipse* Paulus Sarpius *illis tribuit, quod in materiis doctrinæ sese satis continuerint, & circa Patrum vota ac synodi decisiones impartiales gesserint*.

dri potrebbe alla libertà del Pontefice, e alla dipendenza ch'eglino debbono avergli, far contrasto. Che dirà dunque *Febbronio*, se quindi alcuno si avvisasse d'argomentare, che i Padri del Concilio non hanno superiorità sopra del Papa? Leggasi ciò che il *Pallavicini* ha scritto intorno la libertà del Concilio di *Trento* (50); potrà di leggieri applicarsi ad ogni altro Concilio. * Rifletta in fine *Febbronio* che questa sua maniera d'argomentare abbatte la Vescovile autorità ne' Concilj diocesani. Perocchè ancora i Sinodi diocesani esser debbono liberi; dunque dirò io, esser debbono Superiori al Vescovo. Certo se la Superiorità del Papa al Concilio generale si oppone alla libertà del generale Concilio, come anche la Superiorità del Vescovo al Sinodo diocesano non torrà di mezzo la richiesta libertà del Sinodo diocesano? *



CA-

(50) *Lib.* XXIV. *c.* XIV.

C A P. V.

Si propone e si sostiene la terza qualità della Pontificia giurisdizione che sia cioè immediata sopra tutta la Chiesa.

I. LA podestà, che al Papa *Febbronio* concede, è una podestà di vegliare sopra i Pastori delle Chiese, acciocchè e la Religione si conservi pura ed immacolata, e i Canoni si custodiscano; nè ricusa egli d' accordare al Pontefice una straordinaria autorità di supplire i difetti de' Pastori, quando le ordinarie vie o manchino, o non bastino. Ma è ben lontano dal credere, che il Papa abbia o nel foro esterno e contenzioso, o ancor nell' interno e spirituale autorità immediata sopra i fedeli, sicchè fuor de' casi di negligenza, e di malizia ne' Vescovi giudicar possa delle cause de' loro sudditi, e in questi casi ancora senza che queste per appellazione, od altra via giuridica a lui sieno portate, e possa contro la volontà de' Prelati amministrare nelle loro diocesi o per se o per altri la Sagramental penitenza (1). Noi per lo contrario sostenghia-

(1) Febbr. cap. VII. §. VII. n. I. p. 481. *Sed nec horum* [Jurium Papalium] *usu post divisionem diœcesium, privativo juri cujusque Episcopi, in suo districtu assignato, per concurrens exercitium præjudicari posse, toto hoc opere probavimus, firmantes Romano Præsuli in posteriore hac quali-*

S. *Tommaso* (4), S. *Bonaventura* (5), *Agostino Trionfi* (6), e per lasciar altri *Tommaso* d'*Argentina* (7), il quale intorno al 1445. insegnava nella stessa Università di Pa-

(4) Opusc. contra impugn. Relig. cap. IV. *Qui obtinet vicem* [di Cristo] *in tota Ecclesia, universalis Ecclesiæ sponsus dicitur; Episcopus autem suæ Diœcesis, Presbyter autem suæ Parochiæ, unde & Diœcesis Sponsus Papa est, & Episcopus Parochiæ.... Unde patet, quod ex hoc, quod Papa, vel Episcopus audit confessionem Parochianorum, vel alii audiendam committit; non sequitur, quod sint plures unius Ecclesiæ Sponsi*. E detto avea innanzi. *Ad illud, quod postea objicitur, quod quilibet tenetur in anno semel confiteri, dicendum quod Sacerdos proprius non solum est Parochialis, sed etiam Episcopus vel Papa, ad quos pertinet cura ejus, quam ad Sacerdotem, ut multipliciter ostensum est*.

(5) In IV. sent. dist. XXIX. art. 3. q. I. e più espressamente nell' opuscolo, nel quale si stabilisce perchè i Frati *Minori* predichino, e odano le confessioni. *Quatuor sunt cujusque plebis Parochialis proprii Sacerdotes: Primus & præcipuus est summus Pontifex, cui tota Ecclesiastici gregis cura singularissime commissa est. Ita quod omnes inferiores Ecclesiæ Rectores curam & totam potestatem, quam habent super subditos, ab ipso accipiant mediate, vel immediate*. E appresso. *Unde cum Plebanus possit aliquibus committere, ut vice sui plebi sua prædicent, & eorum confessiones audiant, & absolvant, & pœnitentias injungant, ita quod sic absolutos non oporteat illo anno Plebanis suis iterum confiteri nisi velint; multo magis potest hoc Episcopus, & maxime summus Pontifex, qui sicut ubique habet potestatis plenitudinem, ita & commissam sibi gerit omnium Ecclesiarum sollicitudinem &c.*

(6) Quæst. XIX. art. V. *Papa inimediate potest in qualibet diœcesi, vel Parochia quidquid potest Episcopus vel Sacerdos*.

(7) In IV. sent. dist. XXIV. a. 4. *Ratione officii super Presbyteralem dignitatem inveniuntur in Ecclesia quinque gradus singularis dignitatis, quorum primum tenent Episcopi, secundum Archiepiscopi, tertium Primates, quartum Patriarchæ, quintum Papa, vel summus Pontifex, a quo tota*

Parigi. Ma perchè *Febbronio* (8) col *Fleury* afferma, che tali massime quando nel XIII. secolo si udirono, *erano nuove*, visitiamo gli scritti degli antichi Padri.

II. E prima all'animo richiamiamoci il celebre detto di S. *Ireneo*, *che alla Romana Chiesa per la principal sua maggioranza debbe unirsi e strignersi tutta la Chiesa*, CIOE' QUELLI CHE IN OGNI LUOGO SONO FEDELI (9). La quale unione non è solo mediata, in quanto cioè i Vescovi sieno di comunione congiunti colla Chiesa *Romana*, ma immediata rispetto a *quelli* che in *ogni luogo sono Fedeli*; altrimenti se un Vescovo non comunicasse colla Chiesa Romana, i Fedeli a lui soggetti non potrebbono essere uniti a quella Chiesa, dalla quale per altro è necessario, *che quegli*, *i quali in ogni luogo sono*

no

tota Monarchia fidelium tanquam ab uno Principe universalem, & cum hoc immediatam habente potestatem super omnes, & singulos fideles, cujuscunque conditionis existant, convenientissime gubernatur.

(8) Cap. VII. §. VII. p. 480. Claudius Fleury, *vir in Historia & disciplina Ecclesiastica versatissimus* Hist. Eccles. lib. LXXXIV. n. 42. *referens in compendio Apologiam quam* S. Thomas *pro defensione Fratrum Mendicantium opposuit libello* Guillelmi a S. Amore, *quaque hanc plenitudinem & universalitatem Pontificiæ potestatis expressit*, *dicens*, quod Papa habeat immediatam jurisdictionem in omnes Christianos, *monet has opiniones fuisse novas:* Ces maximes touchant l' autoritè du Pape ètoient nouvelles.

(9) L. 3. contra hær. c. 3. n. 2. *Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quæ ab Apostolis est, traditio-*

no fedeli, dipendan tutti. *Siamo bensì lontani*, scrivea S. *Celestino* al Concilio d'*Efeso*, *ma per la sollecitudine* TUTTO *veggiamo dappresso;* TUTTI ha *presenti la cura del Beato Appostolo* Piero (10). Nè questa cura era solo mediata per mezzo de' Vescovi; in fatti i Vescovi del Concilio non aveano scritto al Papa di ciò, di che egli ivi si prende pensiero. *Perocchè*, dic'egli *quantunque queste cose, delle quali diciamo, sieno dalla Santità vostra state taciute, le abbiamo nondimeno scoperte, facendo di tutte una più diligente ricerca* (11). Nè è maraviglia. La cura del Papa è quella di S. *Piero*; ma a S. *Piero* non fu data la sola immediata cura de' Pastori, ma ancor di tutta la greggia. *Da tutto il mondo* (è S. *Leone* che parla) *il solo Piero è eletto, il quale e alla vocazione di* TUTTE LE GENTI, *e a tutti gli Appostoli, e a tutti i Padri della Chiesa sia preposto, acciocchè quantunque nel popol di Dio v' abbia molti Sacerdoti, e molti Pastori;* TUTTI *nondimeno quelli, che ancor Cristo regge principalmente, reggali propriamente* Piero (12).

(10) T. I. epist. Rom. Pont. edit. Coust. p. 1200. *Longius quidem sumus positi; sed per sollicitudinem totum propius intuemur. Omnes habet Beati* Petri *Appostoli cura praesentes*.

(11) Ivi. *Nam quamquam haec, quae loquimur, Sanctitas vestra tacuerit, agnovimus tamen, omnia diligentius requirentes*.

(12). La cura, che ha Cristo di tutti i Fedeli è forse mediata per mezzo de' Vescovi, e non ancora immediata sopra ciascuno? Innoltre se *Piero* fu preposto non solo agli Appostoli, e a' Padri della Chiesa, ma alla vocazion di tutte le genti, acciocchè sien tutti *propriamente* retti da lui, non è egli chiaro, che la cura di *Piero* esser non può che immediata? La qual sola è *propriamente* tale. A questo dunque alludevano e *Ennodio*, e l'antico autore del libretto sull' esilio, e sulla morte di S. *Martino* Papa, quando e quegli nell' Apologia del *Roman* Concilio nella causa di *Simmaco* scrisse, che alla Sede *Romana checchè vi ha di fedeli, si sottomette in ogni luogo* (13), e questi quando chiamò il Papa [14] *Principe de' Sacerdoti*, e *Appostolico Papa* UNIVERSALE, e così pure *sommo ed Appostolico*, e PRINCIPALE Pastore di TUTTI I CRISTIANI (15). Ma S. *Girolamo* ci toglie ogni dub-

(12) Serm. III. de sui assumpt. col. 16. Ball. edit. *De toto mundo unus* Petrus *eligitur, qui & universarum gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiæ patribus præponatur: ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes sint, multique pastores; omnes tamen proprie regat* Petrus, *quos principaliter regit & Christus.*

(13) *Et rursus Sanctorum vice Pontificum dignitatem Sedis ejus factam toto orbe venerabilem, dum illi quidquid fidelium est ubique submittitur.*

(14) T. VI. Conc. Labb. tra le pistole di S. *Martino Sacerdotum Principem, & Apostolicum* Universalem *Papam.*

(15) Ivi intorno il mezzo: *Summum & Apostolicum atque præcipuum Pastorem* OMNIUM CHRISTIANORUM.

dubbio. Era egli Prete *Antiocheno*: nè però scrivendo a *Damaso* lascia di professarsi pecorella di lui: *dal Pastore dimando pecorella ajuto* (16); anzi de' Vescovi, che nella Chiesa *Antiochena* facevano iscisma, si dichiara di non riconoscerne alcuno (17); ma solo si gloria di essere unito con *Damaso* di comunione (18). Parole *gonfie*, ripiglia *Febbronio*, le quali non altro infine suonano, se non che la Chiesa di *Roma* è il capo dell' altre Chiese, e'l centro dell' unità. E poi a cui nella divisione, in che erano le Chiese *Orientali* dovea *Girolamo* far ricorso se non a *Damaso*, il giudizio di cui se infallibil non era, era almeno il più sicuro? [19] E con tanto si crede egli di

(16) Ep. XIV. al 57. *a pastore præsidium ovis flagito*.

(17) *Non novi* Vitalem, Meletium *respuo*, *ignoro* Paulinum.

(18) *Ego nullum primum, nisi Christum sequens, beatitudini tuæ, id est, Cathedræ* Petri *communione consocior*.

(19) Febbr. cap. 3. §. VIII. n. 2. p. 159. *Hæc verba, utcunque turgida, probe expensa, aliud non exprimunt, quam communionem illam cum primaria Sede, scilicet Romana, de qua egimus supra §. 4. hanc Caput esse aliarum Ecclesiarum, & Centrum unitatis, nemo Catholicorum negat. Considerandæ insuper veniunt circumstantiæ temporum, in quibus hæc* Hieronymus *scribebat. Idem S. Doctor Epist. 16. alias* 58. Hinc, *ait*, præsidiis fulta mundi Ariana rabies fremit: hinc in tres partes scissa Ecclesia ad se rapere me festinat. *Alii scilicet tres hypostases, alii unam duntaxat in Deo esse ac dici debere contendebant. In hoc conflictu ac schismate Orientalium, sapienter dicebat* Hieronymus: Cathedræ *Petri* consocior; si quis cathedræ *Petri* jungitur, meus est. *Quem alium consulere tutius tunc potuis-*

ſpacciarſi da una sì diffinitiva autorità. Non qui ripeterò quello che diſſopra fu da noi provato, non potere il Papa eſſer centro dell' unità, ſenza avere ſulla Chieſa vera e propria giuriſdizione. Stiamo pure ſul teſto di S. *Girolamo*. Egli a *Damaſo* ricorre come pecorella a Paſtore, comecchè foſſe Prete d' *Antiochia*, e ſi proteſta di comunicare colla Chieſa *Romana*, perchè ella è *la caſa, fuor della quale chi mangia l' agnello, è profano, e l' arca di* Noè, *nella quale chi non ſi rifugge, perir dee nell' immenſo diluvio* [20]; non riconoſce che *Damaſo*, perocchè, ſoggiugne egli [21] *chi con teco non raccoglie, diſſipa, cioè chi non è di Criſto, è d' Anticriſto*. Dunque era da *Girolamo* riguardato *Damaſo* come ſuo immediato Paſtore, e Paſtore al quale non che *più ſicuramente*, che agli altri nelle circoſtanze dell' *Orientale* ſciſma, ma ſolamente con certezza di non errare poteſſe ricorrere. Non è ſolo *più ſicura* coſa il mangiare l' agnello entro la caſa di Dio, che è la Chieſa di *Roma*, il ſalvarſi nell' arca, il raccorre col Papa, l' eſſer di Criſto; è coſa neceſſaria a non eſſer profano,

tuiſſet, quam Romanum Pontificem, cujus præcipuæ ſunt in quæſtionibus fidei partes; quamvis ineluctabile non ſit ejus judicium?

(20) S. Girol. ivi. *Super illam petram ædificatam Eccleſiam ſcio. Quicunque extra hanc domum agnum comederit, profanus eſt. Si quis in arca* Noè *non fuerit, peribit regnante diluvio.*

(21) Ivi. *Quicunque tecum non colligit, ſpargit: hoc eſt qui Chriſti non eſt, Antichriſti eſt.*

ſano, a non perire, a non gittare vanamente, a non eſſer di Anticriſto.

III. Non ſono i Padri que' ſoli, da' detti de' quali con legittimo diſcorſo ſi argomenti la immediata giuriſdizione del Papa. I Concilj l' hanno eſpreſſamente diffinita. Il primo è il Concilio Generale di *Laterano* ſotto *Innocenzio* III. dichiara egli, che la *Romana Chieſa ha per divina diſpoſizione ſopra tutte l' altre* ORDINARIA *podeſtà* (22). Ma come può ſtare queſta *ordinaria* podeſtà con una ſola giuriſdizione *mediata*? Non è una chimera *podeſtà ordinaria, e mediata*? Potrebbe mai il Papa propriamente e per eccellenza chiamarſi di *tutti i Criſtiani Padre e Maeſtro* ſe'l foſſe ſolo de' Veſcovi, e per eſſi poi di tutti i Criſtiani? E nondimeno nel Concilio di *Fiorenza* fu diffinito eſſere il Papa *Padre e Maeſtro di tutti i Criſtiani* (23). Ma ſentiamo anche il Concilio di *Trento*. Dichiara queſto Sacroſanto Concilio, che a *ragione i Pontefici Maſſimi per la ſuprema podeſtà lor conceduta in tutta la Chieſa: poſſono al particolare loro giudizio riſerbare alcune cauſe più gravi di delitti* (24). E' evidente, che ſe i

H 2 Papi

(22) Cap. V. *Romana Eccleſia diſponente Domino* SUPER OMNES ALIAS *ordinariæ poteſtatis obtinet Principatum, utpote* Mater *univerſorum Chriſti fidelium & Magiſtra*.

(23) *Et omnium Chriſtianorum Patrem & Doctorem*.

(24) Seſſ. XIV. de Pœnit. cap. VII. *merito Pontifices Maximos, pro ſuprema poteſtate ſibi in univerſa Eccleſia tradita, cauſas aliquas criminum graviores ſuo potuerunt peculiari judicio reſervare*.

Papi non aveſſero immediata autorità ſopra tutti i Fedeli, ma ſol mediata, non potrebbono riſerbare alla loro aſſoluzione certi più gravi delitti, che da' Fedeli ſi commetteſſero nelle dioceſi degli altri Veſcovi. Però a dir non è, ſe *Febbronio* ſi torca per iſpiegare una sì moleſta diffinizione. Comincia a dichiarare, che il Concilio di *Trento* ſi è ſtudioſamente guardato dal diffinire la maggioranza del Papa (25), acciocchè come dice il Canoniſta *Giampiero Gibert* (26) non ſi ritraeſſero gli Eretici dal ritornare alla Chieſa. Ma queſto è un luogo comune, che non conchiude nulla. I Padri di *Trento* ſi ſono aſtenuti dal diffinire la ſuperiorità del Papa ſopra il Concilio, e queſto in grazia non già de' Proteſtanti, ſibbene del Card. di *Loreno*, e de' *Franzeſi* che gagliardamente ſi oppoſero; ma potevano tacere ſu queſta odioſa queſtione, e determinare ciò che diritto eſſer credevano riguardo ad altri punti della Pontifical podeſtà; nè uomo da ſiniſtre prevenzioni ſgombro farà mai a quella venerabile Aſſemblea il grave torto di eſtimarla pauroſa de' Proteſtanti, onde dallo ſta-

(25) Febbr. cap. V. §. 4. n. 6. p. 252. *Sicut Concilium Tridentinum ſtudioſe cavit, ne primariam illam de ſummi Pontificis authoritate quæſtionem . . . decideret . . . ita nihil eidem tribuit, quod ſuperiorum Conciliorum hac in parte ſanctionibus quidquam ſuperaddat, quemadmodum ſolide demonſtrat* Natalis Alexander.

(26) *Jur. Canon. T. I. pag.* 158. *preſſo* Febbronio *cap.* I. §. *VIII. n.* 12. *pag.* 45.

ſtabilire quello che più convenevol foſſe, e colla verità più s' accordaſſe, ſi ritiraſſe per non diſguſtarli ſoverchiamente. Sì certo dappoichè i Padri di *Trento* in tutti i loro Canoni cogli anatemi percoſſero gli errori de' Proteſtanti ſenza perdonarne loro pur uno, ſolo nel punto della Pontificia autorità avranno loro avuto riguardo ſiccome ſe non conoſceſſero, che il coloro dichiarato odio contro del Papa non volea riſpettarsi, ma frangerſi e punirſi con riſoluzione anche maggiore. Ma laſciamo tai ſutterfugj. Che ſi riſponde alle lampanti parole del teſto? Sentaſi bene, e dalla qualità della riſpoſta ſi argomenti l'imbarazzo di chi la fa. *Quelle parole ſono generali, nè eſprimono* DA CUI, *e in che gradi, e ſopra che parti ſia ſtata al Roman Pontefice conceduta queſta ſuprema podeſtà in tutta la Chieſa; e niente impediſce, che non ſi creda dalla Chieſa o dal ſupremo Concilio eſſere ſtata al Papa permeſſa la facoltà di riſervarſi alcuni più gravi delitti* [27]. Poſſibile? Le parole del Concilio non eſprimono *da cui* ſia ſtata al Pontefice tal facoltà conceduta, e ſi poſſono intendere d'

(27) Febbr. cap. V. §. IV. n. 6. p. 253. *Ea generaliora ſunt, nec exprimunt, a quo, & quibus gradibus, ac quoad quas partes, ſuprema hæc poteſtas Romano Præſuli in univerſa Eccleſia tradita fuerit; nihilque impedit, quominus credamus reſervandorum nonnullorum graviorum peccatorum poteſtatem ab Eccleſia, ſeu Concilio ſupremo, Pontifici permiſſam fuiſſe.*

una podestà permessagli dalla Chiesa, o dal Concilio? Ma perchè dunque non aggiunsero que' Padri una parolina sola *a nobis?* O se credevano dalla Chiesa o da altro più antico Concilio al Papa conceduta quella podestà, perchè non dissero *potestate sibi in Ecclesia universa tradita dalla stessa Chiesa*, o da tale Concilio? Non ci stanchiamo a cercar ragione di ciò, che nè fu, nè esser potè. Quando poco appresso i Padri di *Trento* parlano d'una simil facoltà ne' Vescovi, e dicono, esser loro parimenti lecito di riservarsi de' casi *per l'autorità oltre gli altri inferior Sacerdoti lor conceduta sopra de' sudditi* (28) possono ragionevolmente spiegarsi d'un autorità loro permessa dalla Chiesa, o dal supremo Concilio? Che direbbe *Febbronio*, se alcuno intendesseli a questo modo? Griderebbe alle stelle, che queste sono empietà. E poi ci vorrebbe di pasta sì dolce da menargli buono, che que' Santissimi Padri usando gli stessi termini immediatamente innanzi riguardo alla podestà del Pontefice alludano ad una facoltà datagli non da Cristo, ma dalla Chiesa o dal Concilio? Ma almeno il Concilio non esprime, in che gradi abbia il Pontefice tal podestà. L'avesse in un solo; questo basta perchè la sua podestà sia immediata sopra i Fedeli. Sì, ri-

(28) *Pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores Sacerdotes auctoritate.*

ripiglia *Febbronio*, se il Concilio dicesse sopra quai parti della Chiesa goda il Pontefice tal facoltà. Come sarebbe a dire? Vi è forse dubbio, che i casi riservati al Papa cadano sopra tutti i Fedeli? I Padri del Concilio deducono la podestà del Pontefice, perchè le riserve di certi più atroci delitti grandemente appartengono alla disciplina del popol Cristiano (29): tutto dunque il *popol Cristiano* è soggetto a queste riserve. Ma a che confutare più a lungo risposte, che il solo impegno ha inventate per non aver la confusione di confessarsi vinto?

IV. Piuttosto togliam di mezzo una popolare difficoltà, che facilmente può nascere. Se il Papa potesse nelle particolari diocesi usare di sua ordinaria podestà, ne potrebbe, si dirà, di leggieri nascere confusione, disprezzo degl' immediati Pastori, scandalo, raffreddamento di carità, puntiglio ec. Ma gli stessi disordini si dovrebbon temere, se un Vescovo ingerendosi ne' diritti d'un Parroco volesse egli medesimo governare questa o quell' altra parrocchia, sentir le confessioni de' Parrocchiani ec. E nondimeno chi negherà al Vescovo l'immediata e ordinaria podestà sopra tutti i Fedeli

H 2 del-

(29) *Magnopere vero ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quædam & graviora crimina non a quibusdam, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur: Unde merito Pontifices maximi &c.*

della ſua dioceſi? Il vero è, che mali dalla moltiplicità de' governanti poſſon venire, ſe ciaſcuno non cerca quello che è di Gesù Criſto, ma quel ch'è ſuo, e più dall' ambizione, che dallo zelo, e dall' amore del pubblico bene ſi muove nell'operare. Ma queſto prova, che ſi può dell' autorità abuſare, non già che queſta non ci abbia ad eſſere. Ora ſi cerca, ſe il Papa abbia ſopra tutti i Fedeli immediata podeſtà di giuriſdizione; non quando, e come abbiala ad eſercitare. Del reſto accordo ancor io, che ſe il Papa ſenza neceſſità voleſſe prenderſi la cura di tutto ciò, che riſguarda le particolari famiglie e perſone di ciaſcuna dioceſi, e inquietare i Paſtori, che dirittamente governanle, meriterebbeſi i rimproveri, che ad *Eugenio* III. facea S. *Bernardo* (30): *qual coſa*, diceagli il S. Abate, *tanto a te ſconvenevole*, *quanto queſta è*, *che tenendo il tutto non ſii contento del tutto*, *ſe ancora non cerchi di far tue non ſo come certe minuzie*, *e picciole porzioni della ſteſſa univerſità a te affidata*, *ſiccome ſe non foſſero già tue?* Ma *Bernardo*

(30) L. III. de conſid. cap. IV. *Quid tam indignum tibi, quam ut totum tenens, non ſis contentus toto, niſi minutias quaſdam, atque exiguas portiones ipſius tibi creditæ Univerſitatis, tanquam non ſint tua, ſatagas neſcio quomodo adhuc facere tuas? .... Erras, ſi ut ſummam, ita, & ſolam inſtitutam a Deo veſtram Apoſtolicam auctoritatem exiſtimas. Si hoc ſentis, diſſentis ab eo, qui ait: Non eſt poteſtas niſi a Deo.*

nardo ſteſſo tuttavia, ne aſſicura, che il Papa così facendo mancherebbe sì alla giuſtizia, [che 'l ſommo jus aſſai volte diventa ingiuria] ma moſtrerebbe la legittima ſua podeſtà (31(.



CA-

(31) Sic *factitando*, *probatis vos habere plenitudinem poteſtatis*, *ſed juſtitiæ forte non ita*. *Facitis hoc quia poteſtis*, *ſed utrum hoc debeatis*, *quæſtio eſt*.

CAPO VI.

Se i Vescovi abbiano immediatamente da Cristo la podestà?

I. IL Primato di vera, e propria giurisdizione nel Papa è già stabilito. Ma siccome *Febbronio* fissa certi principj, che gli sono del tutto contrarj, o almeno potrebbon parerlo, così acciocchè niun dubbio resti delle verità, che abbiamo finora difese, conviene chiamarli ad esame. Il faremo dunque in questo capo, e negli altri, che seguiranno. Per ora cominciamo dalla questione nel Concilio di *Trento* sì dibattuta, e come nel secondo capo dell' antecedente Dissertazione fu detto, rimasa tuttavia indecisa, se i Vescovi abbiano immediatamente da Cristo la podestà? *Febbronio* si dichiara per la sentenza, che a Cristo ne riporta l'immediato concedimento, * ma con una incredibile contraddizione. Egli come altrove abbiano veduto, per principal base di tutto il suo sistema pone, che le chiavi della sacra podestà furon da Cristo date alla Chiesa. E' questo il sistema di *Lutero*, di *Richerio*, di *Quesnello* e de' suoi seguitatori. Ma eglino più coerenti di *Febbronio* siccome al Papa, così a' Vescovi voglion date non immediatamente da Cristo, ma solo media-

ta-

tamente cioè permezzo della Chiesa le chiavi. *Lutero* nel suo libro della Cattività di *Babbilonia* assicura, che i Pastori non hanno sul popol Cristiano se non il solo ministero, che dal consenso del popolo è stato loro affidato (1). I sentimenti di *Richerio* sono stati da noi nel Capo IV. della introduzione già riferiti. Di *Quesnello* nella terza dissertazione il vedremo. Qui basterà recitar le parole d'un famoso *Quesnellista*, ed appellante, cioè il Sig. *Fuvel* dottore dell' Università di *Caen*. Egli come può vedersi nella sua *dichiarazione* stampata al *Louvre* (2) insegnò, che *il potere di far leggi trovavasi nel Concilio Ecumenico, perchè questo rappresentava tutta la Cristiana Repubblica, ne' Concilj Nazionali, e Provinciali, per una nazione o Provincia, perchè i Vescovi han ricevuto questo potere mediatamente da Gesù Cristo, e immediatamente dalla Chiesa; che questo stesso potere trovavasi nel sommo Pontefice, perch' egli avealo immediatamente ricevuto dalla Chiesa, e la Chiesa avealo ricevuto da Gesù Cristo; finalmente che i Vescovi per le loro diocesi tenevano questo potere mediatamente da Gesù Cristo, e immediatamente dalla Chiesa*. Ma ciò che è più ridicola cosa, lo stesso altrove insegna *Febbronio* stesso. Ecco le sue parole: *Quando ne' precedenti paragrafi provammo*, non il

(1) T. 2. p. 85. edit. Wittemb. a. 1562. *illisque solum ministerium, nostro tamen consensu commissum*.

(2) *p.* 2. *seg.*

il solo Pietro *esser fondamento della Chiesa*, *nè* a lui solo *essere state date le chiavi con podestà di sciorre e di legare*, *volevamo e dovevamo inferire*, *che* il solo Pietro non è l' immediato soggetto della Ecclesiastica podestà, *ma che la podestà delle chiavi fu alla università della Chiesa conferita propriamente e per modo*, *che ella viene per gli suoi Ministri secondo la porzion di ciascuno*, *e tra questi del* Romano *Pontefice esercitata* (3), e poco appresso (4) *essendo dunque che la Chiesa stessa* principalmente e radicalmente *ottiene la podestà delle chiavi*, *che da lei in tutti i suoi Ministri*, *e lo stesso sommo Pontefice si deriva*, *e a ciascuno per la sua porzione viene comunicata &c.* Dunque tanto gli altri Ministri della Chiesa, quanto il Papa, ricevon la podestà delle chiavi dalla Chiesa; dunque tanto gli altri Ministri, quanto il Papa hannola sol mediatamente da Cristo, e immediatamente dalla Chiesa; or questi Ministri so-

(3) Cap. 1. §. 6. p. 32. sec. edit. *Quando anterioribus* §§. *probavimus*, non unum Petrum *esse fundamentum Ecclesiæ*, *neque* illi soli *traditas esse claves cum potestate solvendi atque ligandi illud volebamus & debebamus inferre*, Petrum solum non esse subjectum immediatum Ecclesiasticæ potestati, *sed clavium potestatem* Universitati Ecclesiæ *proprie & ita transcriptam esse*, *ut illa per eos Ministros pro sua cujusque portione*, *ac inter hos per summum Pontificem exerceatur*.

(4) ivi n. 3. p. 37. *Cum itaque Ecclesia ipsa* principaliter & radicaliter *obtineat potestatem clavium*, *quæ ab illa in omnes ejus Ministros*, *ipsumque summum Pontificem derivatur*, *& singulis quibusque pro sua portione communicatur &c.*

sono i Vescovi, com'egli medesimo in più luoghi ci dice, e assai l'accenna qui pure tutto il contesto; dunque i Vescovi non immediatamente da Cristo, ma solo mediatamente ebbero la lor podestà. Ecco dunque *Febbronio* in aperta contraddizione col suo sistema, e con se medesimo. Alla contraddizione si aggiugne un solennissimo inganno. Egli difende con tanto impegno l'immediata podestà de' Vescovi * perocchè s'immagina, che al Primato del Papa gran danno ne venga, se questa oppinione si accrediti. Ma egli s'inganna a partito. Già altrove l'abbiamo accennato, ed ora il dobbiamo ripetere. Ancorchè i Vescovi da Cristo immediatamente riconoscessero la loro giurisdizione, niente al Pontificale Primato ne tornerebbe di pregiudizio. Noi col *Lainez* (5), e col *Bellarmino* (6) ci accordiamo ben volentieri a dire, che gli Appostoli da Cristo stesso ricevettero la loro giurisdizione, e nondimeno gli Appostoli a *Piero* come a lor capo rimasero sobordinati. Sarebbe il medesimo de' Vescovi, quando l'immediato datore della lor giurisdizione fosse Cristo; nè resterebbon perciò meno al Papa soggetti. Ciò voglio aver detto a dimostrare l'inutilità della presente questione al fine, per lo quale *Febbronio* la muove, d'ab-

(5) Nel voto da lui dato nel Concilio di *Trento* presso il *Pallavicino* nella *Ist.* di quel *Concil. lib. XVIII. cap. XV.*

(6) *Lib. IV. de Rom. Pont. cap. XXIII.*

d'abbassare il Primato del Papa. Perocchè qualunque delle due opposte sentenze si segua, rimane il Primato nella sua interezza. Del resto a Dio piacesse, che tutte le dottrine di questo Autore avessero tanta apparenza di verità, quanta ne ha quella, che in tal proposito egli sostiene, d' essere cioè la giurisdizione de' Vescovi da Cristo immediatamente derivata: nol piagneremmo tal divenuto, che i Protestanti ne cantino il trionfo, e più ancora, che del *Launojo*, e del *Dupino* non fanno, al cattolico partito debbanlo rimproverare. Questa sentenza, che da *Francesco Vittoria* famoso Teologo *Domenicano* nelle *Spagne* primamente introdotta contò poi e in quel Regno, e altrove parecchj difenditori, tra'quali trovo *Alfonso de Castro* (7), l' eruditissimo P. *Vasquez* (8), e 'l celebre P. *Collet* de' Signori nella Missione (9), ha delle forti ragioni. Niente però di meno a noi sembra, che *Benedetto XIV.* abbia colla solita sua saviezza giudicato, quando della contraria disse (10), che *più* sembravagli *conforme e alla ragione*, *e all' autorità*. I Teologi più accreditati di tutte le scuole, e di tutte le Nazioni han certamente fatto a gara per sostenerla. S. *Tommaso* (11).

(7) *De just. heret. punit. cap. XXIV.*
(8) *L. 2. disp. 152. cap. III. num. 28.*
(9) *De ordine* P. II. *cap. IV. artic. III. pag. 352. segg. dell' edizion* Veneta 1761.
(10) *De Syn. Diœces. l. I. cap. IV. n. 2.*

(11), *S. Bonaventura* (12), *Durando* (13), *Erveo Natale Brettone* (14), *S. Antonino* Arcivescovo di *Firenze* (15), *Egidio Colonna* Arcivescovo di *Bruges* (16), *Tommaso d'Argentina* (17), *Giovanni da Celaja* (18), *Michele Mauclero* (19), *Niccolò Coeffeteau* (20), *Giovanni Puteano* Teologo di *Tolosa* (21); *Antonio Charlas* (22). Lascio *Bellarmino* (23), *Suarez* (24), *Francesco Vargas* (25), *Fagnano* (26), ed altri Canonisti, e potrebbesi anche aggiugnere un' Avvocato del Parlamento di Parigi, che fu *Giovanni Lomedè* (27).

II. Ma acciocchè questa sentenza dirittamente s' intenda, innanzi che procediamo a confermarla, alcune cose sono a premettere.

Dop-

(11) *In IV. Sent. dist. XIX. q. I. art. 3. quæstiunc. I. ad I., & 2. 2. Quæst. 39. art. 3.*

(12) In Opusc. *quare FF. Minores prædicent, & confessiones audiant.*

(13) *In IV. dist. 24.*

(14) *In Tract. de potest. Papæ sul principio.*

(15) *Summæ p. II. tit. XXII. cap. III. §. V.*

(16) *In lib. de renunciat. Papæ c. 8., e opusc. contra exemptos cap. 2.*

(17) *Dist. 25. quæst. I. a. 2.*

(18) *In 3. sent. dist. 25. quæst. 7.*

(19) *Part. II. de Monarch. l. IV. cap. 10.*

(20) *Discuss. quincti cap. lib. II. M. Ant. de Dominis.*

(21) *In 2. 2. q. I. a. 6. dub. 3. in resp. ad prim. object.*

(22) *De libert. Eccles.* Gallic. *lib. VIII. cap. X. segg.*

[23] *De Rom. Pont. lib. IV. cap. 24. seg.*

[24] *De legib. lib. IV. cap. IV.*

[25] *De Jurisdict.* Episcopor.

[26] *In cap.* Perniciosam *dal num. 30. sino al fine de Offic. Ordin.*

[27] *Tract. Privilegior. quæ exemptiones dicuntur cap. III. num. 12. seg.*

Doppia podestà è ne' Vescovi, l' una, e l' altra indiritta alla santificazione dell'anime, una che l' intende immediatamente coll'efficacia de' Sacramenti; e una che il fa mediatamente per le scomuniche, e per l' altre costituzioni. La prima quantunque ella pure ricerchi la giurisdizione, suol chiamarsi a differenza dell' altra, podestà dell' ordine; la seconda è la podestà della giurisdizione. Della prima, che si dà nella consecrazione, è indubitata cosa, che infondesi immediatamente da Dio in tutti gl' individui. Anche questa è certa cosa, che la podestà della giurisdizione è da Dio immediate in genere, e in alcuni individui, come in *Piero*, e ne' suoi successori. Perocchè Cristo medesimo ordinò siffattamente la Chiesa, che ci dovessero esser *Pastori*, *Dottori* ec. secondo quello di *Paolo* agli *Efesj: egli volle alcuni Appostoli, cert' altri Profeti, altri* PASTORI, *e Dottori* (28). E in fatti immobile è questa giurisdizione in genere, ne è in mano d' alcuna terrena podestà far sì, che Vescovi non ci sieno; il che non sarebbe vero, se cagione immediata di questa giurisdizione in genere fosse il Romano Pontefice, od anche la Chiesa (29). La question dunque si muove intorno di questa stessa giurisdi-

[28] *Ephes. IV.*

[29] Più cose su questo argomento si troveranno disputate dal P. *Mamachi T. IV. orig. & ant. Christian. pag. 261. segg.*

risdizione, ma considerata negl' individui, e si controverte, se come S. *Piero*, e tutti i successori di lui, così ancora tutti e ciascun Vescovo immediate da Dio debbano riconoscere la loro giurisdizione, o non anzi dal Romano Pontefice? Nel che volendo noi sostenere la sentenza, che immediata cagione della Vescovil giurisdizione, siccome l' abbiamo spiegata, sâ il Romano Pontefice, diciamo primamente, che i Padri della Chiesa apertamente l' insinuano. *Ottato Milevitano* ci assicura, che *Piero* SOLO *ricevette le chiavi del Regno de' Cieli da comunicarsi agli altri* (30). Mâ chi sono questi altri? Non certamente gli Appostoli, perchè eglino ebberle da Gesù Cristo, quando lor disse, che *siccome il Padre avea mandato lui così egli mandava loro* (31): resta dunque che fossero i Vescovi. Da *Piero* dunque e dal solo *Piero* anche in oggi ne' successori di lui ricevono i Vescovi la loro giurisdizione. Più chiaramente lo dicono e S. *Gregorio Nisseno*, scrivendo, che PER PIETRO *diede Cristo a' Vescovi la chiave de' celestiali onori* (32), e *Innocenzio* I. nella Lettera al

[30] Lib. VII. contra *Parmenian. B. Petrus* [*cui satis erat, si postquam negavit, solum veniam consequeretur*], & PRÆFERRI OMNIBUS APOSTOLIS MERUIT, ET CLAVES REGNI CŒLORUM COMMUNICANDAS CÆTERIS SOLUS ACCEPIT.

[31] *Joh. XX.*

[32] Adverf. eos, qui castigationes ægre ferunt: PER PETRUM *Episcopis dedit clavem cœlestium honorum*.

Concilio di *Cartagine* affermando, che *da* Piero *lo ſteſſo Veſcovato, e tutta l' autorità di queſto nome derivò* (33); e in altra al Concilio *Milevitano* proteſtando, che *Piero è* AUTORE *del nome, e dell' onore de' Veſcovi* (34), e *Stefano* Veſcovo di *Lariſſea* dichiarando, che ſiccome a *Piero* fu dato da Criſto il precetto di paſcere le pecorelle, così alle altre Chieſe ſi dà di preſente pel Romano Pontefice (35), e S. *Leone* Magno predicando, che *quello, che Criſto agli altri Appoſtoli volle comune, nol diede agli altri, ſe non per Piero* (36). Or ſe la giuriſdizione non ſi derivaſſe da' Veſcovi pel Papa, come ſarebbon vere queſte aſſerzioni de' Santi Padri,

[33] T. I. epiſt. Rom. Pont. edit. Couſt. col. 888. *Scientes quid Apoſtolicæ Sedi, cum omnes hoc loco poſiti ipſum ſequi deſideremus Apoſtolum, debeatur, a quo ipſe epiſcopatus, & tota auctoritas nominis hujus emerſit.*

[34] Ivi col. 896. *Præſertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres, & coepiſcopos noſtros nonniſi ad* Petrum, *id eſt, ſui nominis & honoris auctorem referre debere.*

[35] Epiſt. ad *Bonifac.* II. preſſo il *Labbe*: *Quia Domino dicente tertio. Amas me? Paſce oves meas, tradidit prius vobis mandatum oſtendens, &* PER VOS *deinde omnibus per univerſum Mundum ſanctis Eccleſiis condonavit.*

[36] Serm. IV. de ſui aſſumpt. col. 16. edit. *Ballerin. Magnum & mirabile, dilectiſſimi, huic Viro conſortium potentiæ ſuæ tribuit divina dignatio: & ſi quid cum eo commune ceteris volit eſſe principibus, numquam niſi per ipſum dedit quidquid aliis non negavit*; e nella lettera X. al. 89. ad Epiſcop. *Viennenſ.* col. 633. *Hujus muneris ſacramentum ita Dominus ad omnium Apoſtolorum officium pertinere voluit, ut in beatiſſimo* Petro *Apoſtolorum omnium ſummo principaliter collocarit, & ab ipſo quaſi quodam capite, dona ſua velit in corpus omne manare.*

dri, e de' Romani Pontefici, feppure a tutt' altro intendimento, che nè le parole fuonano, nè il contesto riceve, non si torcessero? Certamente delle stesse formole si valse S. *Tommaso* ad ispiegare la nostra sentenza, che era pure la sua (37). Come dunque darebbesi loro ne' Padri diverso senso? All' autorità succeda una ragione fortissima. Già proposela nel Concilio di *Trento* il P. *Lainez*. Perocchè niuno da ciò, che racconta *Febbronio* (34) dee argomentare, le prove, colle quali quel dottissimo Uomo corroborò la sua sentenza. Questo infedele Scrittore si vanta di compendiare l' orazione del *Lainez*, e quello sol tocca appena, che questi disse o nello sponimento della questione, o nello scioglimento delle opposizioni fattegli, per aver poi campo di fare una bella figurina d' interrogazione, e di domandare: *che è ciò, se non quello stesso tema, che è in questione, propor sovente con varie frasi, e con moltiplicate parole, e infine non aver nulla provato* (35]. Ma il *Lainez*, come si vede presso il *Pallavicino* (40), argomentò pure

 a que-

[37] Lib. IV. contra Gent. cap. VI. Petro *soli promisit: tibi dabo claves Regni Cœlorum, ut ostenderetur potestas clavium* PER EUM AD ALIOS DERIVANDA *ad conservandam Ecclesiæ unitatem*.

[38] *Cap. VII. §. II. n. 2. pag. 450. seg.*

[39] Ivi p. 451. *Verum quid hoc est aliud, quam illud thema, quod in quæstione vertitur, sæpe variatis phrasibus, multiplicatisque verbis proferre, & in fine nec minimum probasse?*

[40] *Ist. lib. XVIII. cap. XV. n. 15. segg.*

a questo modo: affermano i Padri, che tutta la giurisdizione da' Vescovi si può perdere, e lor si può torre. Non è ella adunque di ragion divina; perocchè quello, che è tale, non è variabile dalla volontà, e dalla podestà umana. E' egli questo ripetere con varj termini ciò, che si controverte? O non anzi un mettere in mezzo un argomento, che difficilmente si possa sciorre? In fatti io veggo, che due risposte si sono tentate. La prima è dire, che al Papa dato non è di levare a' Vescovi la giurisdizione, come quella che è in loro da Cristo, ma sì l' esercizio d' essa, il quale non è da Cristo. Ma a che varrebbe, ripiglia il *Lainez*, una sorte di giurisdizione per se medesima affatto impotente, e inesercitabile? Non è degno di Cristo un tal dono, che verso di se nulla voglia. L'altra risposta è, distinguere la giurisdizione de' Vescovi dalla sua materia, e questa sola finger soggetta al Papa, il quale però assegni a' Vescovi la materia, e distribuisca le ragioni, come distribuì *Giosue* la terra promessa, e donata da Dio al popolo *Ebreo*. Ma oltrecchè questa maniera di parlare, e di sentire, che 'l Papa dia la sola materia, è nuova, nè usata da' più approvati Dottori, e però fuggir si dee come pericolosa, ne seguirebbe, dice il *Lainez*, che 'l Papa nulla facesse più di ciò, che facevano già i Magistrati Gentili, i quali in un

luo-

luogo ponevano i Flamini, in un altro gli Archiflamini, altrove i Protoflamini, niente poi mescolandosi negli uffizj loro: Anzi considerò lo stesso *Lainez*, che più veramente, se questa giurisdizione fosse di ragion divina, anche la materia e la Diocesi de' Vescovi sarebbe tale: poichè la giurisdizione è una specie di relazione; e ogni relazione da quella cagion, dalla quale riceve l' essere, riceve altresì l'aver i suoi termini. Ora i termini di così fatta relazione sono, *Superiore*, e *Sudditi*: Se adunque i Vescovi hanno questa determinata giurisdizione da Dio; avranno per necessità questi Sudditi particolari da Dio: e sarà falso, ch'essi abbiano le Diocesi dal Papa; ne potrà il Papa levarle loro, o permutarle. Oltre a che, se ricevono la giurisdizione da Dio; la ricevon o terminata di luogo, ovvero interminata. Dal primo si raccorrebbe di nuovo l'inconveniente allegato, cioè, che 'l Papa non potesse loro ristrignerla, e così nè meno ampliarla: Dal secondo, che l'avessero distesa ad ogni Regione; e però, che non fosse un sol Principe di tutta la Chiesa, ma tanti Principi universali, quanti Vescovi. In somma quelle parole; *Pasci le mie pecorelle*, o furono dette a S. *Pietro* solo, ed a' suoi successori, e quindi seguita, ch' egli ebbe la pienezza della giurisdizione in tutta la Chiesa, onde questo è l'unico fonte, dal

quale tutti la attingono: o diffele il Salvadore ad ogni Vefcovo, e con ciò togliefi anche il fondamento d'affermare quello, che pure dagli Avverfarj fi confeffa per neceffario, cioè che tutta la materia di quefta giurifdizione foffe da Crifto fottopofta al Pontefice, e da lui debba venire a' particolari Vefcovi affegnata. Finalmente come col *Lainez* bene argomentano il *Bellarmino* (41), e *Benedetto XIV*. (42), la forma del governo della Chiefa da noi provato Monarchico richiede, che tutta la giurifdizione in un folo, cioè nel Romano Pontefice, come in origine rifegga, e da lui a tutte l' altre membra fi diffonda.

IIII. Paragoniamo con quefte ragioni quelle di *Febbronio*. La precipua è fenza dubbio quefta, che i Vefcovi fono fucceffori degli Appoftoli; il che non col folo Concilio di *Trento* (43) da lui recato, fi può confermare, ma colla tradizione de' Padri, di S. *Ireneo* (44), di S. *Cipriano*, e d'altri portati dal *Mamachi*, (45), e dal *Collet* (46): Anzi non per altra ragione i Vefcovi già furon chiamati *Appoftoli* (47), e 'l Vefcovato

[41] *De Rom. Pont. lib. IV. cap. XXIV.*
[42] *De Syn. diœcef. lib. I. cap. IV.*
(43) *Seff.* XXIII. *de Ordine cap.* 4.
[44] *Lib.* IV. *cap.* XXVI., *e lib. V. cap.* XX.
[45] T. IV. *Orig. & Ant. Chrift. p.* 286.
(46) Nel luogo citato all' *annot.* 5.
(47) Veggafi il P. *Mamachi* nel tomo citato *p.* 284.

vato detto *Appostolato* (48), se non perchè successori degli Appostoli furono reputati. Ma non tiene la conclusione: *gli Appostoli ebbero la giurisdizione immediata da Cristo; adunque l'hanno ancora i Vescovi lor successori*; no, la conclusione non tiene, siccome, diceva il *Lainez*, non tiene questa simile: *Adamo* ebbe il corpo immediate da Dio; adunque altresì gli altri uomini successori d'*Adamo*. Due cose adunque voglionsi distinguere negli Appostoli; la podestà d'Appostoli, e la podestà di Vescovi. Nella prima certamente agli Appostoli non succedono i Vescovi, i quali non possono fondar Chiese ovecchè lor piaccia; non istendono la loro giurisdizione alla Chiesa universale, non hanno l'autorità di far libri Canonici, e somiglianti altre cose; le quali erano negli Appostoli di straordinaria podestà da non doversi a'successori trasmettere. Nella seconda guisa considerati gli Appostoli si possono paragonare o con que'Vescovi, che dopo loro occuparono le particolari Sedi, nelle quali eglino più a lungo tennero la Vescovil dignità, come *Piero* in *Antiochia*, *Jacopo* in *Gerusalemme* ec. (perocchè da udir non è *Salmasio*, il quale per carattere di primario Appostolo pone l'andare qua e la annunziando il Vangelo senz'avere in alcun

 luo-

(48) Lo stesso p. 285.

luogo fissa la Sede (49); o con gli altri Vescovi, che e in più luoghi furono da lor medesimi costituiti, e dappoi in maggior numero per la Chiesa furono sparsi. Se di que' primi Vescovi si favella, furono eglino con proprietà, e in rigore successori degli Appostoli nella giurisdizione, che rispetto a quelle Chiese era podestà ordinaria; ma ancora gli Appostoli quantunque avessero da Cristo immediate la giurisdizione per tutta la Chiesa, riguardo a quelle particolari Sedi, che tennero, non l'ebbero, dice il *Suarez* (50), che per umana determinazione, *Piero* dalla sua volontà, *Jacopo* da *Piero*, e dagli altri Appostoli, che ve lo stabilirono; tanto è lungi, che il succedere di questi Vescovi agli Appostoli provi in loro giurisdizione di ragion divina. Che se di tutti gli altri Vescovi vogliamo parlare, non sono eglino propriamente successori degli Appostoli, perocchè la propria successione suppone il preceder dell'altro, e certa cosa è, che insiem cogli Appostoli eranci nella Chiesa assai Vescovi, i quali però non potevano dirsi in rigore successori loro; ma sibbene successori si chiamano e per la podestà dell'ordine, e per una certa analogia, proporzione, e imitazione, onde siccome dopo

[49] Si vegga il *Petavio de Hier. Eccles. lib. I. cap.* VI.
[50] *De legib. lib.* IV. *cap.* IV. *num.* 22. *e defens. fidei advers.* Anglis. *Sectae errores lib.* III. *cap.* XII. *n.* 10.

dopo *Piero* l' ordine Jerarchico della primitiva Chiesa consisteva negli Appostoli, e ne' LXXII. Discepoli, così ora dopo il Romano Pontefice il primo luogo si dee a' Vescovi, dopo loro seguono i Preti ec. Non altramente che da *Beda* (51), e da altri agli stessi LXXII. Discepoli solo per simiglianza diconsi i Preti succedere, quantunque da Cristo non avessero quegli avuto nè ordine alcuno, nè giurisdizione, ond'è, che i sette Diaconi ordinati dagli Appostoli furono del loro numero, siccome si ha da Sant' *Epifanio* (52). Non dunque dee dire *Febbronio: il Papa per questo ha di ragion divina il primato su tutta la Chiesa, perchè è successore di* Piero; *han dunque i Vescovi immediata da Cristo la loro giurisdizione, perchè successori degli Appostoli* (53). Perocchè lasciando di dire della conseguenza, della quale abbiamo finora parlato, gli si nega quella sua causale: il Papa ha di ragion divina il primato su tutta la Chiesa non precisamente perchè è successore di *Piero*, ma perchè il Primato era in *Piero*, podestà ordinaria, e il Papa è suo successore in tutto ciò, che era in *Piero* di podestà ordinaria: in

[51] *In cap.* XX. *Luc.*
[52] *Hær.* XX.
[53] L. c. 446. *Imo si* ideo *Pontifex censetur Primatum suum eique coharentia jura* immediate *habere a Deo*, quia est successor Petri, *quidni Episcopi etiam suam inde authoritatem proxime trahent, cum æque sint successores Apostolorum?*

in fatti ne' doni ſtraordinarj delle lingue, de' miracoli ec. e in ſiffatte coſe il Papa non gli ſuccede.

IV. In luogo ſecondo *Febbronio* (54) con *Giovanni Fonſeca* Teologo al Concilio di *Trento* dell'Arciveſcovo di *Granata* allega [per uſare le parole di Fra *Paolo*, dal quale egli ha tratto quanto qui reca] che ſe il Pontefice è iſtituito da Criſto, perchè egli abbia detto a *Pietro*: *ti darò le chiavi del Regno* (55), *e paſci le mie agnelle* (56), parimenti i Veſcovi ſono da lui iſtituiti, perchè ha detto a tutti gli Appoſtoli: *ſarà legato in cielo quello, che legherete in terra, e ſaranno rimeſſi i peccati a chi rimetterete* (57): e appreſſo di ciò lor diſſe: *andate nel Mondo univerſo, predicate l'Evangelio* (58): e che più di tutto importa, diſſe loro: *ſiccome il Padre ha mandato me, così io mando voi* (59). Al che ſi aggiunga il luogo degli Atti Appoſtolici, dove S. *Paolo* diſſe agli *Efesj*, che *erano poſti dallo Spiritoſſanto i Veſcovi a regger la Chieſa di Dio*. (60). Ma con buona pace e di *Fonſeca*, e di *Febbronio* queſte ſacre teſtimonianze non provan l' inten-

[54] *L. c. n.* 1. *pag.* 448.
[55] Matth. XVI. 19.
[56] Joh. XXI. 15.
(57) Matth. *XVIII.* 18., *e Joh. XX.* 23.
(58) Marci *XVI.* 15.
(59) Joh. XX. 21.
(60) *Act.* XX. 28.

intento. Perocchè ha ben Dio voluto, che morti gli Appostoli non mancasse nella sua Chiesa la Vescovil dignità, e però le parole, che ne' primi passi allegati furon dette agli Appostoli, anche a' Vescovi s' intendon dette; ma nondimeno ciò è da prendere non alla lettera, come sarebbe se nella podestà quivi agli Appostoli conceduta succedessero propriamente i Vescovi, ma solo con proporzione, come abbiamo dianzi accennato. Perocchè Cristo agli Appostoli compartì non solo la podestà Vescovile dell' ordine, ma una podestà di giurisdizione straordinaria, e interminata su tutta la Chiesa, podestà, la quale nè a' Vescovi nè ad alcun altro, salvo il leggittimo successore di S. *Piero*, non dovea trapassare. Ne è maraviglia, che queste parole non significhin ne' Vescovi, e negli Appostoli una ugual podestà, quando le stesse parole *siccome il Padre ha mandato me &c.* non denotano in Cristo e negli Appostoli una pari autorità, ma quella sola proporzionata, che poteva lor convenire, e necessaria era al ben della Chiesa. Quindi si vede, che Cristo non altro fece allora, che stabilire nella sua Chiesa il Vescovato, e la giurisdizione Vescovile in genere, ma nulla più. E il vero egli non avea ancora manifestata la forma, che aver dovea la Ecclesiastica Gerarchia; manifestolla, quando dappoi dicendo

do a *Piero pasci le mie pecore*, *pasci le mie agnelle* diedegli sulla Chiesa il Primato, che in S. *Matteo* aveagli dianzi promesso. Perlaqualcosa allora siccome anche rispetto agli Appostoli senza tor loro cosa alcuna della podestà, che avea loro già conferita come a' legati li subordinò al nuovo lor capo *Piero*, così molto più a *Piero*, e a' successori di lui soggettò i Vescovi, facendo da *Piero*, e da' successori di lui dipendere la giurisdizione, che generalmente avea a quell' ordine annessa, non solo quanto all' esercizio, come gli stessi avversarj confessano (61); ma quanto alla radical podestà di essa. L' altro passo degli Atti Appostolici non tanto riguarda la giurisdizione a' Vescovi compartita, quanto la loro elezione, la quale allo Spiritossanto suggeritore si attribuisce. Senza che dove eziandio si ammettesse, che le recitate parole appellassero a giurisdizione; non proverebbono determinatamente, che questa dallo Spiritossanto, come da immediata cagione, provenisse ne' Vescovi, ma indeterminatamente che allo Spiritossanto come a cagione o immediata o mediata debbasi riferire. Quando gli Appostoli nel Sinodo di *Gerusalemme* dissero; *paruto è allo Spiritossanto, e a noi* (62), parlarono veracemente; eppure di umana legge trattavasi, la

(61) Collet. *l. c. n.* 215. *pag.* 354.
(62) *Act.* XV. 28.

la quale non era però immediate dettata dallo Spiritossanto.

V. Sentiamo ora le ragioni, che *Febbronio* narra essersi fatte nel Concilio di *Trento* dall' Arcivescovo di *Braga Bartolommeo de' Martiri*, e adotta siccome sue. Dic' egli adunque, che il Papa non può levare a' Vescovi l' autorità data loro nella consecrazione, la qual contiene in se non solo la podestà dell'ordine, ma della giurisdizione ancora; perchè in quella gli è assegnata la *plebe* da pascere, e reggere; e senza quella non è valida l' ordinazione: di che n'è manifesto indizio, che a' Vescovi titolari, e portativi si assegna tuttavia una Città, il che, quando potesse star l' ordine Episcopale senza giurisdizione, non sarebbe necessario. Oltracciò nel dare al Vescovo il Pastorale, si usa la forma di dire: *che è un segno della podestà, che se gli dà di correggere i vizj*. Quel che più importa, gli si dà l' annello dicendo: *che con quello sposa la Chiesa*, e nel dar il libro degli Evangelj, con che s' imprime il carattere Episcopale, si dice, *che vada a predicare al popolo commessogli*, e in fine della consecrazione si dice quell' Orazione *Deus omnium fidelium Pastor & Rector*, che poi è stata ne' Messali appropriata al Pontefice Romano, con voltarsi a Dio, e dire, *ch' egli ha voluto, che quel Vescovo presedesse alla Chiesa*. Finalmente

te *Innocenzo* terzo disse, essere il Matrimonio spirituale del Vescovo con la sua Chiesa un legame istituito da Dio, e insolubile per podestà umana (63). Sin qui l'Arcivescovo *Domenicano*, e dopo lui *Febbronio*; ma più cose sono qui false, ed altre nulla conchiudono. E' falso, che la giurisdizione si conferisca nella consecrazione del Vescovo; in questa non si dà che la podestà dell' ordine; la giurisdizione si dà dal Papa nell' eleggere che fa uno a Vescovo di tale o tal altra Chiesa, e nel commettergliene l' amministrazione; altramente il Papa non mai la darebbe, o quasi mai, non essendo egli solito di consagrare veruno; e innoltre i Vescovi avanti d'essere consagrati non goderebbono la giurisdizione contro a ciò, che leggesi nell' ultima Estravagante di *Clemente quinto*. E' falso, che la giurisdizione non si possa togliere. Che è il sospendere, il deporre, il degradare i Vescovi? Se non levare la giurisdizione. Noi abbiamo già col *Lainez* occupata la risposta di chi dicesse in tai casi torsi l' esercizio della giurisdizione, non la medesima giurisdizione. Aggiungasi ora alle cose già dette, che un Vescovo degradato, o deposto non può validamente esercitare alcun atto di giurisdizione: eppure un Vescovo anche degradato validamente consecrerebbe; perchè ciò? Se non

(63) *Cap.* 2. *X. de Translat. Episc.*

non perchè la podestà dell'ordine è di ragion divina, e non si può da umana podestà levare; dove la podestà della giurisdizione è di ragione umana, e soggetta all'arbitrio della umana podestà. E' falso, che senza l'assegnamento di qualche *plebe* non sia valida l'ordinazione. Il dotto *Agostiniano Cristiano Lupo* prova la validità di queste ordinazioni col Canone sesto del Concilio di *Calcedonia*, e con ciò, che di *Barse*, d'*Eulogio*, e di *Lazzaro* narra *Sozomeno* (64); il *Charlas* (65) risponde a' contrarj argomenti del *Thomasino*. Io non opporrò a *Febbronio*, se non *Giovanni Gersone* autore da lui sì sovente a noi obbiettato, il quale espressamente valide dichiara cosiffatte ordinazioni, benchè a ragion non le approvi (66). A ciò, che *Febbronio* soggiugne dalle formole, che si usano nella consecrazione de' Vescovi, posso contrapporre quello, che nelle Bolle delle provvisioni de' Vescovi si legge, e non ammette alcuna ragionevole interpretazione: PROVVEGGIAMO *alla Chiesa N. della persona N., e lo preponghiamo in Padre, e Pastore, e Vescovo della stessa*

[64] *Hist. Eccles. lib. VI. cap.* 34.
[65] *De Libertat. Eccles.* Gallic. *lib. VIII. cap. IX.*
(66) Tract. de Statib. Ecclesiast. consider. VIII. de Statu Prælator. *Status Episcopalis licet esse possit in aliquo sine plebe, & sine usu, vel exercitio, hoc fieri non convenit, quia vanum & monstruosum in Ecclesia videretur; quoniam frustra est potestas, cui non subest operatio.*

ſteſſa Chieſa, COMMETTENDOGLIENE *l' amministrazione nel Temporale, e nello Spirituale* (67). Senza ciò le parole, che nella conſecrazione ſi dicono, intendanſi in quella maniera, che dice S. *Tommaſo*, il Re ricevere la podeſtà nella conſecrazione, o nell' unzione, mentre ſi dice: *Ricevi la podeſtà: ricevi il Regno*; il ſignificato delle quali parole ha riguardo all' uſo, cioè: *ti dò, che tu poſſa ben ſervirti del Regno*. E tanto più queſto vuol dirſi de' Veſcovi, perchè quelle formole ſono di antica uſanza, ed hanno origine da' coſtumi vetuſti, pe' quali preſſocchè nel tempo medeſimo ſi facevano Veſcovi, e ſi conſacravano. Per quello finalmente, che al detto d' *Innocenzio III.* ſi appartiene, la parità del matrimonio va inteſa ſobriamente, perocchè il matrimonio conſumato è indiſſolubile anche dal Papa, e *Innocenzio* ſteſſo ivi dichiara, che il Pontefice Romano ha ſpeziale autorità da Dio di traſferire un Veſcovo; il che ſarebbe aſſurdo, ſe il legame del Veſcovo colla Chieſa foſſe per divina ragione sì ſtretto, com' è quello di due in matrimonio congiunti. Con che le difficoltà dell' Arciveſcovo di *Braga* ſon tolte di mezzo.

VI. E già ci conduciamo all' argomento, che

(67) *PROVIDEMUS ECCLESIÆ N. de perſona N., & præficimus eum in Patrem, & Paſtorem, ac Epiſcopum ejuſdem Eccleſiæ, committentes ei adminiſtrationem in temporalibus, & ſpiritualibus.*

che *Febbronio* giudica ancora più forte. Fu questo similmente nel Concilio di *Trento* proposto da F. *Giorgio Ziscovit Francescano* Vescovo di *Segna*, e si riduce a dire, che se i Vescovi non sono istituiti da Cristo, ma dagli Uomini, l'autorità di tutti insieme è umana. Che sarebbe dunque un Sinodo, se non una Congregazione d' uomini profani, nella quale non preseda Cristo, ma una podestà precaria dagli Uomini ricevuta? E tanti Padri vanamente si sarebbono raunati con tanta spesa e incomodo in *Trento*, potendo con maggior autorità trattar le stesse cose quegli, cha ha dato la podestà a' Vescovi, ed al Concilio. Ma no: niuno pensar potrebbe, che metter si dovesse in difficoltà, se il Concilio abbia l' autorità da Dio; e se possa dir quello, che il primo Concilio *Gerosolimitano* disse: *è paruto allo Spiritossanto, e a noi*. Racconta *Febbronio*, che il P. *Lainez* rispose, le citate parole del Concilio *Gerosolimitano* riferirsi soltanto *narrative*, e non *dispositive*. La qual risposta dove abbia egli trovato, che dal *Lainez* si desse, io non ritrovo, perocchè nè il *Soave*, nè il *Pallavicini* ce ne danno pur cenno. Credo ben io, che il *Lainez* molto maravigliasse di sentirsi proporre una sì sciocca difficoltà. Perocchè come poteva il Vescovo di *Segna* pur immaginare, che i Vescovi, se da Cristo non hanno la giu-

risdizione, non sieno istituiti da Cristo? Che sieno profani? Che Cristo non presegga ad un Concilio legittimamente raunato, e celebrato con. alla testa i legati del Papa? Son queste visioni da metter paura a' bamboli, non a' Teologi, e Teologi di quel sapere, di che era il *Lainez* fornito. Quello che ha qualche apparenza di difficoltà è, che se i Vescovi non hanno podestà da Dio, non possono diffinire in Concilio, e ciò che diffiniscono, non è di fede. Ma a ciò ben rispose il *Lainez* bastare, che l' abbian dal Papa, e quindi avvenire, che non sia legittimo Concilio se non concorrendovi il Papa; e le decisioni de' Concilj esser decisioni di Dio in quanto sono dal Papa, a cui lo Spiritossanto assiste. Ridesi saporitamente di questa risposta *Febbronio*, e ripiglia esser dunque sempre vero, che l'autorità del Concilio non è altra, che l'autorità del solo Romano Pontefice; il che non aspettava il mondo Cristiano da' Padri di *Trento*. Cioè egli non intende, come quantunque il Concilio dal solo Papa riceva immediatamente l' infallibilità, l'ha nondimeno mediatamente da Cristo; i Vescovi avvegnacchè per se stessi non sieno infallibili, giudici son tuttavia; come il mondo Cristiano, eziandio che consapevol fosse della mente del Papa intorno le cose, che per la Cattolica verità furono in *Trento* diffinite contro gli Eretici, non-

di-

dimeno deluſo non fu nella eſpettazione, in che era del Concilio. Ma che? Non valſe il Concilio a dare una pubblica ſoddisfazione alla Chieſa, la quale veder volea dal comun parere de' Veſcovi ſolennemente autenticato il giudizio del ſuo capo, a teſtimoniare il comun conſentimento d' eſſa nella purità della dottrina, e a confondere colla moltiplicità, e convenienza de' voti la pertinacia de' Novatori. Le quali coſe certamente graviſſime ne richiedevano l' infallibilità ne' Veſcovi, e meritavano la ſpeſa, e l' incomodo di un Generale Concilio.



CAPO VII.

Si esamina un principio fondamentale di Febbronio , *che ugual sia l' autorità di tutti i Vescovi .*

I. FEbbronio per poco se la tiene con i Cattolici. La sentenza, che la giurisdizione de' Vescovi derivi come da immediata cagione, se in qualche modo alla maggior podestà del Romano Pontefice si oppone, e finalmente da molti, e tutti Cattolici Dottori sostenuta. Ora egli si gitta apertamente al Partito de' Protestanti, benchè il faccia con qualche riserva. I *Maddeburgesi* (1), *Marcantonio de Dominis* (2), *Daniel Tileno* (3), *Salmasio* (4), *Fello* (5), *Bingamo* (6), *Deilingio* (7), ed altri in gran numero hanno insegnato, che i Vescovi tutti sono d'uguale autorità. Lo stesso non ha *Febbronio* ribrezzo di sostenere in faccia della Cattolica Chiesa, di cui si vanta figliuolo,

(1) Centuria. *IV. cap. VII. pag.* 557. *segg. Tom. IV. edit. a.* 1560.
(2) *De Rep. Eccles. lib. II. cap. VI.*
(3) *Not. & animadv. disp.* Rob. Bellarm. *de Summo Pont. lib. I. cap. VIII. pag.* 43. *segg. edit. Sedan.* 1619.
(4) *De Primatu Papae cap. VII. p.* 97.
(5) *Nelle note a S.* Cipriano .
(6) *Lib. II. ant. Eccles. cap. V. §. I.*
(7) *Observ. sacr. p. IV. Exercit. VI. pag.* 449. *edit. Lips.* 1747.

lo, e difensore (8); e per farlo usa gli argomenti medesimi, che a tal fine furono già portati da' Protestanti. Una sola differenza v' ha tuttavia tra costoro, e lui, che quelli mirano a spogliare il Papa d' ogni Primato, egli a spogliarlo del primato di vera, e propria giurisdizione. Ma qual che sia, e quantunque diverso il loro intendimento, la dottrina tal è, * che non si può sostenere per alcun modo. Spieghiamoci nondimeno, e stabiliamo chiaramente la questione. Certa cosa è, che i Vescovi uguali sono tra loro nella ʃpodestà dell' ordine, e del carattere. Il dubbio cader può sulla sola podestà di giurisdizione. Ma di questa parlando, due cose assai diverse io veggo potersi cercare. Una è, se tal sia la giurisdizione di ciascun Vescovo, che non abbia confine, e stendasi a tutta la Chiesa universale. L' altra è, se la giurisdizione di ciascun Vescovo entro a' limiti della sua diocesi ugual sia a quella di tutti gli altri Vescovi. Quanto alla prima questione *Febbronio* distingue l' Ecclesiastica polizia dalle cose che risguardan la fede o con quella hanno necessaria relazione, qual sarebbe l' osservanza de' Canoni sostanziali, e concede bensì che limitata e perciò disuguale sia la giurisdizione de' Vescovi rispetto alla esterior polizia Ecclesiastica, ma vuole, che illimi-

(8) *Cap. III. §. I. e cap. VII. §. I.*

tata e uguale ſia in tutti i Veſcovi la giuriſdizione nelle coſe alla Fede appartenenti, o legate con quella sì e per modo dic' egli *(9)*, che riſpetto a queſte niun atto di Veſcovile ufizio vi ſia, che qualunque Veſcovo non poſſa eſercitar dappertutto, eſigendolo neceſſità, ſenz'alcuna diſpenſa, e altrui conceſſione. Ma il contrario dalle Scritture ſi trae. * E che altro ſignifica quello degli Appoſtolici Atti (10): *attendete a voi, e a tutto quel gregge, nel quale lo Spiritoſſanto a regger la Chieſa di Dio v' ha collocati?* Parla ivi *Paolo* a' Veſcovi delle Chieſe d' *Efeſo*, e dell'altre circonvicine, e dà loro queſto avvertimento, conciofiachè preſago foſſe, che dopo la partita di lui ſarebbon tra loro entrati Lupi rapaci a fare ſcempio in quella greggia (11). Dunque la Greggia, che que' Veſcovi aveano dallo Spiritoſſanto raccomandata alla lor cura, non erano tutti i Fedeli ſparſi in tutte le terre del mondo *Romano*, ma quella particolare, per cui *Paolo* allor temeva da'

Lupi

(9) Cap. III. §. I. n. 4. p. 161. ſec. edit. Germ. *ex quo nullus officii Epiſcopalis actus ſit; quem non quiſquis eorum, exigente neceſſitate* SINE ULLA DISPENSATIONE*; potuiſſet peragere, ſcilicet, uti jam diximus, in rebus ad fidem ſpectantibus, & quæ cum hac magis neceſſariam connexionem habent, qualis inter alia eſt obſervatio Canonum ſubſtantialium.*

(10) Act. XX. 28. *Attendite vobis, & univerſo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus poſuit Epiſcopos regere Eccleſiam Dei.*

[11] Ivi v. 29. *Ego ſcio quoniam intrabunt poſt diſceſſionem meam Lupi rapaces in vos, non parcentes Gregi.*

Lupi divoratori. * Ne quì certamente si parla di esterior polizia, ma di cose riguardanti la Fede, anzi essenziale alla Religione. Perocchè l' Appostolo vuol preservata la Greggia da' Lupi, che anelavano di farne scempio.* Non altramente S. *Piero* scrivea a Vescovi del *Ponto*, della *Galazia*, della *Bitinia* ec. *Pascete la Greggia di Dio, la quale è tra voi* (12). Que' Vescovi avean forse tra loro ciascuno la greggia di tutto il Mondo? La cosa è sì chiara, che gli stessi Protestanti non hanno mai come *Febbronio* portate le cose tant' oltre, che volessero uguali di podestà riguardo alla Chiesa universale i Vescovi divisi, ma solo i Vescovi congregati ne' Sinodi. *Spanemio* seguitando *Chamier* così scrive (12): *sono a distinguere dagli Appostoli i Vescovi, perocchè a ciascuno di quelli eran tutte le Chiese commesse, a questi* divisi *Chiese singolari secondo* Pietro *pascete la greggia, che è presso di voi*; il che ancora *Daniele Tileno* professa (14).

II. * Quindi è, che scrivendo il *Grisostomo* a Papa *Innocenzio* primo (15) e dolendosi di *Teofilo* Vescovo di *Alessandria*, che aveal

[12] I. *Petr.* V. 2. *Pascite qui in vobis est, Gregem*.
[13] Lib. X. Tom. II. *Chamieri Contracti* cap. VIII. §. XIII. *Distinguendi ab Apostolis Episcopi. Quia illis singulis commissæ erant omnes Ecclesiæ; his vero tantum singulis singulæ, juxta* Petrum: Pascite, qui penes vos est, gregem Dei.
[14] *L. c. p.* 44.
[15] *T. I. Epist. Rom. Pont. edit. Coust. col.* 778.

cacciato dalla ſua Sede, gli fa conſiderare, che *giuſta coſa non è, che chi ſia dell' Egitto, giudichi quelli, che ſon nella Tracia*. Eppure i delitti, che al Santo erano appoſti, riguardavano l' oſſervanza de' Canoni ſoſtanziali. Ma qual maraviglia? Se tutti i Veſcovi aveſſero pari giuriſdizione ſulla Chieſa univerſale, benchè per le coſe attenenti alla fede ed a' Canoni ſoſtanziali, qual Babbilonia * di confuſione diverrebbe preſto la Chieſa? Quai naſcerebbono diſſenſioni tra' Veſcovi? Qual avremmo ſeminario di querele interminabili? Però a *Fiorentino* Veſcovo di *Tivoli* ſcrivea Papa *Innocenzio primo*: *non una volta, ma ſoventi fiate grida la divina Scrittura non doverſi travalicare i termini ſtabiliti da' Padri; perocchè è delitto, che uno occupi quello, che l' altro ha ſempre poſſeduto* (16). Quindi paſſa a ſgridarlo, che ſenza farne parola al Veſcovo *Nomentano* aveſſe oſato di celebrare nella Dioceſi di lui i divini miſterj. Simili querele da parte della Chieſa d' *Arles* erano a *Zoſimo* Papa venute contro alcuni Veſcovi detentori d' alcune Parrochie a quel Metropolitano appartenenti. Il Papa ſcrive a' Veſcovi delle *Gallie*, e gravemente gli avverte di fare in modo, che non più udir debba ſiffatti lamen-

[16] Tom. I. epiſt. Rom. Pont. col. 914. *Non ſemel eo, ſed aliquoties clamat Scriptura divina, transferri non oportere terminos a Patribus conſtitutos: quia nefas eſt, ſi quod alter ſemper poſſederit, alter invadat.*

menti, ma che tutti i Vescovi sieno contenti de' lor confini, e de' lor territorj (17). * Le quali cose avvegnachè appartengano a punti di esterior polizia, già quello dimostrano * che si diceva delle discordie, che dall' opposta sentenza tornerebbono. E certo se quando i Vescovi non sono di pari giurisdizione, pure non rado a querele si dà luogo per cupidità di dilatare i confini de' lor territorj, che sarebbe, se tutti senza alcun ritegno potessero comandare nell' altrui Chiese? * E forse maggior pericolo di dissensioni darebbe un uguale giurisdizione su tutte le Chiese nelle cose di Fede, e ne' Canoni sostanziali, che non una pari nelle cose di semplice esterior polizia, essendo l' umana superbia da un canto anche meno sofferente dell' altrui autorità ne' gelosissimi punti della Fede, e della buona costumatezza, e dall' altro anche piu portata a fare ad altri sindacato in somiglianti materie, e ad ergersi in queste maestra, e riprenditrice degli altrui errori. * Nè vale l'esempio degli Appostoli. Perocchè eglino erano in grazia confermati, e dallo Spiritossanto peculiarmente assistiti, onde a cose, che ingiuste fossero, e occasione almeno diretta, e volontaria di scandalo, non procedessero. Ora

[17] L. c. ep. I. col. 937. *Omnes sane admonemus, ut quique finibus territoriisque suis contenti sint: nam barbara, & impia ista confusio est aliena præsumere.*

Ora altra cosa aggiungo, che contro *Febbronio* ha mirabil forza. *Egli insegna (18) che la Chiesa a' Vescovi suoi Ministri comunica la podestà delle chiavi, perchè l' esserciti ciascuno *per la sua porzione*. Dunque la Chiesa non dà a' Vescovi la giurisdizione se non per quella *porzione*, cioè per quella Diocesi, che loro è toccata; dunque fuori di quella *porzione* non l' hanno. Come dunque potrannola esercitare?* O una contraddizione è questa di Dottrina (e per questo sol capo merita *Febbronio* d' essere abbandonato), o la dottrina è falsa. Scelga *Febbronio* qual più delle due parti gli piace; che ad ogni modo ne seguirà cosa, che distrugge i suoi principj.

III. Ma Cristo, dice subito *Febbronio*, istituì il Vescovato. Così è; da lui hanno i Vescovi l' ordine dell' eminente lor dignità, ed egli fissò generalmente i diritti, che aver doveano di predicare il Vangelo, di legare, e di sciorre, di far leggi e tali altri. Ma ciò che prova? Se non che i Vescovi sono uguali tra loro nell' onore, e ne' diritti essenziali del Vescovato. E questo solo dir volle *Ambrogio* (19), quando presso

[18] Cap. I. §. 6. pag. 32. sec. edit. *ut illa per eos Ministros* PRO SUA CUJUSQUE PORTIONE..... *exerceatur*.

(19) In Ps. XXXVIII. *Tibi inquit, claves dabo regni cœlorum, ut solvas, & liges ..... Quod* Petro *dicitur, Apostolis dicitur. Non potestatem usurpamus, sed servimus imperio*.

presso *Febbronio* (20) si vantava *di non usurpare la podestà*, ma di *servire al comandamento* fatto da *Cristo* in *Piero* a' Vescovi di sciorre, e di legare. Ma quindi ne seguita forse, che i Vescovi uguali sieno nella giurisdizione? Sicchè ciascuno stender la possa a tutta la Chiesa universale? Senza dubbio, ripiglia *Febbronio*, perocchè i Vescovi hanno l' accennata podestà come successori degli Appostoli. Già nel precedente capo abbiamo spiegato come i Vescovi possano dirsi successori degli Appostoli, e che certamente nol sono, che in quelle cose, le quali come a' Vescovi furono lor concedute, non in que' privilegj che godettero come Appostoli. Or bene, torna *Febbronio* ad istare; gli Appostoli, come Vescovi, ebbero una interminata giurisdizione sopra la Chiesa. E questo è ciò, che gli si nega. E che? Un Vescovo può egli come Vescovo fondar Chiese, ordinar Vescovi, mandargli a predicare ad altre terre? Eppure questo è ciò, che *Febbronio* stesso vuole (21) aver fatto gli Appostoli come Vescovi. Innoltre se i Vescovi hanno per essenziale diritto del loro grado la giurisdizione sopra tutta la Chiesa, molto più avrannola avuta i Vescovi istituiti da' medesimi Appostoli. E perchè dunque, come poc' anzi si è veduto, e S. *Paolo*

(20) *Cap. VII.* §. *I. pag.* 442.
(21) *Pag.* 442. *e n.* 2. *pag.* 443.

Paolo, e S. *Pietro* circoscrissero l' uso dell' autorità loro ad un gregge determinato? Domando ancora qual uopo sarebbeci stato nell' antica Chiesa di ordinar Vescovi *Regionarj*, i quali andassero portando il Vangelo ad intere Province, e vi stabilissero Cattedre Episcopali, come esserci stati ci dichiarano le antiche Storie, se i Vescovi di lor diritto avessero sotto la loro giurisdizione tutta la terra, quanta n' ebbe ciascun degli Appostoli?

IV. Eppure, entra quì *Febbronio* più fiero, i Padri della Chiesa hanno apertamente dichiarato, che il Vescovato non è nella Chiesa, che uno, e comune a tutti i Vescovi, onde inferir si debba, che uguale pur sia, cioè universale la giurisdizione de' Vescovi. Lo abbiamo, dic' egli, (22) primamente in S. *Girolamo* nella lettera a *Evagrio*, laddove scrive: *che il Vescovo ovecchè sia*, *o a* Roma, *o a* Gubbio, *o a* Costantinopoli, *o a* Reggio, *o ad* Alessandria, *o a* Tanne', *egli è dello stesso merito*, *e sippure del medesimo Sacerdozio* (23). In luogo secondo S. *Cipriano* citato da *Graziano* (24) insegna: *un solo è il Vescovato*, *di cui da ciascu-*

(22) L. *c. p.* 443. *n.* 3.

(23) *Ubicumque fuerit Episcopus*, *sive* Romæ, *sive* Eugubii, *sive* Constantinopoli, *sive* Regii, *sive* Alexandriæ, *sive* Tanis, *ejusdem meriti*, *ejusdem est & Sacerdotii*.

(24) *Caus.* 24. *Quæst.* I. *can.* 16.

ſcuno ſi tiene in ſolidum una parte (25). Quindi lo ſteſso Santo Martire (26) ſcrivea a *Stefano* (27), che il *copioſo corpo de' Veſcovi è per ſiffatto modo ſtretto col glutine della concordia, e col vincolo dell' unità, che ſe alcuno del noſtro Collegio tentaſſe di fare Ereſia, e lacerare, e guaſtare il gregge di Criſto, gli altri accorran ſubito... Perciocchè quantunque ſieno molti Paſtori, un ſol gregge nondimeno paſciamo, e dobbiamo raccorre e guardare tutte le pecorelle, che Criſto cercò col ſuo ſangue, e colla ſua paſſione*. Però i Padri ſoggiungono ad una voce, che quando trattiſi di conſervare la Religione, ogni Veſcovo è Paſtore univerſale, e accorrer dee pel ſuo carico a difeſa della fede: così in generale parlano S. *Agoſtino* (28), e Papa *Simmaco* (29), e co-

(25) *Epiſcopatus unus eſt, cujus a ſingulis pars in ſolidum tenetur*.

(26) Preſſo *Febbronio cap.* III. §. I. *n.* 1. *pag.* 129.

(27) Ep. 68. al. 67. ad *Steph. Copioſum corpus eſt Sacerdotum, concordiæ mutuæ glutine atque unitatis vinculo copulatum, ut ſi quis ex Collegio noſtro hæreſim facere, & gregem Chriſti lacerare & vaſtare tentaverit, ſubveniant cæteri.... Nam etſi Paſtores multi ſumus, unum tamen gregem paſcimus, & oves univerſas, quas Chriſtus ſanguine ſuo & paſſione quæſivit, colligere & fovere debemus*.

(28) Lib. I. contra duas Epiſt. Pelag. cap. I. *Communis eſt nobis omnibus, qui fungimur Epiſcopatus officio (quamvis ipſe in eo celſiore faſtigio præemineas) ſpecula paſtoralis: Facio quod poſſum pro mei particula muneris, quantum mihi Dominus adjuvantibus orationibus tuis dare dignatur, ut peſtilentibus & inſidiantibus eorum ſcriptis medentia & munientia ſcripta prætendere &c.*

(29) Ep. ad Aeon. Arelat. *Dum ad Trinitatis inſtar* cui

e così aver fatto *Cipriano*, e S. *Atanagi* affermano i Santi *Gregorio Nazianzeno* (30), e *Basilio* (31). Così il valoroso *Febbronio* trascrive dagli Eretici le miglior prove, ch' eglino abbian credute valevoli ad indebolire il Primato del Papa. Non dolgasi egli dunque, che noi ricopiamo le risposte stesse invincibili, che i nostri Controversisti hanno già date a' Protestanti.

V. E da *Girolamo* incominciando, perdonerà *Febbronio*, se gli applico la risposta, che il dotto P. *Scheffmacher* oppose a *Lutero*, il *Bellarmino a Calvino*, *Illirico*, e *Melantone*, i quali tutti, com' egli, abusarono di quella testimonianza. Che oppone dunque *Febbronio* il detto di *Girolamo*? Non dovea egli (il P. *Scheffmacher*, dice, *non dovea Lutero*) badare, che 'l Santo qui non parla che d' un' uguaglianza d' ordine e di carattere, e non d' una ugualità di giurisdizione? Imperciocchè poteva S. *Girolamo* ignorare,

cui una est atque individua potestas unum sit per diversos Antistites Sacerdotium, quomodo priorum Statuta a sequentibus convenit violari?

(30) Orat. XVIII. in Laud. *Cypriani* p. 281. dice del Santo, *quod* EPISCOPUS UNIVERSALIS *fuerit*, *quod non* Carthaginensi *tantum Ecclesiæ*, *nec* Africæ, *verum Occiduis omnibus regionibus*, *ac prope etiam Orientali omni*, *atque Australi & Septentrionali oræ præfectus fuerit*. E orat. XXI. p. 377. di S. *Atanagi* afferma, che *cum* Alexandrino *populo Præfectus fuerit*, *idem sit*, *ac si universo terrarum orbi præfectus fuisset*.

(31) Ep. LI. ad *Athan. Tantam geris omnium Ecclesiarum curam*, *quantam ejus*, *quæ tibi peculiariter a Domino nostro concredita est*.

rare, che la giurisdizione del Vescovo d' *Alessandria* era molto più ampla che quella del Vescovo di *Tanne*, stendendosi la prima sopra tre vaste Province, e limitandosi la seconda a una sola picciola Città? Il pensiero del Santo Dottore era dunque, che tanto un Vescovo d' un picciol luogo, quanto quello d' un grande è ugualmente rispettevole per ragione del suo carattere, e che i diaconi, e quelli particolarmente di *Roma*, i quali affettavano una cert' aria di grandezza, conciosiachè guardassero il tesoro della Chiesa loro affidata, doveano ricordarsi del loro rango, e non paragonarsi a' Vescovi, nè sedere tra' Preti. Or io domando, se il passo di S. *Girolamo* spiegato in questo senso, che è il vero (32), può favorire la pretesa uguaglianza, che sogna *Febbronio* per rendere pari al Roman Pontefice i Vescovi? Già altrove abbiamo veduto, quanto chiaro insegnatore della Pontifical preminenza sia stato *Girolamo*. Ma lasciam pure ciò, ch' egli in tal proposito scrisse, benchè basti ad intendere, ch' egli voler non poteva pari d' autorità tutti i Vescovi. Dicami solo *Febbronio*, di cui sieno queste parole: *Rispondimi al Vescovo* d' Alessandria *che appartiene la* Palestina? Son pur

(32) Un' altra risposta dà Monsf. *Coeffeteau de Monarch. Eccles. adv. Spalat. discuss. cap. VI. lib.* II., della quale veggasi il P. *Mamachi T. IV. Orig. & Ant. Christ. p.* 279. *seg.*

pur di *Girolamo* (33). Ma avrebb' egli mai fatta una sì solenne disfida, se avesse pensato, come *Febbronio* vorrebbe, che ciascun Vescovo avesse per suo diritto la cura della Chiesa universale? Solo da Uom dissennato era in tale supposizione da attendersi cotal domanda. *Girolamo* avrebbe veduta la pronta risposta, che doveaglisi dare, cioè al Vescovo d'*Alessandria* appartenere senza dubbio la *Palestina*, se ogni Vescovo, secondo i principj di lui avea quanto gli Appostoli, diritto su tutta quant' è la Cristianità.

VI. Maggior difficoltà non ha il testo di S. *Cipriano*, e forte maraviglio come su quello e *Febbronio*, e gli Eretici suoi Precursori facciano tanto strepito dopo le sì sode, e veracissime spiegazioni, che col *Bellarmino* (34) hannogli date e *Natale Alessandro* (35), e l'Anonimo Autore delle *Osservazioni Teologiche*, *Storiche*, *Critiche sulla Storia Ecclesiastica dell' Abate Fleury* (36), e 'l P. *Bianchi Minor Osservante* (37), e 'l P. *Faure Gesuita* (38), e 'l P. *Mamachi Domenica-*

(33) Ep. ad *Pammach.* advers. *Joh. Hierosolym.* Re*sponde mihi: Ad* Alexandrinum *Episcopum* Palestina *quid pertinet?*

(34) *De Rom. Pont. lib.* II. *cap. XVI.*

(35) *Diss. IV. in hist. Eccles. Sec.* I. §. III. *object.* 7.

(36) T. I. nelle osservazioni sul libro *VII. p.* 109. *della ristampa* Veneta 1746.

[37] T. III. della Polizia della Chiesa *lib.* I. *cap.* III. §. XIII. *pag.* 321. *seg.*

[38] *Diss. Polem. advers.* Richeristas T. XII. *Thes. Theolog. pag.* 283.

nicano (39). E certo il Santo non altro ha voluto dire; se non che tutti i Vescovi insieme fanno colla loro unione un tutto, o un corpo, che governa la Chiesa intiera, mentre ciascuno prendesi cura del gregge, che gli è assegnato, ma insieme *in solidum* regge la greggia degli altri, in quanto cioè ciascun Vescovo ha una tal connessione colle altre parti, anzi col tutto, che debba provvedere, e cospirare al bene, e a' vantaggi di queste, e di quello. Ma questo tanto non prova la *Febbroniana* uguaglianza, che la distrugge. Perocchè in primo luogo il Santo espressamente dice, che ogni Vescovo ha una parte di questo Vescovato assegnata, della quale separatamente è obbligato a dar conto: *cujus à singulis pars tenetur*; siccome dunque disuguali tra se son queste parti, così disuguale esser dee la giurisdizione sulle medesime parti. Dappoi afferma, che ciascun Vescovo tiene una parte del Vescovato *in solidum*, ma non dichiara, che il modo di tenerla *in solidum* sia uguale in tutti; anzi dal contesto, e da altri luoghi del Santo appar chiaro, che ogni Vescovo per solo vincolo di unione, e di carità, non di giurisdizione prender si dee cura delle parti di questo tutto governate dagli altri Vescovi, sì però che uno ce n' abbia (cioè il *Romano*), il quale non dipenda

(39) *T. IV. Orig. & Antiq. Christian. pag.* 75. *seg.*

dagli altri, ma reggali tutti. Che il Santo non dia a' Vescovi singoli riguardo alle greggie degli altri che un vincolo di carità, e d'unione, non già quello di giurisdizione, è manifesto, altrimenti se di giurisdizion si parlasse, non sarebbe vero, che *una parte di questo Vescovato si tenesse da' singoli*, ma tutto il Vescovato si terrebbe da' singoli, e oltracciò nel corpo l'un membro non pure soffre i proprj danni, ma quegli ancora dell'altro, anzi i danni del tutto, e nondimeno un membro, e molto meno il corpo tutto non dipende dall'altro, ma sibbene dal solo Capo, da cui discendono in tutte le membra gl'influssi, e a cui son tutte soggette. Che poi il Santo intenda tra questi Vescovi, che tutti insieme governano il tutto, esservene un principale, che tutti li regga, si fa indubitato da ciò, che segue, cioè, che *la Chiesa ancora è una* (40). Perocchè secondo S. *Cipriano è uno* il Vescovato, siccome è *una la Chiesa*. Ma come è una la Chiesa? *In quel modo stesso*, dic'egli medesimo, *con che molti rami d'un arbor sono un arbore solo, molti rivi un'acqua sola, molti raggi una luce sola*. Siccome dunque ne'

(40) Ivi p. 397. edit. *Ven.* 1728. *Ecclesia quoque una est, quæ in multitudinem latius incremento fecunditatis extenditur. Quomodo solis multi radii, sed lumen unum, & rami arboris multi, sed robur unum tenaci radice fundatum, & cum de fonte uno rivi plurimi defluunt, numerositas licet diffusa videatur exundantis copiæ largitate, unitas tamen servatur in origine:*

ne' rami, ne' rivi, ne' raggi tutta l' unità viene da un solo capo, cioè dalla radice, dal fonte, dal sole, così tutta l'unità della Chiesa rifonde si come in radice, ed origine, nell'unità del Capo, che è il *Romano* Pontefice. Non sarebbe dunque mai uno neppure il Sacerdozio, e il Vescovato, se non avesse l'origine della sua unità da una persona, che fosse fondamento d'esso, e capo di tutti i Vescovi. Onde, conchiude il citato dottissimo P. *Bianchi* (41), *siccome non pregiudica all' unità del corpo, che tra i molti membri, che ne tengono le parti, uno ve n' abbia, cioè il capo, da cui tutti gli altri dipendano; anzi questa subordinazione, e questa dipedenza stessa di tutti i membri da un principale conferisce mirabilmente all' unità di esso corpo; così la dipendenza di tutte le Chiese particolari, che sono parti della universale, da una principale: e di tutti i Vescovi, e Sacerdoti, che tengono le parti del Vescovato, e dal Sacerdozio. da un' Sacerdote, e da un Vescovo, che sia capo di tutti, conferisce a maraviglia all' unità della Chiesa, del Sacerdozio, e del Vescovato* Quindi nell' altro opposto luogo va inteso *Cipriano* sì, che non ciascun Vescovo pasca tutto il gregge per diritto di giurisdizione, ma per quel solo di carità, e di zelo. E il vero se Iddio Signore a cia-

[41] L. c. p. 322.

ciascuno diede la cura del suo prossimo (42), cura certamente di carità, non di giurisdizione, molto più avralla commessa a' Vescovi, che i Pastor sono dell'ovile di Cristo, acciocchè con preci, con lettere, con opportuni Concilj proveggano amorevolmente a' danni dell'altrui gregge abbandonate. Ond'è, che *Cipriano* usa i termini di *sovvenire*, di *raccorre*, di *fomentare*, i quali più spirano carità, e amore, che autorità, e giurisdizione.

VII. Nè altra cura che quella di carità rispetto alla Chiesa universale celebrarono in *Cipriano*, ed *Atanagi* i lor Panegiristi *Gregorio* di *Nazianzo*, e *Basilio*. Ed è ben maraviglia, che *Febbronio*, il quale coll'esempio dell'umilissimo S. *Gregorio Magno* vorrebbe persuadere, che al *Romano* Pontefice dar non si debba il titolo di *Vescovo universale*, poi liberalmente ne orni e *Cipriano*, e *Atanagi*, anzi tutti i Vescovi della terra, e ciò perchè S. *Gregorio Nazianzeno* in un Panegirico, nel quale l'Oratore non suol misurar l'espressioni, anzi con libertà amplifica, ed esagera il suo soggetto, predicando le grandissime virtù di que' Santi, e'l loro studio, ed impegno per tutta la Chiesa mostra di dichiararli Vescovi universali, e S. *Basilio* in una lettera ad *Atanagi* stesso, volendone togliere al Cielo le im-

(42) Eccl. XVII. 12. *Et mandavit illi unicuique de proximo suo*.

immenſe fatiche da lui durate, le fiere incontrate perſecuzioni, gli ſterminati viaggi da lui intrapreſi per la Cattolica verità, ne loda enfaticamente lo zelo, onde tanto avea ardore di ſollecitudine per tutte le Chieſe, quanto per la particolar Chieſa a lui commeſſa. Che poi ſe di *Cipriano* neppur quello diceſſe il *Nanziazeno*, che *Febbronio* gli appone? E *Baſilio* nella medeſima lettera ad *Atanagi* diſtruggeſſe il *Febbroniano* ſiſtema? Ma e l'una, e l'altra coſa è manifeſta. Perocchè il *Nazianzeno* queſto ſol dice di *Cipriano*, *ch' egli nè alla ſola Chieſa* Cartagineſe, *nè all'* Affrica *da lui e per lui anche al di d' oggi fatta chiara e famoſa fu propoſto* (come Veſcovo di *Cartagine*, la qual Città avea il primato ſulle Chieſe d' *Affrica*) *ma ancora a tutto l' Occidente*, *e quaſi ancora all' Oriente* (non dunque fu in rigore e per diritto Veſcovo univerſale, altrimenti ſarebbelo ſtato anche di tutto l' *Oriente*), *e ſippure alle Auſtrali*, *e Settentrionali regioni*, *dovecchè l' ammirazione di lui pervenne*. Notinſi queſte ultime parole da *Febbronio* laſciate, le quali fan chiaro vedere, che il *Nazianzeno* in queſto paſſo non ſi ſognò, che ſu queſti paeſi tutti aveſſe *Cipriano* giuriſdizione, ma ſolo che in eſſi la fama, e l' ammirazione del Santo Martire ſi ſteſe, e ſi dilatò. Or quanto a *Baſilio*, nella medeſima lettera, in cui le sì magnifiche coſe di *Ata-*

nagi ſcriſſe allo ſteſſo *Atanagi*, dice pure doverſi ſcrivere al Veſcovo di *Roma*, *ut res noſtras* inviſat, & ſententiam det, *ut cum illinc communi, ac ſynodico Decreto aliquos mitti difficile ſit* αὐτὸν αὐθεν τῆσαι περί τό πρᾶγμα *ipſe ſua poteſtate rem aggrediatur eligens homines idoneos ad perferendos itineris labores, idoneos ad eos, qui apud nos perverſi ſunt, lenitate, ac animi conſtantia corrigendos, æque, & attemperate utentes ſermone, ſecumque habentes, quæcumque poſt* Ariminenſe *concilium geſta ſunt, ad eorum, quæ per vim illic acta fuerant, diſſolutionem*. Ma a che avrebbe *Baſilio* penſato doverſi coſiffatte coſe ſcrivere al Veſcovo di *Roma*, ſe *Atanagi* aveſſe la ſteſſa univerſal cura avuta di tutta la Chieſa che aveva il Pontefice? Anzi ſi conſideri come *Baſilio* accortamente diſtingue la cura di *Atanagi* da quella del Papa, e a queſto attribuiſca autorità di *portar ſentenza* (*ſententiam det*, *podeſtà* di trattare ancor ſenza Sinodo i più difficili affari (*ipſe ſua poteſtate rem aggrediatur*), *facoltà* di ſpedire miniſtri atti a frangere la perverſità degli Uomini rivoltoſi (*eligens homines &c.*). O queſta è cura di Veſcovo univerſale, e capo della Chieſa, non l'altra ſolo impropria, e metaforica di virtù, non di primato.

* VIII. Del reſto ſe un Veſcovo può nelle altrui dioceſi come vuole *Febbronio*, non ſolamente adoperarſi con atti di zelo alla ſa-

ſa-

lute dell'anime, ma usare *ogni atto di Vescovile* ufizio, e quindi giurisdizione; perchè non potrà un Parroco, il quale vegga nell' altrui parrocchia scandali non rimediati, con giurisdizione entrare in questa, e con autorità opporsi a que' disordini? Se la Chiesa nel dare a' Vescovi le chiavi (parlo nel *Febbroniano* sistema) non ne ristrinse l'esercizio alle loro diocesi nelle cose di Fede, e di costume, e in ciò che risguarda i Canoni sostanziali, perchè avrebbene ristretto l'uso nel darle a' Parrochi? Si dirà, che ancora i Parrochi hanno in tali cose uguale giurisdizione su tutte le Parrochie? E io replicherò, che questo sarebbe un esporre le Città e le Chiese ad una continua irreparabile turbazione, e a' disordini forse maggiori, che quelli non sono a' quali per un sì disorbitante ampliamento della parrochiale autorità cercasi di porre rimedio. Il che essendo troppo più manifesto, che non potrebbesi ragionando mostrare, ne seguita, che neppure ne' Vescovi può ammettersi questa universale giurisdizione, comecchè alla sola Fede, e alle sole cose di essenzial disciplina vogliasi limitata. Dico dipoi, tanto esser lungi, che un Vescovo nelle altrui diocesi, o un Parroco nelle altrui parrochie possa per tali cose esercitare giurisdizione, che gli stessi atti di zelo sarebbono nelle altrui diocesi o Parrocchie poco laudevoli,

se i legittimi Pastori vi ripugnassero, e molto più se il Romano Pontefice vi si opponesse. Quanto meglio in tali casi è imitare l'esempio dell'illustre Vescovo S. *Malachia! Andava egli* come nella vita di lui narra S. *Bernardo* (43) *a convertire le genti, ed usciva a seminare il suo seme disponendo e determinando intorno dell' Ecclesiastiche cose con tutta l' autorità come un degli Appostoli: ne alcuno si avvisava di chiedergli:* con quale podestà il fai tu? *veggendo tutti i segni, e i prodigj, ch' egli faceva e perchè* dov' è lo spirito del Signore, ivi è libertà. *Ma nondimeno allo stesso S.* Malachia *parve* NON MOLTO SICURA COSA *il proseguire le sue zelanti imprese senza l' autorità della Sede Appostolica. Il perchè fuggissi a Papa* Innocenzio II. *per ricever da lui la confermazione del suo Appostolato*, Forse *Febbronio* si riderà della semplicità di S. *Malachia*, Ma S. *Bernardo*, che raccontò il fatto, non se ne rise.

IX. Già vengo alla seconda delle proposte questioni cioè se ciascun Vescovo abbia nella sua diocesi una illimitata autorità, onde

(43) *Ipse Malachias Armachanus Episcopus ibat ad convertendas gentes, & exibat seminare semen suum, disponens & decernens de rebus Ecclesiasticis tota auctoritate tamquam Apostolus unus. Et nemo illi dicebat* in qua potestate id facis? *Videntibus cunctis signa & prodigia, quae faciebat, & quia* ubi spiritus Domini, ibi libertas. *Visum tamen ipsi* S. Malachiae NON TUTUM SATIS *actitari ista absque Apostolicae sedis autoritate... Romam igitur fugit ad* Innocentium *II. ut Apostolatus sui confirmationem acciperet.*

de in questo sien tutti i Vescovi per gius divino uguali di autorità. Sentiamo *Febbronio*. *I Vescovi nell' amministrazione delle lor Chiese non riconoscono alcuna cosa per divino diritto riservata al Papa. Tutt' altro è delle cose, che i Canoni e l' osservanza per particolari cagioni spezialmente riservarono alla prima Sede* (44). Sicchè dunque i Vescovi per gius divino nelle loro diocesi son tanti Papi? Ma l' affermarlo è un errore in fede. Nol dico io Disselo *Gersone* il gran Maestro di *Febbronio* (45). O ci perdoni dunque *Febbronio*, se dal suo esempio addottrinati non faremo poi tanto conto di *Gersone* quando scrive contro del Papa, o riconosca di aver quì errato. E certamente egli ha errato, e gravemente errato. Quanto di sopra si è detto del primato del Papa, lo fa palese. Aggiugniam nondimeno un passo del *Magno Leone*. Insegna egli, che l' unità della Chiesa *domanda principalmente la concordia de' Sacerdoti*, cioè de' Vescovi, *i quali*, dic' egli *hanno siffattamente comune la dignità* (cioè l' onore, e 'l carattere Vescovile, o sia la po-

[44] Cap. VII. n. 5, p. 538. sec. edit. *Episcopi in administratione suarum Ecclesiarum nihil Jure divino recognoscunt reservatum Papæ. Secus est de iis, quæ canones & observantia ex particularibus causis summæ sedi speciatim reservarunt.*

(45) *Sentientes (quod quilibet Episcopus est in sua diocesi Papa, vel Pastor supremus æqualis Papæ* Romano) *errant in fide. Gersone* citato dal *Charlas* nella dissertazione *de Primatu Romani Pontificis* pag. 62, Rom. edit. 1720.

podeſtà che noi diciamo dell' ordine) *che generale non hanno l' ordine*, cioè la giuriſdizione. *Perocchè ancora tra' Beatiſſimi Appoſtoli nella* SOMIGLIANZA DELL' ONORE (ecco ciò che poc' anzi il Santo chiama *dignità*) *ebbevi una certa diſuguaglianza di* PODESTA' (ecco quello, ch' egli avea teſtè denotato col nome d' *ordine*), *ed eſſendo di tutti l' elezion pari, a uno nondimeno fu dato, che agli altri ſopraſteſſe. Dalla qual forma è pur nota la diſtinzione de' Veſcovi, e con ſaggia ordinazione fu provveduto,* CHE TUTTI NON SI ATTRIBUISSERO TUTTE LE COSE; *ma che in ciaſcuna provincia ci foſſe uno la ſentenza di cui trà fratelli foſſe avuta prima, e ſimilmente alcuni nelle maggior città collocati prendeſſero una ſollecitudine più diſteſa, per gli quali poi la cura dell' univerſal Chieſa alla ſola ſede di* Piero *ſi revocaſſe, e niente veniſſe in alcun luogo a diſcordar dal ſuo capo.* (46) Io non ſaprei che ſi voleſſe di più chiaro a ſtabilire la diſuguaglianza de' Veſco-

(46) Ep. XIV. Baller. edit. col. 691. *Quibus cum dignitas ſit communis, non eſt tamen ordo generalis: quoniam & inter beatiſſimos Apoſtolos in ſimilitudine honoris fuit quædam diſcretio poteſtatis: & cum omnium par eſſet electio, uni tamen datum eſt, ut cæteris premineret. De qua forma Epiſcoporum quoque eſt orta diſtinctio, & magna ordinatione proviſum eſt, ne omnes ſibi omnia vindicarent, ſed eſſent in ſingulis provinciis ſinguli, quorum inter fratres haberetur prima ſententia, & rurſus quidam in majoribus urbibus conſtituti, ſollicitudinem ſuſciperent ampliorem, per quos ad unam* Petri *Sedem univerſalis Eccleſiæ cura confluerer, & nihil uſquam a ſuo capite diſſideret.*

scovi trà loro nella giurisdizione e insieme il Primato del Papa sovra di essi. Non si allontana *Gregorio* Magno da' sentimenti del suo grandissimo Predecessore. Perocchè parlando de' Vescovi riguardo al Papa dice, che *quando non si tratta di qualche delitto da lor commesso, son tutti uguali secondo le regole dell' umiltà* (47), ma tanto era lungi dal reputargli al Papa uguali nella giurisdizione, che soggiugne tosto; *ma se alcuna colpa si trova ne' Vescovi, non so qual Vescovo a lui* (cioè al Papa) *non sia* SOGGETTO (48).*

X. Un'altra obbiezione, e terminiamo. Vuolsi, che S. *Agostino* niuna differenza facesse tra 'l Vescovo di *Roma*, e quel di *Cartagine*, perchè scrivendo contro *Petiliano* osserva; che sulla controversia del Battesimo degli Eretici due Vescovi di Eminentissime Chiese, *della Romana cioè, e della Cartaginese* discordavano di sentimenti (49). Ma chi così ragiona, cerca solo d'imporre agl' incauti. Qual paragone fa qui S. *Agostino* tra 'l Vescovo di *Roma*, e quel di *Cartagine*? Onde dir si possa, che uguale nell' uno e nell'

(47) Lib. IX. Ep. LIX. al. Lib. VII. Ep. LXV. *Cum culpa non exigit, omnes secundum rationem hpmilitatis aequales sumus*.

(48) Ivi. *Si qua culpa in Episcopis invenitur, nescio quis ei Episcopus subjectus non sit*.

[48] Lib. de unico Bapt. contra Petilian. cap. 14. num. 23. *Ecce duo erant uno tempore, ut de aliis taceam, qui diversa sentiebant, duo arant eminentissimarum Ecclesiarum, Romanae scilicet, & Carthaginensis, Episcopi, Stephanus, & Cyprianus*.

e nell'altro riconobbe la podestà? Niuno. Chiama egli le Chiese *Romana*, e *Cartaginese eminentissime*, ed ha ragione, conciosiachè il Vescovo di *Cartagine* fosse Primate, ed Esarco di tutta la Chiesa *Affricana*; ma non potevano amendue esser *eminentissime*, e nondimeno una all' altra sovrastare per autorità? Consultiamo *Agostino* medesimo, ma in un luogo, dov' egli veracemente col *Romano* confronta il Vescovo *Cartaginese*. *Credo*, dic'egli (50), *che* Cipriano *senz' alcuna sua ingiuria* per ciò, che alla corona del martirio si appartiene, coll' Appostolo Pietro *si possa paragonare*. *Per altro ho più ragion di temere*, *non io a Piero sia ingiurioso*. *Perciocchè e chi non sa*, *quel* PRINCIPATO *di Appostolato* DOVERE A QUALUNQUE VESCOVATO ESSERE PREFERITO? Ma se LA GRAZIA DELLE CATTEDRE E' BEN DIFFERENTE, una *è nondimeno la Gloria de' Martiri*. Poteva *Agostino* più chiaramente affermare, che la Cattedra Romana di *Piero* per singolar privilegio della Divina grazia di lunga mano vantaggiava l' eminentissima Cartaginese? Ma conciosiachè l'avversario ci abbia for-

[50] Lib. II. de Bapt. contra Donat. cap. I. num. II. *Puto, quod sine ulla sui contumelia Cyprianus Episcopus Petro Apostolo comparatur, quantum attinet ad martyrii coronam. Ceterum magis vereri debeo, ne in Petrum contumeliosus existam. Quis enim nescit illum Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui præferendum? Sed si distat* CATHEDRARUM GRATIA, *una est tamen Martyrum gloria*.

ſotto degli occhi poſto un paſſo di *Agoſtino*, laddove parla della diſputa, che tra Papa *Stefano*, e *Cipriano* già fu per lo Batteſimo degli Eretici, non dolgaſi ſe a confonderlo gli richiamiamo a memoria un teſto di *Vincenzio Lirineſe*, che della ſteſſa controverſia ragiona. Narra egli (51), che alla novità di *Cipriano* tutti i Veſcovi del mondo Criſtiano ſi riſentirono; ma che *Stefano* tuttavia oltre d'ogni altro fermamente ſi oppoſe, e aggiugne, che ciò egli fece, conciofiachè reputaſſe dover lui nella divozion della fede vincere tutti gli altri quanto NELL' AUTORITA' DEL LUOGO LOR SOVRASTAVA. E avrebbe *Vincenzio* potuto più eſpreſſamente dichiarare, che i Veſcovi tutti del mondo non godevano la ſteſſa autorità, che ſulla Chieſa avea il Romano Pontefice?

(51) Comm. cap. 9. *Cum ergo undique ad novitatem rei cuncti reclamarent, atque omnes quaqua verſum Sacerdotes pro ſuo quiſque ſtudio reniterentur, tunc beatæ memoriæ Papa Stephanus Apoſtolicæ Sedis Antiſtes, cum ceteris quidem Collegis ſuis, ſed tamen præ ceteris reſtitit, dignum [ut opinor] exiſtimans, ſi reliquos omnes tantum fidei devotione vinceret, quantum loci auctoritate ſuperabat.*

CAPO VIII.

Altro principio di Febbronio, *che 'l Papa non abbia autorità di far leggi, che obblighino tutta la Chiesa, se non nel caso, che radunare non si possano Generali Concilj. Falsità di questo principio. Si cerca se, e in qual senso sia il Papa soggetto a' Canoni.*

I. DAl Primato di vera, universale, ed immediata giurisdizione, che abbiamo finora stabilito godersi dal Papa, per necessaria conseguenza si trae, avere il Papa autorità di far leggi, che obblighino tutta la Chiesa senza riguardo a difficoltà di radunare Concilj, o dipendenza dall' accettazione del popol fedele. Quindi fare non si poteva, che *Febbronio* dopo aver contraddetto questo Primato non attaccasse ancora la podestà legislativa del *Romano* Pontefice. E veramente egli non riconosce nel Papa autorità di far leggi generali, se non quando grandissimi ostacoli si frappongano a radunare un Concilio universale, e di più vuole, che in questo caso non debbano le fatte leggi aver forza, se per comune consentimento non sien ricevute (1).

Due

(1) Cap. II. §. IV. n. 3. pag. 86. *Communiter agnoscitur, quod quanquam penes summum Pontificem solum legislatoria potestas respectu universalis Ecclesiæ non resideat,* ni-

Due cose però sono contro *Febbronio* a mostrare, cioè e che il Papa abbia assoluta podestà di far leggi universali per la Chiesa, e che alla lor forza non si richiegga il comune consentimento. Per ora diciam della prima.

II. Certa cosa esser dee, che gli Appostoli ebbero assoluta podestà di far leggi per tutta la Chiesa. In fatti Cristo lor disse in S. *Matteo*, che *qualsiasi cosa avesser legata in terra, pur legata verrebbe in Cielo* (2) Nelle quali parole s'intende da Cristo promessa agli Appostoli anche l'autorità di far leggi. Perocchè in primo luogo non disse Cristo: *qualunque voi legherete*; ma *qualunque cosa*; in luogo secondo il verbo *legare* nella frase di Cristo presso il medesimo S. *Matteo* significa impor leggi (3). Quindi dopo la beata sua Risurrezione diede il Signore agli Appostoli la podestà qui promessa, dicendo loro: *siccome il Padre ha mandato me, così io mando voi* (4), cioè loro

hilominus in magna congregandorum Generaliorum Conciliorum difficultate condere possit leges generales, easque toti Ecclesiæ proponere observandas, non ante tamen vim habituras, quam communi consensu fuerint receptæ. Veggasi anche tutto il paragrafo secondo del capo quinto

[2] *Matth.* XVIII. *Amen dico vobis quæcumque* ALLIGAVERITIS *super terram, erunt ligata & in cœlo*.

[3] *Matth.* XXIII. ALLIGANT *enim* [parlasi de' *Farisei*) *onera gravia, & importabilia in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea movere*.

[4] Joh. *XX*.

ro come ſpiega il *Griſoſtomo*, laſciando il *ſuo miniſtero* (5), o ſia la ſua autorità, che certo ſi ſtendeva a far leggi. E ben di queſta facoltà ſi valſer gli Appoſtoli nel *Gerosolimitano* Concilio, comandando a' Fedeli *per neceſſaria coſa*, che ſi asteneſſero da' cibi immolati a' falſi ſimolacri degli Dei, dal ſoffocato, dal ſangue, e dalla fornicazione (6). E certo che queſto foſſe un precetto degli Appoſtoli, non ce ne laſcia luogo a dubitare non dico il *Griſoſtomo* (7), od *Agoſtino* (8), ma la Scrittura ſteſſa, la quale in quel capo medeſimo degli Atti lo chiama con queſto nome (9), e in altro luogo lo dice *domma* (10). Chiara coſa è pure, che queſto fu un precetto di Diſciplina; altrimenti non ſarebbe poi ſtato tolto, e mandato in diſuſo, ſiccome a' tempi di *Agoſtino* (11) già lo era in molte Chieſe, al-

[5] *In* Joh.

(6) Act. XV. *Viſum eſt Spiritui Sancto, & nobis; nihil ultra vobis imponere oneris, niſi hæc neceſſaria, ut abſtineatis vos ab immolatis ſimulacrorum, a ſuffocato, & ſanguine, & fornicatione.*

[7] Hom. XXXIII. in Acta. *Vide brevem epiſtolam, neque epicheremata, neque ſyllogiſmos habentem, ſed imperium.*

(8) L. XXXII. contra *Fauſtum* cap. XIII. *Et in Actibus Apoſtolorum hoc lege præceptum ab Apoſtolis, ut abſtineatis gentes tantum a fornicatione, & ab ſanguine.*

[9] Act. XV. 41. *Pertranſiens civitates, præcipiebat eis cuſtodire præcepta Apoſtolorum & Seniorum.*

(10) XVI. 4. *Tradebant eis cuſtodire dogmata, quæ decreta erant ab Apoſtolis & Senioribus, qui erant in* Hieruſalem.

[11] *L. c.*

almeno dell' *Affrica* (12). Ma perchè non si dica, che questi precetti furon fatti in Concilio, il solo *Paolo* quanti precetti non dic' egli stesso d' avere lasciati? (13) Tra questi fu riguardato sempre quello di non ammettere al Chericato i Bigami (14), e certo *Innocenzio I.* per prova di non doversi eglino ordinare non mentova che il detto di *Paolo* (15). Ma *Paolo* feceli egli in qualche Concilio? O si dirà, ch' egli intimasseli, perciocchè non era sì facile adunare un Concilio, quando, e dagli Atti, e dalle sue lettere è manifesto, aver lui più fiate insieme raccolti i Vescovi per istruirli de' lor doveri? Senza che la promessa di Cristo testè ponderata: *qualunque cosa legherete ec.* non ha alcuna limitazione; perchè dunque ristrigneremmola o al tempo d'un Concilio, o al caso, in che malagevol cosa fosse di convocarlo? * Diciamo pur dunque coll'Arcivescovo di *Cambrai* (16) *niente es-*

(12) Può vedersi *Natale Alessandro in Hist. Eccles. sec.* I. *diss. X.*

[13] I. Cor. II. *Laudo vos, quod* PRÆCEPTA *mea tenetis*. I. Thess. 3. V. *Scitis quæ præcepta dederim vobis*. II. Thess. III. *Si quis non obedit verbo nostro, per epistolam hunc notate, & ne commisceamini illi*.

(*I. Tim. III.* 2.

(15) Ep. III. Tom. I. epist. Rom. Pont. col. 771. *Neque qui duas uxores habuerit, quin* Paulus *Apostolus ait:* Unius uxoris virum.

(16) *Mandem.* 1731. *p.* 54.

ſere più evidentemente ſtabilito in tutto il nuovo Teſtamento, che queſto poter degli Appoſtoli *di far tutte le leggi neceſſarie allo Spiritual governo della Chieſa*, Dal che di graviſſimo errore convinceſi *Puffendorf*, il quale nel libro *de habitu Religionis* ſi avanzò a dire, che tolta la podeſtà di annunziare il Vangelo non trovaſi negli Appoſtoli ſegno d' Impero o di coattiva autorità (17). Del quale condannevole ſentimento non credo già io eſſer *Febbronio*. Ma egli dovea almeno riflettere che ſu queſto falſo ed eretica- le principio poſa *Puffendorf* l' altra maſſima, che la Chieſa non ſia *ſtato*, ma *nello ſtato*, ed avrebbe imparato, che non poteva adottar queſta, come ha pur fatto, ſenza cadere in quello. Ciò detto ſia come per paſſaggio, Torniamo in via. * Or ſe gli Appoſtoli ebbero queſta podeſtà di far leggi, ebbela dunque molto più S. *Piero*, al quale particolarmente fu detto da Criſto: *qualunque coſa legherai ſopra la terra, ſarà pur legata ne' Cieli* (18), e capo di tutta la Chieſa fu coſtituito, quando Criſto gl' intimò di *paſcere le ſue pecorelle* (19). Che ſe la podeſtà di *Piero* paſsò ne' *Romani* Ponteſici ſuoi ſucceſ-

ſori

(17) §. 20. *Præter poteſtatem Evangelium annuntiandis* NIHIL *penes Apoſtolos Imperii aut coactionis fuiſſe deprehendimus*.

[18) *Matth.* XVI. *Quodcumque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in Cælis*.

(19) *Joh.* XXI. *Paſce oves meas*.

ſori (il che è indubitata coſa) come negar loro l' autorità legislativa ſopra tutta la Chieſa ?

III. Ma v' è di più, I Veſcovi per le loro dioceſi poſſon far leggi ſenza aſpettar Sinodi o ſia facil coſa, o nò il radunarli; dunque il Papa, che ha ſopra tutta la Chieſa giuriſdizione univerſale, e immediata, potrà indipendentemente dalle circoſtanze, che rendan difficile la convocazione d' un Generale Concilio far leggi, che obblighin tutta la Chieſa. Anzi non ha queſta facoltà il Concilio Ecumenico ? Dunque molto più il Papa, dal quale ha il Concilio la ſua immediata autorità, E ſenza ciò il Concilio Ecumenico ha secondo *Febbronio* (20) queſta podeſtà, perchè rappreſenta la Chieſa univerſale; ma ſi è di ſopra moſtrato, che il Papa come capo rappreſenta la Chieſa univerſale; dunque egli aver dee la medeſima podeſtà, E veramente la ſola natura di capo, e principe di tutta la Chieſa porta ſeco neceſſariamente una ſiſſatta giuriſdizione, ſiccome la porta con ſeco la ragione di principe politico, Ma inſiſtiamo per poco ne' principj di *Febbronio*, e ſtrigniamolo colle ſue ſteſſe dottrine, Perchè mai il Papa non può far leggi, che nel caſo, in che difficilmente raunar ſi poſſa un Concilio ? Stando a' principj di *Febbronio*, che riguar-

[20] *Cap. VI. §. 16. e altrove.*

da la Chiesa come immediato soggetto delle chiavi ricevute da Cristo, non è a dir altro, se non che per questo sol caso la Chiesa gli ha una tal podestà trasferita. Ma come prova egli, che la Chiesa a questo sol caso abbia ristretto il concedimento di questa autorità da lei fatto al Pontefice? In quai Canoni, in quali scritti de' Padri, in quali monumenti lo trova? Anzi quando non immediata da Cristo, ma dalla Chiesa dovesse il Pontefice riconoscere la sua facoltà legislativa, è più verisimile, che la Chiesa avessegliela anzi data assolutamente, e al più riserbandosi l' accettazione delle sue leggi (di che nel capo seguente), uniformandosi a Cristo, il quale nel solo, e pel solo *Piero* aveale le sue chiavi affidate.

IV. Aggiungasi, che gli stessi Principi secolari hanno nel Papa confessata questa generale autorità legislativa. Chiaro esempio ne somministra la Costituzione di *Teodosio* il *Giovane*, e di *Valentiniano terzo* Augusti indirizzata ad *Aezio* gli otto di Luglio dell' anno CCCCXLV., nella quale, come riflette il dotto *Minor Osservante* P. *Bianchi* (21) confermando que' Principi la sentenza di S. *Lione Magno* contro *Ilario* Vescovo di *Arles*, protestano di munirla colla loro autorità, non perchè ella per se stessa

avesse

(21) *T. IV. dell' esterior Polizia della Chiesa lib. II. cap. III. §. II. n. 7.*

avesse bisogno della lor possa per ottener vigore, mentre, com' essi dicono, *che cosa non è lecito nella Chiesa all' autorità di un tanto Pontefice?* Ma perchè pensavano, che col resistere all' autorità di esso si violasse la Fede, e la riverenza del loro Imperio. Quindi stendono la loro Costituzione a tutti i Vescovi, ordinando; che ad alcun non sia lecito tentare alcuna cosa nelle Provincie contro la prisca consuetudine senza autorità del Romano Pontefice, e che debba servir loro di legge tuttociò che decretò, e sarà per decretare l'autorità della Sedia Appostolica (22). Ne è da tacere quel celebre detto di *Carlo Magno* riferito ne' suoi *Capitolari* (23), che poi nell'ottocennovantacinque fu adottato dal Concilio *Triburiese* (24):

 In

(22) T. I. Oper. S. *Leonis* edit. Baller. col. 643. *Et erat quidem ipsa sententia per* Gallias *etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesiis non liceret? Sed nostram quoque præceptionem hæc ratio probavit, ne ulterius nec* HILARIO, *quem adhuc Episcopum nuncupari sola mansueti Præsulis permittit humanitas, nec cuiquam alteri ecclesiasticis rebus arma miscere, aut præceptis Romani Antistitis liceat obviare. Ausibus enim talibus fides, & reverentia nostri violatur Imperi. Nec hoc solum, quod est maximi criminis, submovemus; verum ne levis saltem inter Ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione censemus, ne quid tam* Episcopis Gallicanis, *quam aliarum Provinciarum contra consuetudinem veterem liceat, sine viri venerabilis Papæ Urbis æternæ auctoritate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicæ Sedis auctoritas.*

(23) T. I. *Capitul.* Baluz.

(24) *Can.* XXX. T. II. *Concil.* German. pag. 400. II *Ba-*

In memoria del Beato Pietro *Appostolo onoriamo la Romana, ed Appostolica Sedia, acciocchè quella, che a noi è Madre della Sacerdotal dignità, debbaci essere ancora Maestra della ragione Ecclesiastica. Per la qual cosa dee osservarsi colla mansuetudine l'umiltà, cosicchè sebben da quella Santa Sede ne s'imponga un giogo appena sopportabile, lo comportiamo nulladimeno, e con più divozione lo tolleriamo* (25).

V. Ma se è così, potrebbon dunque i Papi fare una legge, che agli antichi Canoni fosse contraria. Eppure eglino medesimi confessaron più volte, che neppure l'autorità dell' Appostolica Sede PUÒ contro gli Statuti de' Padri concedere alcuna cosa, e MUTARE (26). Anzi nella Professiion di fede, che i Papi eletti anticamente facevano, come può vedersi nel *libro diurno de' Romani Pontefici*, promettevano di non far mai alcuna novità, e di custodire i Sacri Cano-

Baluzio tuttavolta lo crede piuttosto di questo Sinodo, che originalmente di *Carlo M.*

[25] *In memoriam beati* Petri *Apostoli honoremus* Romanam & *Apostolicam Sedem, ut quæ nobis Sacerdotalis Mater est dignitatis*, ESSE DEBEAT MAGISTRA ECCLESIASTICÆ RATIONIS. *Quare servanda cum mansuetudine humilitas*, UT LICET VIX FERENDUM AB ILLA SANCTA SEDE IMPONATUR JUGUM, TAMEN FERAMUS, & *pia devotione toleremus*.

[26] *Febbr.* cap. V. §. II. n. 9. pag. 234. Causa XXV. Quæst. I. cap. 7. *Contra statuta Patrum concedere aliquid, vel mutare, nec Apostolicæ quidem Sedis* POTEST *autoritas. Apud illam enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Decreta Patrum sanxere reverentiam.*

Canoni *come divini*; *e celesti comandamenti* (27). Egregiamente. Ma a buon conto negar non si può, che a' Papi appartenga il vegliare sull' osservanza delle antiche leggi, mantenerle in vigore; punirne i prevaricatori; le quali cose tutte non sono, che esercizio di podestà legislativa. Almeno i Principi anche quando rinnovano, confermano, tengono in forza le leggi de' loro predecessori, nol fanno, che in virtù della sovrana autorità, di cui son rivestiti. Poi si consideri; che quando pur non potessero i Papi nulla contro gli antichi Canoni, potrebbon tuttavia far leggi oltre quelle da' Canoni stabilite. Il Principe non può impor leggi che al diritto naturale, e al positivo divino sieno contrarie. Perciò lascia egli di essere legislatore? No certamente, perciocchè se a tanto la sua podestà non si stende, può tuttavolta promulgar leggi, che nel naturale, e positivo divino gius non sieno comprese. Dicasi lo stesso de' Papi riguardo a' Canoni. Ma v' è di più. Ignora egli

[27] Presso Febbr. l. c. n. 10. *Nihil de traditione, quod a probatissimis prædecessoribus meis servatum reperi, diminuere, vel mutare, aut aliquam novitatem admittere; sed ferventer, ut vere eorum discipulus, & sequipeda, totis viribus meis, conatibusque tradita conservare, ac venerari. Si qua vero emerserint contra disciplinam Canonicam, emendare, sacrosque Canones, & constituta Pontificum nostrorum, ut divina, & cœlestia mandata custodire, utpote Tibi, Beate* Petre *redditurum me sciens de omnibus, quæ profiteor, districtam in divino judicio rationem, cujus locum divina dignatione perago.*

egli *Febbronio*, che *Sidneo* nel trattato de' diritti della Reina di *Francia* per comandamento di *Luigi XIV.* stampato nel 1688. scrive? (28) *Che non si dica adunque, che il Sovrano non sia soggetto alle leggi del suo Stato, perciocchè la proposizione contraria è una verità di diritto delle genti, che l' adulazione ha talvolta attaccato, ma che li buoni Principi hanno sempre difeso come una divinità tutelare delli loro Stati. Quanto è più legittimo il dire con il Savio* Platone, *che la perfetta felicità d' un Reame consiste in ciò; che un Principe sia obbedito dalli suoi Sudditi, che il Principe obbedisca alla legge, e che la legge sia diritta, e sempre diretta al ben pubblico?* Anche il *Puffendorf* riconosce Re Sovrani, i quali a guardare religiosamente le leggi de' loro Stati sono tenuti. *Necessario è considerare*, dic' egli secondo la traduzione del Sig. *Almici* (29), *che gli affari dello Stato si riducono in generale a due specie, una di quelli, che a mutazione non si vedono sottoposti; ma sempre della stessa natura sono, onde preventivamente regolare si ponno; l' altra di quelli, che varj sono, e mutabili, sicchè non è possibile prevedere le diverse circostanze, che accompagnar li sogliano, e che li rendono ora avvantaggiosi, ora nocevoli, e in conseguenza* però

(28) *Pag.* 310.
(29) *Lib.* VII. *cap.* VI. §. *XI.* *pag.* 156. dell' edizione *Veneta* 1759.

però non sono suscettibili di regole certe, e costanti. Rispetto li primi il popolo d' una Monarchia limitata fa delle leggi perpetue, che il Re è obbligato seguire religiosamente. Rispetto agli altri stipula da lui, che consultar debba l' assemblea del popolo, o de' grandi del paese ec. Lo stesso Sig. *Almici* osserva (30), che *per rendere odioso il termine d' autorità Reale* ASSOLUTA *varj affettano di confondere il governo assoluto, e il governo arbitrario. Ma nulla vi ha di più distinto, e separato. Mentre il Principe assoluto non deve rendere conto a persona di quanto ordina, onde quando ha giudicato, non vi ha altro Giudice, nè vi ha forza coattiva di sorte contro di lui. Ma per questo non si ha già da dire, che un tale Principe sia libero, e sciolto da ogni legge. Esso è sommesso come gli altri alla equità delle leggi, perchè deve esser giusto, e perchè deve al popolo l' esempio della giustizia; ma non sta già perciò sottoposto alle umane pene delle leggi, e come parla la Teologia, egli è sottoposto alle leggi non quanto alla potenza coattiva, ma quanto alla potenza direttrice. Il governo arbitrario all' incontro è quello, in cui li popoli Sudditi sono nati Schiavi, in cui nulla in proprio si possede, tutto appartenendo al Principe. In fine in esso non vi ha altra legge, se non la*

[30] L. *c. p.* 145. *annot.* 2. Posson vedersi anche il *Bodino lib.* IV. *de Republ. cap.* 2.; ed altri citati dal P. *Mamachi Orig. & Ant. Christ.* T. IV. *pag.* 239. *seg.*

la volontà sua. *Ma nel governo assoluto oltre che tutto è sottomesso al giudizio di Dio, lo che conviene al governo che si chiama arbitrario, vi hanno delle leggi, contro le quali tutto ciò che si fa è nullo* ipso jure: *ed è sempre aperta la porta a reclamar contro o in altre occasioni, o in altri tempi; di modo che niuno può essere spogliato dei proprj beni, non potendo alcuno posseder nulla contro le leggi, che vigilano sempre contro l' ingiustizie, e le violenze, e tendono a mantenere non solo a tutto il corpo dello Stato, ma ancora a ciascuna parte, che lo compone, li diritti accordati dalli Principi precessori, e dagli antichi costumi*. Che dirà dunque *Febbronio*? Che i Re non abbiano suprema autorità di far leggi per tutti i loro Stati? La conseguenza è inevitabile, s' egli vuole, che i *Romani* Pontefici non possan far leggi, perchè si confessano mancanti di podestà d' annullare gli antichi Canoni, e le regole prescritte da' Padri. Ma è ella conseguenza, che non dirò la Politica, ma la Cristiana fede ammetter possa? Ora argomento, che prova troppo, non prova nulla, è detto vecchio vecchissimo. Nè questa sola assurdità da questa maniera d' argomentare si trae; ma più altre, nè meno perniciose, nè meno folli. I Generali Concilj sono secondo *Febbronio* il supremo, ed ultimo tribunal della Chiesa. Ma io trovo, che i posteriori Concilj ebbero

bero per gli anteriori la venerazione medesima, che per gli antichi Canoni mostrano i Papi, e così i Concilj d'*Efeso*, e di *Calcedonia* si protestarono di non potere nè aggiugnere, nè toglier sillaba alle formole di fede ne' Concilj di *Nicea*, e di *Costantinopoli* stabilite. Ecco dunque un argomento alla foggia del *Febbroniano*. I posterior Concilj non posson mutare le formole di fede prescritte ne' precedenti Concilj; dunque sono d' inferiore autorità, o sottoposti agli altri Concilj: Un altro simile argomento potrebbe farsi riguardo a' Papi, e provarsi, che i Papi più moderni hanno minore autorità, che gli antichi; perchè si dichiarano di riguardare come immutabili le leggi de' loro Predecessori. * Ma sopratutto và a terra la podestà legislativa ne' Vescovi da *Febbronio* riconosciuta: Perocchè certa cosa è, che de' Canoni debbono eglino essere guadatori, nè posson far leggi, che a' Canoni sien ripugnanti. *

VI. La verità si è, che tutti questi argomenti zoppicano, e lasciando di dire degli altri, e a quello, che riguarda la presente materia ristringendo il discorso, dico, che i Papi hanno sempre mostrato grandissimo zelo di mantenere in vigore gli antichi Canoni, e ne hanno anche parlato, come di leggi, che non potesser cambiare, ma non perchè o non potessero per giuste

cagio-

cagioni o interpretarli, o dispensarci, o non avessero, ove il ben della Chiesa il richiedesse, anche autorità di cambiarli, e di sostituire altre regole a' tempi loro, e alle circostanze de' correnti bisogni più opportune: nientemeno. Che i Papi possano dispensare ne' Canoni nol nega neppur *Febbronio*, benchè vi aggiunga una modificazione presa dal suo *Dupino*, cioè che fare nol possano, se non ne' casi, in che un Generale Concilio dispenserebbe. Che dunque ci oppone egli un testo, ove Papa *Zosimo* protesta generalmente di non potere *contro gli Statuti de' Canoni conceder nulla?* S. *Leone Magno* credeva pure, che leggi ci fossero, le quali o *per la considerazion dell' età*, o *per la necessità delle cose* vanno *addolcite*, *e moderate* (31). Anche *Gelasio primo* conveniva, che regolarmente si dovessero i prischi statuti guardare, quando niuna angustia, o di cose, o di tempi domandasse altrimenti, ma insieme credeva, che per siffatti motivi avesse facoltà di dispensare, nè ricorreva alla presunzione, che così avrebbe fatto un Concilio, sibbene alle circostanze, che così da lui ricercavano (32). *Incmaro* stesso

quel

[31] Ep. CLXVII. ad *Rustic.* col. 1419. *Baller.* edit. *Sicut quædam sunt, quæ nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt, quæ aut pro consideratione ætatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari.*

(32) Ep. ad Episcop. *Lucan.* cap. I. *Necessaria rerum dispen-*

quel Prelato, che nel combattere per le libertà *Gallicane*, e per le vetuste osservanze si segnalò forse il primo, in un opuscolo prese a mostrare, che *senza necessità* MUTARE *non si doveano quelle cose, che una volta furono ne' Concilj stabilite, o giudicate* (33); ma egli stesso costretto fu a riconoscere ivi medesimo, che quando necessità lo esiga, si possono fare de' cambiamenti. Se non che questo medesimo passo d' *Incmaro* ci scuopre una illusione di lui, e di tutti gli altri, che dopo lui han tanto magnificata l' autorità de' Canoni. Mostrano eglino di credere, che i Papi quando confessano di nulla potere contro de' Canoni, intendano delle Conciliari determinazioni. Ma s' ingannano. Gli antichi Papi, quando nominan *Canoni*, mira-

dispensatione constringimur, & Apostolicæ Sedis moderamine convenimur, sic Canonum paternorum decreta librare, & retro Præsulum, Decessorumque nostrorum præcepta metiri, ut quæ præsentium necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deposcit ADHIBITA CONSIDERATIONE DILIGENTI, QUANTUM POTEST FIERI, TEMPEREMUS; *quo nec in totum formam veterem videamur excedere regularum, & reparandis militiæ Clericalis officiis consulamus*. E cap. II. *Priscis igitur pro sui reverentia manentibus Constitutis, quæ ubi nulla vel rerum, vel temporum perurget angustia, regulariter convenit custodiri, eatenus Ecclesiis, quæ vel cunctis sunt privatæ ministris, vel sufficientibus usque adeo dispoliatæ servitiis, ut plebibus ad se pertinentibus divina munera supplere non valeant, tam instituendi, quam promovendi Clericalis obsequii sic spatia dispensanda concedimus, ut siquis &c.*

(33) ABSQUE NECESSITATE MUTARI NON DEBERE QUÆ SEMEL IN CONCILIIS STATUTA, VEL JUDICATA SUNT.

mirano ugualmente e gli Statuti de' Concilj, e le Decretali de' loro Predecessori. I *Ballerini* l'hanno chiaramente mostrato (34) coll' autorità di *Giovanni II.*, il quale nella lettera a *Cesario* di *Arles* promette di aggiungerci ciò, che intorno la proposta materia *comandano i Canoni* (35), e poi a' Canoni de' Concilj frammischia un capitolo tratto dalla pistola di Papa *Siricio* ad *Imerio*. Anzi *Celestino* dopo di avere nella lettera a' Vescovi della *Puglia*, e della *Sicilia* affermato, che *lecito non è ad alcun Sacerdote d'ignorare i* CANONI (36), per ragione nè dà la sconvenevolezza, che sarebbe questa, se le *Decretali Costituzioni* si potessero a capriccio violare, (37); il che è alle *Decretali* ristrignere i *Canoni* mentovati. Da ciò ne seguita, che quando i Papi protestano tanta soggezione a' *Canoni*, non possono intender mai, che autorità non abbiano pur di cambiarli, ove necessità lo domandi. Perocchè con questo nome denotano anche le Decretali de' loro antecessori, e niuno oserà mai di dire, che un Papa cambiar non possa, esigendolo diritta ragione, ciò che da alcuno de' suoi Predecessori sia stato ordinato.

[34] T. III. *Oper. S. Leon. pag. LV. seg.*

(35) *Quæ vero de his* CANONES *præcipiunt, subter adjecimus.*

(36) *Nulli Sacerdotum suos licet canones ignorare.*

[37] *Quæ enim a nobis res digne servabitur, si* DECRETALIUM *norma constitutorum pro aliquorum libito frangatur?*

VII. Quello, che il Papa non può con tutta la sua suprema autorità, è tutto ad un tratto distruggere il diritto canonico, e farne un nuovo di sua invenzione, come pretese *Giovanni d'Angelo*, però meritevolmente dannato dalla Sacra facoltà di *Parigi*. E il vero ci sono delle canoniche leggi, le quali secondochè scrivea Papa *Zosimo* (38) sono *come fondamenti gittati per portare il peso della fede*, ed hanno col domma una strettissima relazione, e come tali, a cagione di esempio, esser possono considerate le leggi, che vietano la celebrazion della Pasqua secondo il giudaico rito, e quelle, che condannano il ribattezzare gli Eretici, i quali della prescritta materia e forma si sieno valuti; quelle che riguardano l' uso, e la venerazione delle immagini sacre; perocchè siffatte leggi, quantunque di cose per lor natura indifferenti aver possono tuttavia in diverse circostanze connessione co' cattolici dommi intorno la presente nullità, anzi reità delle Ebraiche osservanze, il valore del battesimo indipendentemente dalla fede del ministro, il lecito culto di quelle immagini. Ve n'ha altre, che fondate sono nel divino diritto, del quale appena son altro che solenni dichiarazioni. Ancora ce ne

(38) T. I. epist. R. P. col. 956. *quorum canonica statuta veluti quædam fundamenta sunt ferendis fidei jacta ponderibus*.

ne sono, che dallo Spiritossanto sono dettate, e dalla riverenza di tutto il mondo consecrate, siccome de' Canoni *Niceni* dicea S. *Leone* (39). Che grande! Che stemperato? Che detestabile abuso della sovrana autorità sarebbe il metterle a niente! * Ma non dovrebbe dirsi il medesimo di un *Arcivescovo di Milano*, il quale osasse di abolire tutti i così salutevoli decreti del santissimo Predecessor suo *Carlo Borromeo* in tanti Sinodi *Milanesi*? E nondimeno *Febbronio* agli Arcivescovi non nega l'autorità di far leggi. * Innoltre siccome uno de' principali ufizj del Papa è, che vegli sull' osservanza de' Canoni, la promova, e ne punisca i violatori, così sarebb' egli ragionevol cosa, che col suo esempio invitasse gli altri a tragredirli? Celebri sono que' versi di *Claudiano* nel Panegirico del quarto Consolato d' *Onorio*.

Primus jussa subi. Tunc observantior æqui
Fit populus, nec ferre vetat, cum viderit ipsum
Auctorem parere sibi. Componitur orbis
Regis ad exemplum: nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, ac vita regentis,
Mobile mutatur semper cum Principe vulgus.

Questo però hanno i Papi voluto mostrare colla loro inflessibilità a non cambiare le antiche leggi, che niuno sperar dovea di vio-

(39) Ep. XIV. Baller. edit. col. 687. *Secundum Sanctorum Patrum canones Spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia consecratos.*

violarle impunemente, se eglino esserne voleano i primi scrupolosi custodi. E veramente, che di significar questo solo abbiano i Papi con siffatte maniere preteso, come negarlo? ci ascolti ciò, che a' Vescovi di *Lamagna* diceva *Eugenio* III. *noi non possiamo accordare alcuna dimanda contra Dio, e i Decreti de' Sacri Canoni* (40). Lo stesso al Vescovo di *Faenza* scrivea *Innocenzio III. Tanto più fermamente vogliamo, che le cose a derogazione de' Santi Canoni intraprese si cassino, e d'ogni forza sien prive, quanto che l'autorità della Chiesa universale, a cui presediamo, a questo ne obbliga, e strigne* (41). Mirabil cosa! Questi due Papi, ed altri, che non accade qui citare, vissero in tempo, che le false Decretali *Isidoriane* aveano già il mondo pieno delle magnifiche idee della Pontifical grandezza. Anzi *Innocenzio III.* è quel Pontefice, che secondo *Febbronio* abbia più stesi i confini della sua autorità sopra le cause *maggiori*. Come va ciò? Da un canto questi Pontefici in virtù delle false Decretali si reputavano d'ogni maggior podestà rivestiti a far leggi, e checchè altro a mantenere l' amplissimo loro Primato si

(40) *Contra Deum, & Sacrorum Canonum Sanctiones nulli omnino petitioni possumus prabere consensum.*

[41] L. I. epist. ad Episc. Favent. *Quæ in derogationem Sanctorum Canonum attentantur, tanto potius infringi volumus, & carere robore firmitatis, quanto auctoritas universalis Ecclesiæ, cui præsidemus, ad id nos provocat, & inducit.*

richiedesse: dall' altro obbligati si confessavano, e sottomessi a' Sacri Canoni. O dunque da questo vincolo, che strigne i Papi, mal si argomenta, che eglino autorità non abbiano di far leggi; e ciò come intendersi, se la spiegazione da noi data a' somiglianti parole de' Papi più antichi non si riceva per buona? O questi Pontefici non ne intendevan la forza, nè vergognavano di contraddirsi; la qual cosa di tutt' altri Papi sarebbe a concedersi sconvenevolè, ma di *Eugenio III.*, e d' *Innocenzio* pur *III.*, per ingegno, e per dottrina chiarissimi Uomini è a pensare ridicola.

VIII. Per altro le autorità da *Febbronio* recate meno anche sono al caso di altre molte, che in questo argomento furono da *Launojo*, e da *Natale Alessandro* portate. E certo la prima è presa da una epistola di Papa *Zosimo*, la quale così dice: *Contro gli Statuti de' Padri, e la riverenza di S.* Trofimo, *il quale da* questa *Sede è stato mandato primo Metropolitano di* Arles, *concedere, o mutare alcuna cosa non potrebbe pure l'autorità di questa* Sede (42). Ma chi sono questi *Padri*, gli Statuti de' quali mutar non poteva l'Appo-

(42) Ep. V. *Contra Statuta Patrum, & Sancti* Trophimi *reverentiam, qui primus Metropolitanus* Aralatensis *Civitatis* EX HAC SEDE DIRECTUS EST, *concedere vel mutare ne hujus quidem Sedis possit autoritas*. APUD NOS ENIM INCONVULSIS RADICIBUS VIVIT ANTIQUITAS, *cui decreta Patrum sanxere reverentiam*.

postolica Sede? Sono gli stessi Romani Pontefici, perocchè *Zosimo* si querela, che il Concilio di *Torino* avesse a *Procolo* Vescovo di *Marsiglia* conceduta l'ordinazione de' Vescovi della provincia seconda di *Narbona in Apostolicæ Sedis injuriam*. Or chi non vede, che il Successore potrebbe a' Decreti del suo antecessore derogare? Ma nò, dice *Zosimo*: *Presso noi vive fermamente radicata l' antichità, alla quale i Decreti de' Padri ordinarono, che reverenza fosse prestata*. Ecco dunque, che il solo motivo di certo rispetto alla reverenda antichità lo tratteneva, non mancanza di autorità. Si osservi ancora, che degli Statuti de' Padri ugualmente che della reverenza a S. *Trofimo*, dice *Zosimo*, che contro non potrebbe l' Appostolica Sede alcuna cosa o mutare o concedere. Può questa esser altra ragione, che di convenienza? E che? Non sarà a S. *Trofimo* (parlo di lui, come *Metropolitano*, non come *Santo*) superiore il Romano Pontefice? Sicchè niente potesse questi stabilire, che all' altro fosse men rispettoso? Lasciamo ogni altra cosa. Dice pure *Zosimo*, che *Trofimo* fu dalla Romana Sede mandato ad *Arles* primo Metropolitano; ma in queste missioni chi manda è sempre maggior del mandato. Facciamo anche sull'altra testimonianza del *libro diurno* un' osservazione somigliante a quella, che poc' anzi fu fatta, risguardo a' Pontefici dell'

 ul-

ultime età. *Febbronio* la cita da *Ivone*; ma io nel libro stesso *diurno* trovola, e trovola non che usata ne' più antichi tempi, ma ancora nel decimo secolo, come ben coniettura il dotto P. *Garnier* (43). Ora è egli credibile, che se le citate parole denotassero nel *Romano* Pontefice assoluta impotenza di far leggi, e soggezione alle già fatte, niente in quella formola sarebbesi mutato nel secol decimo, quando, siccome *Febbronio* pretende, per le false Decretali era da molto tempo la Pontificale autorità ad altissimo grado non suo montata? Altri cambiamenti in quella professione furono fatti, come appare dal confronto, che ivi presenta il citato *Garnier*, della più antica coll' altra del Secol decimo. Non sarebbesi fatto questo sì importante in cosa tanto contraria all'idea, che quelle ree Decretali aveano al mondo portata, della Pontifical Monarchia? Che se que' buoni Cristiani del decimo Secolo non ci scorsero cosa, che nuocer potesse alla Pontificia dignità, lascici pur *Febbronio* errare con esso loro, nè si pigli pensiero di farci in quella formola conoscer ciò, che quelli non videro. Del resto se *Febbronio* ha creduto di poterci opporre il *libro diurno de' Romani Pontefici*, non ci neghi poi licenza di fare a lui osservare certi passi, che non ci sembrano molto confacevoli al suo siste-
ma

[43] *Pag.* 31. *edit.* Paris 1680.

ma finora da noi impugnato. Egli li consideri; noi qui glieli presentiamo raccolti, come ci cadono sotto degli occhi.

p. 13. *Quoniam vota petentium te exaudiens, pium nobis contulisti Pastorem, qui sanctam tuam universalem Ecclesiam, & cunctas dominicas, ac rationales sibi commissas oves regere, atque gubernare, te Domino Deo & Salvatore nostro protegente, valeat.*

p. 21. *Quatenus insit* (il Papa novamente eletto) *in Apostolicæ Sedis specula, qui & Christi regat Ecclesiam, gregemque rationabilium salubriter dispenset ovium.*

p. 54. SUPERSCRIPTIO. *Domino sancto, merito Apostolico, & divina benedictione decorato, III. Papæ Patrum, summæ Sedis Præsuli.*

p. 57. PASCHALIS *Festivitas nos hortatur, ad vestri Pontificii remedia convolare, in cujus potestate omnium Ecclesiarum consistit ornatus.*

p. 58. *In nomine, Domini & cætera. Promitto ego III. Episcopus sanctæ Eccclesiæ III. Domino meo sanctissimo, & ter beatissimo III. Summo Pontifici, seu universali Papæ, & per vos sanctæ vestræ catholicæ Ecclesiæ & Apostolicæ Sedi.*

p. 88. *Ad ostendendam unanimitatem, quam cum Beato Petro Apostolo universum gregem dominicarum ovium, quæ ei commissæ sunt, habere non dubium est.*

 E' egli

E' egli contento *Febbronio* d'aver citato il *libro diurno* de' Romani Pontefici?

IX. Potrebbe forse contra le cose finora dette un più plausibile argomento formarsi da un celebre detto di S. *Agostino* (44), che gli usi, i quali secondo le varie Chiese si variano, sono di LIBERA *Osservanza*; non così gli altri, che in tutto il mondo si guardano; perocchè dalla loro uniformità appare, esser questi a noi venuti o dagli Appostoli, o da' plenarj Concilj. E il vero sembra qui *Agostino* insinuare i due soli fonti della general disciplina, che da' suoi giorni conservavasi nelle Chiese, cioè l'Appostolica tradizione, e i plenarj Concilj. Avrebb' egli tralasciato il Romano Pontefice, se le sue leggi potessero nella Chiesa introdurre general disciplina, cioè una disciplina, da tutte le particolari Chiese osservata? E nondimeno certa cosa è, che *Agostino* non diede qui una perfetta idea di tutte le origini, che secondo

(44) Ep. LIV. al. 118. ad Januar. *Illa autem, quæ non scripta, sed tradita custodimus, quæ quidem toto terrarum orbe observantur, dantur intelligi, vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima authoritas, commendata, atque statuta retineri, sicuti quod Domini passio, & resurrectio & ascensio in cælum, & adventus de cælo Spiritus Sancti anniversaria solemnitate celebrantur: Et si quid aliud tale occurrerit, quod servatur ab universa, quacumque se diffundit, Ecclesia. Alia vero, quæ per loca terrarum, regionesque variantur, sicuti est quod alii jejunant Sabbato, alii vero non &c. totum hoc genus rerum liberas habet observationes.*

do lui medesimo aver poteva una general disciplina. Perocchè trattando nel libro secondo (45) della opposizione, che *Cipriano* co' Vescovi dell'*Affrica* fece a un Decreto di Papa *Stefano*, vedremo, che egli nel Concilio *oltrammarino*, cioè nel Tribunale del Romano Pontefice riconosceva autorità di stabilire costumi, che ad onta de' già ricevuti nell' altre Chiese dovessero prevalere. Similmente quando *Agostino* scrisse, che il giorno di celebrare la Pasqua fu determinato da' *Concilj de' Padri* (46), ci narrò il fatto, senza entrare nella questione, se d' altronde, che da' Concilj de' Padri si fosse potuto questo dì stabilire. Che se ad ogni modo si pretendesse, essere Santo *Agostino* stato di avviso, che per le leggi di disciplina fossero necessarj i Concilj, dirò non aver lui ciò creduto, perchè pensasse ne' soli Concilj plenarj risiedere la podestà delle leggi, ma perciocchè vedeva per cotal via potersi l uniformità della disciplina più facilmente introdurre nelle varie Chiese del mondo, con mutue amichevoli ricerche disponendosi gli animi ad approvare quegli usi, de' quali non si conosceva dianzi la gravità, la convenienza, la santità.

(45) *Cap. II.*
(46) Ep. LV. cap. 15. *Ad agendum Pascha ex Evangelio quia jam manifestum est; quo die Dominus resurrexit, adjuncta est etiam ipsorum dierum observatio per Patrum Concilia: & orbi universo Christiano persuasum est, eo modo Pascha celebrari oportere.*

CAPO IX.

Segue lo stesso argomento dell' autorità del Romano Pontefice *nelle leggi, e si combatte un altro principio di* Febbronio, *che le leggi del Papa non hanno forza di obbligare se non a condizione, che la* Chiesa *le accetti.*

I. NOn è la Pontificia autorità nel far leggi per anco bastevolmente difesa. *Febbronio*, siccome nel principio del passato capo abbiamo detto, non si contenta di ristrignerla a' casi, in che un Generale Concilio per grandissimi frapposti ostacoli radunar non si possa; pretende ancora, che tai leggi, perchè abbiano forza di obbligare tutta la Chiesa, abbisognino del comune consentimento, che le riceva. Entriamo pur di buon animo ad esaminare questo nuovo articolo; ma per non errare distinguiamo subito il diritto dal fatto. Il fatto è, se le leggi Pontificie obblighino, quando non sieno accettate: il diritto è, se possano obbligare, avvegnacchè non sien ricevute, di modo che l'accettazione sia necessaria, perchè abbian vigor di obbligare. Queste due cose son molto diverse, e se *Febbronio* avesse egli pur fatta questa distinzione, non meriterebbe per questo capo alcun rimprovero,

ro. E il vero, cominciando dal fatto, i Vescovi della *Francia*, quando nel 1615. supplicarono al Re, perchè si degnasse di condiscendere una volta alla pubblicazion del Concilio, erano dell'avviso di *Suarez*, di *Vasquez*, di *Maldero*, e d'altri, i quali sostengono, che le leggi Pontificie obblighino eziandio se non accettate, e quando si credano dannose ad uno Stato, solo rimanga supplicare al Papa per la dispensa. Perocchè (e *Febbronio* stesso cel narra) la domanda, che allora fece il Clero, era questa. *Piaccia a* V. M. *ordinare, che il Concilio universale, ed Ecumenico sia ricevuto, e pubblicato in questo Regno, e le costituzioni d'esso guardate, ed osservate, senza pregiudizio tuttavolta de' diritti di* V. M., *delle libertà della Chiesa* Gallicana, *de' privilegj, e dell' esenzioni de' Capitoli ec., per le quali cose Sua Santità sarà supplicata, acciocchè sien riservate, e restino nella loro interezza* (1). Ma è assai comun dottrina, che leggi Canoniche non obblighino, se non sien ricevute, e ciò perchè si possa la mente del Legislatore interpetrare sì, ch'egli obbligare non voglia se non a condizione, che le sue leggi sieno accettate. Il P. *Cardenas* (2) segue que-

(1) Febbr. *cap. V.* §. II. *n. 6. cap.* 231.
(2) *Tract.* I, *de legib. disp.* XXIX. *cap.* 3. *art.* II. *n.* 65.

questa sentenza, e cita per essa (3) *Valenza*, *Tannero*, *Lessio*, *Becano*, *Reginaldo*, *Sà*, *Filliuccio*, *Cokier*, *Santarello*, *Omobono*, *Navarro*, *Miranda*, *Diana*, *Azorio*, *Bonacina*. Anche il Card. d'*Aguirre* non vi ripugna (4). Gli stessi *Franzesi* più moderni, de' quali vorrebbe *Febbronio* far qui valere l'autorità, non negano al Papa la podestà legislativa, ma che le sue leggi se ricevute non sieno, non obblighino, l'attribuiscono alla mancanza di volontà in lui, il quale per ben della Chiesa, e della pubblica tranquillità non voglia alla osservanza d'esse obbligare i ri-

(3) *L. c. art. I. n.* 53.

(4) Nel libro *Auctoritas infallibilis*, *&* *Summa Cathedra* S. Petri Tract. III. disp. XXXIV. Sect. III. *n.* 23. *Quod enim dicatur, Pontificis leges, constitutionesve, aut canones non adstringere Ecclesiam, aut Regnum* Galliæ, *nisi acceptentur publico consensu; nec ferri a Pontifice de facto, nisi sub ea conditione acceptationis; solum niti potest a pari, aut simili, in opinione id asserentium de legibus* Regiis: *quam communiter tuentur Jurisconsulti, in capite I. de Treg. & pace*, Covarrubias *libro I. Variarum capite 16. ubi plures alios citat*, Navarrus *in Summa capite 23. numero 41. &* Consil. *I. de Constitut. quæst.* 5. *colligiturque ex l.* de quibus, *ff. de legibus*, *ubi dicitur:* Ipsæ leges nulla alia causa nos tenent, quam quod judicio populi receptæ sunt. *Eamque sententiam multi, etiam ex Theologis, extendunt ad leges Pontificias, quasi & illæ sub ea conditione tacita acceptationis ferantur; saltem ex præsumpta indulgentia, aut benignitate Pontificis, nolentis aliter obligare subditos . . . . . Quare si Illustriss.* Marca *hoc solum sensu tuetur libertates Ecclesiæ* Gallicanæ; *dum eo titulo insignivit opus suum, de Concordia Sacerdotii, & Imperii, seu* DE LIBERTATIBUS ECCLESIÆ GALLICANÆ, [*utramque enim epigrapham præsefert*] *potuisset illud pariter inscribere*. De libertatibus Ecclesiæ Hispanicæ, *aut* Germanicæ; *vel* Polonicæ *&c.*

i ritrosi. Così parlano *Cabassuzio* (5), e *Juenin* (6). Anzi *Carlo Fevret* uno de' più dichiarati difenditori delle Libertà *Gallicane* confessa, che la *Francia* usa di queste sue Libertà per tacito consentimento de' Papi (7), e *Piero de Marca* un altro de' più valorosi sostenitori di tai libertà si dichiara, ch' elleno sono in vigore *con buona permissione de' Sommi Pontefici* (8). Osserva il Cardina-

(5) Juris Canonici Theor. & prax. lib. I. cap. IV. n. 5. pag. 14. edit. *Lugdun.* 1685. *Etsi vero Summorum Pontificum Spiritualis potestas non ab hominibus, sed ab ipso Deo ortum ducat, ideoque non possit per homines limitari; quia tamen non præsumuntur hoc absolute velle, ut suæ constitutiones quamprimum subditorum conscientias astringant, ne contingat ut potestas illis divinitus in animarum salutem collata vertatur in earumdem perniciem, & vice debitæ ædificationis pariat destructionem, contra Pauli monitum* 2. *Cor.* 13.

(6) Instit. Theol. part. V. diss. VI. quæst. II. cap. IV. *Quod novæ leges vim non habeant in Provinciis, in quibus non acceptantur, non oritur ex defectu potestatis in Legislatoribus, & præsertim in Romano Pontifice, cui in persona* Petri *dictum est a Christo*, Pasce agnos meos, Pasce oves meas; *sed id oritur ex defectu voluntatis: neque enim Legislatores Ecclesiastici, in primis Romanus Pontifex, [cum non quærant, quæ sua sunt, sed quæ Jesu Christi, hoc est, quæ corpori illius mystico prodesse possint], non censentur velle ut novæ leges a se latæ vim habeant in locis in quibus sanior & major fidelium pars judicat Provinciarum genio, moribus, tempori, non convenire. Confirmatur illa responsio ex eo, quod nova decreta, licet in se ipsis optima sint, per accidens tamen, habita nimirum ratione circumstantiarum in quibus populi fideles quibusdam in Provinciis versantur, Reipublicæ Ecclesiasticæ pacem perturbare possint, aut saltem Ecclesiis particularibus non prodesse*.

(7) *Lib. I. cap. IV. n.* 11. 24. 25.

(8) De Concord. lib. III. cap. VI. n. 5. *cum bona Summorum Pontificum venia*.

dinale d' *Aguirre* nel luogo sopraccitato, che i Canonisti, e i Teologi, che stanno per questa sentenza, seguono la stessa dottrina ancor per le leggi civili. Che se alcuno volesse tenerla per le sole Canoniche, non me gli vorrei ostinatamente opporre. *Suarez*, il quale, siccome detto è, bravamente difende la contraria opinione, e vuole, che quando una legge del Papa si reputi contraria al bene d' uno o tal altro stato particolare, a lui si ricorra, onde permetta di non riceverla, saggiamente, e da suo pari osserva, che gran differenza corre tra le civili, e canoniche leggi; perocchè quelle non sono mai tanto generali, quanto l'Ecclesiastiche il sono; e però assai più facilmente avvenir può, che una Ecclesiastica legge non convenga alle costumanze, e alle disposizioni di tutti i popoli, i quali sono dalla Chiesa abbracciati (9). Quindi è, che salva

(9) De legib. lib. IV. cap. XVI. n. 7. *Eo ipso, quod lex universaliter fertur, facile fieri potest, ut non congruat moribus, aut dispositionibus gentium omnium, pro quibus fertur, quod maxime contingere potest in legibus canonicis, & Pontificiis, quæ pro universa Ecclesia dantur: nam Ecclesia complectitur varia regna, & provincias habentes varios ritus, & modos vivendi. Unde licet talis lex regulariter loquendo non sit disconveniens, vel nimis dura pro universa Ecclesia, & ideo respectu totius non habeat locum supplicatio, nihilominus in uno, vel alio regno, aut provincia potest esse nimis dissentiens a moribus ejus, & contra consuetudines ejus, quas non solent Pontifices velle mutare, nisi id exprimant, sed potius conservare, juxta cap. certificari*

va la fede, dovendo ad ogni vantaggio, che dalla disciplina venir potesse, prevalere l' amore dell' unità, i Romani Pontefici, i quali sono il centro della medesima unità, più facilmente tollerano, che le lor leggi non obblighino se non gli accettanti, acciocchè per la difficoltà, che ognuno ha di lasciare i proprj usi, e costumi, non nascano nella Chiesa scismatiche disunioni. E questa è la ragione, per la quale non che le Pontificie costituzioni, ma gli stessi Decreti del Concilio di *Trento* in alcuni luoghi si osservino, in altri nò. *Febbronio* vuole, che per la SOLA NECESSITA' dell' accettazion delle Canoniche leggi dar si possa la ragione, onde questa varietà derivi (10). Ma egli al solito s' inganna. La ragion vera è, perchè que' Decreti di disciplina son leggi, le quali per consentimento del Papa non obbligano, che dove son ricevute. Nè mi opponesse *Febbronio* ciò, ch' egli narra (11) colle

sari, de sepultur. In tali ergo casu ratio postulat, ut liceat supplicare Pontificem, quia scientia ejus universalis non potest semper extendi ad hæc particularia. Et hoc ipsum est a Pontificibus jure statutum in cap. I. de constit. in 6., ex quo videtur colligi, absque alia supplicatione a lege Pontificia, ipsam ex vi illius juris ipso facto non obligare in simili casu; nihilominus tamen fieri potest, ut casus non sit ita clarus, & certus, quin sit conveniens nova declaratio Pontificis.

(10) Febbr. cap. V. §. II. n. 6. pag. 230. *Per solam hujus acceptationis necessitatem explicari potest ratio, ob quam aliis in locis Œcumenicarum Synodorum Canones observentur, in aliis minus.*

(11) *Ivi p.* 232.

colle parole di *Stefano Pasquier*, *ad ogni occorrenza d' affari insister sempre i Cortigiani della Corte di Roma per la pubblicazione di questo Concilio*; quasichè questo fosse una prova, che *Roma* alla renitenza di pubblicarlo non desse il suo assentimento. Perocchè queste istanze ci mostrano solo il piacere, e 'l desiderio, che avrebbe il Sommo Pontefice per la pubblicazion del Concilio; non sono certi segnali, ch' egli per lo migliore non tolleri liberamente la presa contraria massima di non promulgarlo.

II. Tornando al nostro intendimento del fatto non dispuciamo. Il solo diritto si controverte. Può il Papa far leggi, che obblighino indipendentemente da ogni accettazion della Chiesa, di modo che possa colle pene canoniche costrignere i ritrosi ad accettarle, quando udite le lor ragioni giudicassele meno atte a sottrargli alla loro osservanza? Questa è la sola questione, che al Primato del Papa appartiene. Ciò, che i Papi per condiscendenza, e per una giusta moderazione o permettono o tollerano contro le loro leggi, non nuoce al loro Primato, ne 'l prova minore. Moltissimo sibbene ne patirebbe il principato loro Ecclesiastico, se le lor leggi non potessero obbligare se non in vigore dell' assentimento del Cristianesimo. E questo è ciò, che *Febbronio* sostiene, ma che *Mauclero* Dottor *Parigino*

gino credette sì falso, che estimò non potersi difendere *secondo la Cattolica verità* (12). Qual de' due abbia ragione, vediamolo. Consideriamo dunque primamente il Papa. Abbiamo dianzi veduto, ch' egli ha autorità di far leggi in virtù delle divine promesse; or queste non son legate al consenso della Chiesa, ma assolute. E se ciò non fosse, la podestà di far leggi sarebbe stata da Cristo data alla Chiesa; perocchè allora l' Ecclesiastiche leggi avrebbon vigore non come dal solo Pontefice, ma come da lui, e insiem dalla Chiesa derivate. Il che ripugna alla piena podestà, che Cristo gli ha conferita. Tanto più che sarebbe questo un fingere, che Cristo avesse detto al Pontefice: *ti costituisco mio Vicario, e ti dò podestà di far leggi, ma che non obblighino se non chi se la sentirà d' ubbidirti*. La qual cosa di Cristo è a pensar disdicevole. Consideriamo innoltre le leggi stesse. Che è legge? Un impero, un precetto, una forza, e podestà, che comanda cose oneste, e le contrarie proi-

(12) De Eccles. Monarch. par. II. lib. IV. cap. 3. *Obligationem inferre potest* (il Papa) *servandi leges Canonicas a se conditas, & sufficienti promulgatione orbi Christiano communicatas, ut Alphonsus a Castro, Turrecremata, aliique de meliori nota doctores crediderunt: Quod ideo verum esse credo, ut secundum fidem negari non posse putem. Neque propterea lex minus legis nomine, & honore dignabitur, si justa & sufficienter promulgata non recipiatur a populo, nec minus peccabit contra Dei jussa, si illam sine causa repudiet.*

proibisce; ma il *precetto*, dice *Agostino* (13), *non vien da quello, al qual si comanda, ma da quel che comanda*. Non è dunque l'accettazione de' Sudditi, che alle leggi dia forza di obbligare, ma l'autorità del Pontefice comandante. Non per altra ragion certamente le politiche leggi nella loro virtù obbligatoria non dipendono dall' accettazione de' popoli. E so ben io, che *Piero de Marca* (14) pretende, che l'Ecclesiastiche leggi sieno di minore autorità, che le civili; ma so ancora, che il *Charlas* (15) ha sì deboli dimostrate le ragioni di lui, che vano sarebbe il riprodurle. Consideriamo finalmente i Sudditi, a' quali son date le leggi. Di che accettazione si parla, quando vuolsi, che da questa ricevan le Pontificie leggi la forza di costringimento? Del popolo? O del Clero? S' intende del popolo? Ma questo dee ubbidire, non esaminare le leggi, e molto men rifiutarle. Vegga chi al popolo attribuisce questa indebita facoltà, che a poco a poco non si conduca a sostenere quella famosa proposizion di *Lutero* nel MDXXI. dichiarata dalla *Sorbona* tra l'altre censure *erronea in fede, e nella* Morale, *ed*

error

(13) Lib. III. de lib. arbitr. cap. XXIV. *Præceptum non est ab illo, cui præcipitur, sed ab illo qui præcipit.*
(14) *De Conc. lib. II. cap. XVI.*
(15) *De libertat. Eccles.* Gallic. *lib. II. cap. VI.*

error già condannato ne' Valdesi (16): *che nè Papa, nè Vescovo, nè alcun Uomo ha diritto pur d' una sillaba sopra un Uomo Cristiano*, SE CIO' NON FACCIASI DI SUO CONSENSO *e checchè si fa* ALTRAMENTE, *si fa con tirannico spirito* (17). Se poi si parla del Clero, o s' intende il Clero del second' ordine, o quello del primo. Il Clero del second' ordine non ha neppur ne' Concilj voto decisivo per confermare i Canoni anche di Disciplina; avrallo fuor di Concilio, sicchè sia necessaria la sua approvazione per autorizzare le leggi del *Vaticano*? Il Clero del primo ordine, cioè i Prelati della Chiesa debbono promulgare le costituzioni del Papa, e quando credessero, che il farlo anzi che giovare, nuocesse alla edificazione de' loro popoli, possono al Pontefice fare le sagge lor rimostranze; ma se il Papa persiste a volere osservata la legge, (che è il caso controverso) debbono eglino pure ubbidire, essendo eglino riguardo a *Piero* non Pastori, ma pecorelle, che udir ne debbon la

(16) Hist. Univ. *Paris*. Tom. ult. ad ann. MDXXI. *Hæc propositio est a debita subditorum erga Prælatos, & Superiores subjectione, & obedientia retractiva, legum positivarum seditiose destructivæ, ac* IN FIDE, ET MORIBUS ERRONEA, ET EST ERROR DAMNATUS VALDENSIUM, *cum errore* Arianorum *conveniens*.

(17) *Neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius syllabæ super Christianum hominem, nisi id fiat ejusdem consensu, & quidquid aliter fit, tyrannico spiritu fit*.

la voce, e ficcome di loro è detto a' loro Sudditi; così del Papa è detto a' loro: *chi ode voi*, *ode me* (18), *e ogni anima sia soggetta alle Podestà più sublimi* (19). In fatti i Vescovi della *Francia* si son creduti in *Coscienza obbligati* a ricevere il Concilio di *Trento*. Appar ciò dal loro Atto del MDCXIV. (20). Dunque vi è obbligo non solo di osservare i Decreti de' Concilj, dappoichè son ricevuti, ma ancora d' accettarli; il che non può stare colla dottrina, che dall' accettazione fa dipendere il vigor delle Canoniche leggi. Or siccome *Febbronio* in questo alle Conciliari costituzioni uguaglia le Pontificie, così anche noi da ciò, che i Vescovi della *Francia* stimarono necessario riguardo a' Decreti del Concilio di *Trento*, argomentiam quello, che i Vescovi (prescindendo o dall'espresso, o dal tacito consentimento del Papa in contrario) sarebbon tenu-

(18) *Qui vos audit, me audit. Luc. X.*

(19) Rom. XIII. *Omnis anima potestatibus* SUBLIMIORIBUS *subdita sit*.

(20) T. I. Actor. Cleri *Gallicani*. Così riportalo in latino il *Charlas* de Libertat. Eccles. *Gallic.* l. X. c. VI. p. 644. *Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi, Prælati, & alii Ecclesiastici Viri, repræsentantes Clerum universum* Franciæ, *congregati annuente Rege* Parisiis *in Conventu* Augustinianorum, *post maturam circa publicationem Concilii* Tridentini *deliberationem unanimiter agnoverunt, & declararunt, agnoscunt, & declarant, se obbligari pro suo officio, & conscientia ad recipiendum sicut re ipsa receperunt, & recipiunt præfatum Concilium, & spondent se illud observaturos, quantum possunt per functionem suam, & auctoritatem Spiritualem, & Pastoralem.*

tenuti di fare, umiliando i loro lumi a quelli di lui, che sopra tutti è stato da Cristo nella Specola Pastorale locato.

III. Or qui potrebbesi domandare, quando più ragionevolmente creder si possa, che i Pontefici condiscendano, che le lor leggi perchè obblighino, sieno accettate. Meriterebbe questo argomento una lunga ricerca, massimamente che veggolo dagli Autori trascurato, benchè nella pratica esser possa di grande importanza. Ne diremo quanto basta, aspettando che altri di maggior erudizione, ed ozio, che io non ho, prendano a trattarlo quanto si converrebbe. L'Ecclesiastica disciplina, sulla quale cader possono le Pontificie leggi, a due sommi capi si può facilmente ridurre, cioè all'esterior polizia della Chiesa, alla quale appartengono i negozj Ecclesiastici, e la maniera, e l'ordin tutto di trattarli, e all' interior reggimento, il quale comprende checchè riguarda il culto di Dio, e la santificazion de' fedeli ancora negli atti esterni. Innoltre nell' una, e nell' altro alcune cose ne formano direm così la sostanza; alcune ne costituiscono i modi accidentarj. Ciò posto checchè riguarda la sostanza dell' una polizia, e dell' altra, è immutabile, perchè da Cristo Signore stabilito, e però non v' ha nella Chiesa podestà di cambiare il sostanziale governo di essa prescritto da Cristo,

contrariato. Quindi le leggi, che al modo di questo esterior reggimento dan norma, si possono dal Romano Pontefice creder fatte sì, che se ricevute non sieno, niente si deroghi alla sua autorità. Gli stessi Papi non una volta si son dichiarati di tollerare in tali cose le diverse consuetudini delle nazioni. Basti citare *Alessandro III.*, il quale l' anno MCLXXX. così scrivea al Vescovo di *Amiens*, il quale avealo consultato sopra un matrimonio d' una giovane con persona impotente: *Benchè la Chiesa* Romana *non soglia per tale infirmità, o per altri malefizj dividere coloro, che sieno in matrimonio legittimamente congiunti; se tuttavia la general consuetudine della Chiesa* Gallicana *porta, che siffatto matrimonio si sciolga, tollereremo pazientemente, se a codesta donna secondo la medesima consuetudine darete licenza, che a cui meglio vorrà, si mariti* (22). Volgiamoci ora alle leggi, che intorno il modo dell' interior polizia si aggirano. Queste più difficilmente ammetton cagioni di sottrarsi al loro costringimento. Però assai più vuole a presumere, che i Papi non intendano di obbligare chi

(22) *Licet Romana Ecclesia non consueverit propter talem infirmitatem, vel propter alia maleficia legitime conjunctos dividere, si tamen consuetudo generalis Gallicanæ Ecclesiæ habet, ut hujusmodi matrimonium dissolvatur; nos patienter tolerabimus, si secundum eamdem consuetudinem eidem mulieri, cui voluerit, nubendi in Domino, concesseris facultatem.*

non le accetti. Nondimeno per dire d' esse alcuna cosa in particolare, si avverta, che la Chiesa Romana ha sempre mirato ad introdurre dovecchè fosse la stessa uniformità de' sacri riti, delle cirimonie sante, delle feste ec. N' è buon testimonio *Innocenzio I.* nella famosa sua pistola a *Decenzio*, nella quale come novità da umana presunzione introdotte riprende le diversità di disciplina, che allora correvano negli ordini, e nelle consecrazioni (23), e a quel Vescovo comanda di ammonire coloro, che costumi diversi da quei della Romana Chiesa seguivano, o almeno di mandarne a lui i nomi, acciocchè saper potesse chi eglino fossero (24). Anche S. *Leone* scrivendo a *Dioscoro* d'*Alessandria* si protestava di veder di mal occhio, che in quella Chiesa da S. *Marco* fon-

(23) T. I. epist. R. P. col. 855. *Si instituta Ecclesiastica, ut sunt a beatis Apostolis tradita, integra vellent servare Domini Sacerdotes; nulla diversitas, nulla varietas in ipsis ordinibus, & consecrationibus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum est, sed quod sibi visum fuerit, hoc aestimat esse tenendum, inde diversa in diversis locis vel Ecclesiis aut teneri, aut celebrari videntur; ac fit scandalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas humana praesumtione corruptas, putant sibi aut ecclesias non convenire, aut ab Apostolis vel Apostolicis viris contrarietatem inductam.*

(24) Ivi 856. *Quibus idcirco respondemus, non quod te aliqua ignorare credamus, sed ut majori auctoritate vel tuos instituas, vel si qui a Romanae Ecclesiae institutionibus errant, aut commoneas, aut indicare non differas, ut scire valeamus qui aut novitates inducunt, aut alterius ecclesiae, quam Romanae, existimant consuetudinem esse servandam.*

fondata usi si guardassero discordanti da quelli, che *Roma* da S. *Pietro* maestro di S. *Marco* avea ricevuti (25). Tuttavolta non so persuadermi, che precisamente per introdurre una piena uniformità di costumi volessero i Papi obbligare tutta la Chiesa a leggi, che senz' aperto pericolo di dissensioni non si vedrebbono ricevute. Non accade, che io porti su ciò le testimonianze di S. *Agostino* (26), e di S. *Girolamo* (27), anzi di due Santi Pontefici, che furono *Gregorio M.* (28); e *Niccolò I.* (29), i quali si

(25) Ep. IX. Ball. edit. T. I. col. 620. *Non ergo patimur, ut cum unius nos esse corporis & fidei fateamur, in aliquo discrepemus; & alia doctoris, alia discipuli instituta videantur.*

(26) Ep. 36. al. 86. *In his rebus, de quibus nihil certi statuit Divina Scriptura, mos populi Dei, vel instituta majorum pro lege tenenda sunt: de quibus, si disputare voluerimus, & ex aliorum consuetudine alios improbare, orietur interminata luctatio.*

(27) Ep. 28. ad *Lucinium*. *Illud te breviter admonendum puto traditiones Ecclesiasticas, præsertim quæ Fidei non officiunt, ita observandas, ut a majoribus traditæ sunt: nec aliorum consuetudinem aliorum contrario more subverti.*

(28) Epist. ad *August.* *Novit Fraternitas tua Romanæ Ecclesiæ consuetudinem, in qua se meminit enutritam. Sed mihi placet, ut sive in sancta Romana, sive in Galliarum, sive in qualibet Ecclesia aliquid invenisti, quod plus Omnipotenti Deo possit placere, solicite eligas, & in Anglorum Ecclesia, quæ adhuc in fide nova est, institutione præcipua, quæ de multis Ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim pro locis res sed pro bonis rebus loca nobis amanda sunt.*

(29) Ep. II. ad *Photium*. *De consuetudinibus, quas nobis opponere visi estis scribentes per diversas Ecclesias diversas esse consuetudines, si illis canonica non obsistit auctoritas, pro qua obviare debeamus, nihil judicamus, vel eis resistimus.*

accordano in dire, che in tutte le Chiese ci sono delle laudevoli costumanze, e che tali altre per non offendere la pace son tollerate. Senza ciò sappiamo quanto tardi siasi nelle *Gallie*, e nelle *Spagne* ricevuto il rito Romano nella sacra Liturgia, e come ancor di presente i Papi non che in alcune Chiese di *Spagna* tollerino il rito *Mozarabo* restituito dal Cardinal di *Ximenes*, e nell'*Italia* l'*Ambrosiano*, ma abbianlo eglino stessi distinto con onorandissimi privilegj: e così pure note sono le restrizioni, con che S. *Pio* V. promulgò il suo Breviario *Romano* senza offesa de' privilegj, che o Religioni, o Nazioni pretendessero di avere per usarne tutt' altro. Le quali cose non provano, come pur vorrebbe *Febbronio*, che i Papi non abbiano autorità legislativa (30), e impotenza di farsi ubbidire, ma solo ch' eglino in siffatte cose non vogliono inculcare l' uniformità de' riti, in guisa che per altrui ostinatezza si debba l'unità della Chiesa dilacerare. Già queste uniformità, messe da parte tutte le leggi, le quali intorno l'interior polizia si posson fare, o introducono novità, o raffermano le vecchie consuetudini.

(30) *Febbr.* cap. V. §. II. pag. 226. edit. pr. 278. sec. *Habuerunt & habent diversæ Nationes & singulares Ecclesiæ pro particulari suo regimine singulares usus legesque, laudabiles utique, & inviolabiles, dummodo* communibus *Ecclesiæ*, & essentialibus *constitutionibus non repugnent*; *his derogare non creditur esse in potestate summi Pontificis*.

dini. Se introducono novità, non è fuor di ragione presumere, che i Papi dall' accettazione de' popoli faccian dipendere il vigore di tali leggi, potendosi dalle novità sconvolgimenti, e disturbi presso alcune nazioni temere. Quando poi a ristabilire le antiche consuetudini mirino le nuove leggi, è a vedere, se quelle erano solo ite in disuso, o non anzi tolte di mezzo da consuetudine, la quale esser potrebbe innocente, ma ancora esser potrebbe vizioso disordine, e abuso. Nel caso di disuso, o di contraria innocente consuetudine si può con qualche fondamento supporre, che i Papi forzare non vogliano i ritrosi alle leggi; come or or si dicea dell' altre, che portano novità. Che se l' opposta consuetudine sia rea per se stessa, o per le circostanze cagione di scandalo, e molto più se sospetta di error nella fede, col quale abbia facile relazione, non è a dubitare, che i Papi nel raffermare l' antico costume domandino esatta ubbidienza senza contrasto, o ritardo.

IV. E qui la ragione si vede onde e Papa *Vittore* agli *Asiatici* per la celebrazion della Pasqua, e *Stefano* agli *Affricani*, e agli *Orientali* per lo ribattezzar degli Eretici siasi opposto con tanto vigore, che come nel secondo libro diremo, l' uno, e l' altro a minacce di scomunica procedette, e secondo alcuni alla scomunica stessa. Perocchè

che si trattava sibbene di una consuetudine di disciplina, ma que' Papi riguardavanla non tanto come disciplina, quanto come disciplina giunta col domma. Benchè diamo che di sola disciplina si sia trattato. E S. *Ireneo*, e S. *Dionigi* di *Alessandria*, i quali s' impegnarono per dissuadere quegli *Vittore*, e questi *Stefano* dal separare dalla comunion de' Fedeli gli *Asiatici*, e gli *Affricani*, non si mossero già, a dissuaderli perchè la costoro pertinacia si ristrignesse a cose di semplice disciplina; questo doleva loro, che per una consuetudine da loro creduta di pura disciplina si tagliassero dalla unità tante, e sì ragguardevoli Chiese. Del resto che la disubbidienza alle leggi, le quali versino sulla disciplina, punir si possa colla scomunica, chi può dubitarne? Lascio il Concilio di *Arles*, che per simil fatto la decretò (31). Ma *Siricio* (32) non riprova l'uso nelle *Spagne* introdotto di battezzare nelle Feste degli Appostoli, e de' Martiri, e non ordina sotto pena di essere i trasgreditori *divelti dalla sodezza dell' Appostolica Pietra*, cioè di scomunica, che sol nella Pasqua, e nella Pentecoste, tranne i casi di estrema necessità, che

(31) Ep. II. ad *Silvestrum* T. I. epist. R. P. col. 346. *Et si cœperint contra disciplinam agere tunc demum a communione excludantur*.

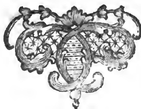
(32) T. I. ep. R. P. col. 627. *Hactenus erratum in hac parte sufficiat; nunc præfatam regulam omnes teneant sacerdotes, qui nolunt ab apostolicæ petræ, super quam Christus universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli*.

che domandavano ogni più presto sovvenimento, venga il battesimo amministrato?

V. Vero è tuttavia, che quando contro siffatte consuetudini volesse il Papa far leggi, e poi con risoluzione punirne i violatori, converrebbe ch' egli avesse innanzi con singolar diligenza consultate le particolari Chiese per sapere i loro usi, ed esaminare le origini, e le cagioni di quelli, ch' egli a riprovar si disponesse. Il mentovato *Vittore* agli *Asiani* non prima intimò la legge di celebrare secondo il rito della Chiesa Romana la Pasqua, che avesse per le Provincie ordinati Sinodi, donde avere da ciascuna le più sicure informazioni. Nè all'autorità legislativa del Sovrano Pontefice ciò deroga per alcun modo. *E come*, diceva a' *Donatisti* S. *Agostino* parlando appunto dell' accennata contesa tra *Stefano*, e gli *Affricani*, *e come cosa da tante nuvole di altercazioni avvolta sarebbesi potuta a perfetta illustrazione, e conferma di un plenario Concilio recare, se dianzi per l' una parte e per l' altra non fosse con dispute, e conferenze de' Vescovi stata lungamente discussa ne' varj paesi del mondo!* (33) La qual cosa se niente pregiudica

(33) L. II. de Bapt. cap. IV. n. 5. *Quomodo enim potuit ista res tantis altercationum nebulis involuta, ad plenarii Concilii luculentam illustrationem, confirmationemque perduci, nisi primo diutius per Orbis terrarum regiones, multis hinc atque hinc disputationibus, & collationibus Episcoporum pertractata constaret?*

dica all' autorità de' Plenarj Concilj, non veggo perchè a quella de' Papi far possa onta. Cosa non v' ha più oscura, e da tante tenebre avvolta, quanto quella delle costumanze, che ad altre si oppongono. Però la diritta ragione domanda, che volendosi con legge torre di mezzo alcuna disordinata consuetudine, la qual massimamente in gran parte di mondo sia osservata, acciocchè alle dissensioni si chiuda ogni adito, e la durezza d' ogni contraddittor più ostinato si franga, se ne premetta un diligentissimo esame, che sotto gli occhi del Romano Pontefice quasi ponga la pratica di tutto il Cristianesimo. E queste osservazioni sieno fatte a prevenire più difficoltà, che contro le cose finora da noi stabilite da chi non altro avesse letto che il libro di *Febbronio*, potrebbonsi muovere.



CA-

CAPO X.

L' infallibilità del Romano *Pontefice è da* Febbronio *impugnata ; si risponde a' suoi argomenti .*

I. UN argomento a scior ci rimane contro a ciò, che a favore del Primato del Papa si è in tutta questa differtazione da noi disputato: egli è che se il Papa fosse di tanto primato veracemente fornito, di quanto massimamente richiedesi per mantener nella Chiesa l' unità della Fede, sarebbe ancora infallibile nelle solenni decisioni a domma ed a morale appartenenti, ch' egli fa talora parlando a tutta la Chiesa: ora questa infallibilità patisce molte eccezioni, e per detta di *Febbronio* insuperabili. E ben tale è questo argomento, che ad un immenso trattato potrebbe dar luogo, se, come protestati ci siamo dissopra trattando della maggioranza del Papa sopra i Generali Concilj, non ci fossimo nella presente opera questo solo proposti di confutare *Febbronio*. Però rimettendoci a tanti Autori, che hanno con lode sostenuto sì chiaro privilegio del *Romano* Pontefice, (e tra gli altri son quelli, che in proposito dell' accennata superiorità al Concilio abbiam nominati) non faremo qui che scoprire le fal-

sità

ſità di *Febbronio*, e ribattere le ſue ragioni. Perocchè non accade, che molto ci affatichiamo a comprovare l'infallibilità del Pontefice. Ne aſſicura *Febbronio*, che roveſciata che ſia la Sacra Monarchia del Papa, neceſſaria coſa è, che pur vacilli la ſua infallibilità (1). Sicchè per l'oppoſito poſſiamo argomentare, che avendo noi con ſode ragioni vendicata, e raffermata la Monarchia del Pontefice, anche la ſua infallibilità è in ſicuro. Tuttavia ne recheremo un altro argomento per difenderlo dalle riſpoſte, con che ha *Febbronio* preteſo d'indebolirlo.

II. E primamente celebre è quel paſſo di S. *Luca*, dove Criſto parlando a S. *Pietro*, gli diſſe: *Piero, io ho pregato per te, acciocchè non manchi la tua fede, e tu dappoi convertito conferma i tuoi fratelli*. A ſtare al modo, con che *Febbronio* ſi ſpiega, parrebbe che queſto ſol teſto della Scrittura ſi portaſſe da' difenſori della Pontificia infallibilità; perocchè dic' egli, che *concioſiachè niuno fuori di Dio può compartirla, la cercano in queſte parole di Criſto* (2), come ſe altre non ci

(1) *Febbr.* cap. I. §. IV. pag. *64. quod cadente Romani Pontificis Monarchia ſacra, cui omnis antiquitas Eccleſiaſtica repugnat, etiam prætenſa ejus infallibilitas nutet.*

(2) *Febbr.* cap. V. §. I. n. 2. p. 222. *quam quia nemo niſi Deus homini poteſt tribuere, ideo illam quærunt in verbis Chriſti.* Lucæ *XXII. v.* 32. Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando converſus confirma fratres tuos.

ci fossero. Ma e *Bellarmino* (3), e *Aguirre* (4), e *Petitdidier* (5), e *Serry* (6), e tutti gli altri la fondano ugualmente nelle promesse da Cristo fattene in S. *Matteo* (7), e nella cura datagli in S. *Giovanni* (8) di pascere le pecorelle; sulle quali cose noi abbiamo stabilito il primato del Papa. Ciò detto sia di passaggio, e torniamo al testo di S. *Luca*. Due privilegj dice qui Cristo d' avere per l' orazion sua efficacissima a *Piero* impetrati: uno è ch' egli avvegnacchè esser dovesse tentato dal demonio, pur nella fede perseverasse costante sino alla fine, o come parla *Agostino* (9), *avesse nella fede una liberissima, fortissima, invittissima, e perseverantissima volontà*. L' altro è, che nella fede confermasse i Fratelli. Il primo fu in parte personale in *Piero*, e in parte nò, perchè relativo al secondo; siccome diremo: ma questo secondo le riguardava la Chiesa, e doveasi ne' successori trasmettere, e porta in essi infallibilità nelle decisioni. Proviamo tutte e tre queste cose partitamente.

I.

(3) *De Rom. Pont. l. IV. cap. III.*

(4) Nel Trattato più volte citato *Auctoritas* &c. *Tract. I. disp. XXII. Sect. III. e IV.*

(5) *De auctorit. & infallib. Summorum Pontificum c.* II.

(6) *De Rom. Pont. diss. I. cap. III. e IV.*

(7) Matth. *XVI.*

(8) Joh. *XXI.*

(9) De corrept. & grat. cap. VIII. *Quando rogavit, ut non deficeret fides ejus, rogavit, ut haberet in fide liberrimam, fortissimam, invictissimam, perseverantissimam voluntatem.*

I. Riguardava la Chiesa, perocchè indiritto era al ben de' Fratelli: *conferma i tuoi Fratelli*: e così spiegarono quel passo della fermezza, che da quella di *Piero* ricever doveano gli Appostoli, e gli altri, S. *Leone Magno* (10), *Teodoreto* (11), *Teofilatto* (12), ed *Eutimio Zigabeno* (13). II. Doveasi ne' successori di lui trasmettere. E certo questo privilegio fu dato a *Piero* come a capo della

[10] Serm. IV. de anniv. die Assumpt. suæ. *Commune erat omnibus Apostolis periculum de tentatione formidinis; & Divinæ protectionis auxilio pariter indigebant, quia Diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere, & tamen specialis a Domino Petri cura suscipitur, & pro fide Petri proprie supplicatur, tanquam aliorum status certior sit futurus, si mens Principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo firmatur, & Divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quæ per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur.*

[11] Presso *Launojo* p. V. epist. VI. n. 17. *Ego autem rogavi &c. Quemadmodum enim ait, ego te fluctuantem non despexi, ita & tu* SUSTENTACULUM *esto fratribus conturbatis*: ET QUO SERVATUS ES AUXILIO, IPSE ALIIS IMPARTIRE, *neque labascentes impellas, sed erige periclitantes. Idcirco enim & te labare sino*, CADERE NON PERMITTO, *stabilitatem per te fluctuantibus procurans. Sic orbem terrarum universum fluctuantem atque labantem* MAGNA HÆC COLUMNA CONFIRMAVIT, *& ut corrueret, omnino non permisit, sed erexit, stabilemque reddidit.*

[12] In cap. XXII. *Luc. Tu vero conversus confirma fratres tuos: planus hujus intellectus est, quia te habeo ut Principem discipulorum, postquam negato me fleveris, & ad pœnitentiam veneris confirma cæteros.*

[13] In eumdem locum. *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Conversus post negationem, videlicet post fletum amarum. Hoc est in pristinum locum denuo restitutus. Fratres autem ejus dicit reliquos Apostolos, aut illos, qui per eos erant credituri.*

la Chiesa, e però *Teodoreto* aggiugne, che Cristo rendettelo stabile nella fede, siccome quello, al quale fu comandato di pascere le pecorelle (14), e *Teofilatto* in prova, che *Piero* confermar dovea gli altri nella fede, riflette, che questo convenevole era a lui, che dopo Cristo è *la Pietra*, *e 'l firmamento della Chiesa* (15). Ora i privilegj, che a *Piero* appartennero come a capo della Chiesa, ancor ne' successori di lui trapassarono. E con ragione questo principalmente doveasi in lor derivare. Fu questo impetrato a *Piero*, perchè il tentatore Demonio fosse nella fermezza di lui da tutti gli Appostoli vinto; però alle parole, che Cristo dirizzò al solo *Piero*, premesse sono queste altre da lui dette per tutti gli Appostoli; *Simone*, *Simone*, *ecco che* Satanasso *desiderò d' avervi in sua balia per vagliarvi siccome col grano si fa* (16). Non altrimenti hanno pensato e S. *Leone Magno* (17), e *Agatone* (18), e *Niccolò*

(14) Dopo le citate parole: *oves divinas pascere jussum.*

(15) L. c. *hoc etiam te decet, qui post me Petra es & firmamentum Ecclesiæ.*

(16) Luc. XXII. 32. *Simon, Simon: ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum.*

(17) Cit. serm. IV. *Cum itaque dilectissimi, tantum nobis videamus præsidium divinitus institutum, rationabiliter & juste in Ducis nostri meritis, & dignitate lætamur, gratias agentes sempiterno Regi Redemptori nostri Jesu Christo, qui tantam potentiam dedit ei, quem totius Ecclesiæ Principem fecit, ut, si quia etiam nostris temporibus recte per nos agitur, recteque disponitur, illius sit gubernaculis deputan-*

colò I. (19), i quali tutti dalla fermezza promessa in questo luogo a *Piero* hanno dedotto quella de' loro giudizj. Che più? Lo stesso Mons. *Bossuet*, il quale impugna la Pontificia infallibilità, benchè nelle citate parole non ravvisi un privilegio di *Piero*, e de' suoi successori, ma un comandamento di confermare i Fratelli, riconosce tuttavia, che quello, che a *Piero* fu qui detto da Cristo, a' successori di lui appartiene (20). III. Il Privilegio qui conceduto a *Piero*, e a' successori di lui porta infallibilità nelle solenni decisioni di fede, e di costume riguardanti la Chiesa universale. Lo dimo-

putandum, cui dictum est; Et tu conversus confirma fratres tuos.

(18) Ep. ad *Constantin.* Imp. *Hæc est veræ fidei regula, quam & in prosperis, & in adversis vivaciter tenuit Apostolica Christi Ecclesia, quæ per Dei gratiam a tramite Apostolicæ traditionis nunquam errasse probatur, nec hæreticis novitatibus unquam depravata succubuit, quia dictum est* Petro, Simon, Simon, *ecce* Satanas, *&c. Ego autem rogavi pro te, &c. hic Dominus fidem* Petri *non defecturam promisit, & confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis prædecessores confidenter fecisse semper cunctis est agnitum.*

(19) Epist. ad *Michael Privilegia istius sedis perpetua sunt, divinitus radicata, atque plantata: impingi possunt, transferri non possunt; trahi possunt, evelli non possunt. Quæ ante imperium vestrum fuerunt, permanent, Deo gratias, hactenus illibata, manebuntque post vos, & quousque Christianum nomen prædicatum fuerit, illa subsistere non cessabunt..... Nam & inter cetera is, per quem nobis præcipue ista sunt privilegia collata; Tu aliquando conversus, audivit a Domino, confirma fratres tuos.*

(20) *Defens. declarat. cleri Gallic. P. II. lib. XV. cap. III.*

dimoſtro. E' queſto un privilegio di confermar nella fede, e nelle diritte oſſervanze la Chieſa, e i Fratelli; ma come poteva *Piero*, come potrebbono i ſucceſſori di lui raffermar gli altri nella fede, ſe le loro diffinizioni, colle quali principalmente poſſon ciò fare, foſsero ad errore ſoggette? In fatti la fermezza, che per *Piero* fu conceduta agli Appoſtoli, rendetteli infallibili nel giudicare, e ſtabilire checchè apparteneva alle coſe di fede, e di coſtume, perchè data era loro a ſicuro indirizzo de' fedeli; tale eſſer dunque dee pure quella de' ſucceſſori di *Piero*, a'quali fu in lui e per lui la ſteſſa fermezza che agli Appoſtoli comunicata, e al fin medeſimo, per lo quale a quelli fu compartita. E però S. *Leone* dopo aver detto, che *la fermezza per Criſto conceduta a* Piero, *per* Piero *agli Appoſtoli divenne*, ne argomenta, che a *Piero* ſi dee, checchè dirittamente da' *Romani* Pontefici ſi fa e ſi diſpone; il che non terrebbe, ſe quella fermezza, che ebbero gli Appoſtoli per lo buon governo della Chieſa univerſale, non foſſe anche paſſata ne' Papi. Ma eſaminiamo accuratamente il teſto di S. *Luca*. Che è: *Io ho pregato per te, acciocchè non manchi la tua fede; E tu dappoi pentito* (della negazione, che farai) *conferma i tuoi Fratelli?* Non è un dire, che *Piero* avrebbe confermato i Fratelli, perchè Criſto avea pregato, che

non mancasse la fede di lui? Ma qual relazione avrebbe la conferma di *Piero* colla preghiera di Cristo, se dalla infallibilità potesse quella andare disgiunta? Quindi chiara cosa è, che se vogliasi col *Bossuet* affermare, che queste parole: *conferma i Fratelli*, non altro contengono che un comandamento da Cristo fatto a *Piero*, e a' successori di lui di confermare nella fede i Cristiani, non perciò otterrà egli l' intento di sbandire la Pontificia infallibilità. Quando Cristo fece in S. *Giovanni* a *Piero*, e a' successori di lui il comandamento di pascere le pecorelle, non conferì a *Piero*, e in *Piero* a' *Romani* Pontefici il primato sopra la Chiesa? Perchè ciò? Perchè il primato era necessario ad eseguire la divina intimazione, e Dio non comanda cose impossibili ad eseguire. Or similmente è a dire della infallibilità, la quale a confermare i Fedeli si domanda; però se Cristo a *Piero*, e a' successori di lui comandò, che confermassero i Fratelli, segno è, che loro accordava la necessaria infallibilità. Ma e i Vescovi, e i Parrochi non hanno precetto di confermar nella Fede i popoli? Nè perciò sono infallibili. L' istanza è plausibile; ma è facile la risposta. Il precetto, che vuolsi avere avuto *Piero* di confermar nella Fede i Fratelli, risguardava tutta la Chiesa, la quale esser poteva tratta in errore, se *Pie-*

ro,

ro, al quale fu dato il precetto di confermarla nella Fede, e che ella in virtù del primato di lui era ad udire tenuta, fosse caduto in errore; non così è de' Vescovi particolari, e molto meno de' Parrochi, l' error de' quali non si tirerebbe con seco l' errore della Chiesa universale, ma al più d' alcuna Diocesi, d' alcuna Parrochia. Però al precetto dato a *Piero* dovea necessariamente accoppiarsi l' infallibilità, non così al precetto, che similmente hanno i Vescovi, e i Parrochi.

III. Che ha *Febbronio* ad opporre a questo discorso? Eccolo: Che Cristo a *Piero* promise non solo che non avrebbe alcun errore insegnato, ma che ancora la particolar fede di lui non sarebbe mancata: ora questa promessa *niuno* sosterrà mai, che a' successori di *Piero* debba passare (21). Niuno lo sosterrà? Eppure l' ha sostenuto il *Bellarmino* (22), il quale stima probabile, e pia cosa, che il *Romano* Pontefice ancora come persona privata non possa eretico di-

 veni-

(21) *Febbr.* cap. V. §. I. n. 2. p. 222. *His verbis Christus* Petro *promittit, non solum, quod nullum errorem fidei definiturus, & alios docturus sit, sed etiam quod* particularis, & personalis *ejus fides non sit defectura. Id est* Petrus *equidem negabit Dominum & Magistrum suum, nihilominus post agnitum errorem, resurgens a lapsu, fratres & Coapostolos suos in fide confirmabit, ipse futurus in ea stabilis. Hujus autem promissionis efficaciam, ad* Petri *successores transituram, nemo sustinebit.*

(22) *De Rom. Pont. lib. IV. cap. VI.*

venire, non già che insegnar non possa come tale un errore anche in fede, ma perchè non possa con pertinacia difenderlo, il che all'Eresia si richiede. Ma diasi che questo sia falso, comecchè la sperienza di tanti secoli, ne' quali niun Pontefice *Romano* è mai in Eresia caduto, a questa opinione dia non leggier peso. Non a caso io dapprincipio dicea, che il primo privilegio in S. *Luca* da Cristo conferito a S. *Piero* era in parte personale, e in parte nò. Siccome *Piero* a nostro modo di favellare poteva due persone rappresentare, la sua privata, e quella di Capo e Principe della Chiesa; così la sua fede potea sotto due aspetti considerarsi, di fede privata nel personale creder di lui, e di fede pubblica nell' insegnare. Il privilegio di Cristo abbracciava l' una e l' altra fede, ma per la prima era personal privilegio, che nel solo *Piero* aver dovea luogo, per la seconda era privilegio anneſſo alla dignità di Capo, e Principe della Chiesa, e però comune esser dovea anche a' successori di lui. Nè faccia maraviglia, che non tutto intiero a' successori si comunichi il privilegio, che a *Piero* fu dato. Agli Appostoli, quando Cristo disse loro: *siccome il Padre ha mandato me, così io mando voi*, furon conceduti i privilegj dell' Appostolato, e del Vescovato, e nondimeno i Vescovi, a' quali negli Appostoli parlò Cristo, non ne

ne trassero che' quella porzione, che propria è del Vescovato. Similmente diciamo, che quella fede, la quale necessaria era a confermare i Fratelli, fu in *Piero* accordata a quelli, a' quali come a' successori di lui fu dato lo stesso o privilegio, o se vuolsi anche, comandamento di confermare i Fratelli; e perchè a ciò bastava la fede pubblica, o sia l' infallibilità nell' insegnare a tutta la Chiesa, questa sola di ragione compete al *Romano* Pontefice, benchè ancor l' altra privata giovar potesse molto allo stesso fine. Replica *Febbronio*, che Cristo qui predice a *Piero* la caduta di lui, il risorgimento, e la costanza, con che durerebbe nella fede; ma che fa ciò a' *Romani* Pontefici, i quali nè cadder con esso lui, nè con esso lui risorsero? (23) Mirabil cosa! E S. *Leone Magno*, e *Agatone*, e *Niccolò primo* sapevano di non essere nè caduti, nè risorti con *Piero*, e nondimeno a se applicarono il detto di Cristo: *conferma i Fratelli*. Chi è più al caso di penetrare il legitti-

(23) *Febbr.* l. c. Petrus *juxta prædictionem Jesu Christi fuit tentatus ad negandum Dominum suum, succubuit tentationi assentiens; Christi oratio pro eo operata est illius conversionem; agnovit culpam suam, eamque amare deflevit; primus post Resurrectionem Evangelium prædicavit, ejusque fidem constanter defendit, quam denique morte sua obsignavit. Sic prædictio & promissio Christi in persona* Petri *impleta est. At hæc nihil ad* Petri successores, *qui neque ceciderunt neque cum ipso resurrexerunt, neque eandem aut similem cum eo promissionem acceperunt.*

gittimo senso delle divine promesse? Questi grandissimi Pontefici? O *Febbronio*? Ma ciò si lasci. L' istanza, che *Febbronio* ci fa, è tutta fondata sul supposto, che quell' *aliquando conversus* di Cristo alluda alla negazione di *Piero*, e alla sua conversione; sul qual supposto, che è veramente comune, noi stessi abbiamo quelle parole di sopra tradotte: *e tu dappoi convertito*. Ma il supposto non è così certo, come *Febbronio* si pensa. Il *Bellarmino* (24), e 'l *Charlas* (25) con molte, nè deboli conietture spiegano quelle parole in tutt' altro senso, in quello cioè che hanno quest' altre *conversus* (*Piero*) *ad corpus* di *Tabita* (26), *Conversus* (*S. Giovanni*) *ut videret vocem* (27), e somiglianti, che non conversione dal peccato significano, ma l' atto di voltarsi ad una persona, ad una cosa; sicchè dir volesse Cristo: *e tu dappoi volgendoti a' tuoi Fratelli li conferma*. Strana cosa sarebbe certamente, che non avendo ancora Cristo predetta a *Piero* la sua caduta, parlassegli qui del suo risorgimento. *Maldonato*, *Grozio*, *Giansenio* in queste parole riconoscono un Ebraismo, che non altro denoterebbe, se non *vicendevolmente*, *e tu scambievolmente*, *siccome io ho pregato per la*

(24) L. c.
(25) *De libertat. Eccles.* Gallic. *lib. IX. cap. IV. n.* 4. *pag.* 568.
(26) *Act. IX.* 40.
(27) *Apoc. I.* 12.

la tua fede, conferma in essa i tuoi Fratelli; e 'l P. *Calmet* confessa, (28) che questa è la più letterale interpretazione. Se ciò è, l' istanza di *Febbronio* è a terra. Ma via non siamo seco lui così scortesi di negargli il supposto. Vadan pure intese quelle parole della conversione di *Piero*. Perchè il confermare, che far dovea *Piero* i suoi fratelli appartenga anche a' successori di lui, è egli necessario, che questi ancora e neghin Cristo, e piangano poi amaramente il loro fallo? Saria gioconda cosa, che tutti ancora si dovessero chiamare *Simoni*, perchè Cristo cominciò il suo ragionamento da queste parole: *Simone*, *Simone*. La caduta, e il risorgimento di *Piero* son cose personali, quanto lo sia il nome di *Simone*; ma il confermare i Fratelli non è personal privilegio, nè fu dato a *Piero* in veduta o della negazione, o della conversione, che qui solo si accennano per denotare il tempo, in che *Piero* avrebbe preso ad esercitare l' altissimo impiego di confermare nella Fede i Fratelli.

IV. Ma già udiamo gli argomenti, che *Febbronio* ha contro l' infallibilità Pontificia trascelti come i più forti ad atterrarla. *E' questa*, dic' egli, *una mera opinione da celebratissimi Uomini contraddetta, tra' quali* Gersone *Cancelliere della* Parigina *Università*, Tostato, *Uomo che per l' erudizione sovrannomato fu*

(28) Su questo passo di S. *Luca*.

fu lo ſtupore del mondo; Dionigi Cartuſiano, *il Cardinale* Piero d'Ailly, Almaino, Adriano VI. *Papa*, Claudio Santeſio *Teologo del Concilio di* Trento, *e quegli, che ſolo vale per molti*, *Monſig.* Boſſuet (29). Alto qui per poco. Sicchè ecco il principio della gran tradizione contraria alla Pontificia infallibilità, il Cardinale d'*Ailly*, che il primo doveaſi nominare, e *Gerſone*; cioè il tempo dello ſciſma. E il vero e 'l Cardinale d'*Aguirre*, e *Charlas*, e 'l Cardinal *Orſi* han dimoſtrato, che prima di quell' Epoca niuno tra' Cattolici ſi avvisò di mettere in diſputa o la ſuperiorità del Papa al Concilio, o la ſua infallibilità, ſalvo *Ocamo*, che pure da *Lodovico Bavaro* fu prezzolato per iſcrivere contro del Papa, il quale avealo ſcomunicato. Ma *Gerſone* ſteſſo il confeſſa (30); confeſſalo *Giovanni*

(29) *Febbr.* cap. I. §. 10. p. 64. *mera etenim* opinio eſt., *contradicta a Viris celeberrimis*, *inter quos* GERSON *Univerſitatis* Pariſienſis *Cancellarius*; TOSTATUS, *vir præ eruditione dictus* Stupor Mundi, DIONYSIUS CARTHUSIANUS, PETRUS DE ALLIACO *Cardinalis*; ALMAINUS, ADRIANUS VI. *Papa*; CLAUDIUS SANTESIUS Tridentini *Concilii Theologus*; & *qui unus plurium inſtar eſſe poſſit*, BOSSUETIUS.

[30] De Excommunicatione. *Si dicatur, quod poteſt a Papa fieri appellatio ad Concilium Generale* Piſanum, & Conſtantienſe, *quod hoc nullo modo licebat: & allegant jura ſua pro ſe valde, ſicut eis videtur, expreſſa. Sed conſtanter nunc aſſeritur, quod eſt hæreſis damnata per conſtitutionem Concilii* Conſtantienſis. Similmente nel libro de Poteſt. Eccleſ. Conſid. X. *Poſuerunt iſti Papalem authoritatem ſupra Concilium, aut ſaltem non imparem. Eſt autem certum apud eos, quod par in parem, & minor in ſuperiorem non habet imperium. Benedictus autem Deus, qui*

vanni Maggiore (31). E' ella questa un Epoca molto gloriosa a contradditori della nostra *mera* opinione? Diciamo ora degli Autori da *Febbronio* allegati alcuna cosa. Di *Gersone*, del Cardinale d'*Ailly* (32), e d'*Almaino* abbiamo nella introduzione bastevolmente parlato. *Dionigi Cartusiano* dottissimo, e Santissimo Uomo fu a quella sentenza condotto, perchè credeva, che i Decreti del Concilio di *Costanza* fossero d' un Concilio Ecumenico. Quindi obbiettatasi l' autorità di S. *Tommaso* soggiugne: *tai cose dal citato Dottore noi trascriviamo, non perchè* ORA *sia questo a tenere, massimamente dopo l' opposta determinazione del General Concilio di* Costanza, *l' autorità di cui prevaler dee a quella d' altro qualunque* Dottor *Cattolico* (33). Del

per hoc sacrosanctum Constantiense *Concilium, illustratum divinæ legis lumine, dante ad hoc ipsum vexatione præsentis schismatis intellectum, liberavit Ecclesiam suam ab hac pestifera, perniciosissimaque doctrina.*

(31) De auctorit. Ecclesiæ. *Nostra facultas a diebus Concilii* Constantiensis, *in qua plures exercitatos habebis Theologos, quam in duobus vel tribus regnis, sic hanc partem fovet, quod nulli licuit asserere oppositum probabile.*

*(32) Per altro passi vi sono e di *Gersone*, e dell' *Alliacese* i quali assai mostrano, non esser eglino stati ben fermi nella nuova loro dottrina della Pontificia fallibilità. Veggasi il *Ballerini* nell' Appendice al libro *de potestate Ecclesiastica Summorum Pontificum pag. 284. segg.* *

(33) Presso il *Bossuet* Defens. lib. I. cap. X. *Ista ex præfato scribimus Doctore, non quia nunc sit prorsus tenendum, præsertim propter generalis Concilii* Constantiensis *ad oppositum determinationem, cujus autoritas major est, quam cujuscumque doctoris Catholici.*

Del resto egli scrive in questa materia con molto imbarazzo, ne lascia di far vedere, ch' egli ben fermo non era nella contraria dottrina (34). *Tostato* era stato al Concilio di *Basilea*, dove avea nel 1440. cioè di 25. anni disputato con *Domenico Capreolo* Teologo *Domenicano* di molto nome. Qual maraviglia, che ne avesse adottate le massime? Ma le cose più gravi contro la Pontificia infallibilità scrissele *Tostato* nel suo *Difensorio* contro *Eugenio* IV., il quale avea censurate alcuna delle Tesi da lui sostenute in *Siena*, *præ studio tuendi placita in Pontificum auctoritatem invectus*, *injuriusque*, come scrive *Mariana* (35). Quanto mai perde con ciò di autorità questo *Stupore del Mondo*! (36) *Adriano sesto*, quando era Dottor privato

(34) In *Luc.* XXII. *Ego autem rogavi pro te*. *Item*, *quoniam* Petro *specialiter fuit Ecclesia committenda*. *Unde quod dicitur*, *ut non deficiat fides tua*, *exponitur*, *ut non deficiat fides Ecclesiæ tibi committendæ*; SICQUE EX VERBIS HIS SUMITUR ARGUMENTUM, QUOD FIDES ROMANÆ ECCLESIÆ, QUAM IN EA PETRUS PLANTAVIT, SIT USQUE IN FINEM SÆCULI DURATURA.

(35) *De Reb. Hispan. lib.* XX.

(36) Veggasi il Card. de *Aguirre Tract. I: disp. XVI. sect. IV.* e il *Charlas* nella dissertazione *de Conc. Œcum. p.* 202. Il certo è, che il *Tostato* medesimo spiegando il sedicesimo Capo di S. *Matteo* fu dalla forza della verità costretto di confessare *quæst.* 56. che perciò alla interrogazione da Cristo fatta a tutti gli Appostoli, chi credessero esser lui, rispose il solo Piero, *quia cum* Petrus *futurus esset Pastor*, *& Populus deberet tenere talem fidem*, *qualem Pastor confitetur*, *&* Petrus *futurus erat universalis*

vato, sostenne veramente il contrario. Che però? Appena trascorso era un anno del suo Pontificato, ch' ei si morì. Perlaqualcosa non ebbe tempo di ritrattare espressamente la già difesa sentenza. Nondimeno da ciò, che contro *Lutero* adoperò, fece conoscere, che era bene di diverso avviso. Perocchè non radunò già un Concilio contro quello sciagurato Apostata, e nondimeno nel 1522. scrisse un Breve al Duca di *Sassonia Federigo*, nel qual Breve non solo esalta l'Appostolica Cattedra (37), non solo condanna *Lutero*, ma minaccia il Duca, che controfacendo a' suoi ordini, e non togliendosi dal protegger colui gli farà sentire i colpi dell'Appostolica Spada (38). La qual cosa tutt'

lis. Pastor; voluit Christus, quod confessio fidei esset per Petrum solum, ut innuatur, quod talis fides tenenda est, qualem prædicat Romana *Sedes quæ est Caput & Mater Ecclesiarum, cui* Petrus *præfuit*. * Il P. *Tirso Gonzalez* nel poco noto benchè pregiabilissimo Trattato *de infallibilitate* Romani *Pontificis* Romæ 1689. *pag.* 599. e *Kauffmans* nell' Apologetico *pre Statu Ecclesiæ Catholicæ* pag. 114. ove anche mostra, esservi buon fondamento, che *Tostato* si mutasse in appresso di parere. *

[37] QUI APOSTOLICAM CATHEDRAM [parla di *Lutero*], IN QUA PRÆSIDET CAPUT APOSTOLORUM PETRUS, *cui præfuerunt tet sancti Pontifices quam* ECCLESIAM PRINCIPALEM, UNDE SIT ORTA UNITAS SACERDOTALIS, *sanctus ille, & gloriosus Martyr* Cyprianus *non dubitat asserere, impie ac pestilenti ore* cathedram pestilentiæ, Anti-Christianam. diabolicam, *& si quæ potuit excogitare nefandiora, toties appellare non cessat*.

[38] *Sed & hoc tibi denuntiamus in virtute omnipotentis Dei, & Domini nostri Jesu Christi, cujus in terris Vicarius*

tutt' altro mostra, che credenza d' essere il Papa fallibile nelle fatte decisioni contro *Lutero*. * L'argomento ancora dalla ristampa fatta in *Roma* di quello stesso suo Trattato. *Febbronio* altrove [39] ci dice, che *Adriano* al Pontifical Solio innalzato fecelo ristampare senz' alcun cambiamento. Questa è una vecchia favola, che il *Charlas* già confutò (40). E veramente, se *Adriano* avess' egli comandata quella ristampa, il Librajo non avrebbe omesso di dirlo per accreditare anche piu quella edizione, ne verisimil cosa è, che si fosse pensato a dedicare quell' opera anzi all' Arcivescovo di *Cosenza*, che allo stesso Pontefice. Quindi ancor segue, che neppure può dirsi quella ristampa fatta di consentimento almeno espresso di lui. Perciocchè ancora in questo caso non sembra, che all' Arcivescovo di *Cosenza* si fosse il libro intitolato e non al Papa; ne era quella cosa da tacersi per dare a quel trattato alcun pregio maggiore. E' dunque a dire, che *Adriano* non volle, nè che il libro a lui si dedicasse, nè che di sua licenza si facesse menzione. Qual segno

più

carius sumus, nec te in præsenti sæculo hoc laturum impune, & in futuro æterni te ignis expectare incendium .... Quare revertimini ad cor, & resipiscite tu, tuique misere seducti Saxones, nisi utrumque gladium, Apostolicum simul, & Cæsareum, olim velitis experiri.

[39] Cap. VIII §. 11. n. 4. p. 694. *Quem ad Pontificium solium evectus sine ulla mutatione cudi fecit.*

[40] *de Concil. Œcumen. cap. XI. p.* 211.

più aperto, ch'egli salito al Pontificato non pensò a confermare le antiche opinioni di se Dottore privato? * Di *Monf. Boſſuet* che dirò? Già alcuna cosa anche di lui fu detta nella Introduzione. Diamisi licenza di qui aggiugnerne alcun' altra riguardante il punto, di che trattiamo.

V. Non poteva il *Boſſuet* negare esser questa costante tradizione de' Padri, che la Chiesa *Romana*, e l'Appostolica Sede non sia mai per mancar nella fede, anzi prese egli medesimo a comprovarlo (41). Ma come spiega poi egli questo magnifico privilegio della Chiesa *Romana*? Rechiamo le sue stesse parole. *Neque huic fidei oberit, si aliquot* Pontifices *officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta fidei professione, ac prædicatione aliquando aberrarint. Stat enim Romana fides, ab eorum antecessoribus stabilita, ab eorum successoribus statim vindicanda . . ., Accipiendi ergo Romani* Pontifices, *tanquam una persona* Petri, *in qua nunquam fides penitus deficiat, atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat, non tamen deficit in totum, quæ statim revictura sit: Nam &* Petrus *negavit, & incredulus fuit, postquam etiam audivit illud:* Et rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: *sed statim exsurgit, confirmaturus fratres, atque omnium nomine communem prædicaturus fidem,*

[41] *P. II. defenſ. lib. XV. cap. VI. ſeqq.*

dem, *ſicut in Actis legimus* (42). Le quali parole quando io leggo, aſſai maravigliare non ſo, come un' Uomo di tanto ſapere, ed ingegno non vedeſſe l' inſuſſiſtenza d' un coſiffatto ſiſtema. E certo alla dignità, grandezza, e forza delle promeſſe da Criſto fatte alla Chieſa *Romana* non è più convenevole, che il Papa non poſsa come Papa parlando errare, che il volere che ſe un Pontefice in error cadeſse, l' errore non alligni, ma ſubito da' ſucceſsori di lui ſia repreſso, e tolto? La preghiera da Criſto fatta, perchè non mancaſse la fede di *Piero*, ha potuto ottenere, che nella Sede di lui l' errore non metta ferme radici; non ha potuto impedire, che non vi germogli? Ma iſtiamo anche più. Tra le molte autorità, onde Moſ. *Boſſuet* prova aſsai bene non poter la fede mancare nella Chieſa *Romana*, trovo queſta di *Stefano* Metropolitano di *Lariſſea*, che *nella confeſſione dell'* Appoſtolica Sede *tutte riposano le Chieſe del Mondo* (43); trovo queſta di *Gelaſio* Papa, che S. Piero *alla Sede da lui benedetta comparte*, *che dalle porte dell' Inferno ſecondo la divina promeſſa mai non ſia vinta*, *e di tutti i fluttuanti ſia ſicuriſſimo porto* (44), trovo queſta de' Veſcovi

[42] *L. c. cap. V.*

[43] Conc. *Rom.* ſotto *Bonifacio II.* Collect. *Holſt.* Part. I. *in cujus confeſſione omnes Mundi & requieſcunt Eccleſiæ.*

[44] Tract. *Gelaſ.* Pap. apud *Sirm.* in app. Cod. *Theod.* *pre-*

ſcovi di *Affrica* nel Concilio *Lateraneſe* ſotto Papa *Martino primo*, *che preſſo l' Appoſtolica Sede a tutti i Criſtiani ſi apre un manifeſto, e non manchevol fonte, dal quale in abbondanza ſgorgano ruſcelletti, che largamente inaffiano il* Mondo *Criſtiano* (45). Or chi non vede, che tali teſtimonianze eſigono, che alcun tempo non abbiaci, in che nella Sede di *Piero* ſi affida l' errore; perocchè in tal caſo, pogniamochè immediatamente appreſſo torni più bella a riſederci la verità, almeno per poco non riposerebbono nella confeſſion d' eſſa le Chieſe, dalle porte d' Inferno rimarrebbe ella vinta, non ſarebbe de' fluttuanti ſicuriſſimo porto ec. Di più. I Veſcovi *Orientali* ſottoſcrivendo una formola di fede da Papa *Ormiſda* mandata loro proteſtano; che non può fallir la ſentenza di Criſto Signore, il qual dice; *Tu ſe'* Piero, *e ſopra queſta pietra fabbricherò la mia Chieſa*, e lo provano, perchè *nell' Appoſtolica Sede ſi è ſempre immacolata la religione ſervata* (46). Se dunque per qualche tempo

præſtans Sedi, quam ipſe benedixit, ut portis inferi nunquam pro Domini promiſſione vincatur, omniumque ſit fluctuantium tutiſſimus portus.

(45) T- VI. Concil. *Labb.* Conc. *Later.* Seſſ. II. *Manifeſtum, & indeficientem omnibus Chriſtianis apud Apoſtolicam Sedem conſiſtere fontem, de quo rivuli prodeunt affluenter, latiſſime irrigantes orbem Chriſtianum.*

(46) *Prima ſalus eſt rectæ fidei regulam cuſtodire, & a Patrum traditione nullatenus deviare, quia non poteſt Domini noſtri Jeſu Chriſti prætermitti ſententia dicentis.* TU

ES

ſotto alcun Pontificato non ſi manteneſſe la Religione immacolata nell' Appoſtolica Sede, fallirebbe la ſentenza di Criſto. Il quale argomento può ſimilmente applicarſi a quell'altro detto di Papa *Agatone* (47), che la Chieſa *Romana* non mai ſiaſi allontanata dalla verità, e ſempre illibata ſia ſtata per la promeſſa fatta da Criſto: *ho pregato per te* ec. Perocchè nel caſo che erraſſe un ſolo Pontefice, per quel tempo almeno la Chieſa *Romana*, che principalmente riſiede nel Papa, e dalla verità devierebbe, e perderebbe la ſua illibatezza. * Vale ciò anche piu per quelle parole, colle quali i Padri del Concilio di *Tarragona* ſi volſero a S. *Ilaro* Papa. *Perciò*, dicono eglino, *noi in voi adorando quel Dio, al quale ſenza querela ſervite, ricorriamo alla fede già lodata dall' Appoſtolica bocca, di coſtì cercando le riſpoſte, donde niente con errore, niente per preſunzione, ma tutto con Pontificale deliberazion ſi comanda* (48). Come mai avrebbono così par-

ES PETRUS, ET SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM. *Hæc, quæ dicta ſunt, rerum probantur effectibus; quia in Sede Apoſtolica immaculata eſt ſemper ſervata religio.*

(47) Nel ſeſto Generale Concilio T. VI. Concil. *Labb. Quod* Petro *adnitente Apoſtolica ejus Eccleſia nunquam a veritate deflexa ſit: quod ejus auctoritatem ac doctrinam Catholica Eccleſia, & œcumenicæ Synodi ſemper amplexæ ſint: quod eadem Eccleſia ſemper illibata permanſerit, propter eam Chriſti promiſſionem:* ROGAVI PRO TE, UT NON DEFICIAT FIDES TUA.

[48] *Proinde nos Deum in vobis penitus adorantes, cui ſine*

parlar potuto que' Padri *Spagnuoli*, se avesser pensato, che per qualche tempo nella *Romana* Cattedra potesse alcun sedere, il quale dalla fede lodata per l' Appostolica bocca allontanandosi ad error soggiacesse nel comandare? * Chi tai cose leggerà senza pregiudizj di nazione, dirà senza dubbio: com' esser può, che un sì dotto Prelato, qual era *Bossuet* non abbia conosciuta la forza, che contro il suo sistema aveano tali testimonianze? Ma crescer dee la maraviglia, se si considera il debolissimo fondamento di questo sistema. Reggesi tutto esso in molti passi, ne' quali in vece di nominare il Pontefice, è nominata l'Appostolica Sede. Vuol dire, che se in que' luoghi si nominasse il *Romano* Pontefice, come l'Appostolica Sede si nomina, andrebbe la gran mole del *Bossuet* in ruina. Ma si fa pure molto spesso anche in oggi questo di nominare in luogo del Papa l'Appostolica Sede. Però siccome, dice egregiamente il Ch. Marchese *Maffei* (49), in oggi ciò si ha per lo medesimo, così si ebbe in ogni tempo. " Chi dirà
„ mai, segue questo celebratissimo Lettera-
„ to (50), chi dirà mai per cagion d' e-
„ sempio, che dove nella novella di *Teo-*

sine querela servitis, ad fidem recurrimus Apostolico ore laudatam, inde responsa quærentes, unde nihil errore, nihil præsumptione, sed Pontificali totum deliberatione præcipitur.

[49] *Osservazioni letterarie*, Verona 1739. *Tomo V. pag.* 75.

[50] *Ivi e carte seguenti.*

,, *doſio*, *e Valentiniano* i fondamenti ſi toc-
,, cano del *Primato della Sede Apoſtolica*,
,, d' altro s' intenda, che del Primato del
,, Papa? In quella dopo aver detto, che a'
,, Veſcovi d' ogni provincia, e nominata-
,, mente a quei di *Francia*, *debba eſſer leg-*
,, *ge ciò*, *che la Sede Appoſtolica decreterà*,
,, ſiegue, *talchè qualunque de'* (51) *Veſcovi*
,, *ricuſerà di venire al giudizio del Veſcovo*
,, *Romano*, *ſia dal Rettore della provincia co-*
,, *ſtretto*. Per giudizio adunque della Sede
,, Appoſtolica altro non s' intendeva, che
,, quello del Papa. Chi dirà, che quando
,, S. *Agoſtino* ſcrive a *Celeſtino*, pregandolo
,, di confermare la ſentenza proferita con-
,, tra un cattivo Veſcovo, e deſiderando,
,, che la *Sede Appoſtolica* favoriſſe la buona
,, cauſa, d' altri intendeſſe che di lui ſteſ-
,, ſo? Papa *Agatone* diſſe, doverſi alla pro-
,, meſſa di Criſto, che (52) *la Chieſa Ap-*
,, *poſtolica non declinaſſe mai dalla verità*, *e*
,, *che la Chieſa Cattolica*, *e i Concilj univer-*
,, *ſali abbiano ſempre abbracciata l' autorità*
,, *ſua*, *e la ſua dottrina*. Ma come ſi può
,, egli interpretare della Sede *Romana*, e
,, non de' ſedenti in eſſa le ſue parole, ſe
,, in

[51] Cod. Th. ed. Cuiac. p. 544. *Ita ut quiſquis Epiſcoporum ad judicium Romani Antiſtitis evocatus venire neglexerit &c.*

[52] Epiſt. Pont. p. 1057. *Quod* Petro *adnitente Apoſtolica ejus Eccleſia numquam a veritate deflexa ſit ; quod ejus auctoritatem , & doctrinam Catholica Eccleſia , & Œcumenicæ Synodi ſemper amplexæ ſint &c.*

„ in altra Epiſtola il medeſimo ſcriſſe così? „ (53) *Il Signore promiſe, che non mancherebbe la fede di* Pietro, *e lo ammonì di confermare i fratelli ſuoi, il che ognuno ſa, i Pontefici Appoſtolici aver ſempre fatto*: e in „ altra: [54] *Il puro lume della fede ſi è conſervato finora da' miniſtri* Pietro, e Paolo, *e da i loro Appoſtolici ſucceſſori*. *Leone nono* ſcriſſe, l'orazione del Salvatore (55) „ *aver ottenuto, che ſino allora la fede di* „ Pietro *non era mancata, e ſi credea non doveſſe mancar giammai nella ſua Sede, ſino al fin del mondo, ma dover ſempre confermar nella fede i fratelli ſuoi*. Queſto diſſe „ Monſignor *Boſſuet*, non far nulla contra „ di lui, che tiene non poter mai declinare dalla fede di *Pietro* la *Romana* Sede. „ Ma convien dire, ch' ei non ſi ſovveniſſe di più altri luoghi dell' iſteſſo Pontefice, e tra gli altri di quello, ove ſcriſſe (56). *Ci ſarà veruno così folle, che cre-*

[53] *Dominus fidem* Petri *non defecturam promiſit, & confirmare eum fratres ſuos admonuit, quod Apoſtolicos Pontifices confidenter feciſſe ſemper, cunctis eſt cognitum*.

[54] *Lumen fidei purum hactenus ſervatum eſt per miniſtros* Petrum, & Paulum, *eorumque Apoſtolicos ſucceſſores*.

[55] *Obtinuit, quod hactenus fides* Petri *non defecit, nec defectura creditur in throno illius uſque in ſeculum ſeculi, ſed confirmabit corda fratrum, ſicut uſque nunc confirmare non ceſſat*.

[56] Conc. t. XI. pag. 1323. *Erit ergo quiſquam tantæ dementiæ, qui orationem illius, cujus velle eſt poſſe, audeat in aliquo vacuum putare? Nonne a Sede principis Apo-*

„ *da essere stata in vano per qualcuno* [de' „ successori di *Pietro*] *l' orazion di quello*, „ *che può ciò*, *che vuole?* L' orazion adun„ que non valse solamente per la Chiesa „ *Romana* in genere, ma segnatamente per „ li suoi Vescovi, e non per alcuni sì, e „ per altri nò, ma per tutti, e per cias„ cheduno *. Nondimeno nel *Giornale Eccle*„ *siastico* dell' Abate *Dinouart* si è ultimamente preteso di pubblicare un *aneddoto* di grande importanza per la distinzione dal *Bossuet* posta tra la Santa Sede, e 'l Romano Pontefice. Ecco ciò che si legge nel Giornale per l'Aprile del 1768. all'articolo VIII. intitolato: *Aneddoti Ecclesiastici*, *Storici*, *e Letterarj* (57) " Con una Bolla „ degli undici di Dicembre del 1351. *Cle*„ *mente* VI. diede una luminosa prova del„ la sua fede e della sua umiltà. Egli vi „ parla così: (58) *Benchè il Signore per sua* „ *mise-*

Apostolorum, *Romana videlicet Ecclesia*, *tam per eumdem* Petrum, *quam per successores suos reprobata*, *& convicta*, *atque expugnata sunt omnium hæreticorum commenta*.

[57] *p.* 80.

[58] *Quamvis ille prius omnium conditor & Redemptor in se sperantium informet & dirigat actiones*, *& mentis nostræ tenebras luce suæ veritatis illustrans*, *eas ab invio præservet erroris; quia tamen quamdiu carnis hoc velamine tegimur*, *antiqui hostis cum quo nobis assidua pugna est*, *dolos & artes sic confutare non possumus*, *quin interdum ex carnis fragilitate peccemus . . . .*, *nos qui inter peccatores peccator viximus*, *infirmitatem nostram pœnitentiæ passibus metientes*, *si qua dudum in minoribus constituti*, *& postquam ad fastigium apostolicæ dignitatis divina bonitas di-* *gnan-*

„ *misericordia illumini le menti di coloro, che*
„ *sperano in lui, dobbiam nondimeno temer*
„ *sempre, finche siam sulla terra, che la no-*
„ *stra debolezza, e la malizia del Demonio,*
„ *nostro antico nemico ci tragga a qualche er-*
„ *rore. Perlaqualcosa noi, che tra' peccatori*
„ *siamo vivuti peccatori, dichiariamo, che se*
„ *nella mediocrità della prima nostra condizio-*
„ *ne, o ancora dappoiche siamo stati sull' Ap-*
„ *postolico trono locati per inconsideratezza ci*
„ *fosse nelle dispute, nelle lezioni, nelle pre-*
„ *diche, o altramente sfuggita alcuna cosa al-*
„ *le cattoliche verità, o a' buoni costumi ri-*
„ *pugnante, noi la rivochiamo, e al correggi-*
„ *mento la sottomettiamo della Santa Sede.*
„ La distinzione che *Clemente* qui mette tra
„ la sua persona e la Santa Sede, è rimar-
„ chevole; ne meno lo è, che alla corre-
„ zione della Santa Sede sottometta la sua
„ dottrina, egli che due mesi avanti por-
„ tava tant' oltre l'autorità del Sommo Pon-
„ tefice nel decidere le materie di fede." *Credete* diceva egli al Patriarca degli *Armeni* proponendogli i preliminari di riconciliazione colla Chiesa Romana, " *credete* (59)

 „ *che*

gnanter potius quam digne provexit, nos disputando, legendo, prædicando, aut alias contra Catholicam veritatem, & fidem vel bonos mores ex lapsu linguæ præcipitanter forte protulimus, revocamus, & volumus pro revocatis haberi, & ea omnia sedis Apostolicæ auctoritati supponimus & submittimus corrigenda.

[59] In XIII. luogo domandava il Papa al Patriarca degli

„ *che il Sommo Pontefice può solo terminare con un' autentica decisione le dispute, che nas-* „ *cono sulla fede, e conviene riguardare come* „ *vero e cattolico, come falso ed eretico ciò* „ *ch' egli giudica tale per virtù delle chiavi* „ *dategli da Gesù Cristo*. Senza dubbio pre- „ tendeva questo Papa di accordarsi seco „ medesimo col favore della distinzione da „ lui ammessa tra la sua persona e la San- „ ta Sede. Checchenessia questo fatto pro- „ va, che al punto della morte (era *Cle-* „ *mente* allora da gravissima infirmità com- „ preso) quando ogni umana grandezza co- „ mincia ad ecclissarsi, e il fumo, che gli „ onori ispirano, si va dissipando, *Clemente* „ confessando di non essere se non errore e „ debolezza, riconosce che Dio solo è gran- „ de, immutabile, ed infallibile, e sulla „ terra non v' ha se non un tribunale, a „ cui abbia egli comunicata l' infallibilità, „ cioè la Chiesa universale, o il Concilio „ generale, che la rappresenta, come si es- „ prime l' Assemblea del Clero di *Francia* „ nel 1682. " Così il Giornalista. Quest' ultima conchiusione giugne veramente nuo-

va e

degli Armeni, *si credidisti & adbuc credis, solum Romanum Pontificem dubiis emergentibus circa fidem catholicam, posse per determinationem authenticam, cui sit inviolabiliter adhaerendum, finem imponere, & esse verum & catholicum, quidquid ipse auctoritate clavium sibi traditurum a Christo determinat esse verum; & quod determinat esse falsum & haereticum, sit censendum*. Apud Raynald. ad ann. 1351. num. 3.

va e affatto inaſpettata. Da queſto antecedente: *Clemente* VI. *alla correzione della Santa Sede ſottomette ogni ſuo detto*, ognuno crederebbe doverſi didurre; dunque egli riconobbe l'infallibilità della ſua ſede. Ma nò: il Giornaliſta con quella mirabil franchezza, con cui al mondo impone, vendendogli per *aneddota* una Bolla già ſtampata dal *Rinaldi* (60), ſi avviſa di potere anche a' Teologi ſpacciar lucciole per lanterne, e a ſuo talento cambia i nomi di *Sede Appoſtolica* in quelli di *Chieſa univerſale* e di *generale Concilio*, perchè *Clemente* VI. divenga precurſore dell'Aſsemblea del 1682. Non è egli queſto un pò troppo? Ma non inſiſtiam ſu d' ogni coſa. Fermiamoci ſulla principale, che è la preteſa diſtinzione tra 'l Papa, e la Santa Sede. Poſſibile, dico io, che il Giornaliſta non vedeſse, che *Clemente* qui niuna diſtinzione faceva tra 'l Papa, e la Santa Sede, ma la ſola diſtinzione metteva-la tra lui privato, e la Sede medeſima? Se a fargliela conoſcere non baſtava ciò, che pure egli ſi oppone, la riſpoſta dico due meſi innanzi data dallo ſteſso *Clemente* al Patriarca degli *Armeni*, dovea pure a tanto valere la ſua Bolla aneddota, ſe non aveſ-ſela in *Franzeſe* traslatandola alterata. Il Papa non ſottopone al giudizio della ſua Sede qualunque coſa nelle Prediche, nelle Lezio-

[60] ivi *n.* 38.

Lezioni, nelle dispute, o altramente gli fosse sfuggita di men sana dottrina, ma quelle sole cose, che in tali occasioni *favellando* gli fossero incautamente uscite di bocca: *ex lapsu linguæ præcipitanter forte protulimus*. Degli scritti non parla, e molto meno di tante Bolle, tra le quali eraci quella per le glorie del Romano Pontificato sì illustre al Patriarca d'*Armenia*. Che significa questo? Se non che *Clemente* non pensava se non ad impedire gli scandali, che come privato, avesse potuto dare, e però acciocche niuno delle proposizioni, da lui come tale meno avvedutamente dette nel calor del discorso o disputando, o leggendo, o predicando, o in altro modo si potesse a danno o della fede, o del buon costume torcere da qualche maligno, o semplice, fece quella laudevol protesta. Ma per quello, che come Papa avea nelle Bolle insegnato, non avea alcun rimordimento di essersi mai dalla sana e verace dottrina allontanato. Ora la distinzione, ch'egli mette tra lui Uom privato, e la sua Sede, che fa al caso del *Bossuet*, e della sua dottrina? Nulla; siccome nulla sarebbe, se egli tra se privato e se Papa avesela posta. Tanto dunque val quì la *sua Sede*, quanto il suo successore, e piuttosto che a se *Pontefice* rimise la correzione de' suoi detti al successore, o alla sua Sede sì perchè allora la malattia cre-

creduta mortale faceagli veder vicino il succefsore, sì perchè trattandosi di propria causa a distruggere ogni contraria impressione aver dovea più forza l'appellare al suo succefsore, che non a se medesimo ancor come Pontefice. Restano però in tutto il vigore le ragioni contro il sistema del *Bossuet* difsopra allegate. * Vegga dunque oggimai *Febbronio*, se l'autorità del *Bossuet* in tale argomento si meriti quel riguardo, ch' egli vorrebbe. Ma non lasciamo senza qualche critica ofservazione ciò, che abbiamo da questo insigne Prelato poc' anzi udito dircisi di S. *Pietro*. Scrive Monf. *Bossuet*, che *Piero* negò Cristo, e FU INCREDULO, ancora dappoichè da Cristo avea inteso: *ho pregato per te, acciocchè la tua fede non manchi*. Ma quand' anche fosse *Piero* stato incredulo, non dovea ciò far maraviglia ad un Vescovo sì verfato nella lettura de' Padri; perocchè quello che *Girolamo* già affermò dell' altre promesse da Cristo fatte a S. *Pietro*: *su questa pietra fabbricherò la mia Chiesa; ti darò le chiavi* ec. si può a quest' altra promefsa ragionevolmente applicare, e dire: *Omnia de futuro* (61). Benchè non può Pietro

(61) In *Matth.* XVI. *Lector inquirat, quomodo post tantam beatitudinem: Beatus es* Simon Barjona - *Et: Tu es* Petrus, *& super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: & portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves Regni Cœlorum. Et quod ligaveris, vel solverit super*

Pietro dirsi incredulo, e Monf. *Bossuet* non poteva ignorare, che l' Università di *Parigi* nel 1615. dannò come *erronea*, *temeraria*, e *ingiuriosa* a S. *Pietro* questa proposizione dell' Apostata *Marcantonio de Dominis* (62): Pietro, *per la fede di cui avea Cristo pregato, quasi subito cadde da quella stessa fede; nè ciò una volta, ma sovventi volte titubò anche dopo l' Ascensione di Cristo, e la discesa dello Spiritossanto*. E veramente certa cosa è a giudizio de' SS. *Agostino*, *Ambrogio*, *Leone*, *Grisostomo*, *Cirillo Alessandrino*, e di pressochè tutti i Padri seguiti da' sommi Teologi *Alberto Magno*, e i Santi *Tommaso*, e *Bonaventura*, che *Piero* negò colle parole il Divino Maestro; nel che peccò senza dubbio, ma non perdette l' interior fede, siccome avrebbe fatto, se *incredulo* fosse stato, come afferma Monf. *Bossuet*. E tanto basti, perchè *Febbronio* impari, che i nomi de' nostri contraddittori non sono molto valevoli a spaventarci, quando quello del *Bossuet*, ben-

super terram, erit ligatum, vel solutum in Cœlo; nunc audiat. Vade retro me Satana*; Scandalum mihi es. Aut quæ sit tam repentina conversio, ut post tanta præmia*, Satanas *appelletur. Sed si consideret, quot hoc quærit*, Petro *illam benedictionem & beatitudinem ac potestatem, & ædificationem super eum in futuro promissum, non in præsenti datam intellget. Ædificabo, inquit super te Ecclesiam meam, & porta inferi non prævalebunt adversus eam, & dabo tibi Claves Regni Cœlorum:* OMNIA DE FUTURO. *Quæ si statim dedisset, nunquam in eo pravæ confessionis error invenisset locum.*

(62) *Lib. I. de Rep. Eccles. cap. VI.*

benchè *solo vaglia per molti*, ha sì picciola forza.

VI. Non so se meglio riuscirà ad insultare i difenditori della nostra sentenza. Egli si ajuta a farlo portando un passo del *Collet*, il quale dice; che *altri l'abbracciano con tutte le due braccia*, *ed altri*, *se potessero*, *la rigetterebbon con tre* e per aggiugnere a tanta grazia di questo compendiatore, e continuatore del *Tournely* nuovo vezzo, a quel primo *altri* vi aggiugne di suo questa parentesi, che ha pur del frizzante! (*gl' Italiani massimamente*, *e i Monaci*) (63). „Poi quasi da spirito di profezia investito con fier sopracciglio minaccia noi (*Italiani* certamente, e i *Monaci*), e grida: *viva Dio*, *verrà una volta la fine di questi impedimenti della libertà*, *e della verità* (64); senza dubbio per opera di questo suo divino libro, che illuminerà i ciechi *Italiani*, raddrizzerà gli zoppi *Monaci*, e farà altre maraviglie mirabilissime, quante non ne hanno mai adoperate tutti i libri degl' incantesimi. E pascasi pur egli lietamente di questa sua speranza; non glielo dineghiamo; ma quanto appartiene

(63) *Febbr.* cap. I. §. X. pag. 65. *quamqua* (*opinionem*) *ut ait* PETRUS COLLET *instit. Theol. Tom. II. p. m.* 598. alii (*Itali præsertim*, & *Monachi*) *utraque ulna complectuntur*, *alii*, SI LICERET, *rejicerent triplici*.

(64) *Sed erit horum libertatis & veritatis impedimentorum aliquando finis.*

tiene a' sostenitori della nostra sentenza, primachè venga il tempo, che non potremo più fiatare, perchè sarà la *fine di questi impedimenti della libertà*, *e della verità*, ci permetta di dirgli tre sole coserelle: 1. che sino al Concilio di *Costanza* tutta la Cristianità non eretica, nè scismatica è stata per l' infallibilità del Papa. 2. Che dappoi, tranne i *Francesi*, de' quali tuttavia dir dovremo assai cose in appresso, e i difenditori di *Bajo* nelle *Fiandre*, e due, o tre altri di altre nazioni, tranne questi, e *Italiani*, e non *Italiani*, e *Monaci*, e non *Monaci* l' han seguitata. 3. Che niuno di questi è stato a tenerla forzato, ma di buona, buonissima voglia l' ha abbracciata. Del primo abbiamo già detto dissopra abbastanza, e se *Febbronio* ne volesse di più, legga e 'l Cardinale *Aguirre*, e *Petitdidier*, i quali di secolo in secolo discorrendo dimostrano, che tutti, tutti i Fedeli Cristiani sono stati della Pontificia infallibilità impegnatissimi propugnatori. Quanto al secondo, perchè io non voglio far qui un catalogo di quelli, che per l' infallibilità del Papa si son dichiarati, gli suggerirò alcuni libri, ove potrà trovarli. Ciò sono la Biblioteca Pontificia del P. *Lodovico Jacob Carmelitano* stampata a *Lione* nel 1643. il P. *Rainaudo* nell' opuscolo intitolato Ἀυτὸς ἔφα, il Cardinale
d' *Aguir-*

d'*Aguirre* (65), il libro Anonimo, che uscì nel 1682. col titolo: *Doctrina, quam de primatu, autoritate, ac infallibilitate Romani Pontificis tradiderunt* Lovanienses *Sanctæ Theologiæ Professores tam veteres, quam recentiores*, il dotto *Charlas* (66). Ci troverà egli *Tedeschi*, *Spagnuoli*, *Fiamminghi*, e d' ogni altra nazione, ed Accademia, Preti, Frati, Monaci, Secolari, che tutti a spada tratta hanno al *Romano* Pontefice mantenuto questo nobilissimo privilegio. * Da tacer nondimeno non è ciò, che nell' *Ungheria* troviamo essersi fatto. Pervenuta colà la notizia delle quattro proposizioni del Clero *Gallicano*; l'Arcivescovo di *Strigonia Giorgio Szelepcheny* radunò nel MDCLXXXVI. un' assemblea Nazionale, nella quale dopo essersi recate le dette celebri proposizioni furono con terribil censura proscritte. Ecco i termini che usò l' Arcivescovo nella lettera circolare a tutti i Fedeli di quel Reame: *le quali proposizioni assurde, e affatto detestabili a Cristiane orecchie, concîossiache ancora per le Province del Regno Ungarico sieno state da' Ministri di Satanasso disseminate, forse ad intendimento di somministrare alla ribellione, e ad altri mali intestini pascolo, e fomento, e d' istillare negli animi incauti de' fedeli sotto* una

(65) Nel libro più volte citato *Auctoritates ec. Tract. I. disp. VII. e disp. XIX.*
(66) *De libertat. Eccles.* Gallic. *lib. VII. cap. XIII.*

una lusinghiera spezie di pietà il veleno scismatico: Noi, messa per ora da parte la cura di confutarle, siccome quello, che quantunque i loro Autori a sostenerle con astuta e falsa interpetrazione stirino alcuni luoghi della Scrittura dalla perpetua tradizione de' Santi Padri, da' Decreti degli Ecumenici Concilj, e dalle aperte testimonianze dalla Divina parola già sono bastevolmente combattute e riprovate, e da insigni Teologi verranno bravamente impugnate; seguendo le orma de' nostri predecessori, i quali in somiglianti casi con unanime consiglio e spirito proscrissero le nocevoli, e nella fede pericolose dottrine . . . invocato il nome di Dio, e premesso nella miglior forma, che le difficoltà del tempo e del luogo hanno conceduta, un diligente esame, e una matura deliberazione, co' venerabili Fratelli Convescovi nostri, Abati, Propositi, ed altri molti Professori di Teologia, e personaggi eccellenti nella scienza de' Sacri Canoni, condanniamo, e proscriviamo le predette quattro proposizioni; a tutti i Fedeli di questo Regno vietiamo e proibiamo di leggerle, tenerle, e molto più d' insegnarle, finche sopra di esse sia uscito l' infallibile oracolo dell' Appostolica Sede, alla qual sola per divino immutabile privilegio appartiene il giudicare delle controversie di fede (67). Qual *Italiano*, qual *Mo-*

(67) T. II. Concil. Hungari p. 440. *Quæ quidem propositiones auribus Christianis absurdæ, & plane detestabiles, cum per* Hungarici *quoque Regni Provincias a Satanæ Ministris*

Monaco ha mai con tanto vigore censurate quelle proposizioni? Sò bene, che il *Bossuet* ha fatti contro l'Arcivescovo *Giorgio* per tal cagione alti lamenti (68). Ma ciò che fa? E' egli men vero, che le Chiese *Unghere* sonosi con forza opposte a quelle proposizioni? Ne è da passare sotto silenzio, che essendo stata a' Dottori *Sorbonici* recata da censurare quella proposizione, con cui termina la condanna del Sinodo *Ungarico*, cioè che alla sola Sede Appostolica tocca il decidere le controversie di fede, benchè la fa-

nistris disseminatæ sint, eo fortasse consilio, ut perduellionis & ceteris malis intestinis pabulum & fomentum suppeditent, & incautis fidelium animis blanda pietatis specie schismaticum virus instillent: Nos, omissa in præsens cura eas confutandi, cum perpetua Sanctorum Patrum traditione, Œcumenicorum Conciliorum decretis, & apertis ipsius Divini verbi testimoniis satis explosæ, confutatæque sint, quamvis nonnulla Scripturæ loca Auctores propositionum in suam sententiam callide, & falsa interpretatione detorqueant; neque desint insignes Theologi, qui has partes strenue exequantur; Prædecessorum nostrorum vestigiis inhærentes, qui in hujusmodi casibus unanimi consilio & spiritu noxias doctrinas, & in fide periculosas proscripserunt . . . Dei nomine invocato, & præhabito, ea meliori forma, qua per temporis & loci difficultatem licuit, diligenti examine, & deliberatione matura, cum venerabilibus Fratribus Coepiscopis nostris, Abbatibus, Præpositis Capitulis, aliisque compluribus Theologiæ Professoribus, & Sacrorum Canonum scientia præstantibus viris, præfatas quatuor propositiones, configimus, & proscribimus, & universis ipsius Regni Christifidelibus interdicimus, ac prohibemus, ne eas legere vel tenere, multo minus docere audeant, donec super eis prodierit infallibile Apostolicæ Sedis oraculum, ad quam solam divino immutabili privilegio spectat de controversiis fidei judicare.

(68) *Pref. Defensionis pag. 2.*

zione contraria alla Pontificia autorità fosse sostenuta dal favore del Re, molti della *Sorbonica* Facoltà vollero piuttosto andare in esilio, che condannarla (69). E questi *Sorbonici* erano *Italiani?* erano *Monaci?* Da' tempi poi de' dianzi accennati Scrittori * sino a' nostri giorni o! quant' altri se ne potrebbono aggiugnere, che non furono nè *Italiani*, nè *Monaci*. Per dirne alcuno nel 1713. avemmo dall'Abate *Luigi Andruzzi* un' opera su questo argomento intitolata: *Vetus Græcia de Sancta Romana Sede præclare sentiens, sive responsio ad* Dositheum *Patriarcham Hierosolymitanum*: ora questo dotto Abate non era in primo luogo *Italiano*; perchè *Cipriotto*, e neppure era *Monaco*, perchè Prete Secolare. *Italiani* sono, ma non *Monaci* l' Abate *Francescantonio de' Simeoni*, il quale nel 1718. pubblicò un suo libro *de Romani Pontificis judiciaria potestate*, e il Sig. Ab. *Vittorio Amadeo Soardi* Dottore dell' Università di *Torino*, e Rettore de' Collegj Pontificj d' *Avignone*, autore del libro dedicato a *Benedetto XIV. de Suprema Romani Pontificis auctoritate hodierna Ecclesiæ* Gallicanæ *doctrina*; molto meno era Monaco il Marchese *Maffei*, il quale dando nel tomo quinto delle *osservazioni letterarie* l'estratto dell' opera del P. *Orsi* poi Cardinale *de irreformabi-*

li Ro-

(69) Veggasi il *Petitdidier* nel *Trattato Teologico de auctorit. & infallibil. Summor. Pontif. cap.* XV. §. 5.

li Romani Pontificis in definiendis fidei controversiis judicio, protesta d'aver fatta quella sua relazione (70) *cavando da così dotti volumi* (del P. *Orsi*) *quello, che ci parrà più essenziale*, *e* NUOVE *autorità*, *dove sembrasse opportuno*, *aggiungendo secondo l' uso di queste osservazioni*, *ch' è di non contenersi in una semplice ripetizione di quanto altri ha scritto*, *ma di prender dall' opere nuove motivo per trattar di tali materie ulteriormente*. Che poi niuno di questi sia stato a tener quella sentenza forzato (che era la terza cosa da me affermata), io non saprei come dubitar si potesse. Forse il Sig. *Collet* argomentò, che i difenditori della Pontificia infallibilità sieno a tenerla obbligati, perchè vedeva in *Francia* questo tra' sostenitori dell' opposta dottrina accadere dopo la celebre dichiarazione del MDCLXXXII., ed esservi in quel Regno moltissimi, i quali l'impugnano, perchè sono a farlo forzati, pronti del resto a ritornare all' antica sentenza, se le circostanze de' tempi loro il permettessero; credette però che lo stesso fosse tra noi. Ma egli s'inganna. L'amor della verità, l'impegno per la reverenda antichità, il rispetto all'Appostolica Sede sono i soli legami dolcissimi, che a questa dottrina ci stringono, ne per cosa del mondo ci lasceremmo staccare da essa, anche quando fossero tolti quegl' *impedi-*

(70) P. 10.

pedimenti, de' quali parla la mentovata profezia di *Febbronio*, profezia, che forse non sarà di miglior lega, che quelle famose de' *Montanisti* suoi precursori nel dispregio dell' Appostolica Sede.

VII. Del resto a torto ad accrescere l'autorità al suo partito egli vanta il consentimento delle Chiese *Greca*, *Affricana*, *Gallicana*, e *Alemanna*. Della Chiesa *Affricana*, e dell' *Alemanna* ancora (conciosiachè questo preteso consentimento si fondi su' Concilj di *Costanza*, e di *Basilea*) diremo nella Storia del Primato del Papa. * Solo per la Chiesa *Alemanna* ci contenteremo di quì riferire un articolo della confessione de' Dottori di *Lovagno* stampata per comandamento di *Carlo* V. Imperadore: *è da tenere con ferma fede, esser una in terra la vera e Cattolica Chiesa di Cristo, e questa visibile, la quale dagli Appostoli fondata e durante sino all' età nostra ritiene e riceve checche intorno la fede e la Religione ha insegnato e insegnerà la Cattedra di* Pietro, *sopra la quale è stata da Cristo suo Sposo fabbricata in modo che errare non può nelle cose appartenenti alla fede* (71).

Que-

(71) art. 32. *Firma fide tenendum est, unam esse in terris veram atque Catholicam Christi Ecclesiam, eamque visibilem, quæ ab Apostolis fundata in hanc usque nostram ætatem perdurans retinet & suscipit quidquid de fide & Religione tradidit & tradituraste Cathedra Petri, supra quam ita a Christo sponso suo est ædificata, ut in his, quæ fidei sunt, errare non possit.*

Questa era la credenza della Chiesa *Germanica* nel Secolo XVI., e non essersi ella cambiata si fa ancor chiaro dalle condanne, che molti Vescovi di quella amplissima Chiesa hanno portate contro l' opera di *Febbronio*, e contro altre di simil guasta dottrina [72]. Ora piu stesamente esaminiamo * l'affer- zion

(72) Uno di questi è un Trattatino di *Giovanni Horix de fontibus juris Canonici Germanici*, contro del quale uscì nel 1759. a *Magonza* questa memorabil condanna.

Nos Vicarius in Spiritualibus generalis, Provicarius, Officialis, Sigillifer, Fiscalis major, & Consiliarii Ecclesiastici.

Cum libellus quidam, cui titulus Tractatiuncula de fontibus juris Canonici Germanici, *qua prælectiones suas Academicas ad decimam tertiam Novembris anni* 1758. *publice indicit* Johannes Horix *J. U. D. Eminentiss. ac Cels. Principis Electoris Mog. Jud. Aul. Consiliarius, in Alma Universitate* Moguntina *Professor jur. extraordinar. judiciique Cam. & Civitatis Assessor* Moguntiæ *nuper non* Moguntiæ, *sed* Francofurti *absque censura, & approbatione editus, ac in Urbe* Moguntina *divulgatus fuerit, & magnum subito fidelium scandalum pepererit, ob varias perniciosas, ac inter Catholicos, præsertim in hac Urbe, & Universitate* Moguntina *semper Catholica omnino novas Doctrinas, atque ea propter Eminentissimus ac Celsissimus Archi-Episcopus Princeps Elector, Dominus noster Clementissimus pro Pastorali zelo, ac vigilantia statim ejus libello exemplaria quotquot haberi poterunt, sequestrari jusserit, libellum vero ipsum examini, & censuræ competenti provide commiserit, constiteritque ex Censorum uniformibus votis, contineri in eodem libello doctrinas & propositiones varias, prout jacent, erroneas, scandalosas, temerarias, hæresi faventes, de hæresi suspectas, aut plane hæreticas, nec non Summis Pontificibus, Episcopis, ac Statui* Ecclesiastico *injuriosas, & præjudicium inferentes. Hinc de speciali mandato altefatæ Celsitudinis suæ Archiepiscopalis, & Electoralis solicitæ, ne quid inde detri-*

zion di *Febbronio* rispetto alla Chiesa *Greca*, e alla *Gallicana*. Ci fa dunque sapere *Febbronio*, che se vogliamo essere diligentemente istruiti de' sentimenti della Chiesa *Greca* intorno l' infallibilità del *Romano* Pontefice, è a consultare ciò, che ad *Anselmo Avelbergese* rispose nel dodicesimo Secolo *Nechite* Arcivescovo di *Nicomedia* (73), il quale certo parla assai svantaggiosamente del Papa, della sua autorità; della sua infallibilità. Ma io chieggo in cortesia di qual *Greca* Chiesa egli ci parli? Perocchè io so, che *Nechite* era Scismatico de' buoni, e imperciò riguardo al Papa seguiva i sentimenti di

detrimenti patiatur Catholicæ doctrinæ integritas, aut incorrupta Ecclesiæ disciplina, & Hierarchia, per hasce patentes litteras libellum istum perversas, ut præfertur, doctrinas continentem damnamus ac reprobamus, ipsum legi, retineri, & denuo typis imprimi prohibemus, mandantes omnibus Christi fidelibus Curæ nostræ subiectis, qui ejusmodi libellum apud se habuerint, seu in quorum manus pervenerit, ut illum statim huic Archiepiscopali Vicariatui nostro extradere teneantur, & hæc omnia quidem sub censuris & pœnis in S. Canonibus contentis, aliisque arbitrariis. Datum sub appressione Archiepiscopalis Vicariatus Sigilli Moguntiæ *die* 22. *Januarii* 1759.

(L. S.)

Ex mandato.
Nicolaus Dupnis S. Sedis Mog. Secret.

(73) *Febbr.* cap. I. §. X. n. 1. pag. 65. ECCLESIA GRÆCA *Sæculo XII.* [*ut antiquiora hic prætermittam, quæ tamen alibi data occasione occurrent*] *per os* NECHITIS Nicomediæ *Archiepiscopi suos hac de re sensus abunde declaravit in* Anselmi Havelbergensis *Dialogo III. cap.* 8. *impresso in d'* Acherii Spicileg. *Tom. XIII. pag.* 212.

ti di *Fozio*, il quale il primo fu ad alzare nella Chiesa *Orientale* bandiera di fatal divisione. Ora è ella la Chiesa *Greca* Scismatica, la Chiesa *Greca*, la dottrina di cui oppor si debba a' sostenitori della Pontificia infallibilità? All' udire, che *Febbronio* vantava, che la Chiesa *Greca* erasi dichiarata contro sì illustre privilegio del Trono di *Piero*, io mi credea, ch' egli favellasse di quella Chiesa, che i *Nazianzeni*, i *Cirilli*, i *Basilj*, i *Grisostomi*, e tant' altri dottissimi, e Santissimi Padri dell' *Oriente* aveano al altissimo stato sollevata di venerazione, e di gloria. Benchè sapeva ben io, che se di questa Chiesa egli intendeva, esser doveano vanissime le sue millanterie, perocchè i Padri *Greci*, come han dimostrato *Bellarmino*, *Aguirre*, *Charlas*, *Andruzzi*, e *Orsi*, han tutti riconosciute per infallibili le decisioni del *Romano* Pontefice. Ma gran coraggio vi volea per recare in mezzo come un illustre testimonio de' veraci sentimenti della *Greca* Chiesa uno Scismatico. Che non citò *Febbronio* anche *Dositeo* quel temerario Patriarca di *Gerusalemme*, il quale non contento d' aver egli in molte opere, che fece stampare in *Giassì* di *Moldavia* da *Demetrio Padure*, disfogato il mortale suo odio contro la Chiesa *Latina*, e 'l *Romano* Pontefice, in tre grossi volumi raccolse anche i molti Autori *Greci* Scismatici, che *ex professo*

fesso hanno attaccata l'Appostolica Sede, e la Chiesa *Romana*? Questa Chiesa *Greca* noi non l' invidiamo a *Febbronio*, e a' suoi partigiani, e potranno eglino allo stesso modo, senza che ce ne prendiamo pensiero, produrre i sentimenti della Chiesa *Moscovitica*, dell'*Anglicana*, o della *Wittembergese*. Ma *Febbronio* insiste, che il Card. *Bessarione* non era Scismatico, eppure si protestò nel Concilio di *Firenze*, che la podestà del Papa comecchè amplissima fosse, avea i suoi termini, e inferiore era quella de' Concilj Ecumenici, e della Chiesa Universale. E io replico, ch' egli è un impostor solennissimo. Perocchè non ivi trattavasi della infallibilità del Papa, trattavasi se la Chiesa *Romana* avesse lecitamente potuto aggiugnere al Simbolo *Niceno* la parola *Filioque*, dappoichè il Sinodo d'*Efeso* avea proibito di togliere dal Simbolo, o di aggiugnerci alcuna cosa. Non della dottrina era dunque questione, ma della podestà di fare tal giunta dopo le proibizioni del Concilio di *Efeso*. Se ciò non si ammetta, dovremo dire, che la Chiesa *Greca* negasse l' infallibilità de' Generali Concilj, perocchè il Cardinal *Bessarione* (74) ivi medesimo dopo aver detto, ch' egli sapeva benissimo, quai termini avessero le prerogative della Chiesa *Romana*, soggiugne subito: *nondimeno vogliamo, che la Riverenza vostra*

(74) Conc. Florent. sess. IX.

vostra sappia, questa medesima facoltà negarsi da noi alla Chiesa Universale, e al Sinodo anche Ecumenico, non alla sola Chiesa Romana. Ma a buon conto si dirà subito: *Bessarione* dichiara, che *per quantunque grande sia il potere della Romana Chiesa, minore ne ha che i Sinodi Ecumenici, e la Chiesa Universale*. E' verissimo; ma anche è vero, che nella Session IX. quando tai cose uscirono di bocca al *Bessarione*, egli era aperto favoreggiatore degli Scismatici. Vedendo poi egli la color contumacia, gittossi quel gran Cardinale al partito de' Latini, onde da *Marco Efesio* fu rampógnato come spurio, e traditor chiamato della sua Chiesa; come può vedersi nell' appendice di *Enrico Warthon* alla Storia Letteraria di Cave (75). E allora non pensò già *Bessarione*, come avea dianzi nella Session IX. opinato. Basta considerare il Decreto di *unione*, al quale *Bessarione* co' Greci Cattolici aderì. Ci si dice, che *il simbolo spiegato da'* Latini *costretti da necessità, e l' aggiunta voce* EX FILIO *non era un' altra*

(75) Pag. 92. edit. 1720. Marco *in disputationem socius datus, praeclare rem gessit; Latinorum argumenta acute dissolvit* &c. Famae sibi exinde *comparatae . . . . fatur, mollius deinceps pedem Latinis commisit . . . acriter a* Marco *eo Nomine increpatus, & spurius, atque Ecclesiae patriae proditor appellatus. Sub Concilii finem detracto velo ad* Latinos *penitus defecit; eorum causam strenue promovit*. Io non approvo tutte l' espressioni di *Warthon*; ma il fatto sta, che *Bessarione* nella Session IX. parlava, e operava per gli Scismatici, da' quali in fine si dipartì. Veggasi il *Platino* nel Panegirico delle lodi del *Bessarione*.

altra Fede, o alcuna giunta contraria alla Fede, ma pia, e spiegazione del Simbolo loro. Ci si dice, che *il Romano Pontefice teneva il Primato su tutto il mondo...* ch' egli *era il Capo della Chiesa;* che *a lui nel* B. Piero *era dal Nostro Signor* Gesucristo *data piena podestà di pascere, di reggere, e di governare la Chiesa universale.* Veggasi anche l' orazione del medesimo *Bessarione* per l' unione, e si troverà, com' egli ben distinguesse i sentimenti, che avea già avuti nella Sessione IX,, e i molto diversi, ch' egli poprese. A *Febbronio* lasciamo dunque *Bessarione* patrocinatore degli Scismatici, e gli opponghiamo *Bessarione* valente difensor divenuto de' dommi Latini, e della Chiesa Romana.

VIII. Già della Chiesa *Gallicana* brevemente si dica. Ciò che nell' Assemblea di trentaquattro Vescovi fosse nel 1682. determinato in tal proposito, è noto, e note pur sono le gravi proibizioni dappoi rinnovate in varj tempi dalla secolar podestà, perchè non solo nel Regno niente s' insegnasse, che alle proposizioni in quell' Assemblea stabilite fosse contrario, ma le proposizioni medesime si difendessero. Ma la Chiesa *Gallicana* non cominciò nel 1682. Il Cardinale d' *Aguirre* (76), il *Charlas* (77), il P. Ser-

(76) *Lib. cit.* Auctoritas &c. *Tract. I. disp. III. IV. VI.*
(77) *De Libertat. Eccles.* Gallic. *lib. VII. cap. X. e XI.*

P. *Serry* (78), scorrendo di secolo in secolo hanno con illustri monumenti mostrato, che i Vescovi della *Francia*, e i loro Sinodi, e l'Accademia di *Parigi*, e gli altri Teologi di quella preclara Nazione hanno sempre segnalato il loro zelo per la Pontificia infallibilità. Si ricorra a questi Scrittori per vedere in ogni tempo quale sia stato intorno la presente questione il vero sentimento di quella nobilissima Chiesa. * Un solo monumento non tacerò, dal quale apparirà, quanto la Chiesa *Gallicana* del Secolo XIV. fosse aliena dal distinguere col *Bossuet* la Sede Pontificale dal Pontefice che ci siede. E' questo un passo dell'orazione, che nel 1387. a nome della *Parigina* Università ebbe *Piero Alliacese* all'Antipapa *Clemente* VII. Recherollo senz'altro in latino, acciocche niente perda della sua forza *Igitur* PRO VESTRIS HUMILIBUS FILIIS UNIVERSITATIS PRÆDICTÆ, & PRO NOBIS EORUM NUNCIIS, QUI SUIS IN HAC PARTE OBSEQUIMUR MANDATIS, ET DOCUMENTIS INNITIMUR, *corde & ore unanimiter protestamur, quod, quidquid hactenus in hac causa per eos actum est, & quidquid in ea nunc, vel alias pro eis acturi, aut dicturi sumus*; TOTUM CORRECTIONI, ET JUDICIO SEDIS APOSTOLICÆ, ET SEDENTIS IN EA SUMMI PONTIFICIS HUMILITER SUBMIT-

(78) *Append. ad dissert. de Romano Pontifice p.* 235. *segg.*

MITTIMUS; *dicentes cum Beato* Hieronymo 24. quæst. 1. *Hæc est fides*, *Pater Beatissime*, *quam in Catholica Ecclesia didicimus*, *in qua si minus perite*, *aut minus caute forte aliquid positum est*, *emendari petimus a te*, *qui* Petri *fidem & Sedem tenes*. *Non ignoramus enim*, *sed firmissime tenemus*, *& nullatenus dubitamus*, *quod* SANCTA SEDES APOSTOLICA EST ILLA CATHEDRA PETRI, SUPRA QUAM, EODEM HIERONYMO TESTE, FUNDATA EST ECCLESIA; *ut habetur eadem quæstione in cap. Quoniam vetus*. *Et sicut dicit* Cyprianus 93. dist. *Qui Cathedram*. DE QUA SEDE, IN PERSONA PETRI APOSTOLI, IN EA SEDENTIS, DICTUM EST. Petre *rogavi pro te*, *ut non deficiat Fides tua*, Luc. 22.

Ora per confutare * *Febbronio*, il quale scrive (79), che *la Chiesa Gallicana* SEMPRE *aderì a' decreti de' Concilj di* Costanza, *e di* Basilea, basterà qui mettere sotto degli occhi alcuni monumenti de' Secoli posteriori a questi Concilj. Il più celebre è l' atto del dì 20. di *Gennajo* del 1626. L'articolo CXXXVII. *dell' Avviso dell' Assemblea generale del Clero di* Francia *agli Arcivescovi*, *e Vescovi di questo Regno* porta, che tutti i Vescovi *rispetteranno parimenti il nostro Santo Padre il Papa*, *capo visibile della Chiesa Uni-*ver-

(79) L. c. n. 3. pag. 66. GALLICANA ECCLESIA, *quæ decretis Conciliorum* Constantiensi, *&* Basileensi *circa supremam Conciliorum Generalium authoritatem supra Pontificem semper adhæsit*.

versale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi; in una parola successor di S. Pietro, *nel quale l' Appostolato, e 'l Vescovato hanno avuto cominciamento, e sul quale Gesù Cristo ha la sua Chiesa fondata dandogli le chiavi del Cielo* COLL' INFALLIBILITA' DELLA FEDE, CHE SI E' VEDUTA MIRACOLOSAMENTE DURARE IMMUTABILE NE' SUOI SUCCESSORI SINO AL PRESENTE. Dopo quest' atto del 1626. non vuol tacersi ciò, che nella causa di *Giansenio*, e de' *Giansenisti* fu praticato. Osserva il Cardinal *Orsi*, e prima di lui avealo osservato il Cardinale d' *Aguirre* (80), uno de' primi passi essere stato, quando nel 1651. 85. Vescovi, i più celebri della *Francia* per pietà, e per dottrina, scrissero in corpo al Papa in questo modo (81). *Costume solenne della Chiesa è, di portare alla Sede Appostolica le cause maggiori. Come si ritenga questo costume in perpetuo, lo esige la Fede di* Piero, *la quale non manca mai. A questa giustissima legge prestando ubbidienza, abbiamo deliberato di scrivere a Vostra Santità d' affar gravissimo di religione.* Congresso tenuto in *Parigi* di 30. Vescovi scrisse poi a' 19. di Luglio dello stesso

(80) L. c. *disp. II.*

(81) *Majores causas ad Sedem Apostolicam referre, solemnis Ecclesiæ mos est, quem fides* Petri *numquam deficiens perpetuo retineri pro jure suo postulat. Æquissimæ huic legi obsequentes de gravissimo circa Religionem negotio Sanctitati tuæ scribendum esse censuimus.*

ſteſſo anno 1653. che ſiccome anticamente *Innocenzo I.* alla elezion de' Veſcovi d'*Affrica* avea condannata l'ereſia di *Pelagio*, così ora *Innocenzo X.* alla conſultazione de' Veſcovi di *Francia* (82) *avea con la ſua autorità proſcritta un' Ereſia alla* Pelagiana *oppoſta*: eſprimendo poi, che (83) *i giudizj de' Sommi Pontefici nello ſtabilir regole di Fede ſi fondano in autorità divina, a cui tutti ſono i Criſtiani tenuti di preſtare l' oſſequio pur della mente*. A' Veſcovi radunati ſi uniformarono nella dottrina i Veſcovi particolari, e i Teologi della *Francia*. Difendono l' infallibilità del Papa l' Arciveſcovo d' *Arles Stefano Baraut nel ſuo Scudo della Cattolica fede* (84) contro *Molineo*, *Giovanni Coeffeteau* Veſcovo di *Marſiglia*, e nella riſpoſta *ad Myſterium iniquitatis* Pleſſæi Mornæi, e nelle *diſcuſſioni* della *Sacra Monarchia* contro *Marcantonio de' Dominis*, *Michele Mauclero* Dottor *Serbonico* nell' opera *della Monarchia*. *Andrea Duval*, egli pure Dottore egregio della *Sorbona* laſciò ſcritto così (85): *Chiaramente manifeſto è, ave-*

[82] *Hæreſim ex adverſo* Pelagianæ *oppoſitam* Innocentius X. *auctoritate ſua proſcripſerit*.

(83) *Judicia pro ſancienda regula* Fidei *a Summis Pontificibus lata &c. Divina æque ac ſumma per univerſam Eccleſiam auctoritate niti, cui Chriſtiani omnes ex officio ipſius quoque mentis obſequium præſtare tenentur*.

[84] *Cap. III.*

[85] De Supr. Rom. Pont. *Velint nolint adverſarii, liquido conſtat, veteres Eccleſiæ* Gallicanæ *proceres hanc in ſummis* Pontificibus Petri *ſucceſſoribus infallibilitatem ſem-per*

è, avere gli antichi Capi della Chiesa Gallicána *riconosciuta sempre ne' Sommi Pontefici successori di* Pietro *quest' infallibilità, e l' orazione del Signore non essere stata per S.* Pietro *solo. Coloro, che si sono sforzati d' impugnar questa verità, hanno avuto principio dugent' anni fa, e da quel tempo orrendi scismi hanno lacerata la Chiesa*. Lascio *Lodovico Bail* nell Apparato alla Somma de' Concilj, lascio il P. *Rainaudo* nel tomo delle sue opere intitolato *Pontificie*, lascio il dotto e pio *Thomassin* nelle sue Differtazioni sopra i Concilj, lascio altri. Questo da tacer non è, che l' ultim' opera del famoso Monsig. *de Marca* fu un trattato: *De infallibilitate Papæ*. Ne fa fede il *Baluzio* nella sua Vita, e M. *Antonio Charlas*, che pur la vide, attesta, che in essa dimostrava l' opinion contraria (86) *esser solamente tolerata dalla Chiesa*. *Avea dunque*, dice quì il Marchese *Maffei* (87), *conosciuto finalmente quella verità, alla quale non era per l' avanti stato inclinato*. Pochi anni sono il dotto P. *Petitdidier Benedettino* ha scritto per l' infallibilità de' Papi un Trattato Teologico in *Francese*, ch' egli medesimo recò poi

per agnovisse, Christique Domini orationem in Petro *non stetisse, eosque qui hanc veritatem impugnare conati sunt, a ducentis aut circiter annis, quibus in Ecclesiam horrenda scismata irruerunt, cœpisse*.

[86] *Charlas* de Libertat. Eccles. *Gallic.* lib. VII. cap. X. n. 11. *ab Ecclesia tolerari tantum*.

[87] *Osserv. Lett. T. V. p. 85.*

poi in latino, e con *dissertazione Istorica*, *e Teologica* ha mostrato, come niun pregiudizio reca tal dottrina alle *Libertà* della Chiesa *Gallicana*, esponendo ancora qual fosse il vero sentimento del Concilio di *Costanza*. *In somma*, conchiuderò col citato Marchese *Maffei* (88) *non si può mai dire*, *che l'inclita Nazion* Francese *abbia in oggi nel punto dell' infallibilità Pontificia*, *e della superiorità al Concilio rinunziato concordemente ai sentimenti per tanti secoli professati da i lor maggiori*, *mentre tanti de' lor più insigni Soggetti*, *e non pochi de' lor più venerabili Congressi all' età nostra tenuti*, *veggiamo così favorevoli all' antica*, *e Romana sentenza*. * Benchè vi è un' altra via e più spedita e più sicura per torre a *Febbronio* il presidio della Chiesa *Gallicana*. Tutto il suo grande argomento è la dichiarazione del 1682. Se dunque questa *dichiarazione* e del Papa, e da' Vescovi *Gellicani*, e dal Re medesimo di *Francia* fosse del tutto annullata, come su d'essa fonderebbesi il giudizio di quella Chiesa? come per quella sola spaccierebbesi una Chiesa sì ragguardevole contraria alla Pontificia autorità? Eppure che quella *dichiarazione* sia tolta, e di ogni vigore spossata, non si può dubitare. Sembra ciò strano a *Febbronio*? Ascolti dunque il P. *Bianchi* (89) e non tema d'inganno: i monumen-

[88] *L. c. p.* 89.
(89) *T. II. pag.* 633.

numenti, che recherannosi in prova del suo racconto, son tutti incontrastabili, e fuori d'ogni sospetto di falsità. „*Alessandro* VIII. „ sino dalli quattro di Agosto del MDCXC. „ l'anno primo del suo Pontificato avea segnata la Costituzione, che comincia: *Inter multiplices Pastoralis officii nostri curas* „ *&c.*, nella qual dichiarava nulli, invalidi, „ cassi, e annullava, e invalidava, e cassava tutti gli atti del Clero *Gallicano*, e „ gli articoli dichiarati da esso intorno la „ potestà Ecclesiastica ne' Comizj predetti col„ le conseguenze indi seguite (90). Ma „ bra-

(90) „Verum quo efficacius, ac uberius Sedis præfatæ, „ Ecclesiæ universæ Jurisdictionisque, & Immunitatis, ac „ libertatis Ecclesiasticæ, Ecclesiarumque, monasteriorum, & „ locorum piorum hujusmodi, illarumque Personarum præfatarum indemnitati perpetuis futuris temporibus consul„ tum sit, auditis quamplurium ex venerabilibus Fratribus „ Nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, & non„ nullorum in sacra Theologia Magistrorum, ac etiam in „ Decretis Doctorum ad examen negotii hujusmodi a no„ bis specialiter delectorum, qui illud mature discusserunt, „ remque totam nobis exposuerunt, sententiis, quantum „ nobis ex alto conceditur, providere volentes ac fel. rec. „ *Innocentii* Papæ XI. Prædecessoris Nostri, qui in occa„ sione reseribendi ad litteras, quibus Archiepiscopi, Epi„ scopi, & alii Ecclesiastici viri supradicti de rebus ab ipsis „ gestis certiorem eam reddiderant, per quasdam suas in „ simili forma Brevis die 11. Aprilis 1682. expeditas lite„ ras improbavit, rescldit, & cassavit, quæ in dictis Co„ mitiis acta fuerant in negotio Regaliæ, cum omnibus „ inde secutis, & quæ subinde attentari contigisset, eaque „ perpetuo irrita & inania declaravit, vestigiis inhæren„ tes; nec non indictis Comitiis anni 1682. circa exten„ sionem juris Regaliæ, quam circa declarationem de pote„ state, Ecclesiastica hujusmodi actorum, ac etiam omni„ um,

„ bramando, che per via di trattato si com-
„ ponesse questa differenza, e che il Clero
„ stesso ritrattasse le sue proposizioni, diffe-
„ rì la pubblicazione del Breve. Ma veg-
„ gen-

„ um, & singulorum mandatorum, Arrestorum, Confir-
„ mationum, Declarationum, Epistolarum, Edictorum,
„ Decretorum quavis authoritate, sive Ecclesiastica, sive
„ etiam laicali editorum, seu publicatorum, nec non alio-
„ rum quomodolibet præjudicialium præfatorum in Regno
„ supradicto quandocumque, causa, & a quibusvis, ac
„ ex quacumque causa, & quovis modo factorum, & ge-
„ storum, ac in secutorum quorumcumque, etiam specifi-
„ cam & individuam mentionem, & expressionem de ne-
„ cessitate requirentium tenores, & datas etiam veriores
„ præsentibus pro plene & sufficienter expressis, ac de ver-
„ bo ad verbum insertis, & exactissime specificatis haben-
„ tes: motu proprio, ac ex certa scientia, & matura de-
„ liberatione nostris, æque Apostolicæ potestatis plenitudi-
„ ne, omnia, & singula, quæ tam quoad extensionem ju-
„ ris Regaliæ, quam quod declarationem de potestate Ec-
„ clesiastica, ac quatuor in ea contentas propositiones in
„ supradictis Comitiis Cleri Gallicani an. 1682. habitis
„ acta, & gesta fuerunt, cum omnibus & singulis man-
„ datis, assertis, confirmationibus, declarationibus, episto-
„ lis, edictis & decretis a quibusvis personis, sive Eccle-
„ siasticis, sive laicis quomodolibet qualificatis quavis au-
„ thoritate, & potestate, etiam individuam expressionem
„ requirente, fungentibus, editis, seu publicatis, nec non
„ reliqua omnia quæcumque, & qualiacumque eidem Sedi
„ Apostolicæ, Romanæque Ecclesiæ, vel jurisdictioni, im-
„ munitati, vel libertati Ecclesiasticæ, seu aliis Ecclesiis,
„ Monasteriis & locis piis præfatis, illorumque respective,
„ & personis, rebus, bonis, privilegiis, prærogativis, &
„ juribus quibuscumque quomodolibet præjudicialia in di-
„ cto Regno peracta, & gesta, cum omnibus, & singulis
„ quandocumque inde secutis, & quocumque tempore se-
„ cuturis, ipso jure nulla, irrita, invalida, inania, viri-
„ busque & effectu penitus, & omnino vacua ab ipso ini-
„ tio fuisse, & esse, ac perpetuo fore, neminemque ad il-
„ lorum, seu cujuslibet illorum, etiamsi juramento vallata
„ sint, observantiam teneri, neque ex illis cuiquam aliquod
„ jus

„ gendosi vicino a morte per non lasciare „ senza risoluzione un affare di tanta im- „ portanza, da cui sentia premersi la co- „ scienza, chiamati a se dodici Cardina- „ li, e due Protonotarj, Appostolici fece „ leggere e pubblicare alla lor presenza la „ riferita Costituzione sotto li 30. di Gen- „ najo del MDCXCI. come apparisce dall' „ atto, e dallo strumento rogato di questa „ pubblicazione (91). E nel medesimo gior-

S 2 „ no,

„ jus, vel actionem aut titulum, etiam coloratum, vel „ possidendi, aut præscribendi causam, etiam si longissimi, „ & immemorabilis temporis possessione, citra ullam inter- „ pellationem, vel interruptionem subsecuta sit, vel sub- „ sequatur, acquisitum fuisse, nec esse, minusque ullo „ tempore acquiri, & competere posse, neque illa ullum „ statum facere, vel fecisse, sed perinde ac si nunquam e- „ manassent, vel facta fuissent, pro non exstantibus & non „ factis perpetuo haberi debere tenore præsentium declara- „ mus, & decernimus, & nihilominus ad abundantiorem „ cautelam, & quatenus opus sit, acta, & gesta præfata, „ aliaque præmissa omnia, motu, scientia deliberatione & „ potestatis plenitudine paribus improbamus, cassamus, ir- „ ritamus, & annullamus, viribusque & effectu penitus, „ & omnino vacuamus, & contra illa, deque eorum nul- „ litate coram Deo protestamur. Decernentes &c. “

(91) „ In nomine Domini Amen. Præsenti publico in- „ strumento cunctis ubique pateat evidenter, & sit notum „ quod anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi mil- „ lesimo sexcentesimo nonagesimo primo, indictione deci- „ ma quarta, die vero trigesima Januarii, Pontificatus an- „ tem SS. in Christo Patris, & Domini nostri *Alexandri* „ divina providentia Papæ octavi anno secundo, coram eo- „ dem SS. P. N. præsentibus, beneque audientibus, & in- „ telligentibus Eminentissimis, & Reverendissimis PP. S. „ R. E. Cardinalibus *Elisio*, de *Alteriis*, *Carpineo*, *Colu- „ mna*, *Nerlio*, *Casanate*, *Marescotto*, *Capisucco*, *de La- „ urea*, *Panciatico*, *Astallio*, & *Albano* ad id specialiter

„ jussu

„ no, che fu il penultimo della sua vita
„ scrisse anche un Breve al Re di *Francia*,
„ nel quale avvisandolo, che trovandosi ei
„ nell' estremo confin della vita sul punto
„ di dover tra poco render conto al supre-
„ mo giudizio di Dio della Chiesa da lui
„ amministrata, credeva esser debito del suo
„ uffizio dichiarar nulli; invalidi, e cassi
„ tut-

„ jussa Sanctitatis Suae convocatis, & congregatis, in no-
„ strorum, infrascriptorum ejusdem Sanctitatis Suae, & S.
„ Sedis Apostolicae Protonotariorum de numero participan-
„ tium, testiumque infrascriptorum praesentia, Eminentis-
„ simus, & Reverendissimus P. Cardinalis *Albanus* Brevi-
„ um secretorum Sanctitatis Suae Secretarius; alta & in-
„ telligibili voce per extensum, ac de verbo ad verbum
„ pro ut jacet, legit & publicavit mandante eodem SS. P.
„ N. supradictum Breve. Post cujus lecturam idem SS. P.
„ N. dixit, & declaravit, se usque & sub die quarta Au-
„ gusti proxime praeteriti subsignasse minutam originalem
„ dicti Brevis, ejusque publicationem hodierna die ut su-
„ pra fieri mandavit. Super quibus omnibus & singulis in-
„ continenti ab eodem Eminentissimo P. Cardinale *Albano*
„ nomine Sanctitatis Suae nobis fuit injunctum, ut unum,
„ seu plura, publicum, seu publica conficeremus, atque
„ traderemus Instrumentum, & Instrumenta, prout opus
„ fuerit, & requisiti erimus; non solum praemisso, sed &
„ omni alio meliori modo. Actum *Romae* in Palatio Apo-
„ stolico Quirinali in cubiculo Sanctitatis Suae, praesenti-
„ bus ibidem Illustrissimis & Reverendissimis PP. *Petro Dra-*
„ *gho Bartolo* Patriarca *Alexandrino* Praefecto Cubiculi eju-
„ sdem Sanctitatis Suae, & *Marcello de Aste* utriusque si-
„ gnaturae Referendario, ipsius SS. P. N. Auditore testi-
„ bus ad praemissa omnia, & singula vocatis, habitis spe-
„ cialiter, atque rogatis.

„ Ego *Camillus Callesius* Protonotarius Apostolicus de
„ numero participantium, de praemissis rogatus praesens In-
„ strumentum subscripsi, & publicavi. *In fidem &c.*

„ Ego *Prosper Costagutus* Protonotarius Apostolicus de
„ numero participantium de praemissis rogatus praesens In-
„ strumentum subscripsi, & publicavi. *In fidem &c.*

„ tutti gli atti fatti, e le proposizioni pronunziate contro l' autorità del *Romano* Pontefice, e della Sede Apostolica; onde lo pregava a ricevere in buona parte quest' ultima disposizione del suo Apostolato, ed a procurare, che abbracciata fosse ed eseguita in tutto il di lui Regno (92). Questo sentimento d' un Pontefice tanto ben disposto verso i Principi, e particolarmen-

(92) Carissimo in Christo Filio nostro *Lodovico Francorum* Regi Christianissimo.

ALEXANDER PP. VIII.

„ Carissime in Christo Fili noster, salutem &c. Cum in summopere metuendo mortalis hujus vitæ confinio constituti, de reddenda judici districto, & pulsanti demandatæ nobis in Ecclesia Dei supremæ administrationis ratione serio cogitemus, nostrarum esse partium omnino duximus, irrita, atque inania declarare omnia, quæ aliquot ab hinc annis in isto Regno tuo, sive adversus Ecclesiarum ejusdem Regni, personarumque & locorum Ecclesiasticorum jura, sive alias adversus Romani Pontificis, Apostolicæ Sedis, Ecclesiæque universæ auctoritatem acta, gesta, & respective pronunciata fuerunt, quæque inde quomodocumque secuta, & secutura sunt; sicuti ex Brevi hac super re edito manifeste apparet. Quia vero nullis concluditur finibus caritas, qua Majestatem tuam complexi semper sumus, & complectimur, susceptam a nobis per quam necessariam hujusmodi deliberationem hisce tibi significamus, effuso cum paterni cordis affectu, etiam atque etiam a te flagitantes, ut ipsam æqui, bonique habeas, ac ab universis prædicti Regni tui ordinibus fideliter servari cures. Sane ubi id præstes, quemadmodum a filio suo primogenito præfata Sedes, & Ecclesiæ jure merito expectant, constantem tibi ab illo, per quem Reges regnant, secundorum eventuum faustitatem polliceri proculdubio poteris, dum nos solicitudinem nostram firma hac spe non parum levantes, Majestati tuæ Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. *Dat.* Romæ &c. *die trigesima Januarii 1691.*

„ te verso i Re di *Francia*, qual fu *Alessandro* VIII. manifestato in tempo, in cui
„ non potevano aver luogo in lui ne l'ambizione d' ingrandire le prerogative del
„ Pontificato *Romano*, ne le adulazioni della Curia *Romana*, ma la sola considerazione del tremendo giudizio di Dio, tanto più merita di essere considerato, quanto più fu lontano dagli umani riguardi,
„ e da quelle circostanze, che possono impegnar nelle deliberazioni de' Pontefici i loro privati interessi. Morto *Alessandro*
„ VIII., succedutoli nel trono Apostolico *Innocenzo* XII., poichè il Breve di quello benchè letto, come si è detto nella Camera del Pontefice, non era stato nelle forme solite pubblicato in *Roma*, nè spedito in *Francia*, perciò convenne a questo impiegar le sue cure, acciocchè fosse risarcita l'offesa recata alla Santa Sede, da quella infelice dichiarazione del Clero di *Francia*. Dopo molto dibattimento fu convenuto, che i Vescovi, ed altri Ecclesiastici intervenuti alla riferita Assemblea del MDCLXXXII. in occasione di trattarsi o della loro traslazione, o promozione rispettivamente a varie Chiese, alle quali erano stati nominati dal Re, dovessero per rendersene capaci mostrar pentimento degli Atti di quell' Assemblea, e confessar nulli gli stessi Atti, e le dichia-

„ razio-

„ razioni da loro sottoscritte intorno alla „ potestà Ecclesiastica, ed all'autorità Pontificia; e che il Re ordinasse, che il suo „ editto concernente le dette dichiarazioni „ in avvenire non avesse osservanza. Scrissero adunque molti di quegli Ecclesiastici „ lettere di sommissione, nelle quali protestavano che *eglino di tali atti* (cioè de' Comizj del Clero del MDCLXXXII.) *veementemente, e con tutto il cuore più di tutto quello, che possa dirsi, si dolevano, e che tenevano, e volevano, che dovessero tenersi non decretate, e per non deliberate tutte quelle cose, che ne' predetti Comizj, o circa la potestà Ecclesiastica, e l'autorità Pontificia, o in pregiudizio de' diritti delle medesime Chiese erano state deliberate, e decretate: promettendo, oltre di ciò seriamente, che in avvenire così si diporteranno, che niente affatto rimanga a desiderarsi della vera ubbidienza di essi verso la Santa Sede, e del debito zelo per difendere i diritti delle stesse Chiese* (93). Queste lettere degli Ecclesiastici di

 „ *Fran-*

(93) Ecco il latino di questa lettera, come è stesamente riferito dal *Dupin* Scrittor non sospetto di volere con falsi documenti adular *Roma*. *Ad pedes Beatitudinis vestrae provoluti profitemur, & declaramus nos vehementer quidem & supra omne id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sanctitatis vestrae, & ejusdem Praedecessoribus summopere displicuerunt, ac proinde quicquid in iisdem Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem Pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, & habendum esse declaramus. Praeterea pro non deli-*

„ *Francia* furono accompagnate da altre let-
„ tere del Re al Papa concepute di questo
„ tenore: *Io ho sempre molto sperato dall' esal-*
„ *tazione di Vostra Santità al Ponteficato per*
„ *li vantaggi della Chiesa, e per l' avanzamen-*
„ *to della nostra Santa Religione. Ne ho pre-*
„ *sentemente riconosciuti gli effetti con molto mio*
„ *godimento in tutto ciò, che la Santità Vostra*
„ *ha operato di grande, e di vantaggioso pel*
„ *bene dell' una, e dell' altra. Ciò raddoppia*
„ *il mio rispetto filiale verso Vostra Santità:*
„ *e siccome io cerco di fargliela conoscere colle*
„ *più forti prove, che possa dargliene; così go-*
„ *do di far sapere alla Santità Vostra, che io*
„ *ho dati gli ordini necessarj affinchè le cose*
„ *con-*

deliberato habemus illud quod in præjudicium jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit. Il Sig. Du *Pin* tanto era lungi dal lasciarsi in queste materie sopraprendere da monumenti inventati, che anzi non sapendo come eluderne la forza ha voluto piuttosto contro il sì chiaro testo del latino originale fargli dire nella traduzione *Franzese*, che i Prelati aveano per non ordinato il decreto del 1682., SE esser potesse interpetrato come fatto in pregiudizio dell' autorità della Santa Sede, e che eran dolenti, che fosse quello a *Roma* stato preso in cattiva parte. Ma il testo non è condizionato, come in questa versione, è assoluto, e i Prelati dicono espressamente: *quicquid in eisdem Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, Pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, & habendum esse declaramus*. Ora egli è evidente, che i quattro articoli del Clero, e tuttociò che intorno la Regalia si fu stabilito son quelle cose, che avevan potuto interpetrarsi come ordinate al pregiudizio della podestà del Vicario di Gesù Cristo, e de' diritti della Chiesa. I quattro articoli adunque, e le cose riguardanti la Regalia sono i punti, che i Prelati ritrattano, e vogliono, che abbiansi come non mai decretati.

„ *contenute nel mio editto delli 2. di Marzo*
„ *MDCLXXXII. toccante la dichiarazione fatta dal Clero del Regno (a cui le congiunture di quel tempo mi obbligarono) non abbian punto di effetto. E siccome io desidero, che non solamente Vostra Santità sia informata de' miei sentimenti, ma che tutto il mondo conosca per un contrassegno pubblico la venerazione, che io ho per le sue grandi, e sante qualità; così non dubito non sia per corrispondere con tutte le sorti di prove, e dimostrazioni del suo paterno affetto verso di me. E priego intanto Dio, che conservi felicemente la Santità Vostra molti anni. Da Versaglie li 24. Settembre MDCXCIII.* (94) Questo
„ è il

(94) Tres Saint Pere... J'ai toujours beaucoup esperè de l'elevation de Vostre Saintetè au Pontificat pour l'avantage de l'Eglise, et l'avancement de nostre sainte Religion. J'en reconnois presentement les effets avec beaucoup de joie dans tout ce que V. S. a executè de grand, et d'avantageux pour le bien de l'un, et de l'autre. Cela redouble mon respect filial pour votre Saintetè. Et parceque je tache de lui temoigner par les preuves les plus fortes, dont je suis capable, que je suis bien aise de faire sçavoir a V. S. que j'ai donnè les ordres necessaires, a fin que les affaires contenues dans mon edit du 2. Mars 1682. concernant la declaration faite par le Clergè du Roiaume (a quoi les conjunctures d'alors m'avoient obligè) n'auroient point de suite. Et comme je souhaite non seulement, que V. S. soit informè de mes sentimens, mais aussi que tout le Monde sçache par un tèmoignage public la veneration, que j'ai pour ses grandes, et saintes qualitez, je ne doute pas aussi, que V. S. n'y reponde par toutes sortes de prouves, & de tèmoignages de son affection paternelle envers moi. Cependant je prie Dieu, qu'il conserve V. S. heureusement pendant plusieurs annèes."

„ è il fine, che ebbe la strepitosa dichiara„ zione del Clero *Gallicano* nella cadenza del „ secolo XVII. “ Questa è la storia sincera, esatta, innegabile della dichiarazion *Gallicana*: se dappoi i Vescovi, e i Teologi di *Francia* per lo timore de' Parlamenti abbiano continuato nelle massime del 1682., nè lo cerco, ne 'l curo. Perchè io reputi quella dichiarazione di niun valore, mi basta sapere, ancora lasciato da parte il Breve di *Alessandro* VIII., che se non tutti in corpo i Vescovi di quell'Assemblea la rivocarono, fu maneggio de' Cardinali di *Estrèes*, *e di Jenson*, e condiscendenza d' *Innocenzio* XII., ma del resto molti di que' Vescovi la ritrattarono, e che il gran Re *Luigi* XIV., il quale sarà sempre la gloria degli annali di *Francia*, primo confessò, che i Vescovi fecero quella dichiarazione obbligati da lui, e da lui obbligati *per le congiunture di quel tempo*. Secondo protestò al Papa di aver dati gli ordini necessarj, affinchè le cose contenute nel suo editto riguardo alla dichiarazione, *n' avroient point de suite*. Perciocchè qual peso può aver mai una dichiarazione in materia di dottrina tratta per forza di bocca a' Vescovi dalla politica podestà per sola ragion politica, riconosciuta per nulla da molti di que' Vescovi, che aveanla sottoscritta, annullata da quel Re medesimo, che aveala più voluta? Non parrebbe, che dovesse

vesse questa dichiarazione rimanere sepolta nell'obblivione? e che al più la dovessero gli Scrittori *Franzesi* ricordare per esaltare il Monarca, che cessati i motivi di politico impegnò colla Corte di *Roma* la rivocò, e per commendare que' Vescovi, che in questo si uniformarono alle pie intenzioni del loro Sovrano? Non parli più dunque *Febbronio* della dichiarazione del 1682., e da tutt'altro, che da questa, prenda ad argomentare la dottrina della Chiesa di *Francia*. Noi con più verità ne trarremo la sì solenne rivocazione a prova, che quella amplissima Chiesa non mai di cuore abbandonò i sentimenti degli antichi suoi Maestri, e luminari, degl'*Irenei*, degli *Aviti*, de' *Bernardi* &c. *

IX. Ma che mi affatico io a dimostrare il consenso della Chiesa *Gallicana* per questa sentenza? Che importa aver noi per questa il consentimento d'una Chiesa sì rispettabile, se vero è ciò, che dice *Febbronio*, non solo esser questa sentenza nelle controversie di fede di niun uso (95), ma di mille assurdissime conseguenze cagione? Ma rincoriamoci; che nè l'una, e nè l'altra cosa è vera.

(95) *Febbr.* cap. I. §. 10. n. 7. pag. 86. *Itaque est, & semper manebit verum quod* Tournelyanæ *Theologiæ continuator, & Abbreviator* Colletus, *Theologus equidem* Gallicanæ *Ecclesiæ principiis imbutus, valde tamen moderatus cum de Romano Pontifice, & ejus prærogativis disputat*, cit. Tom. II. pag. 592. *statuit, scilicet* Infallibilitatem Pontificiam, quam tantopere jactitant Ultramontani NULLIUS IN FIDEI CONTROVERSIIS MOMENTI ESSE.

vera. Se di niun uso è questa sentenza per chi vi ripugna, di moltissimo lo è per chi la difende, cioè per due terzi di mondo Cattolico: che se ad ammettere le dottrine si dovesse al niun uso di coloro, che le contrariano, aver riguardo, di niun uso sarebbe pure la dottrina, che insegna essere infallibil la Chiesa o dispersa, o radunata in Concilio; perocchè non vale a domare nè i *Giansenisti*, che alla dispersa Chiesa fan guerra, nè i *Protestanti*, che ubbidire non vogliono al Concilio di *Trento*. Quali poi sono le pretese assurdità, che dalla nostra sentenza *Febbronio* teme? Udiamole un poco. *E chi non vede*, dic' egli (96), *quanto pericolosa cosa sia lasciare la sovrana podestà della Chiesa, e della fede in mano ad un Uomo quantunque sommo, e in somma dignità collocato, ma pur mortale* (aggiunga e infallibile per la divina assistenza ne' suoi solenni giudizj; il pericolo è tolto, e col pericolo svanisce l' assurdità)? *Quanto sia odiosa cosa che si chiamino a' Generali Concilj i Vescovi, spogliando della loro presenza le loro Chiese, per ascoltare un solo Legislatore* ec. Via declamazioncelle! Il Papa non iscriverebbe mai ad

(96) *Febbr.* cap. V. §. I. pag. 221. *Quis non videt, quam invidiosa res sit, summam Ecclesiæ, ac Fidei uni homini, summo quamvis, summaque dignitate prædito, sed mortali tamen, ne quid dicam amplius, permittendam? Convocari Episcopos ad Generales Synodos, ac viduari Ecclesias, ut unum Legislatorem audiant?*

ad un Concilio, come *Gordiano* a cagion d' esempio eletto da' Soldati a Imperadore scrisse al Senato di *Roma*: *a voi tocca deliberare; perciocchè io fino al giudizio del Senato fluttuerò ambiguo, ed incerto* (97). Così potevano, e doveano gli antichi Imperadori di *Roma* scrivere al Senato, perchè l' Imperadore secondo il giusto, e verissimo sentimento non era che un Magistrato, e 'l fondo dell' autorità nel Senato sempre rimase; la qual verità già accennata fu dal *Gravina*, e dimostrata a lungo dal Marchese *Maffei* nella *Verona illustrata* e più amplamente dall' Avvocato *Metastasio*. Per lo contrario la suprema autorità del Concilio è nel Papa, quantunque i Vescovi sieno Giudici. Che però? Si radunan dunque i Vescovi, perchè ascoltino il solo Legislatore, che è il Romano Pontefice? Nientemeno. Se il Papa ha già deciso un punto controverso, si chiamano i Vescovi, perchè facciano la Pontificia diffinizione ben intendere a tutti, e risolvano le difficoltà de' più deboli, o de' più contenziosi. Se il Papa non ha ancor data la sua sentenza, vagliono i Concilj, perchè colla discussione della controversia, e co' pareri de' Vescovi il Papa più facilmente si disponga a ricevere l' illustrazione dello

[97] Capitol. in *Maxim. Vestrum est æstimare quid velitis. Nam ego usque ad Senatus judicium incertus, & varius fluctuabo.*

lo Spiritoſſanto, ſiccome nel ſentimento di *Febbronio* non è inutile, ma neceſſario l'eſame de' controverſi punti, acciocchè i Veſcovi giudichino dirittamente, quantunque lo Spiritoſſanto loro promeſſo non abbiſogni di tali diſaminazioni. Diceva il Cardinale *Perrona* (98), che l'infallibilità del Papa non conſiſte in queſto, ch'egli abbia ſempre dallo Spiritoſſanto il lume neceſſario a decidere tutte le queſtioni; ma in queſto, ch' ei giudichi ſenza errore quelle, per le quali ſentaſi baſtevolmente illuſtrato dal Divino ſpirito, e al Concilio rimetta l'altre, per le quali non ſentaſi fornito del neceſſario lume celeſte. Quindi far sì può, ſoggiugne il Cardinal *Orſi*, che appunto perchè il Romano Pontefice è infallibile, per l'aſſiſtenza dello Spiritoſſanto conoſca, non dover lui di qualche domma controverſo dare ſolenne ſentenza, che non aſcolti prima il giudizio di molti Veſcovi, ad anche un Generale Concilio. (99) Generalmente poi ſi convocano a Concilio i Veſcovi, onde tro-

[98] Perroniana V. Infaillibilitè. *L' Infaillibilitè*, que *l' on preſuppoſe eſtre au Pape* Clement, *comme il a eſtè dict au Tribunal ſouverain de l' Egliſe*, n' eſt *pas* pour *dire*, qu' *il ſoit aſſiſtè de l' Eſprit de Dieu, pour avoir la lumire* neceſſaire a decider toutes les queſtiones, mais ſon infaillibilitè conſiſte en ce que toutes les queſtions, aux quelles il ſe ſent aſſiſtè d'aſſez de lumiere pour les juger, il les juge; et les autres, aux quelles il ne ſe ſent pas aſſez aſſiſtè de lumiere pour les juger, il les remet au Concile.

[99] *Tom. I. p. II. lib. II. cap. XX. pag.* 339.

trovar modo d'acchetare colla cooperazione di tanti i tumulti, di reprimere i contumaci, di sedar le discordie. Dicea *Vincenzio Lirinese* nel *Commonitorio* (100): *Finalmente che altro mai co' decreti Conciliari ha fatto la Chiesa, se non di far credere con più intelligenza quel, che si credea prima con più semplicità, e di far predicare con più fervore quello, che si predicava prima con più freddezza?*



[100] Cap. XXXII, *denique quid umquam aliud Conciliorum decretis enisa est, nisi quod antea simpliciter credebatur, hoc idem diligentius credentur &c.*

CAPO XI.

Altro argomento contro l' infallibilità del Romano Pontefice, che i Generali Concilj sieno assolutamente necessarj.

I. SE *Febbronio* a leggere il precedente capo si fosse avvenuto, avrebbe certamente detto, che io ho con grande artifizio dissimulato un gagliardo argomento, con che egli avea attaccata l'infallibilità del Romano Pontefice. Questo è, che i Generali Concilj sono *assolutamente* necessarj (1); il che non sarebbe vero, se il Papa fosse nelle sue decisioni infallibile. Ma nò: niun artifizio è stato il mio; ho sol voluto ad un intero capo riserbare l'esame di questo suo gravissimo errore: e gravissimo errore chiamolo con ragione. Basterebbe considerare, che Cattolico Scrittore non si troverà, il quale non abbia su questo punto diversamente pensato. Che alcuni Concilj de' Vescovi, o Generali sieno, o particolari, grandi o piccioli, uno o più sieno al buon reggimento della Chiesa *assolutamente* necessarj, è cosa vera, e dall' autorità, dalla pratica della Chiesa, dalla ragione fortemente assistita (2). Non è così, se

[1] *Concilia Generalia* ABSOLUTE *necessaria esse* cap. VI. §. VII. p. 323.

[2] Vegganſi il Card. *Bellarmino de Concil. lib.* I. *cap.* XI.

se a' Generali Concilj ristringasi determinatamente il discorso. Vero è che *Edmondo Richerio* della Pontificia autorità, quanto *Febbronio*, implacabil nimico, insegnò (3), che la *frequente celebrazione de' Generali Concilj* assolutamente, *e* semplicemente *è necessaria a* MEGLIO *e* PIU' SANTAMENTE *governare la Chiesa*. Ma queste ultime parole a *meglio* e *più santamente governare la Chiesa*, temperano la durezza, drizzano la falsità, di quegli avverbj *assolutamente*, e *semplicemente*, e riducon la cosa alla utilità, od anche ad un' accidentale necessità de' Concilj. Del resto quanto a' Generali Concilj, i Teologi anche Franzesi (de' Cattolici dir intendo) si accordan tutti a sostenere col Card. *Bellarmino* (4) e col ch. P. *Bianchi* (5) che sono TALVOLTA *non pur utili, ma* ANCHE NECESSARII *i Generali Concilj, dove o per reprimere l' audacia degli Eretici, e per estinguer gli scismi, o per ristorare l' antica disciplina dispregiata dai superbi si discutano in comune i punti necessarj a stabilir la retta fede, e di comune deliberazio-*

 ne

XI. *e di Bissy* nella sua istruzion Pastorale del 1725. contra sei Vescovi Appellanti p. 74. e 'l *Juvenin Inst. Theol. T. I. diss.* 4. *q.* 3. *c.* 1. *a.* 5. *concl.* 1.

(3) Richer. *de Ecclesia stat. & Polit. potest. n.* 8. *frequentem celebrationem* (intende de' generali) ABSOLUTE & SIMPLICITER *necessariam ad Ecclesiam* MELIUS SANCTIUSQUE *regendam*.

(4) L. c. *cap.* 10.

(5) *Dell' Esterior polizia della Chiesa T. IV. lib. II. cap.* 3. §. 3. *n.* 3. *pag.* 429.

ne si prescrivano le regole della disciplina, *e si franga per questa via la pertinacia degli Eretici confidati nel loro numero*, *veggendosi contro di loro il consenso di tutta la Chiesa rappresentata nel Collegio de' Vescovi raunati nel Concilio sotto il loro capo*. L'abbiamo nella Introduzione veduto (6) del Cardinal *di Bissy*, del *Tournely*, del *Juvenin* (7) ec. E' già questo consentimento de' Maestri Cattolici contro l' opinion di *Febbronio* un fortissimo pregiudizio. Ma esaminiamolo agiatamente.

II. Che

(6) Cap. IV.

* (7) Non posso quì tralasciare un bellissimo passo del Ch. Monsignore *Languet* di *Soissons* nella terza lettera con cui al Vescovo di *Bologna* mandò la quinta sua pastorale p. 32 della edizion di *Parigi* del 1722. I Concilj, dic' egli, sono qualche volta necessarj, ne convengo; ma dico 1. che appunto, perchè vi è sempre un' autorità visibile e parlante è necessario alcuna volta, che questa autorità parli in un Concilio, perchè questa autorità riunisca il gran numero de' Prelati divisi, e discuta in una causa nuova, e non ancora decisa, come debba parlare, o alcuna volta affinchè la sua voce si faccia intendere in una maniera più solenne per ricondurre nazioni intere, che si separano. Ma dico in secondo luogo, che appunto per queste ragioni l' autorità non dee sempre parlare a questo modo.... Io dico in terzo luogo che il Concilio generale non sarà mai necessario nelle circostanze, nelle quali è moralmente impossibile di convocarlo. Questo principio è evidente a quelli che sanno, un Dio esser quello, che governa la Chiesa, ed ha preparati i rimedj convenevoli a' mali, da' quali prevedeva, dover ella essere afflitta. Questo da saggio del pari che possente avrebbe egli adoperato secondo la sua sapienza, se prevedendo delle occasioni, nelle quali il Concilio generale sarebbe moralmente impossibile, avesse nondimeno fissato a questo rimedio solo la guarigione de' mali, che avea preveduti, e la fine delle dispute, e delle sette, che doveano sollevarsi nella sua Chiesa?

II. Che è *assoluta necessità* contrapposta a quella, che i Logici chiamano *secundum quid*? Sentiamo il mentovato *Juvenin* (8). *La prima*, dic'egli, cioè *l'assoluta* necessità, *ad una cosa conviene, senza cui non si può per alcuna guisa ottenere il fine; l'altra è quella, che a cosa conviene, senza cui si può veramente il fin conseguire; non però senza grande difficoltà*. Ora dunque perchè i Generali Concilj fossero *assolutamente* necessarj, sarebbe a dire, che senza questi non si potesse per alcuna guisa regger la Chiesa, nè torre di mezzo checchè alla ortodossa dottrina, alla pura disciplina, al tranquillo governo d'essa si oppone, come sono l'eresie, gli abusi, gli scismi. Ma qual cosa più falsa? Diamo primamente un'occhiata alla Chiesa ne' trecenventicinque anni, che fino al primo General Concilio di *Nicea* sono trascorsi. Troveremo l'Eresie di *Menandro*, d'*Ebione*, di *Cerinto*, de'*Nicolaiti*, di *Valentino*, di *Cerdone*, di *Marcione*, di *Taziano*, ed altre più atterrate e distrutte; nè però contro d'esse fu alcun Generale Concilio raunato. Anzi veggendo noi, che *Eusebio* nell'Ecclesiastica Storia non rammentò tampoco alcun altro Sinodo provinciale, che a condannar quegli Eretici si convocasse, non avremmo torto di affermare con *Juvenin* (9), che niun tale

(8) *L. c. sul principio dell'articolo*.
(9) *L. c. concl. 2.*

Concilio per quell'uopo siasi celebrato. I primi Concilj Provinciali, che a combattere l'Eresie si sieno raccolti furon nell' *Asia* contro *Montano* e i suoi seguitatori. General memoria ne abbiamo in *Eusebio* (10), e di due uno adunato da *Claudio Apollinare* Vescovo di *Gerapoli* nella *Frigia*, l'altro da *Sota* Vescovo di *Anchiali* nella *Cilicia*, ce n'ha lasciata particolare menzione l'autore del *libretto Sinodico* per la prima volta messo a luce da *Giovanni Pappo*. Ma ancor questa Eresia senza General Concilio fu tolta. Anche *Paolo Samosateno* non fu nel secol terzo deposto, e percosso dagli anatemi, se non nel Concilio *Antiocheno* approvato da Papa *Dionigi* (11). Celebre nello stesso secolo terzo fu lo scisma di *Novaziano*: che cosa contro costui siasi adoperato, e come questo incendio spento, lo sappiamo da *Eusebio*. *Essendosi*, dic'egli (12) *convocato in Roma un Sinodo di ben sessanta Vescovi, e di Preti, e diaconi anche più, e avendo ciascun de' Prelati nelle Provincie consultato sul partito da prendersi, fu questo decreto per tutti mandato fuori*, cioè che *Novaziano*, *e i suoi aderenti fossero come alieni dalla Chiesa riguardati*. Tanto bastò per ammorzar questo fuoco, che buona parte dell'*Affrica* ancora avea compresa.

(10) *Hist. Eccles. lib. V. cap. XVI.*
(11) Euseb. *hist. Eccles. l. VII. c. 19. seg.*
(12) *H. Eccles. l. VI. cap. XLIII.*

ſa. Che riſponde il difenſore dell' ASSOLUTA neceſſità de' Concilj? *Sintantochè per la crudeltà delle perſecuzioni non eraci modo di adunare Generali Concilj, non mancavano tuttavia mezzi, onde le particolari Chieſe degli affari al comune intereſſe appartenenti trattaſſero inſieme, e ad effetto mandaſſero il preſo partito* (13); i quali mezzi erano, il riſultato de' loro Sinodi traſmettere al Papa, dal quale poi ſi pubblicavano agli altri tutti (14). Almeno aveſſe egli conceduto al Papa la facoltà di eſaminare gli ſtabilimenti, che dalle particolari Chieſe a lui venivano; farlo un ſemplice promulgatore, e quaſi trombettatore delle altrui riſoluzioni, è veramente un po' poco. Ma ora di queſto non ci pigliam briga. Ciò che importa, è, che *Febbronio* facendo le viſte di riſpondere ſi dà per vinto. Perocchè ſe ne' primi tre ſecoli di crudele perſecuzione eranci ſenza General Concilio mezzi per dannar l' ereſie, per iſterpare gli abuſi, per ſopire gli ſciſmi, non

(13) C. I. §. 7. n. 8. p. 34. *Quoad ſævientibus perſecutionibus deficiebat via congregandorum Generalium Conciliorum, non deerant tamen media, quibus particulares Eccleſiæ de negotiis ad rem communem pertinentibus inter ſe conferrent, & communia concluſa perficerent.*

[14] Cap. IV. §. 2. n. 7. p. 192. *Epiſcopi, quantum id ferebant tempora & circumſtantiæ, particulares in ſuis Provinciis Synodos cogebant; (uti ſignanter factum in cauſa Paſchatis,) harum concluſa & definitiones Papæ tranſmittebant, qui cum omnibus totius mundi Eccleſiis communicans, ea ratione cunctorum colligens ſententias, commune faciebat concluſum quod omnibus deinde propalabat.*

non dunque d'*assoluta* necessità sono i Concilj, siccome quelli, senza de' quali può il reggimento della Chiesa sussistere.

III. Ma non in que' soli secoli di travaglio e d'angustia pel Cristianesimo la Chiesa mostrò di non credere *assolutamente necessarie* tali assemblee. Ne' sette primi Generali Concilj furono veramente alcune Eresie fulminate; ma quante altre nel popol Cristiano fecero guasto, le quali o per la sola autorità de' Sinodi Provinciali o per le sole condanne delle particolari Chiese, e della *Romana* massimamente si vider fiaccate? Non abbiamo, che a ricordare la *Pelagiana*. *La Cattolica Chiesa*, dice a *Giuliano* Sant'*Agostino* (15), *vi ha data il giudizio, quale dovea, e per esso la vostra causa è finita*. E dove avea la Cattolica Chiesa dato questo giudizio? Forse in un Generale Concilio? Anzi conciosiachè i *Pelagiani* da questo giudizio appellassero a quello di un Sinodo Generale, così li ripigliò lo stesso Santo Dottore (16): *E forsecchè di radunare un Concilio era mestiere, perchè una manifesta perversità venisse dannata? Quasichè non mai alcuna eresia sen-*

[15] *Lib. III. contra Julian cap. I. dedit vobis Ecclesia catholica judicium, quale debuit, ubi vestra causa finita est.*

(16) S. *Agost. lib. IV. ad Bonif. cap. ult. At vero congregatione Synodi opus erat, ut aperta pernicies damnaretur: quasi nulla haeresis aliquando sine Synodi congregatione damnata sit. Quum potius rarissimae inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis exstiterit.*

ſenza convocazion di Concilio ſtata ſia condannata, quando anzi rariſſime qu lle ſono, per condannare le quali queſta neceſſità ſiaci ſtata. Ma ſentiamo qual foſſe ſu ciò la mente de' Veſcovi *Orientali*. *Euterio Tianeſe*, ed *Eladio* di *Tarſo* a Siſto III. così ſcrivono (17): *E il vero già in altri tempi ſpeſſe volte eſſendo in* Aleſſandria *nate Ereticali ſomiglianti zizzanie*, BASTO' *per tutto sì gran tratto di tempo la voſtra Appoſtolica Sede a ſmentir la bugia, a reprimer l'empietà, a corregger quelle coſe che domandavano ammenda, a fortificare* (contro l'errore) *il Mondo a gloria di Criſto, tanto ſotto quel beatiſſimo Veſcovo, e ben degno d'eſſere tra' Santi annoverato che fu* Damaſo, *quanto ſotto molt' altri glorioſi, e ammirabili* (Ponteſici voſtri Predeceſſori). Quanto da' penſamenti di *Febbronio* diſcordan mai queſti Veſcovi! Egli vuole, che per iſterpare gli errori ſieno *aſſolutamente neceſſarj* i Generali Concilj. Ma que' Veſcovi affermano, che *baſt a l' Appoſtolica Sede*, e ne appellano alla ſperienza di molto tempo. Dicaſi degli ſciſmi ſimilmente. Uno ne fu tolto dal Concilio di *Coſtanza*; ma i tanti, più che quel

(17) T. I. epiſt. R. P. Couſt. col. 1246. *Et olim ſiquidem ſæpius jam ex Alexandria hujuſmodi hæreticis zizaniis inſurgentibus ſuffecit veſtra apoſtolica ſedes per univerſum tempus illud ad mendacium convincendum, impietatemque reprimendam, & corrigenda quæ neceſſarium fuit, muniendumque orbem terrarum ad gloriam Chriſti, tam ſub illo ter beato & inter ſanctos habendo Epiſcopo* Damaſo, *quam ſub pluribus aliis glorioſis atque admirabilibus.*

precedettero, si spensero senza che uopo fosse di radunare Concilj.

IV. Le quali cose a diritto ragionatore parranno anche più manifeste, se si consideri, che non potrebbesi l' *assoluta* necessità d' un Generale Concilio fondare, se non in questo, che senza una siffatta Assemblea o fare non si potesse la necessaria disamina delle controversie, le quali sorgessero nella Chiesa, o sovrana ed infallibile autorità per deciderle vi mancasse. Ma nè l'una nè l'altra cosa si può con verità sostenere. Gli esami e le accurate inquisizioni, che senza Concilj Generali nella Chiesa sonosi per tanti secoli fatte di gravissimi errori, e d' importantissime controversie, chiaramente ci mostrano che a somiglianti ricerche non sono i Concilj necessarj. Dell' autorità poi di deciderle chi vorrà dubitare, pogniamochè alla infallibilità del Romano Pontefice non presti fede, purchè Cattolico sia? Non avvi il giudizio della Chiesa dispersa, giudizio tanto infallibile, quanto si è quello della Chiesa adunata? Ma su questo torneremo tra poco. Intanto strigniamo *Febbronio* cogli stessi suoi rei principj. Io dico che a stare alle sue dottrine impossibil cosa è di convocare un Generale Concilio. E certamente un Generale Concilio, che basti a torre i disordini, a confonder gli Eretici, a tranquillare la Chie-

Chiesa, aver dee le condizioni proprie d' una così santa e venerabile adunanza. Se non le abbia, (e chi nol vegga?) non che vaglia a diradicare la zizzania degli errori, e degli abusi, ma seminario sarà di nove più gravi discordie. Ma questo Concilio ne' principj del nostro Autore possibil non è. Perocchè e quali condizioni domanda egli, onde un Concilio *con frutto* si aduni? Queste due 1. *che quando il Papa ricusasse di convocarlo, si possa nulladimeno, e si debba adunare da altri, come da' Principi*. 2. *che sia libero, e 'l Pontefice alle decisioni d' esso si riconosca soggetto*. (18) Non entriamo per ora nell' esame di queste pretese sue condizioni. Mi si dica bensì, se un Concilio di tai condizioni fornito sia mai possibile? Se il Romano Pontefice a radunare un Concilio per condizione necessaria stabilisse, che questo senza assentimento de' Principi si convocasse, e riconoscesse la superiorità del Papa sopra di esso, vorremmo noi credere, che si potesse mai un Concilio adunare? E *Febbronio* si persuaderà, che non abbiaci ad essere insuperabile difficoltà di rac-

[18] Febbron. cap. IX. §. 3. p. 568. *Sed ut in generali Synodo hac de re cum fructu & effectu agi valeat, desideramus tale Concilium, cujus partes & dotes descripsimus cap. VI. scilicet, ut Papa illud congregare recusante, possit nihilominus & debeat convocari & adunari ab aliis, uti diximus eodem cap. VI. §. 3. Deinde ut sit liberum, & Pontifex se ejusdem decisionibus agnoscat subjectum.*

raccorlo, quando egli prefcriva a indifpensabile condizione, che a difpetto ancora del Papa fi debba quefto Concilio celebrare, e 'l Pontefice dichiarilo fuo fuperiore? Ora all' argomento. Se da una parte per le richiefte condizioni non è poffibile, che un General Concilio fi tenga, e dall' altra banda i Concilj fono *affolutamente* neceffarj, come avrà Iddio Signore a' bifogni della fua Chiefa baftevolmente provveduto? *Febbronio* fel vegga, e con effo lui tutti coloro fel veggano, che da' fentimenti, e dalla pratica della Chiefa univerfale allontanandofi vogliono, che i Generali Concilj di *affoluta* neceffità fieno alla Chiefa.

V. Si dirà forfe, che quando *Febbronio* vuole *affolutamente* neceffarj i Generali Concilj non parla della Chiefa per tutti i tempi, ma folo de' tempi noftri, ficchè *ora* fia *affolutamente* neceffario un Concilio. E vero è, che nell' Indice delle materie alla parola *Conciliorum* fi ha: (19) *Ora fono affolutamente neceffarj*. Ma in primo luogo le ragioni, fulle quali vedremo da lui ftabilirfi quefta neceffità, al tempo prefente non fi riftringono; ma fe hanno alcuna forza, provar debbono in genere, che i Concilj fieno *affolutamente* neceffarj. Perlaqualcofa fembra, che con quel *nunc* fiafi fòlo voluto gittar polve fugli occhi a' dabben uomini, che non

[19] NUNC *abfolute neceffaria funt*.

non considerassero le cose fil filo. In luogo secondo affermo, che non mai meno che ora sono i Concilj necessarj (già s'intende che parliamo de' Generali). E certo su questo *nunc* beffardo ritorna l'argomento, che poc' anzi dalle condizioni per un Concilio domandate da *Febbronio* abbiamo tratto. Che poi se a' tempi, ne' quali siamo, per l'ecclesiastica podestà infelicissimi pongasi mente? Note sono le angustie, nelle quali i Padri di *Trento* assai volte si ritrovarono per gli maneggi, e per le violenze de' Ministri stranieri. Che non avrebbesi a temere a questi giorni, ne' quali l'adulazione de' Protestanti Pubblicisti ha saputo penetrare nelle più Cattoliche Corti, e poco meno, che persuasele d'avere elleno il diritto delle cose sacre? Ma via si aduni questo Concilio. Dico che inutil sarebbe il convocarlo. Perocchè qual mai sarebbe questo Concilio, se non ci si rivedesse la causa degli Appellanti dalla Bolla *Unigenitus*? Nel che lasciamo, che essendo il loro numero oltremmodo cresciuto, sembra una prudente economia domandare, che con raccorre un Concilio occasione a coloro non diasi d'infellonire viemmaggiormente, e di trionfare, siccome se il giudizio dell'Appostolica Sede da tutta la Chiesa già ricevuto non fosse a condannarli stato bastevole, e di sovrana autorità rivestito. Ma noto è,

che

che siccome a *Febbronio* piace di stabilire certe sognate qualità, che aver dee un Concilio, perchè gli aspettati frutti rechi alla Chiesa, così gli Appellanti vogliono, che giudici sieno non che i primi Pastori, ma pur gli Ecclesiastici del second' ordine, anzi ancora gli altri Fedeli. Perlaqualcosa o questi seder dovrebbono giudici nel Concilio, e qual forma di giudizio sarebbe questa ignota a tutte le preterite età, e contraria alla divina istituzione di Cristo? O ne sarebbono esclusi, e gli Appellanti per evitar le condanne griderebbon tosto, non esser questo il Concilio, al quale eglino si debbano soggettare. E allora qual vantaggio da questa assemblea se ne trarrebbe? Chiara cosa è pertanto, che da qualsiasi parte si miri quel NUNC di *Febbronio*, è da ogni verità lontano, che ora necessità voglia un Concilio. Ma forse l' Indice lavoro di lui non è, sibbene di qualche suo ajutante di studio. Lasciamo dunque in pace e l' Indice, e 'l suo *nunc*, e piuttosto rechiamo posatamente l' animo a disaminare le ragioni, onde *Febbronio* si è avvisato d' introdurre nella Chiesa l' *assoluta* necessità de' Concilj.

VI. Egli dunque primieramente si fa forte (20) sul Concilio dagli Appostoli tenuto in *Gerusalemme* per la celebre controversia sulle

[20] *Cap. I. §. 7. n. 3. pag. 31.*

sulle legali osservanze (21). Ma quel Concilio nè fù Generale, nè era necessario. E certo osservisi, che lasciando ancora stare da parte S. *Marco*, il quale secondo la più ricevuta opinione sino dall'anno XLII. dell' Era nostra passato era Vescovo in *Alessandria*, dalla prima pistola di S. *Pietro* scritta in quell' anno chiaro è, che già d' allora eranci Chiese in *Ponto* nella *Galazia*, nella *Cappadocia*, nell' *Asia*, e nella *Bitinia* (22). Chiesa aveaci pure in *Cesarea* (23), a *Joppe* (24), in *Cipro* (25), in *Derbe*, *Listri*, *Iconio* (26); nè credibil cosa è, che gli Appostoli non vi avesser subito stabiliti de' Vescovi; anzi in alcune delle mentovate Chiese sappiamo chiaramente da S. *Luca*, che i SS. *Paolo* e *Barnaba* nel ritornare ad *Antiochia* vi aveano posti de' Preti (27) cioè de' Vescovi, o perchè in quella prima età per provvedere a' bisogni della Chiesa gli Appostoli non sacrasser Preti, che insieme non fosser Vescovi, come piace al *Petavio* (28), o perchè, come altri vogliono, i Vescovi di

[21] *Act. XV.*
[22] I. *Pet. l.* 1.
[23] *Act. VIII.* 40. *IX.* 30. *X.* 1.
[24] *Act. IX.* 42.
[25] *Act. XI.* 19. *seg.*
[26] *Act. XIV.* 19. 20.
[27] *Et cum constituissent illis per singulas Ecclesias Presbyteros Act. XIV.* 22.
[28] *Lib. I. diss. Eccles. cap. II. e de Hierarch. Ecclesiast. l.* 1. *c.* 4.

di que' giorni fossero anche *Preti* (29) nomati. Nè però alcuno di questi Vescovi fu chiamato al Concilio, ma i soli Appostoli v' intervennero, e que' Vescovi, che allora a *Gerusalemme* si ritrovarono. Perlaqualcosa quando gli Appostoli avesser necessario quel Concilio creduto, non ne verrebbe per diritta conseguenza la necessità de' Generali Concilj, ma al più quella di qualche Concilio, come di sopra si disse. Ma neppur vero è, che fosse quel Concilio necessario a tor di mezzo quella controversia. Perocchè non è questo il primario fondamento di tale pretesa necessità, che altrimenti non vi sarebbe un inappellabile e sovrano giudice delle questioni? Lo dice pure espressamente *Febbronio*, e or ora ne udirem le parole. Ma non poteva non che S. *Pietro*, ma ogni altro Appostolo siccome dal divino spirito peculiermente assistito con infallibil sentenza giudicare di quella contesa? Lo nega *Febbronio* (30); ma ci perdonerà, se vogliamo anzi che a lui, credere allo scritto pubblicato sotto il nome dell' Imperador *Giustiniano*, e approvato nel General quinto Concilio, dove leggonsi queste parole (31): *avvegna-*

[29] Si vegga il P. *Mamachi Orig. & Ant. Christ.* T. *IV. p.* 334. *segg.*

(30) P. 32.

(31) Collat. VIII. p. 188. T. III. Concil. Hard. *Licet Sancti Spiritus gratia & circa singulos Apostolos abundaret,*

vegnachè ancora sopra ciascun degli Appostoli la grazia dello Spiritossanto abbondasse, onde d' altrui consiglio non abbisognavano per le cose, che trattar si doveano, tuttavolta su cio, che disputavasi, se i gentili avessero ad essere circoncisi, non vollero diffinire se prima insieme adunati non avesse ciascuno colle testimonianze delle divine scritture confermato i suoi detti. Il che in particolare di *S. Pietro* afferma il Magno *Gregorio* (32), dicendo: *eppure il medesimo, che primo era tra gli Appostoli ---- alla differenza de' Fedeli non secondo la sua podestà, ma secondo la ragione rispose* &c. Perchè dunque adunarono il Concilio? Non per altra ragione certamente, che per domare e rompere coll' autorità di quel sacro consesso la durezza de' caparbj Giudei, e dare a' Posteri un solenne esempio, che con maggiore efficacia e soavità le contese si acchetano e si compongono col comune consentimento di molti, che colla semplice diffinizione anche infallibil d' un solo (33). Nel che veggo bene, che l' Appostolico esem-

daret, ut non indigerent alieno consilio ad ea, quæ agenda erant, non tamen aliter voluerunt de eo quod movebatur, si oporteret gentes circumcidi, definire priusquam communiter congregati divinarum Scripturarum testimoniis unusquisque sua dicta confirmaverunt.

(32) *Lib. XI. ep. XLV. al. XXXIX. ad Theoctistam. Et tamen idem* APOSTOLORUM PRIMUS ---- *querelæ fidelium* NON EX POTESTATE *sed ex ratione respondit.*

(33) Si veggano *Bellarmino de Concil. l. I. c. 11. Charlas de libertatibus Eccles. Gallicanæ lib. IX. cap. 3. n. 15. Mamachi Orig. & Ant. Christ. T. V. pag. 15.*

sempio c' insegna, essere i Concilj utili, e alcuna volta pur necessarj, ma che questi sieno *assolutamente* necessarj, altri forse nol vedrà che un *Febbronio* in error tratto da *Richerio* (34), e somiglianti.

VII. Benchè non ci stupiamo, se nel fatto degli Appostoli egli trovi l' assoluta necessità de' Concilj. All' Imperadore *Licinio* rimprovera *Eusebio* (35), che non permettesse a' Vescovi di radunarsi in Concilio con grave danno dell' Ecclesiastica disciplina, *perocchè*, dic' egli, *non per altro modo si possono le controversie di maggior rilievo comporre, che per mezzo de' Sinodi*. Dov' è manifesto che *Eusebio* non parla di Sinodi Generali. Perocchè Sinodi Generali non si adunaron nella Chiesa, che sotto di *Costantino*, e le proibizioni di *Licinio* risguardar non potevano, che il solo *Oriente* da lui signoreggiato. Quinci *Eusebio* ivi medesimo a *Licinio* contrappon *Costantino*, il quale costumava di convocar Concilj di Vescovi e per onorarli e per istabilire tra loro la concordia e la pace; nè questi Concilj furono Generali. Poc' anzi (36) del medesimo *Costantino* ci avea *Eusebio* narrato, che essendoci *per diverse provincie delle dissensioni*, ei congregò de' Concilj. E qui pure è palese non par-

(34) *De Ecclef. & polit. potest. num. 6.*
(35) *De vita Constant. lib. I. cap. 51.*
(36) *L. c. cap. 44.*

parlarsi, che di Sinodi particolari, al più Provinciali; perocchè per quanti Concilj si voglia aver *Costantino* convocati, il solo *Niceno primo* fu generale. Nondimeno *Febbronio* (37) vuole, che e la persecuzione di *Licinio*, e i favori di *Costantino* risguardassero i Concilj *plenarj*, non i *particolari*, o *minori*, e si ajuta a mettere in lettere majuscole quelle parole PER *diverse Provincie*, siccome se o quelle *diverse Province* fossero tutto, o quasi tutto l'Impero, o i Concilj per le discordie ivi nate tenuti fossero stati di tutte quelle Provincie, e non ora in una Provincia ora in un' altra secondochè andavansi le controversie suscitando.

VIII. Torna poi egli a mettere in campo certe autorità di S. *Agostino*. Elleno veramente sono state da dottissimi uomini esposte e dichiarate assai volte, quante cioè da' Novatori furono riprodotte. Ma conciosiachè egli pur le richiami a questo proposito, non le dobbiamo dissimulare. Scusavansi i *Donatisti* dello scisma, che aveano nella Chiesa introdotto colla iniquità de' Giudici, da' quali sotto Papa *Melchiade* era stata la causa lor sentenziata. E bene, risponde loro S. *Agostino* [38], *diamo non es-*

(37) *Cap. VI.* §. 12. *n.* 1. *p.* 374.

(38) Ep. 43. al. 162. *Ecce putemus illos Episcopos, qui Romæ judicarunt, non bonos fuisse judices: restabat adhuc plenarium Ecclesiæ universæ Concilium, ubi cum ipsis judicibus causa posset agitari, ut si male judicasse convicti essent, eorum sententiæ solverentur.*

ſere ſtati buon giudici que' Veſcovi, che in Roma han giudicato; ci rimaneva pure un plenario Concilio di tutta la Chieſa, dove poteſse ancora cogli ſteſſi giudici eſser la cauſa riveduta, acciocchè ſe convinti foſsero di avere mal giudicato, la loro ſentenza foſse annullata. Queſto è il primo paſſo, che dal *Febbronio* ſi alleghi [39]. Ma che prova egli? Primamente ſi tratta d' una cauſa perſonale, qual era quella di *Ceciliano* e della ſua ordinazione, e in ſiffatte cauſe non è maraviglia, che reviſioni ſi diano. Appreſſo è manifeſto, che il Santo ſol parla ſecondo i principj de' *Donatiſti*, onde ogni ſcuſa tor loro, e inſiſte, che ſiccome dal giudizio di *Roma* per la irregolare loro appellazione all' Imperadore era ſtata al Concilio di *Arles* la cauſa lor deferita; così ſarebbeſi potuta ad un *plenario* Concilio portare, nel quale ſarebbe anche più diligentemente ſtata diſcuſſa: quaſi voleſſe dir loro: o Donatiſti vaghi come ſiete di appellazioni perchè mai ad un *plenario* Concilio ricorſi non ſiete? Del reſto che il Santo non giudicaſſe neceſſario queſto *plenario* Concilio e chi nol vegga? Poco appreſſo di *Coſtantino* favellando ripiglia a dire: *diede egli loro un altro giudizio in Arles cioè di altri Veſcovi, non che queſto foſse neceſsario, ma alla loro perverſità cedendo, e ad ogni modo volendo a tanta impuden-*

(39) *Cap. VI.* §. 10. *p.* 35.

pudenza per freno [40]. Sarebbe gioconda cosa a pensare, che chi non reputava tampoco in questa causa necessario essere il Concilio di *Arles*, volesse poi necessario un pieno Concilio di tutta la Chiesa. Questo vuole essersi detto nella supposizione, che il *plenario* Concilio, nel quale secondo S. *Agostino* la disputa de' ribattezzanti fu terminata, sia stato il primo *Niceno*, siccome il ch. P. *Nicolai Domenicano*, ed altri molti sostengono. Che se col *Launojo* si voglia essere quello stato lo stesso Concilio di *Arles*, già da S. *Agostino* stesso udimmo, che necessario non era; essendo poi la questione di *Ceciliano*, siccome diceasi, di puro personal fatto, era ella soggetta a nuovo più accurato giudizio di un plenario Concilio; dal che chi ne inferisca l' *assoluta* necessità de' Generali Concilj in cose, che alla fede, al buon costume, e alla universal disciplina appartengono?

IX. Già abbiamo una sicura traccia per ispiegare dirittamente le altre autorità di S. *Agostino*, laddove contro de' *Donatisti*, i quali aveano rinnovato l' errore di ribattezzare gli Eretici, e coll' esempio di S. *Cipriano* si difendevano, gravemente ragiona. Nè

V 2

(40) Ivi: *Dedit ille aliud Arelatense judicium, aliorum scilicet Episcoporum, non quia jam necesse erat, sed eorum perversitatibus cedens, & omni modo cupiens tantam impudentiam cohibere.*

Nè tampoco noi, diceva il Santo [41] *oseremmo una ſiffatta coſa affermare* (quale cioè eraſi da Papa *Stefano* comandata) *ſe' muniti non foſſimo dall' autorità affatto concorde della Cattolica Chieſa: alla quale ſenza dubbio avrebbe egli ſteſso* (Cipriano) *ceduto*, *ſe già del ſuo tempo la verità riſchiarata da un plenario Concilio foſse ſtata aſsodata*. E più generalmente altrove (42): *noi tenghiamo per ſicuro di non paſsare oltre con alcuna temerità di ſentimento*, *in quelle coſe le quali in niun Cattolico nazional Concilio incominciate non ſieno ſtate da qualche plenario Concilio terminate*. Altre più ſimili teſtimonianze del Santo poteanſi recare; ma che all' intendimento non fanno. Il Santo tai coſe non diſſe, che quando combatteva i *Donatiſti*. Sapeva egli, che coſtoro da una parte per la cauſa di *Ceciliano* contro il Romano Pontefice irritati ne diſpregiavano l' autorità, e dall' altra non poteano sì di leggieri ſchifare la forza, che avea l' unanime conſentimento della Cattolica Chieſa divenuto indubitato per un plenario Concilio. Però ſpertiſſimo combattitore

(41) *Lib. II. de Bapt. cap. IV.* preſſo *Febbronio p.* 354. *Neque nos tale aliquid auderemus afferere*, *niſi Eccleſiæ Catholicæ concordiſſima authoritate firmati*: *cui & ipſe* Cyprianus *ſine dubio cederet*, *ſi jam illo tempore veritas eliquata* PER PLENARIUM CONCILIUM *ſolidaretur*.

(42) *L. VII. de Bapt. cap.* 53. preſſo *Febbronio p.* 195. *Nobis tutum eſt in ea non progredi aliqua temeritate ſententiæ*, *quæ nullo in Catholico regionali Concilio cœpta*, *nullo plenario terminata ſunt*.

tore ch' egli era, lascia l' armi, che per la durezza e indocilità degli avversarj esser vedea deboli, e spuntate, e quelle maneggia, dalle quali venir dovesse infallibil colpo atterratore. Quindi è che quando i *Donatisti* a' santissimi Papi *Marcellino*, *Marcello*, *Silvestro*, *Melchiade* calunniosamente opponevano mille inventate malvagità, S. *Agostino* non si prendea pensiero di rifiutarle; ma saldo si stava sull' autorità della Cattolica Chiesa. Così contra *Petiliano* scrivea (43). *Quali che sieno stati Marcellino*, *Marcello*, *Silvestro*, *Melchiade... a' quali per lo spirito della lor dissensione oppongono checchè vogliono*, *ciò alla Cattolica Chiesa per tutto il mondo diffusa niente pregiudica*. Dalle quali cose se *Febbronio* si crede in diritto di conchiudere, che S. *Agostino* veramente credesse a terminar le controversie *assolutamente* necessario un Generale Concilio; non potrei io similmente argomentare, che S. *Agostino* fosse nell' errore stato di tenere un Generale Concilio non bastevole a tai decisioni, perchè con *Massimino* Vescovo *Ariano* disputando alle sole Canoniche scritture ebbe ricorso, e sfuggì di valersi dell' autorità del *Niceno* Concilio? Ma nè l' una nè l' altra conse-

V 3 guen-

(43) *Prorsus qualescumque fuerint Marcellinus*, *Marcellus*, *Sylvester*, *Milchiades---- quibus objiciunt pro sua dissensione quod volunt*, *nihil præjudicat Ecclesiæ Catholicæ toto orbe terrarum diffusæ*, *lib. de unico Bapt. contra Petil*, *cap. XVI*.

guenza è diritta. Tutta egli avea la debita estimazione del *Niceno* Concilio, ma non se ne valse, conciosiachè *Massimino* non avessela in alcun conto, e al *Niceno* Concilio opponesse quello di *Rimino*. *Nò però*, gli dicea il Santo, *ora nè io il Niceno; nè tu dei il Riminese Concilio recare in mezzo; nè io di questo, ne tu di quello prezzi l'autorità* (44). E così pure avvegnachè egli persuaso fosse, che i Generali Concilj non erano assolutamente necessarj, quando in una causa massimamente di fede, o se di disciplina, connessa tuttavia colla fede, precorso fosse il giudizio dell'Appostolica Sede; nondimeno contro de' *Donatisti* di questo non curanti accortamente il dissimulò, e l'autorità del solo Plenario Concilio fece valere, siccome chiarissima dimostratrice del pieno consentimento della Cattolica Chiesa (45). Ma ciò, che più è, si osservi, non avere S. *Agostino* usate mai sì forti espressioni, che dove contro de' *Donatisti* ribatte il tanto da coloro vantato esempio di S. *Cipriano*. Nel secondo libro di quest' opera faremo palese, che *Agostino* per controversia di pura *consuetudine*, o disciplina tenne quella, che già tra

(44) *Sed nunc nec ego Nicænum, nec tu debes Ariminense tanquam præjudicaturus proferre Concilium: nec ego hujus auctoritate, nec tu illius detineris*. Adversf.Maximin. lib. III. cap. XIV.

(45) Leggasi il dotto P. *Sbaraglia* Minor Conventuale nel libro *Germana S. Cypriani, & Aphrorum, nec non Firmiliani, & Orientalium opinio*.

tra *Cipriano*, e *Stefano* Papa fu agitata. Qual maraviglia, che quasi piegasse egli a riconoscere per necessarj in siffatte dispute i Generali Concilj? Troppa è la difficoltà, che in tali questioni s' incontra per comprovare l' universalità di una *consuetudine*, e per iscoprirne le antiche più venerabili origini, siccome ancora parlando disopra dell' autorità legislativa fu tocco. Però da' detti di S. *Agostino* questo in fine al più si trarrebbe, che i Generali Concilj sieno necessarj a terminare le dispute di disciplina, non già quelle di fede, le quali *Agostino* reputò finite sittosto come l' autorità dell' Appostolica Sede le abbia decise. Per altro si vede, anche nelle controversie di disciplina non avere il Santo voluta la *Febbroniana* necessità de' Concilj; perocchè egli parla della sola necessità nata dall' oscurità, in che era la particolar consuetudine allegata da *Stefano*, e da *Cipriano* combattuta, e dalla dignità, e dal merito de' Prelati su di ciò contrastanti, cioè di un accidentale necessità.

X. Questo è ciò, che dall' Antichità ha potuto *Febbronio* trarre in prova della sua asserzione. Vien egli ora noverando molt' altre più recenti testimonianze (46). Ma è egli possibile, ch' ei non siasi avveduto, ch' elle ad altro non servono, se non a prova-

(46) *Pag.* 326. *ad* 330.

re quello, che di buon grado accordiamo, esser cioè i Generali Concilj di grande utilità, e secondo le circostanze ancor necessarj, come in tempo di scisma, o quando la reità degli errori, e degli abusi avendo in grandissima parte del Cristianesimo messe profonde radici, perchè con maggior facilità e sicurezza venga sterpata, addomandi un più aperto consentimento della Chiesa universale; ma non mai stabiliscono l' *assoluta* necessità di tali assemblee? E il vero che altro dice il Cardinal *Zabarella*, quando si duole, che dalla *omission de' Concilj molti mali son venuti?* (47). Che altro il General Concilio di *Costanza*, quando afferma (48), che la *frequente celebrazion de' Generali Concilj è la* PRINCIPALE *coltura* (non la sola, come esser dovrebbe, se *assolutamente* fosse necessaria,) del *campo Evangelico*. Che altro i Benedettini *Martene*, e *Durand* (49), quando come il *più saggio e più utile* provvedimento altamente commendano l' ordine fatto dal medesimo Concilio di *Costanza*, che i Generali Concilj sovente si convocassero? ADRIANO VI. nella commissione, a Monf. *Francesco Chieregati* suo Nunzio in *Germania* non mentova la condanna di *Lutero* fatta da *Lione* X., ma solo rimprovera a quell'

(47) *Tract. de Schism. apud Schard. pag.* 242. *edit. a.* 1619.
(48) *Sess. XXXIX.*
(49) *Praef. ad T. VIII. collect. amplifs. num.* 2.

a quell' Apostata, che quasi tutte le cose, nelle quali egli dagli altri discordava, erano *innanzi state da' diversi Concilj riprovate*. Ma avea egli contro *Lutero* a citare *Lione* X. quando colui si lagnava d' essere stato da quel Pontefice, senza che gli si desse difesa, dannato? Ragion voleva piuttosto, che a convincerlo di errore gli si opponesse l' autorità de' Generali Concilj, il che ancor valeva a giustificare, senza che l' Eresiarca avesse riparo, la condanna di Papa *Lione*. Nè questo già o pregiudica al giudizio del Papa, o mostra che condannare non si potesse *Lutero* senza Concilio; e solo sull' esempio, che poc' anzi osservammo, di Sant' *Agostino* a lui, che ricusava la sentenza del Papa, contrapporne un' altra, che eragli giuocoforza di ammettere, non potendosi da chicchessia senza Eretico dichiararsi apertamente, come ivi medesimo saggiamente avverte ADRIANO, *quello richiamare in dubbio, che costi essere quale articol di fede da' Generali Concilj, e da tutta la Chiesa approvato*. *Clemente* VII. nella lettera che al Re di *Francia Francesco* I. scrisse nel MDXXXIII. intorno al Concilio, ch' egli pensava di radunare, niente più dice, che questo, esser cioè *per l' ostinazion de' Luterani* la cosa a tal ridotta che vedeva il solo *rimedio rimanere d' un Generale Concilio*. Non era dunque *assolutamente necessario*; sibbene necessa-

rio

rio rendevalo l' accidental circoſtanza della coloro oſtinatezza. Finalmente il Cardinale di *Cambrai Piero* d' *Ailly* ne' canoni di riforma al Concilio di *Coſtanza* preſentati il primo di Novembre del MCCCCXVI. afferma, che lo ſciſma, il quale di que' miſeri tempi lacerava la Chieſa, ſarebbeſi veriſimilmente tolto, ſe non ſi foſſe differito a congregare un Concilio (50), e aggiugne, *eſſerci alcuni caſi ardui di neceſſaria riforma, ne' quali non ſi può* PIU' COMODAMENTE *che per un General Concilio dare il debito provvedimento* (51). E che fa ciò all'aſſoluta neceſſità de' Concilj (52)?

(50) *Si Concilia ſæpius celebrata fuiſſent, veriſimile eſt, quod hoc nefandum ſchiſma non tam diu perduraſſet.*

(51) *Item aliqui ſunt caſus ardui neceſſario reformandi, in quibus non poteſt commodius quam per generale Concilium provideri.*

(52) *Febbronio* porta, laddove parla dell' appellazione di S. *Giovangriſoſtomo*, un teſto di Papa *Innocenzio* I. che forſe potrebbe trarſi a queſto propoſito. Ma nella parte II. al libro III. moſtreremo, che queſto gran Papa era molto lontano dal credere aſſolutamente neceſſarj i Generali Concilj, benchè allora per le violenze e la poſſanza dell' Imperadore, e de'congiurati nimici di quel ſantiſſimo Veſcovo uno glien ſembraſſe neceſſario a ſedare, com' egli dice, *hujuſmodi tempeſtatum motus*.

CAPO XII.

Si combatte un error di Febbronio , *il quale insegna , che la maggior parte de' Vescovi fuor di Concilio aderendo alla diffinizione del Romano Pontefice non formi ultimo ed irrefragabil giudizio.*

I. GLi argomenti , con che finora si è *Febbronio* avvisato di provarci l' assoluta necessità de' Concilj, non sono di alcun valore. Ben d' altra forza sarebbe questo , se vero fosse , cioè che l' *innappellabile , e irrefragabile autorità di decidere le questioni di Fede ne'* SOLI *Generali Concilj risegga* [1]. Ma questo ed è falso, e ad un altro aperto errore conduce . Perocchè lasciando anche da banda stare l' infallibilità del Romano Pontefice , la Chiesa dispersa ha una ugualmente infallibile , e incontrastabile autorità di terminare le nate questioni intorno la Fede. *Febbronio* , che cattolico esser vuole stimato , non teme di dichiararsi di contrario avviso. E' ben tuttavia , ch' egli senz' altro impegno, che d' indagare e di mettere in più chiara luce la verità proponga il suo pensamento, e alla censura della Chiesa Romana , e al più sano giu-

(1) Febbron. p. 323. *propter indeclinabilem in materiis fidei authoritatem* ILLIS SOLIS *inhaerentem* .

giudizio de' prudenti dica di ſottometterlo (2). Perocchè è queſto un nuovo errore alieno dalla ſana e pura dottrina della Cattolica Chieſa. Perlaqualcoſa dall' errore, che i Generali Concilj ſieno aſſolutamente neceſſarii, egli cade in un altro. Ma conviene diſaminarlo a parte. E qui ſubito acciocchè non ſi creda, che io a *Febbronio* impor voglia falſamente un errore, da recitar ſono le ſue parole. *Poco ſoda*, dic' egli [3], *è l' opinion di coloro, i quali penſano un ultimo ed irrefragabil giudizio coſtituirſi dalla maggior parte de' Veſcovi a una diffinizione del Romano Pontefice aderenti fuor di Concilio*. Così appunto penſarono i Veſcovi appellanti di *Pamiers*, di *Senez*, di *Montpellier*, di *Bologna* in *Francia*, d'*Auxerre*, e di *Macon* nello ſcritto intitolato: *Riſpoſta alla Paſtorale Iſtruzione del Sig. Cardinale di* Biſſy *del* 1722. ſulla *coſtituzione* UNIGENITUS: così il Canonico le *Gros* rifuggiato in *Olanda* nel libro,

(2) Febbr. cap. VI. §. IX- n. 5. *Cum totum præſens opus cenſuræ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, quin & ſaniori judicio prudentum & doctorum virorum ſubſternamus, facimus id nihilominus ſingulariter intuitu illorum, quæ hoc & præcedente §. tractata ſunt atque id eo quidem facilius, quod hæc ſine minimo totius tractatus præjudicio, aut honeſtiſſimi finis in eo propoſiti diſpendio, potuiſſent prætermitti, atque unico veritatis indagandæ magiſque explicandæ ſtudio eruditis ponderanda propoſita ſint*.

(3) Cap. VI. §. VIII. p. 331. *Parum firma eſt illorum ſententia, qui a plurima parte Epiſcoporum, definitioni Romani Pontificis extra Concilium adhærentium, ultimatum & irrefragabile judicium conſtitui exiſtimant*.

libro, che intitolò: *rovesciamento delle libertà della Chiesa Gallicana fatto dalla costituzione* UNIGENITUS (4): così l'autore dello scismatico libro, che ha per titolo: *lo spirito di Gersone*, e nel 1707 fu condannato da *Roma* [5]. Prima di tutti aveal detto *Simone Vigorio*, uno degli Scrittori in *Francia* più benemeriti dell' Antipapismo, laddove insegnò, che *quanto a' decreti della Fede, la decisione, e la risoluzione ne appartiene alla Chiesa adunata in Concilio, siccome la pratica degli otto primi secoli ce lo insegna; nè si vede giammai, che in que' tempi siensi i Vescovi attribuita l' autorità di giudicare degli affari della Fede altrimenti, che in Concilio* (6). Ma tranne costoro, e alcuni altri pochi pure appellanti da quella costituzione non si troverà non dico nell' *Italia*, non nelle *Spagne*, non nella *Germania*, ma nè tampoco in *Francia* Cattolico uomo, che non detesti una siffatta dottrina; di che abbiamo nella introduzione date certissime prove [7]. Il quale unanime consentimento di tutti i Teologi, di tutte le scuole, e di tutte le Nazio-

(4) T. I. pag. 469. *E' certo non esservi altri, che i Concilj Generali, i quali sieno infallibili, ed è certo che in materia di fede si può sempre appellare dal giudizio di un Concilio Nazionale [e per la stessa ragione, dal giudizio della Chiesa dispersa] ad un Concilio Generale.*

(5) Pag. m. 235. *l' infallibilità è stata solo data alla Chiesa leggittimamente adunata nel nome di G. C.*

(6) Pag. 353.

(7) Cap. IV.

zioni ancora di quelle, che meno favorevoli sono alla Pontificia infallibilità, dovrebbe ad Uom Cattolico, che se ne allontanasse, metter ribrezzo senz' aspettare nuova censura della *Romana Chiesa*, e altro più sano giudizio de' prudenti.

II. Ma il peggio è, che il N. A. nello spiegare la sua dottrina oltrepassa tutte le stranezze degli Appellanti medesimi, da' quali egli l'ha tratta. Cerchiamo di porla in chiaro, quantunque da molta oscurità di parole stiasi avvolta. *La Chiesa* [sono parole di lui] *la Chiesa fuor del Concilio non ne' soli Vescovi consiste, ma negli altri Cherici ancora, e sippure ne' laici: questo corpo di laici, e di Cherici composto, a noi illibata trasmette la fede, che egli serba come fedele deposito*[8]. Che sono dunque i Reggitori di questo Corpo? Giudici? No; *non altro sono rispetto all' universal Chiesa, quando stieno fuor di Concilio, non altro sono ciascuno per parte sua, che* CUSTODI *e* TESTIMONII *delle verità rivelate; e ognuno ben vede quanta abbiavi differenza tra* TESTIMONIO *e* GIUDICE (9). Però

(8) Febbr- cap. VI. §. VIII. n. 12. p. 343. *Extra Concilium Ecclesia consistit non in solis Episcopis, sed in reliquis etiam Clericis, imo laicis . . . . . Corpus vero ex laicis Clericisque compositum fidem, quam tanquam fidele depositum servat, ad nos illibatam transmittit.*

(9) Ivi p. 341. *Deinde singuli Ecclesiæ Pastores, & Rectores, extra Concilium, veritatum revelatarum*, respectu universalis Ecclesiæ, *sunt tantum pro sua quisque parte* Custodes *&* Testes; *constat autem quantum intersit inter* Testem *&* Judicem.

rò la Chiesa dispersa è infallibile in quanto che all' errore non può acconsentire seguitando un falso dogma e i corrotti costumi approvando (10); ma non è già infallibile in questo senso, che quando sorgano nuove difficoltà, abbia pronta la decisione del vero, e possa agli errori, e all' Eresie nascenti portar condanna (11). Che far dunque se novelle Eresie al Cattolico dogma facciano guerra? Le condanni il Papa, o qualche particolar Sinodo, e tutte alla loro sentenza si conformino le altre Chiese. Se le cose si acchetano, avrémo ottenuto l' intento, ma non per formale, ed espresso giudizio della Chiesa (che questo è proprio sol della Chiesa adunata in Concilio), sibbene per una universale osservanza, nella quale non i soli Vescovi sono compresi, ma tutti i Fedeli, de' quali non può per la divina promessa mancar la fede (12). Quindi alme-

(10) Ivi n. 14. p. 346. CORPUS *ipsum, ex jam enuntiatis membris compositum, cujus voci omnes fideles* semper *obedire tenentur; quodque nullo unquam tempore a vero & recto deviat, constanti & uniformi agendi ratione falsum* dogma *sequendo, aut corruptos* mores *probando.*

(11) Ivi n. 15. p. 347. *Quamquam autem Corpus Ecclesiæ nullo unquam tempore possit consentire in dogma falsum, inde tamen non sequitur, quod ad objectam a quolibet novam fidei difficultatem semper in promptu habeat, & illico propalet decisionem veri. Vid. cap. VII. §. II. n. 3. Aliud est* non consentire *erroribus novis, aliud eos* protinus profligare *& tanquam hæreses* CON-*idest unanimi consensu* demnare.

(12) Ivi n. 13. pag. 344. *Utroque casu, si vel sic omnia.*

almeno finchè sopravvenga il Concilio, si potrà, e pur si dovrà la proscritta dottrina col suo maestro schifare, nè in una sola diocesi, ma ancor nelle altre (13). Che se al decreto del Papa, o d'un particolar Sinodo non così poche Chiese faccian contrasto, o ancora grandissimo sia il numero de' secolari propugnanti l'errore, altro rimedio non resterà che quello d'un Generale Concilio (14). Questo è il bel sistema a tutti i secoli sconosciuto, ma sopra *sodi principj* (15) fondato, che ad alto vantaggio della Chiesa, e a sovrana confusione dell' Eresie è a nostri dì sbucato dalla ferace mente del gran *Febbronio*. Ma che non sia, come di cer-

nia tranquilla perdurent, obtinebit quod supra num. 5. cum Bossuetio exposuimus; at citra formale *& expressum [de quo hic agimus]* conclusum Ecclesiæ; *neque illud quidem ex solo* Episcoporum *accessu, sed ex* universorum *fide fidelium, quæ deficere non potest.*

(13) Ivi n. 4. p. 337. *Damnabuntur hæreticæ doctrinæ, earumque fautores primum in Synodis Episcopalibus; si vero malum latius serpat, in provincialibus; & sic deinceps; poteritque, imo debebit doctrina ita condemnata, cum suo doctore,* interim saltem, *devitari. Habebitur etiam talis doctrina proscripta non in illa tantum diœcesi & provincia sed in aliis etiam.*

(14) Ivi n. 6. p. 339. *Si enim decretum fidei, sive a particulari Synodo, sive a Romano Pontifice emanatum, non adeo paucas sibi habeat adversantes Ecclesias, Pastorum dignitate, eruditione & pietate conspicuas.... aut si adversantium etiam* Sæcularium tantus *sit numerus, qualis Sæculo XVI. fuit Lutheranorum & Calvinistarum, sed non tantus quidem, aliud non supererit remedium, quam formale & expressum judicium Universalis Ecclesiæ.*

(15) *In* SOLIDIS *his principiis*. Ivi n. 17. p. 349.

certe montagne ingannevoli, che da qualche ſtriſcia d' oro fanno ſperarne una larga miniera, e poi ove uno prenda a ſcavarle, non d' altro fannol ricco, che delle comun deriſioni. Io certamente griderò agl' incauti; che ſoprapprendere non ſi laſcino da fallaci apparenze; che dottrina queſta non è da riceverſi ſenza che a' più certi principj della Cattolica verità ſi rinnunzj.

III. E che ſia così si consideri, che queſto nome di CHIESA più coſe ſignifica. Alcuna volta a tutto il ceto de' Fedeli si ſtende, come laddove di Criſto diſſe l'Appoſtolo (16), che il Padre *lo diede per capo a tutta la* CHIESA: altra fiata con queſto nome si denotano i ſoli Paſtori del gregge Criſtiano, nel qual ſenſo abbiamo in S. *Matteo* (17): *dillo alla Chieſa*; tal altra volta va inteſo de' ſoli popoli governati da' Veſcovi, e così negli *Atti* si dice (18), che *lo Spiritoſſanto poſe i Veſcovi a regger la Chieſa di Dio*. Ora ciò poſto, la Chieſa in Concilio adunata non può ſignificare che i ſoli Veſcovi, siccome quelli che ſoli per divino diritto ſono giudici della fede. Ma la Chieſa diſperſa può in tutti e tre i diviſati modi eſſer preſa. Se prendasi nel terzo ſenſo, è veriſſimo che non ſolo i Che-

 rici,

(16) Eph. I. *Et ipſum dedit caput ſuper omnem* ECCLESIAM.

(17) Matth. XVIII. *Dic Eccleſiæ*.

(18) Act. XX. *poſuit Epiſcopos regere Eccleſiam Dei*.

rici, ma i laici ancora sono testimonj e custodi delle rivelate verità, e dell'antica dottrina, ed è pur vero che questa Chiesa dispersa ha la sua proporzionata infallibilità, la qual consiste nel dirittamente ascoltare, perocchè siccome lo Spiritossanto regge i Pastori, acciocchè insegnando non errino, così assiste a' popoli, quando odon la voce del loro Pastore, acciocchè ascoltandola non torcano dal buon sentiero. Perlaqualcosa stanti le divine promesse impossibile è, che tutto o quasi tutto il popol Cristiano all' errore consenta, siccome è impossibile che tutti o quasi tutti i Pastori ammaestrinlo nell' errore. Ma non di questa Chiesa da noi si parla, non di questa infallibilità;. Parliamo della Chiesa in quanto ch' ella ci denota i primi Pastori, i quali comecchè sieno dispersi, e ciascun da se, formano tuttavia cogli altri un corpo morale, e diciamo che i Vescovi anche fuor di Concilio, e ciascnn preso da se sono nelle materie di fede e di costume. 1. giudici rispetto pure alla Chiesa universale nel modo che sarà or ora spiegato. 2. giudici infallibili se uniti siano al loro capo che è il Romano Pontefice, pogniamochè non tutti o quasi tutti in una decision si accordassero, ma solo la maggior parte di loro l'abbracciasse. 3. giudici infallibili indipendentemente da qualunque consentimento del

popo-

popolo. Con che il *Febbroniano* sistema è a terra.

IV. Bisogna bene stabilire il primo pregio de' Vescovi, che giudici sieno, anche fuori di un Sinodo generale, anche rispetto alla Chiesa universale. Perocchè di questo se privi fossero, gli altri cadrebbon subito. E primamente che ciascuno de' Vescovi sia Giudice nella sua Diocesi, e solo Giudice, non può salva la fede negarsi. Il proprio e precipuo ufizio del Vescovo è quello di Pastore, il quale ufizio nella buona dottrina principalmente consiste. *Vi darò Pastori*, diceva Iddio per *Geremia* (19) *secondo il mio cuore, e colla scienza e dottrina vi pasceranno*. Anche *Paolo* tra varj ministeri della nuova Chiesa novera i *Pastori* (20). Sul qual passo dell'Appostolo osserva S. *Girolamo* (21) *non doversi pensare, che siccome* (Paolo) *altri disse esser Appostoli, altri Profeti, altri Vangelisti; così ancora nel rammemorare i pastori ed i maestri abbia diversi ufizj indicati; perocchè non disse:* ma altri Pastori ed altri maestri, *sibbene* altri Pastori e Maestri *conciosiachè chi Pastor sia, essere*

[19] Jer. III. 15. *Dabo vobis Pastores juxta cor meum, & pascent vos scientia & doctrina*.

(20) Ephes. IV. 11. *Alios autem Pastores*.

(21) *Non esse putandum, quod sicut in superioribus alios dixit esse Apostolos, alios Prophetas, alios Evangelistas: ita & in pastoribus, & magistris officia diversa posuerit: Non enim ait: alios autem Pastores, & alios Magistros, sed alios Pastores, & Magistros, ut qui Pastor est, esse debeat & Magister*.

re pur debba maestro. Nè altrimenti pensò S. *Agostino* (22) *Estimo*, così egli, i *Pastori e i Dottori essere i medesimi..... acciocchè non intendiamo altri i Pastori; altri essere i Dottori; quinci però avendo* (Paolo) *detto dianzi* I PASTORI, *aver soggiunto subito* I DOTTORI, *onde i Pastori intendessero all' ufizio loro appartener la dottrina*. Ma qual esser potrebbe la dottrina de' Vescovi, se giudicar non potessero delle cose alla fede e al buon costume necessarie? Perocchè essendo l'obbligo di pascere colla dottrina i popoli alla salute di questi indiritto, tale esser debbe la dottrina de' Vescovi, che gli altri tenuti sieno a creder loro; il che dalla podestà di giudicare non può andare disgiunto. Nè questa Podestà a' Sinodi sieno diocesani sien provinciali, sien generali è ristretta. E il vero per qual ragione ne' Concilj son giudici i Vescovi? Non certamente perchè l'unione con altri Vescovi insiem radunati dia loro questo diritto, altrimenti perchè giudici non sarebbono anche i Preti, che in un Concilio si tro-

[22] S. Agost. ep. 149. al. 59. ad Paullinum num. 11. *Pastores autem & Doctores .... eosdem puto esse .... ut non alios Pastores, alios Doctores intelligamus; sed ideo cum prædixisset Pastores*, (Paullum) *subjunxisse Doctores, ut intelligerent Pastores ad officium suum pertinere doctrinam. Ideo enim non ait, quosdam autem Pastores, quosdam vero Doctores; cum superiora ipso locutionis genere distinguerent dicendo: quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, quosdam vero Evangelistas: sed hoc tanquam unum aliquid duobus nominibus amplexus est, quosdam autem Pastores, & Doctores.*

trovassero uniti? Ma perchè dalla loro dignità è inseparabile questo carico, nè dal Concilio ricevono eglino questa podestà, ma al Concilio la recano. Or quell'autorità che ha un Vescovo di giudicare, comecchè propriamente alla sua diocesi ristretta sia, ha ancora alla universal Chiesa riguardo, se quando l'esercita, si trovi di aderire col suo giudizio al capo visibile della Chiesa; e alla maggior parte degli altri Pastori, co' quali a formar viene un solo corpo; similmente che ne' Concili il poter giudiziario di ciascun Vescovo non dalla unione materiale del luogo, ma da quella de'sentimenti è ordinato al bene della Chiesa universale. I Cristiani delle andate età non furono d'altro avviso. *Pur seguiremo*, scrivea *Vincenzio Lirinese* (23) *l'universale consentimento, se nella stessa antichità di tutti o quasi tutti i* SACERDOTI *insieme e Maestri* (cioè de' Vescovi) *abbracceremò* le DEFFINIZIONI, *e le* SENTENZE. Nel che non parlare *Vincenzio* de' soli Vescovi in General Concilio raunati è chiara cosa, volendo egli che *dalla stessa antichità* si prendano le loro *diffinizioni*, e le *sentenze*, nè i Generali Concilj essendo, che nel secol quarto innoltrato incominciati. Ma è ancor manifesto, che a' Vescovi sieno in

[23] Common. I. c. 3. *Consensionem quoque sequemur, si in ipsa vetustate omnium vel certe pene omnium Sacerdotum pariter & Magistrorum definitiones sententiasque sectemur.*

Concilio sieno fuor di Concilio (che di ciò non fa egli motto) attribuisce autorità di giudicare; perocchè che è *diffinire*? che *sentenziare*, se non giudicare? I *Pelagiani* stessi non riconobbero apertamente ne' Vescovi dispersi la podestà di giudicare nella lor causa? Il decreto di Papa *Zosimo* contra di loro era da pressocchè tutti i Vescovi dispersi abbracciato. E quali sforzi non fecero coloro per eluderlo? Nè però si avvisaron mai di dire, che i Vescovi dispersi non erano giudici in cause massimamente, che alle diocesi lor non appartenevano, siccome altrove nate e promosse. Niente di questo. Si querelarono solo, che la causa loro fosse stata giudicata *da' Vescovi risedenti ciascuno nelle lor Chiese* (ossia dispersi) *a' quali come ad uomini semplici fosse stata la sottoscrizione quasi strappata di mano* (24); però cattivi giudici sì, ma giudici, e giudici competenti li riconobbero.

VI. Passiamo all'altro pregio d' infallibilità, e a quanto del primo abbiamo detto, si darà pure nuovo lume, e forza maggiore. *Sì*, diceva il dottissimo Cardinal di *Bissy* (25), *egli è un punto di fede riconosciuto in ogni tempo, da tutti i Fedeli, che la Chiesa dispersa ha almeno una sì grande estensione d' autorità che in un Generale Concilio*. Se dunque in un Genera-

[24] *Simplicibus Episcopis sine congregatione Synodi in locis suis sedentibus, exorta subscriptio est.*
[25] *Instruct. Pastorale du 1725. p. 37.*

nerale Concilio può la Chiesa formar decisioni, che sieno giudizj, e giudizj ultimi, e giudizj infallibili, li può anche formare dispersa. E certo le promesse che Gesù Cristo ha fatte di sua assistenza al Corpo de' Pastori non hanno alcuna limitazione. Nò Cristo non ha egli agli Appostoli detto e in loro al Corpo de' loro successori; *chi voi ascolta*, quando siete insieme raccolti in Concilio, *ascolta me*; *chi voi non ascolta*, quando giudicate in Concilio, *qual Pagano esser dee riguardato*: Cristo ha semplicemente detto e senza restrizione: *chi ode voi, ode me* (26), *e chi non ascolta la Chiesa, tengasi in conto di un Etnico, e d'un Pubblicano* (27). Similmente quando Cristo parlando agli Appostoli, e in essi a' Vescovi lor successori ha detto: *io sono con esso voi in tutti i giorni sino alla fine de' secoli* (28), ha egli voluto dare ad intendere, ch' egli assisterà i Vescovi, quando saranno in un Sinodo congregati, ma che ne' tempi, che non si potranno in Concilio adunare, gli abbandonerà alla lor debolezza? Qual cosa non solo alle intenzioni di Cristo, e al bisogno della Chiesa, ma al buon senso più contraria di questa? Eppure que-

(26) Luc. X. 16. *Qui vos audit me audit*.

[27] *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus*. Veggasi il citato Card. di *Bissy* p. 89. e Monf. *Bossuet* nel terzo *Avvertimento a' Protestanti n.* 9.

(28) Matth. XXVIII. v. 20. *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus ad consummationem sæculi*.

questa è la interpetraziono, che nel sistema di *Febbronio* dar si dovrebbe alle sì consolanti promesse di G. Cristo. Ma, ripiglia *Febbronio*, che queste promesse non sono fatte a ciascun Vescovo, sibbene al Corpo (29). Si veramente, che noi diciamo, ogni Vescovo di per se essere infallibile ne' suoi giudizj, onde mestier ci avesse di avvertirne, che il privilegio della infallibilità non alle singolari persone de' Vescovi, ma a tutto il Vescovil corpo fu promesso da Cristo. Non abbisognavamo la dio mercè di questo ammonitore. Egli si ha uopo d' imparare, che la Chiesa dispersa non risiede in tale o in tal altro Vescovo, che può fallire; ma ne' Vescovi sparsi quà e là pel Cattolico mondo, i quali non vanno già presi ciascun di per se, com' egli mostra d' infingersi, ma insieme o tutti o nella maggiore lor parte uniti al loro capo, e a questo modo formano coll'assistenza dello Spiritossanto un corpo infallibile di giudici eziandio che fallibili ciascun di per se. L'error suo è, che i Vescovi non formino un Corpo, che ne' Concilj Ecumenici (30). Ma questo è un errore contrario alle promesse di Cristo, le quali non avrebbon luogo *omnibus diebus*, e non renderebbono

(29) Febbr. cap. VI. §. VIII. p. 331. *Sane ultimatum illud & a Divinitate participans inerrantiæ privilegium non tam singulis quam Corpori, atque adeo Œcumenicis Conciliis reservatum videtur.*

[30] *Corpori atque adeo Œcumenicis Conciliis* l. c.

bono *Etnico e Pubblicano* chi non ode tutti o quasi tutti i Vescovi dispersi e in unanime consentimento legati col loro capo, se i Vescovi non facessero un corpo, che in Generale Concilio raccolti; è un errore, che smentito è dalla pratica della Chiesa, è un errore contrario al certo senso di tutti, che nella Chiesa dispersa riconoscono con S. Cipriano (31) un corpo *di Sacerdoti col glutine di una scambievol concordia*, *e col vincolo dell' unità insiem legato e stretto*.

VII. Ma argomentiamo in altro modo, o piuttosto illustriamo il già fatto argomento. Che ne verrebbe, se la Chiesa, siccome abbiamo spiegato, dispersa non avesse uguale autorità infallibile di giudicare, che la Chiesa in Concilio adunata? Che quando da dispute, e da error nuovi fosse combattuta la fede nè alle decisioni del *Romano* Pontefice si arrendessero i Novatori, fosse necessaria cosa adunare un Generale Concilio. Ma (perchè io il dica colle parole del Cardinal di *Bissy* (32),) non sarebbe in fatti un notabilmente pregiudicare al deposito della fede il torre alla Chiesa dispersa l'esercizio della sua autorità, e il non attribuirlo se non a' Generali Concilj? Con ciò qual campo non si aprirebbe al progresso degli errori, che nascono

(31) Ep. LXVIII. al. LXVII. ad Steph. *Copiosum corpus est Sacerdotum concordiæ mutuæ glutino atque unitatis vinculo copulatum*.

(32) *L. c. p.* 39.

ſcono tutto giorno? Non v'ha alcuno, che ignori la difficoltà di adunare queſti Generali Concilj. Si condannino, dice *Febbronio* (33) ne' Sinodi diocesani e ancora ne' Provinciali le nate Ereſie, e ſi dovranno almeno infrattanto ſchifare. Se l'Ereſia sarà manifeſta e chiara, ſiccome fu la *Pelagiana* da *Agoſtino* chiamata *Aperta perverſità* (34) non vi ſarà d'altro meſtiere. Se oſcura ſia, e patrocinata da molti, il Concilio Generale ſi aduni. Il felice ripiego che è queſto! Ma dimando in primo luogo. Dappoichè una o due Chieſe han condannata un' Ereſia e tutti o quaſi tutti i Veſcovi hanno a quella condanna aderito, potrebbe la Chieſa diſperſa ſeparar dal ſuo corpo alcuni Veſcovi particolari, che contro queſta condanna alzaſſer bandiera, e quelli, che nella loro reſiſtenza li ſeguitaſſero? E chi ne dubiti? Ma, come ben rifiette il citato Card. di *Biſsy*, la Chieſa uſar non può di queſta ſeverità, ſe non contro quelli, i quali ſi oſtinino contro un Giudizio infallibile. Dunque quella condanna nel caſo propoſto non ſarebbe un decreto *pro interim*, cioè provviſionale, come vuole

[33] Cap. VI. §. VIII. n. 4. p. 337. *Damnabuntur hæreticæ doctrinæ, earumque fautores primum in Synodis Episcopalibus; ſi vero malum latius ſerpat, in provincialibus; & ſic deinceps; poteritque, imo debebit doctrina ita condemnata cum ſuo doctore*, interim ſaltem, *devitari*.

(34) *Aperta pernicies* S. Agoſt. *lib. IV. contra duas epiſtol. Pelagian. cap. ult.*

le *Febbronio*, ma un vero innappellabil giudizio. Domando in luogo secondo, se nel caso, che que' pochi Vescovi e i loro seguaci fossero dalla Comunione del restante corpo della Chiesa separati, o che eglino stessi se ne separassero, sarebbono come Eretici, o almeno Scismatici riguardati? Non sembra che tampoco di questo si possa per alcun dubitare. Ma anche questo suppone nella decision fatta, per la quale que' disubbidienti venissero scomunicati, una infallibile autorità. Ma ciò si lasci. Pochissime l' Eresie sono, le quali sien chiare, checchè mostri di supporre *Febbronio*, e quelle che meno hanno fatto di strepito, o sono meno durate, non tanto per la loro oscurità, quanto per la debolezza del loro partito finiron presto, percosse dagli anatemi del Papa, e d' alcuni Provinciali Concilj. La *Pelagiana* istessa Eresia comecchè svolta col tempo, e in maggior luce locata la sua pravità ad un *Agostino* sembrar potesse d' error *manifesti* radice, nel suo nascimento tuttavia non fu più chiara che l' *Arianesimo* sialo stato, e tant' altre Eresie in Generali Concilj proscritte. In fatti S. *Agostino* medesimo ne' principj del *Pelagianesimo* riguardò *come un opinione*, *che tollerar si potesse*, *e di cui i Cattolici potessero tra se disputare* quella di *Pelagio*, che si desser de' Giusti, i quali senz' alcun veniale peccato passa-

passasser la vita, quantunque dacchè nel Concilio *Cartaginese* del 418. fu condannata, avessela egli, qual era, in conto di vera Eresia. Innoltre pochissimi i casi sono, ne' quali l'Ereticali Sette non facciano fronte alle condanne e del Papa, e de' Sinodi Provinciali, quando ancora dopo le proscrizioni fattene in Sinodi Generali e gli *Ariani*, e i *Nestoriani*, ed altri siffatti mostri non che frangessero la lor contumacia, la portarono agli eccessi. Però alla fin fine ci troviamo pressochè sempre alla necessità di un Generale Concilio. Ma conciosiachè tanto malagevol cosa sia di convocarlo, ecco che in circostanze, le quali non sono che troppo ordinarie, Cristo non avrebbe bastevolmente provveduto alla sicurezza della fede e allo sbandeggiamento degli errori. Deh! Lasciamo i vani e perniciosi sistemi di *Febbronio*, e se non alla infallibilità del Romano Pontefice, almeno richiamiamoci a quella della Chiesa dispersa giudicante. Sarà all' Eresia fiaccato l'orgoglio; la fede de' popoli posta in sicuro; la pace data al Cristianesimo.

VIII. Rimane a dimostrare, che questa infallibilità della Chiesa dispersa ne' soli Pastori risiede, e dall' assentimento del popolo niente dipende. Dice *Febbronio*, che le veraci decisioni della Chiesa dispersa non sono un formale ed espresso giudizio, ma non-

nondimeno per la costante ed uniforme osservanza de' Cattolici all'errore prevalgono, *ma ciò non pel solo consentimento de' Vescovi, sibbene per la fede di tutti i Fedeli, la quale mancare non può* (35). Ma qui apertamente si confondono due infallibilità, che siccome abbiamo dianzi osservato, vanno distinte; una di Giudizio e decisione, l'altra di credenza e di adesione di cuore e di lingua. Questa seconda infallibilità è la sola che a' Fedeli appartiene, quando ascoltan la voce de' primi Pastori; ma quella è di ragione de' soli primi Pastori, quando parlano uniti al capo visibile della Chiesa, ancorchè non tutti o quasi tutti, ma nondimeno fossero la maggior parte, nè dalla osservanza de' Fedeli dipende, o riceve alcuna forza. Il che è stato copiosamente mostrato da tutti que' Teologi, e dottissimi Uomini della *Francia*, i quali nel nostro secolo opposti si sono con forte studio alle scismatiche pretensioni de' *Quesnellisti*. Perocchè volendo costoro, che nelle decision della Chiesa alle voci del popolo si desse orecchio, al popolo dar parte doveano siccome della giudicatrice podestà, così ancora della infallibilità. A noi basti di considerare che la Chiesa è di due ceti composta, di Pastori l'uno, l'altro di pecore. Al primo fu commesso

(35) P. 344. Neque illud ex *solo* Episcoporum *accessu sed ex* universorum *fide fidelium quæ deficere non potest*.

meſſo da Criſto, che inſegni a tutte le genti, che governi la Chieſa, che paſca le pecore; al ſecondo fu comandato, che aſcolti, che creda, che ubbidiſca. Però ſe nelle deciſioni della Chieſa doveſſero i popoli co' Veſcovi giudicare, queſti diverſi ufizj ſi vedrebbon confuſi, lo ſtato della Chieſa meſſo ſoſſopra, turbato l' ordine della Gerarchia. Che ſarebbe ciò ſe non volere che le pecore paſcano quando ſolo eſſer debbon paſciute? Anzi dove ſarebbon le pecorelle, ſe tutti di Paſtori ſoſtener doveſſero le veci? Egregiamente diceva S. *Gregorio Nazianzeno* (36): *Pecorelle non paſcete i Paſtori, non vi levate oltre i voſtri confini; a voi baſta d' eſſere acconciamente paſciute*. Perciocchè, ſeguita S. *Agoſtino* (37) *non la vivacità dell' intendere, ma la ſemplicità del credere rende la reſtante turba ſicuriſſima* (38). Dal che ſi conchiuda, dalla uniforme oſſervanza de' Fedeli diritramente iſtruiti poter noi come da ſegno argomentare l' infallibilità delle deciſioni da quelli ad eſecuzione mandate; ma l' infallibilità delle deciſioni ſtare nel corpo de' ſoli Veſcovi, al qual ſolo è ſtata da Gesù Criſto promeſſa.

IX.

(36) Orat. IX.

(37) S. Agoſt. contra epiſt. Manichæi cap. IV. *Ceteram quippe turbam non intelligendi vivacitas ſed credendi ſimplicitas tutiſſimam facit*.

(38) Può leggerſi la Paſtoral ſeconda di Monſ. di *Soiſſons* §. LXI. e 'l P. *Boucat Minimo Theol. T. V. diſſ. de ſummi Pontif. privileg. art. III. ſect.* 3.

IX. Ma e' conviene udire ancor *Febbronio*, e le sue ragioni. Ma quali son elleno? Io l'esporrò fedelmente. *La via de' Concilj è molto più opportuna ad iscoprire e determinare la verità, che ogni quantunque diligentissimo esame de' Vescovi dispersi* (39). In fatti quai sutterfugj non hanno i *Giansenisti* inventati per sottrarsi alle condanne della Chiesa dispersa? Si sono eglino mai acchetati? Si son dati per vinti (40)? Senza che se final giudizio esser potessero le decisioni della Chiesa dispersa, a che si sarebbon mai con immense spese, e con infinito disagio radunati tanti Generali Concilj? (41) Troppo chiara n'è la ragione. La Chiesa non riconobbe mai in se dispersa l'autorità di quest' ultimo diffinitivo giudizio, nè poteala riconoscere, conciosiachè i *singolari decreti di molti non possano* unirsi in uno, sicchè formino una decisione della Chiesa universale (42). Questo è tutto il nerbo dell' argomentazion di *Febbronio*. Ma poco si richie-

[39] Febbr. p. 333. *Viam Conciliarem ad detegendam determinandamque veritatem multo esse aptiorem, quam dispersorum quomodolibet diligens examen*.

[40] P. 335. *Hujus incertitudinem inter reliqua probat Historia Jansenistarum, qui quia res tractum habuit, aliaque, quæ disparatis Episcoporum judiciis opponi amant, intervenere horum judiciorum pariformitatem, universalitatem & legalitatem non agnoverunt*.

[41] *Pag.* 324. seg.

[42] P. 333. *Singularia multorum decreta non possunt coalescere in unum, ita ut Universalis Ecclesiæ forment decisum*.

chiede a mostrarlo debole e nullo. E che? Quando i Generali Concilj sono adunati, sono eglino il più soave e insieme il più forte mezzo, che usar si possa a reprimere, ed abbattere le novità degli errori. Ma è egli sempre sì facile? E' egli sempre spediente il convocarli? Quando ad un solo Imperadore il Romano Impero tutto ubbidiva, o al più in due Imperadori n' era il governo partito, quanto pochi Generali Concilj furono celebrati? Quali sogni son dunque mai questi, non altro avere in bocca, che General Concilio, in tempi, ne' quali tanta diversità abbiamo di principati, tanta contrarietà di dominanti nazioni, tanta divisione di politiche mire? Ma l' esempio de' *Giansenisti* che prova? Se non la loro infrangibile ostinatezza, la quale crediamo noi, che minor fosse stata, se in un Generale Concilio fosse la loro causa stata decisa? Accennato fu di sopra con qual dura cervice abbiano e al *Niceno* Concilio gli *Ariani*, e all' *Efesino* i *Nestoriani* fatta pertinacissima resistenza; e similmente e degli *Eutichiani* poteva dirsi, e de' *Luterani* e de' *Calvinisti* dopo i Concilj di *Calcedonia* e di *Trento*. Diremo noi, che i Generali Concilj non hanno podestà di terminare con ultimo infallibil giudizio le controversie, perchè gli Eretici hanno ogni arte posta in opra per sottrarsi a' loro anatemi? Nè per-

ciò

ciò util cosa non è, che i Generali Concilj si celebrino quando pressochè insuperabili difficoltà non si oppongano alla loro convocazione. Più fiate l' abbiam già detto, che di singolarissimo vantaggio sono, e che anzi talvolta rendeli necessarj o la moltitudine, e la perversità de' refrattari eretici, o la gravezza degli abusi, o la discordia delle particolari Chiese, e massimamente delle più cospicue. Non sono allora vane le sollecitudini, comecchè sieno travagliosissime; non gittate le spese comecchè larghissime; non perduti gli stenti comecchè molestissimi. Si scorra la storia de' passati Generali Concilj; si vedrà che radunati furono, non perchè alla Chiesa dispersa mancasse verace podestà di abbattere l' Eresie, e di torre i disordini; ma perche questa podestà dalla reità de' tempi nella esecuzione veniva indebolita, e spossata, e 'l pronto soccorrimento del gregge da malvagissimi uomini o insidiato o guasto domandava a' Pastori, che non risparmiassero la fatica di radunarsi insieme a diliberare de' mezzi più forti al gran bisogno. Del resto come è possibile, che *Febbronio* spacci, non potere le singolari decisioni di molti Vescovi riunirsi in una e formare un decreto della Chiesa universale? Che sono le decisioni della maggior parte de' Vescovi, se non un virtuale Concilio? Però se nel formale Concilio i sin-

golari suffragj de' Vescovi radunati posson formare la decisione di tutto il corpo, come nol potranno le voci de' Vescovi dispersi? Fingasi che un Principe ordini a' suoi Consiglieri, che ciascuno di per se mandigli il suo voto decisivo sopra una causa, la quale egli per giusti motivi non vuole portare alla pubblica luce d'un pieno consiglio. Se tutti o quasi tutti que' Ministri in una stessa sentenza convengono, avranno minor forza que' voti singolari, che se nel luogo del Consiglio fossero dati? o sarà men vero, che da tutto il Consiglio fu quella causa terminata? Nò, ripetiamolo, non è il luogo, che faccia il Concilio, o rendalo giudice inappellabile; questo può fare il giudizio più solenne, e più atto a domare la pervicacia de' Novatori, perchè appunto è una più certa e incontrastabil riprova del sentimento della Chiesa; ma il Concilio è ne' Vescovi, i quali o uniti sieno in un sol luogo, o dispersi hanno da Gesù Cristo la stessa infallibil promessa della sua assistenza, quando tra se, e col loro Capo in un medesimo punto si accordino per la maggior parte.

DISSERTAZIONE III.

Contrapofta al capo III. di Febbronio *nella quale fi efaminano le ragioni, ond' egli avvifa effer nati gli accrefcimenti del Primato del Papa, ma fpezialmente fi tratta delle falfe Decretali d'* Ifidoro Mercatore.

CAPO I.

Alcune ragioni, onde Febbronio *eftima efferfi dagl' incauti, o dagli ambiziofi prefa occafione di ampliare il Primato del Papa, e i fuoi diritti.*

I. NOn può *Febbronio* negare, che almeno da molti fecoli fiafi nella Chiefa creduto, e praticato dal Papa il Primato di vera e propria giurifdizione, che abbiamo finora con tanti argomenti difefo. Doveva egli conchiudere, fe dirittamente aveffe ragionato, che fiffatta credenza, ed ufo fi lungo non da umana o politica, od ignoranza ebbe origine, ma fibbene da divina ragione. Ma fermo egli a reputare quefto primato una invenzione della Pontificale ambizione, e della fimplicità di chi affecondolla, fi è piuttofto rivolto a cercarne altre cagioni, che poteffero infieme fiancheggiare il fuo mal congegnato, e rovinofo fiftema. E prima e-

gli confessa, che i Romani Pontefici alcune cose adoperarono nelle Diocesi degli altri Vescovi. Chi nelle vetuste memorie lesse tai cose, subito argomentò, che avesserle i Papi fatte perchè d'immediata giurisdizione godessero sulle Chiese tutte particolari del mondo (1). Ma *Febbronio* coll'acuto suo occhio ha ben saputo trovarne la cagion vera senza accordare a' Romani Pontefici un privilegio che a lui non va a genio. Questa è, che se tutte le membra d'una Società, qual è la Chiesa, per naturale diritto han obbligo di procurar l'osservanza delle leggi comuni, molto più tenuto è il Papa come Capo della Chiesa a por freno agli errori, e a' vizj dovechè nascano, nel qual senso dicesse S. *Gregorio tutti i Cristiani quando peccano, esser soggetti alla correzione dell' Apostolica Sede* (2). Zelo impertanto ha condotto i Papi a fare nelle altrui Diocesi degli atti, che i mal pratici hanno a giurisdizione attribuiti. Ne seguita, che pari sono i Papi a' Vescovi d' autorità. Perocchè questo diritto, questa obbligazione di carità di vegliare sopra la fede, che è cosa universale, e di opporsi a semi-

(1) *Febbr. cap. III. §. II.*
[2] Ivi n. 2. pag. 134. *Hac ratione specialior est obligatio Romani Pontificis, ceu Capitis Ecclesiæ, sese objiciendi irruentibus in eam erroribus & vitiis, tamquam a quo Ecclesia etiam neglectæ hac in parte stationis rationem poterit exigere. Hoc sensu intelligendum illud* GREGORII: Cunctos Christianos, ubi peccant, Sedis Apostolicæ correctioni subjectos esse.

feminatori della falfa dottrina fecondo *Febbronio* rifiede anche in oggi in tutti i Vefcovi (3). Così è, dice feftante *Febbronio*. Ma noi abbiamo già confutato quefto errore. Però è a dire, che gli atti per tali caufe efercitati da' Pontefici nelle altrui Diocefi atti foffero di giurifdizione, quantunque a farli moveffeli fenza dubbio zelo della Cattolica fede, e non atti di carità, come quelli degli altri Vefcovi, che fuori delle Diocefi loro non hanno alcuna giurifdizione. Si contennero eglino forfe, come gli *Atanagi*, gli *Ambrosj*, i *Grifoftomi*, in fole perfuafioni, in preghiere, in lettere, e non anzi pasfarono a comandamenti, a minacce, a depofizioni, a fcomuniche? i quali atti chi dirà mai non effer atti di podeftà?

II. Dice in luogo fecondo *Febbronio*, che i Papi alcune altre cofe nelle altrui Diocefi efercitarono per privilegio, non per immediata giurifdizione. Anche ne' fecoli della difciplina più pura promofsero i Romani Pontefici al Chericato, e agli Ordini Sacri i Dio-

(3) Ivi §. I. p. 129. *Hæc jus, hæc obligatio, divifis diœcefibus, non ceffavit in Epifcopis, Apoftolorum fuccefforibus. Si quando periculum effet, ne fides vel hærefi fubverteretur, vel vexationibus deftrueretur, nullus erat Epifcoporum, qui non exiftimaret, fuarum partium effe, ut manum admoveat, & pro quavis alia non minus, quam pro propria fua diœcefi laboret. Diœcefes ad bonum ordinem tempore pacis confervandum fpectabant. Fides autem res univerfalis erat, quæ cum oppugnaretur, univerfus orbis una tantum diœcefis, & tota Ecclefia unus grex habebatur.*

cesani di qualunque Vescovo. I Fondatori della Sacra Monarchia presero quinci tosto motivo di stabilire l'universale giurisdizione del Papa. Incauti! E non pensarono, che questo era un privilegio, e privilegio comune al Vescovo di *Cartagine* come Primate di tutta l' *Affrica proconsolare*, al Patriarca di *Costantinopoli*, e agli altri Vescovi delle prime Sedi, a' quali certamente niun diritto Diocesano appartenne nelle Provincie, e ne' Vescovati del loro primato. Su di che egli ci rimette all' *Hallier* (4). Ma starà egli in tutto all' *Hallier*? Io forte ne dubito. *Cominciamo*, dic' egli (5) *dal sommo Pontefice, il quale già da' Tempi di* Tertulliano (6) *intitolavasi* Vescovo de' Vescovi; *che gli Archimandriti, e i Monaci della* Siria seconda *chiamano*

[4] Febbr. cap. III. §. III. pag. 135. *Exercuit Romanus Pontifex etiam in purioris disciplinæ sæculis jus ad Clericatum sive ad Ordines sacros promovendi quorumcumque Episcoporum diœcesanos. Hoc jus etiam exprimitur & stabilitur in Decreto Gratiani* Cauf. IX. Quæst. 3. Can. 20. & 21. *item* Cauf. XVI. Quæst. I. Can. 31. *Quid facilius iis, qui fundandæ Monarchiæ Ecclesiasticæ tota mente incumbunt, quam hoc interpretari, & accipere tanquam effectum, & fructum juris diœcesani universalis? Et tamen eo referri minime debet; quandoquidem constat, simile jus intra fines sui respective Primatus totius Africæ Proconsularis Primati, Patriarchæ Constantinopolitano, aliis item primariarum Sedium Episcopis; quibus certo nullum jus diœcesanum competiit in provinciis & Episcopatibus ad suum Primatum pertinentibus. Vide hæc egregie deducentem* Franciscum Hallier *Tract. de sacris Electionibus & Ordinationibus pag.* 650. *seqq.*

(5) *Par. II. Sect. V. cap. III. art. IX. §. I.*

(6) *Lib. de pudic. cap. I.*

no Santissimo e Beatissimo Patriarca di tutta la terra (7); *che le scritture* a Leone primo *presentate, e lette nel Concilio di* Calcedonia *nominano* (8) universale Arcivescovo, e Patriarca; *al qual* SOLO *per testimonianza di* S. Gregorio (9) *dallo stesso Sinodo* Calcedonese *fu offerto il nome di* universale; *a cui tutta la Chiesa Cattolica radunata nel Concilio di* Costantinopoli *riconosce essersi data da* Cristo *autorità sopra tutte le Chiese* (10), *che* Gregorio Settimo *dimostra* (11) *per più principale diritto esser pastore de' Parrocchiani di un altro Vescovo, che il Vescovo stesso. A questo dunque per la più eminente podestà* dubbio *non è, che libera sia, nè da alcuna legge ristretta l'autorità di ordinar Cherici di tutte le Diocesi.* Che dice *Febbronio?* Ammetterà egli questa dottrina? Ma questa dà al Papa la podestà di Diocesano su tutte le Chiese del Mondo. Era meglio per lui, che non citasse *Hallier*. Ma insistiamo sul principal punto. Il Primate dell'*Affrica*, il Patriarca di *Costantinopoli*, ed altri Vescovi delle prime Sedi potevano ordinare gli altrui Diocesani, ma per legge, o per consuetudine; il Papa per Appostolica autorità per S. *Pietro* avuta da *Cristo*. Però *Martino* I. scrivendo alle Chie-

[7] *Epist. ad Hormisd.*
(8) *Libell. ad S. Leon. in Concil. Chalced.*
(9) *Lib. IV. ep. 56.*
(10) *Sess. VIII. e XVI.*
[11] *In apol. pro suis Decretis cap. penult. & ult.*

se di *Gerusalemme*, e di *Antiochia* dice, che *secondo la podestà datagli da Dio per* S. Pietro *principe degli Apostoli* ordinava a *Giovanni* Vescovo di *Filadelfia di creare in tutte le Chiese, che sono sacerdotalmente soggette alla Sede di* Antiochia, *e di* Gerusalemme, *Vescovi e Preti e Diaconi* (12). E' dunque questo senza dubbio un privilegio, una prerogativa; ma privilegio, ma prerogativa per divino diritto annessa al Successore di *Piero*, e non ispeziale per le sole Ordinazioni (perocchè dove troverem noi questo spezial privilegio?) ma fondata sulla general podestà di regger la Chiesa; dove il privilegio, la prerogativa del Primate dell' *Affrica*, e dell'altre primarie Sedi era d'umano diritto, e però ristretto al solo atto dell' ordinazione senza rendere nel resto loro Sudditi i *Diocesani* degli altri Vescovi.

III. Terza ragione del preteso Primato del Papa è secondo *Febbronio*, che i diritti del Papa come Primate della Chiesa furono a poco a poco confusi con quelli, che come a Patriarca d'*Occidente* gli convenivano. Ma

(12) T. X. Concil. edit. Ven. Mansianæ col. 830. *Ad majorem ejus stabilitatem convenienter studuimus in præsenti præcipere, secundum potestatem nobis a Domino in gratia datam per Sanctum Petrum Apostolorum principem, Joanni dilecto fratri nostro, episcopo Philadelphensium civitatis, ut locum nostrum in omnibus ecclesiasticis articulis in partibus orientis suppleat, & creet in omnibus civitatibus, quæ Antiochenæ sedi, quæque Hierosolymitanæ sacerdotaliter subsunt, episcopos, & presbyteros, & diaconos.*

Ma perchè piuttosto non dice, che questa confusion di diritti facil fu ad avvenire, conciosiachè i particolari diritti, che il Papa godeva sulle Chiese dell' *Occidental* Patriarcato, gli competessero anche come a Primate di tutta la Chiesa? *Febbronio* porta in prova della sconvenevole confusione ciò, che si ha in una lettera di S. *Leone Magno* al Vescovo di *Tessalonica Anastasio* suo Vicario nell' *Illirico*. Dice il Santo Pontefice (13) di averlo chiamato *in parte della sollecitudine*, non *nella pienezza* della *podestà*. Chi non vegga parlar quì *Leone* della pienezza Patriarcale? Eppure i difensori del Primato del Papa (e noi stessi disopra l' abbiam fatto) quì ravvisano la podestà del Primato. Ma *Febbronio* di questa confusione ne incolpi *Leone* stesso. Scriveva egli ad un suo Vicario per l' *Illirico*, e nondimeno scrivevagli non come Patriarca dell' *Occidente*, ma come capo di tutta la Chiesa. Comincia egli da queste parole la sua lettera. *Conciosiachè siccome i predecessori miei a' tuoi predecessori; così io seguendo l' esempio de' primi alla dilezion tua abbia delegato le veci del mio governo: acciocchè tu imitatore della nostra mansuetudine ajutassi la cura, che* A TUTTE LE CHIESE *principalment dobbiamo* PER DIVINA ISTITUZIONE (14) e Il

(13) *Ep. XIV. col. 686. Ballerin. edit.*
(14) Ivi col. 683. *Quoniam sicut praecessores mei praecessoribus tuis, ita etiam ego dilectioni tuae, priorum secutus exem-*

Il Patriarcato non è di gius Divino, ma di umana Istituzione. Come dunque *Leone* nella *cura*, che *a tutte le Chiese principalmente dovea per divina Istituzione*, rifonde la dignità di suo Vicario ad *Anastasio* conferita? Lo stesso fa *Leone* nella lettera, che a' Metropolitani dell'*Illirico* indirizzò dando loro notizia della elezione da lui fatta di *Anastasio* a suo Vicario. *E perocchè*, dic' egli, *la nostra cura a tutte le Chiese si stende, da noi esigendo così il* Signore, *il quale al Beatissimo Appostolo* Piero *per guiderdone della fede di lui commise il primato dell' Appostolica dignità nella sodezza del fondamento d' esso stabilendo l' universal Chiesa, a quelli, che per carità di collegio ci sono congiunti, participiamo la necessità della sollecitudine, che abbiamo. Perlaqualcosa abbiamo la nostra vece commessa al fratello, e convescovo nostro* Anastasio ec. (15). Quando dunque *Leone* afferma d'aver chiamato *Anastasio* in parte *della sollicitudine* sua, intende di quella *cura*, che quì descrive, di avere

exemplum, vices mei moderaminis delegavi: ut curam, quam universis Ecclesiis principaliter ex diuina institutione debemus, imitator nostræ mansuetudinis adjuvares.

(15) Ep. X. col. 617. *Et quia per omnes Ecclesias cura nostra distenditur, exigente hoc a nobis Domino, qui apostolicæ dignitatis beatissimo Apostolo Petro primatum fidei suæ remuneratione commisit, universalem Ecclesiam in fundamenti ipsius soliditate constituens, necessitatem sollicitudinis, quam habemus, cum his qui nobis collegii caritate juncti sunt sociamus. Vicem itaque nostram fratri & Coepiscopo nostro Anastasio, secuti eorum exemplum, quorum nobis recordatio est veneranda, commisimus.*

avere pel primato universale su tutta la Chiesa; dunque ancora quando nega d' averlo chiamato *nella pienezza di podestà*, non parla della podestà patriarcale, ma della podestà di Primato. Domandi ora *Febbronio* se vuole a *Leone*, perchè piuttosto ricorresse alla sua autorità di Primate della Chiesa, che a quella di Patriarca. A noi basta, che la *pienezza di potestà* da lui ricordata al Primato appartenga. Insieme impari, che molti secoli prima delle false Decretali i Papi nell' *Occidente* adoperavano più per l' autorità di Primati della Chiesa, che per quella di Patriarchi *Occidentali*; e tra gli altri un *Leone Magno*, Pontefice veramente grande e per la sua santità, e per la sua dottrina; nè con tanta impudenza agli adulatori di *Roma* attribuisca una confusion di diritti, la quale anzi mostra l' eminenza del Pontificato. Certamente se un Re di *Francia* al Governatore della *Borgogna* scrivesse di non dargli pienezza di podestà, niuno immaginerebbe mai, ch' egli pensasse alla podestà da se come Conte goduta sulla *Borgogna*, e non piuttosto alla Real-Podestà, la quale a tutte le Contee, e a tutti i Ducati del Regno eminentemente si stende. Ma i diritti sarebbon confusi. Così è, ma questo vuol dire, che il Conte della *Borgogna* è Re di *Francia*. E similmente dico del Papa; egli è Patriarca d' *Occidente*, ma è anche Papa, e chi è Papa, non è maraviglia,

se

ſe non penſa a minor diritti, che ha come Patriarca, quando quei del Papato e rinchiudon quegli altri, e li vantaggiano.

IV. Un'altra ragione dell' ampliata autorità del Papa ha *Febbronio* immaginata. Queſta è, che la dignità di Sede Apoſtolica, la Santità de' ſuoi Veſcovi, la qualità di *Madre*, e *Maeſtra delle Chieſe*, han facilmente potuto rivegliare la falſa idea di Monarchia. De' titoli di *Madre*, *e Maeſtra delle Chieſe*, che alla *Romana* Sede convengono, nella paſſata diſſertazione ſi è detto. Quanto alla Santità, queſta poteva far credere, che quello, che da' Pontefici o ſi adoperava, o ſi richiedeva, era giuſto; ma poteva ella indurre gli ſteſſi Santi Pontefici ad invadere i diritti degli altri, e domandar coſe ingiuſte? Eppur *Febbronio* non ha ribrezzo d'attribuire la celebre coſtituzione di *Valentiniano III.* contro *Illario* Veſcovo d'*Arles* alla buona opinione, che aveva quell' Imperadore di S. *Leone*, il quale *dovecchè voleſſe*, *piegava l'animo di quell' Imperadore* (16). Ma ſe la Santità della Sede fu quella, che negli animi de' Fedeli ne innalzò tanto la grandezza, come è avvenuto, che più non la deprimeſſe la diverſa condotta di tanti degeneranti Pontefici, che ſul Trono di *Piero* furono nel ſecol decimo dalle Fazioni Romane locati?

Se

[16] Febbr. cap. III. §. VI. n. 2. pag. 150. *cujus animum, quo vellet, inclinabat*.

Se dirittamente mireremo, troveremo, che il *Romano* Pontefice non debbe alla Santità de' suoi predecessori i suoi diritti, ma a *Piero*, il quale anche ne' malvagi Successori vuol essere rispettato. Per ciò poi, che alla dignità di Appostolica Sede si appartiene, *Febbronio* sogna, mentre immagina, che il titolo di *Appostolica* Sede sia stato *quasi per antonomasia* dato anche ad altre Chiese, che o furono dagli Appostoli fondate, o dagli Appostoli ricevettero lettere. Già le Chiese, che dagli Appostoli ebbero lettere, come quelle di *Tessalonica*, d'*Efeso*, di *Colossi*, riconoscono per fondatori gli Appostoli. Però questa disgiuntiva a nulla non serve. Piuttosto era da aggiugnere, che ancora ad altre Vescovili Sedi fu talvolta questo titolo dato, e così *Sidonio Apollinare* nomò *Sede Appostolica* quella di *Troyes* in *Francia* (17) e S. *Paolino di Nola* (18) la Sede di *Alipio*. Ma che *Tertulliano* storicamente noverando le Sedi fondate da' Santi Appostoli (19) le chiami *Appostoliche*; che qualche rara volta sieno state *Appostoliche* nominate le Sedi de' Vescovi, perchè in alcun largo senso Successori degli Appostoli, siccome per tal cagione gli stessi Vescovi e *Appostolici*, e *Ap-*

(17) Lib. VI. Ep. I. ad Lup. Tricass. *in Apostolica Sede novem jam decursa quinquennia*.

(18) Ep. XLV. ad Alipium cum *principibus populi sui Sede Apostolica collocavit*.

(19) *De Præscript. cap. XX. e XXXII. e XXXVI.*

e *Appostoli* si trovano alcuna fiata nomati, è egli buona prova, che *quasi per Antonomasia* abbiano avuto questo titolo? La Sede di *Roma* sì per antonomasia, e senza *quasi* ha sempre di questo nome goduto. *Innocenzio* I. come ben riflette l'erudito P. *Mamachi* (20), nella famosa sua lettera a *Vittricio* stabilisce, che le *cause maggiori all' Appostolica Sede* si rechino dopo il *Vescovile giudizio* (21). Or se la *Romana* non fosse stata già nel 404. per Antonomasia chiamata *Appostolica Sede*, come *Innocenzio* paragonandola colle altre, avrebbela detta *Appostolica*, contento di chiamar l' altre *Episcopale judicium*? Nè altro nome in tutti gli Scrittori di tutte l' età, che quello di *Appostolica Sede*, è più usitato, quando della *Romana* Sede si parla. Che è avere un titolo *per antonomasia*, se questo non l'è? Ora io accordo a *Febbronio*, che la semplice qualità di *Appostolica Sede* non porti *per se* principato sopra la Chiesa universale; ma nego, che nol significhi, come dato alla *Romana* per eccellenza; conciosiachè se come egli stesso confessa, le si dee più particolarmente questo nome, perchè fu consecrata dalla morte di *Piero* capo e Principe della Chiesa, chiaro è, che udendosi questo nome, quando di *Roma* si tratta, e' s' inten-

(20) *T. IV. Origin. & Antiq. Christian. p.* 287.
(21) Ep. II. T. I. epist. Rom. Pont. Coust. col. 749. *Si majores caussæ in medium fuerint devolutæ, ad* SEDEM APOSTOLICAM..... *post judicium Episcopale referantur.*

tende subito, che quella Chiesa, *per Piero fu in tutti i Secoli Cristiani a tutta l' universal Chiesa preposta*, come scrive Papa *Gelasio primo* (22). Il perchè è ella sì strana cosa, che da questo nome abbiano alcuni argomentato, che il Papa colla Sovranità propria d'un Ministro e dispensatore di Gesù Cristo tutta reggesse la Chiesa?

V. Sino da' primi secoli della Chiesa è stato di tutti i Vescovi del mondo Cristiano non variato costume di drizzare al Romano Pontefice consulte ne' più gravi negozj, che la fede, e la disciplina toccavano. Nella seconda parte Storica di quest' apologia ci riserbiamo a darne molti, e incontrastabili esempli. Allora poi i Vescovi Romani mandavano alle Chiese, dalle quali venivano interrogati, le loro risposte, o Decretali per loro regolamento. Qui si arresta *Febbronio*, e pretende, che questi ricorsi delle Chiese abbian dato occasione di fingere lo stato Monarchico della Chiesa; ma a torto, dic' egli, 1. perchè non avevano i Papi vero e perfetto diritto ad esigere questi ricorsi. 2. perchè altri Vescovi ancora erano consultati, come *Cipriano*, e *Teodosio* accordò con sua legge al Vescovo di *Costantinopoli* lo stesso diritto, 3. perchè i Papi nel rispondere non facevano un nuovo jus, ma

[22] Ep. VIII. ad Anast. T. VIII. Concil. edit. Ven. Mans. col. 34. *quod cunctis seculis Christianis Ecclesiæ prælata sit universæ*.

ma scioglievano i dubbj, e interpetravan l' antico (23). Ma Sant' *Innocenzio primo* nella pistola, o rescritto trasmesso sul principio dell' anno CDXVII. al Concilio plenario di *Cartagine* lodando que' Padri, che delle cose determinate contro i Pelagiani aveano fatta relazione alla Santa Sede, per ricever da essa il diffinitivo giudizio: *Conservando voi*, dice, *gli esempli dell' antica tradizione, e ricordevoli dell' Ecclesiastica disciplina, confermate con vera ragione, il vigore della vostra Religione non meno ora nel consultarci, che avanti nel pronunziare, i quali comprovaste doversi riferire al nostro giudizio, sapendo che cosa si debba alla Sedia Appostolica mentre tutti, che chiamati siamo in questo luogo, desideriamo seguitar l' Appostolo, da cui surse, e l' istesso Vescovato, e tutta l' autorità di questo nome*. E poco appresso parlando degli antichi istituti de' Padri di consultar la santa Sede nelle cose più gravi, e di riportarsi al giudizio di lei: *la qualcosa*, soggiugne, *eglino non per umana, ma per divina sentenza decretarono, acciocchè tutto quello, che si trattasse nelle Provincie quantunque rimote, e disgiunte, non prima stimassero di dovere ultimate, che ne pervenisse la notizia a questa Sedia, acciocchè per autorità di essa tuttociò che da essi fosse pronunziato, si confermasse, se giusto*

[23] *Capo III.* §. *VIII. pag.* 153.

sto fosse . (24) Il medesimo Pontefice nel tempo stesso rescrivendo alla relazion fattagli dal Concilio di *Mela* loda que' Padri, perchè nel consultar la Sedia Appostolica, e nel riportare al suo giudizio i punti da essa deliberati aveano seguita l' antica regola, la quale con esso lui conoscevano essere stata sempre nel Mondo, e sapevano, che per tutte le Province si diramavano sempre dal fonte Appostolico le risposte a quelli, che le domandavano (25). Antichissimo era dunque fino da' tempi di Papa *Innocenzio primo*, nè già stabilito da alcun Cano-

[24] *Antiquæ traditionis exempla servantes*, & Ecclesiasticæ *memores disciplinæ*, *vestræ religionis vigorem non minus nunc in consulendo*, *quam antea cum pronunciaretis*, *vera ratione firmatis*, *qui ad nostrum referendum approbastis esse judicium*, *scientes quid Apostolicæ* Sedi [*cum omnes hoc loco positi*, *ipsum sequi desideremus Apostolum*] *debeatur*, *a quo ipse Episcopatus*, & *tota auctoritas nominis hujus emersit*..... *Quod illi non humana*, *sed divina decrevere sententia*: *ut quidquid quamvis de disjunctis*, *remotisque Provinciis ageretur*, *non prius ducerent finiendum*, *nisi ad hujus sedis notitiam perveniret*; *ut tota hujus auctoritate* (*justa quæ fuerit*) *pronunciatio firmaretur*. Rescriptum Innocentii I. ad Concil. Carthag. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 44.

(25) *Diligenter ergo congrue Apostolici consultis honoris arcana*: *honoris* (*inquam*) *illius*, *quem præter illa*, *quæ sunt extrinsecus*, *solicitudo manet omnium Ecclesiarum*, *super anxiis rebus quæ sit tenenda sententia* : *antiquæ scilicet regulæ formam secuti*, *quam toto semper orbe mecum nostis esse servatam*... *Neque enim hoc vestram credo latere prudentiam*, *qui id etiam actione firmastis*, *scientes*, *quod per omnes Provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanent*. Rescript. Innoc. I. ad Concil. Milevit. apud Labbè loc. cit. col. 47.

ne, ma sibbene dalla tradizione prescritto, e richiesto dal primato della Sede Romana, il costume di consultarla ne' dubbj, e di attenderne il giudizio, e di ricever dalle risposte di Lei la certa, e diffinitiva sentenza. Nè per verità di un tanto Pontefice può nascer sospetto, che se tal costumanza non fosse stata fondata ne' diritti della sua Sede, avesse parlato in termini sì autorevoli, e risoluti. Dove troverà *Febbronio* un monumento e per antichità, e per autorità sì rispettevole, come questo è, onde in dubbio rivocare, se a cosiffatti ricorsi avesse la Romana Sede vero diritto? Ma ciò che diremo in risposta alla seconda osservazione di questo Scrittore troppo antipatico con *Roma*, meglio dichiarerà questo diritto. Anche ad altri Vescovi si faceva talvolta ricorso: così è: ma forse da tutta la Chiesa? Forse per consuetudine guardata qual legge, nè da alcuno mai contraddetta? Forse come *a capi, ed apici del Vescovato?* Siccome di se scrivea lo stesso *Innocenzio?* (26) Forse per attenderne certa diffinizione? E per doverne ricevere fermo regolamento? Tai cose non leggonsi che del Romano Pontefice. Vorrà *Febbronio* paragonare col Papa il Vescovo di *Costantinopoli*? Quando pure a lui per la legge di *Teodosio* si fosse nell' Ecclesiasti-

(26) Epist. ad Episc. Nucerian. *ad nos quasi ad caput, atque ad apicem Episcopatus referre*.

siastiche dubbietà dovuto ricorrere, la legge si fonda sulle prerogative della Sede *Costantinopolitana*; ma *Teodosio* sarebbe il primo, che avesse così determinato: V' è proporzione, quando il Papa col cominciar della Chiesa cominciò ad essere consultato? Ma v' è di più. Quella legge è ristretta alle Province dell' *Illirico*, nè vuol già, che al Vescovo di *Costantinopoli* si faccia ricorso, come immagina la fervida fantasia di *Febbronio*, ma sibbene al Concilio, e solo vieta, che al Concilio non si rechino siffatti dubbj senza che il Vescovo di *Costantinopoli* ne sia fatto partecipe (27). Che ha ciò che fare colle consulte, che da tutte le parti della Cristianità si mandavano immediatamente al Romano Pontefice? Che poi le Decretali, o risposte del Papa (ciò che da *Febbronio* ultimamente diceasi) non facesser legge, è falso. Lo stesso *Piero de Marca* dar volendoci un idea dell' ordine e del modo, con che da' Romani Pontefici fino dal principio della Chiesa si regolavano gli affari della Religione o della disciplina, ove dubbio nascesse, o controversia, (28) ci propo-

[27] Leg. 6. Cod. Justin. de SS. Ecclesiis. *Omni innovatione cessante, vetustatem, & canones pristinos*... ETIAM PER OMNES ILLYRICI PROVINCIAS *servari præcipimus ut si quid dubietatis emerserit, id oporteat, non absque scientia reverendissimi sacrosanctæ legis urbis* Constantinopolitanæ (*quæ* Romæ *veteris prærogativa lætatur, conventui Sacerdotali, sanctoque judicio reservari*.

[28] *De Concord. lib. I. cap. X. n. 1. seg.*

ne le relazioni, e le consulte, che nell'Impero al Principe si mandavano da' Maestrati delle Province ne' più gravi negozj, acciocchè dall' autorità di lui sciolti fossero i dubbj, e la forma del giudicare fosse prescritta. Dunque siccome le risposte de' Principi alle relazioni de' Presidenti delle Province, e i loro rescritti erano leggi dell' Imperio; così le risposte de' Romani Pontefici alle consulte, e alle relazioni de' Vescovi erano leggi della Chiesa. Ma i Papi non facevano un nuovo diritto, sibbene interpretavano i Canoni già stabiliti. E io replico. Le relazioni de' Vescovi al Papa, siccome abbiamo detto, cominciarono col cominciar della Chiesa; allora vi erano Canoni da interpretare? O non piuttosto gius novo da stabilire? Almen dunque le prime Pontificie risposte alle relazion prime quantunque a noi non sian pervenute, saranno state leggi. Ma si accordi, che le consulte, e le risposte cadessero tutte sopra i Canoni antichi. Molti rescritti de' Principi alle Relazioni de' secolari Maestrati non riguardano che le leggi dianzi emanate, e nondimeno questi stessi rescritti hanno autorità di legge. Perchè non sarebbon dunque leggi le Pontificie Decretali, avvegnacchè a spiegare i prischi Canoni fossero dirizzate? Qual nuovo canone di autorità legislativa è questo mai di *Febbronio*, che le

sole

sole *nuove* leggi possan leggi esser chiamate? Un Principe fa una legge, nascon de' dubbj; egli ne fa una spiegazione, e secondo questa vuol che la sua legge obblighi; non sarà questa legge, perchè non è *nuova*, ma interpretazion della vecchia?

VI. Procediamo alle altre ragioni, che secondo *Febbronio* han potuto o far nascere, o mantener viva l' idea della Pontifical Monarchia. Una è l' antico modo che usavano i Papi di torre la loro comunione, talvolta ad intere Chiese. Ma questa vuol essere a parte nel seguente capo considerata. Ce n' ha un' altra, ed è l' ampio dominio temporale della Chiesa Romana. Nel che *Febbronio* ha la grandissima condiscendenza di non entrare nella pretesa Donazione di *Costantino*, di non esaminare i confini della donazione di *Pipino* fatta alla Sede *Romana*, di non disputare, se *Carlo Magno* fatto Imperadore abbia al Sommo Pontefice il solo util dominio conceduto di *Roma*, non il supremo, ed assoluto. Veramente la sua benignità su questi punti vantaggia ogni credenza, e chi sa che non sia un altro effetto della sua incomparabile generosità verso del *Romano* Pontefice, ch' egli, abbia dissimulata la donazione di *Lodovico Pio*, per non doverla con tanti senza dubbio gravissimi Protestanti rigettar come favolosa, e anche le posterior donazioni della Contessa

Ma-

Matilda, delle quali i Proteſtanti pur muovono dubbj? Forſ' anche ſi dee come notabile condiſcendenza riguardare, che e' ſiaſi contentato di fare il dominio temporale de' Papi *coetaneo* all' accettazione delle falſe *Decretali*(29), e non abbialo anzi a queſte attribuito. Ma ſe mai con queſte preterizioni, e ſomiglianti figure aveſs' egli tutt' altro preteſo e cercato anzi di mettere negli animi de' ſuoi leggitori dubbietà, e ſcrupoli intorno queſte donazioni, io eſorterò i miei a vedere non ſolo Monſ. *Fontanini* nell' opera da *Febbronio* citata *ſopra Comacchio* (30), o 'l P. *Schwarz* ne' ſuoi *Collegj Iſtorici*, ma molto più il P. *Orſi* poi Cardinale nella fondatiſſima Diſſertazione *dell' origine del dominio, e della ſovranità de' Romani Pontefici ſopra gli Stati loro temporalmente ſoggetti*, e 'l dotto Abate *Gaetano Cenni* negli articoli XXVI. XXVIII. e XXX. del *Giornale de' Letterati per l' anno* MDCCLI. ſtampato in *Roma* 1753. e nella prefazione, e nelle annotazioni al *Codice Carolino*. Queſto detto ſia di paſſaggio. Vegniamo al punto. Queſto temporal dominio del Papa ha dunque molto contribuito a mettere e fomentare l' idea d' un Monarchico principato nella Chieſa? *Febbronio*, non può negarſi, è un grande, e avveduto politico. Reſta ſolo a ſa-

(29) *Febbr. cap. III. §. X. n. 1. pag.* 172.
(30) *Diſſ. I. c.* 95. *ſeg.*

a ſapere da lui alcune coſe, ſe abbiamo ad attenerci alle ſue conghietture. Dacchè con tante Province ſi è accreſciuta la temporale Maeſtà del *Romano* Pontificato, ſonoſi mai i Papi veduti alla teſta di qualche armata per difendere le leggi, e le deciſioni da loro fatte? Eſerciti di *Romani* Pontefici ſi ſono moſſi a ribattere la violenza di Principi, i quali occupar volevano i loro Stati, o vendicarſi de' torti, che d' aver da' Papi ricevuti ſi diviſavano. Ma quali armate miſero i Papi in campo contro de' *Gianſeniſti*, o contro i *Luterani* da lor condannati? Quali contro de' *Greci* refrattarj alla unione nel *Fiorentino* Concilio promulgata? Quali contro *Incmaro*, ed altri Veſcovi men pronti a ricevere le loro coſtituzioni? Niuna che ci dican gli Storici a noi noti. Ci ſpieghi ancora *Febbronio* come ſia avvenuto, che dall' ottavo ſecolo ſalendo ſino a' primi della Chieſa abbiano i Papi nella Chieſa eſercitati coſtantemente i diritti di ſacri Monarchi, ſe verſo la fine di quell' ottavo ſecolo comincia il maggior temporale ingrandimento della Chieſa Romana. Egli ci negherà il ſuppoſto, ma parte dalle coſe finora dimoſtrate, parte da quelle che appreſſo nella Storia del Primato ſaranno dette, noi abbiam qui diritto di affermar francamente, che ne' primi otto ſecoli della Chieſa i Papi uſarono nello ſpirituale un' autorità pari

a quella, che nel miglior tempo della temporale loro grandezza esercitarono. Niente dunque ha questo temporale splendore giovato a rendere nella estimazione degli Uomini Monarchi della Chiesa i *Romani* Pontefici. Che seppure qualche Pontefice avesse di sua temporal podestà abusato per difendere la sua spirituale, od anche stenderla oltre i confini, che il suo primato di ragion divina gli prescrive; s'ha egli a dire, che a questa temporale grandezza si debba pur quel primato, che Cristo gli ha conceduto? Provi *Febbronio*, che in vigore del temporale dominio sia riuscito a' Papi di far credere, che avessero propria e vera giurisdizione immediata sulla Chiesa universale e dispersa, e congregata in Concilio: provi, che quindi sia nato il loro diritto di far leggi obbliganti la Chiesa; di vedere al loro tribunale devolute le cause maggiori e di diffinirle con ultima decisione; di ricevere le appellazioni di tutto il Mondo Cristiano; di convocare, di reggere, e di confermare i Generali Concilj; di avere spirituale giurisdizione sopra gli altrui Diocesani, sicchè possano loro riservar casi, prosciorli, o farli prosciorre indipendentemente da' Vescovi. Questi sono i diritti, che di gius divino noi accordiamo al Pontefice; questi mostri *Febbronio* esser fondati nel temporale dominio de' Papi; avrà vinta la cau-

sa.

sa. Tutt' altro che i Papi si arrogassero, o qualunque sia il modo, con che taluno avesse quegli essenziali diritti o esercitati o promossi, non fa alla nostra questione. Avranno, s' egli vuole, ecceduto nelle lor pretensioni; avranno di loro autorità abusato; ma rimarrà intatto e fermo quel primato, che solo noi abbiamo qui preso contro di lui a sostenere, nè si potrà dall' accresciuta temporale maestà del Pontefice derivarlo.



CA-

CAPO II.

Se 'l diritto, che il Papa anticamente esercitò, di scomunicare fosse effetto di giurisdizione sopra gli scomunicati? Altre dottrine di Febbronio *sulla Scomunica*.

I. NOn molta fatica debb' essere a *Febbronio* costato il paragrafo quarto del capo terzo, ov' esamina la proposta questione, conciosiachè il fondo di quel paragrafo sia stato da lui trovato in *Dupino*(1), del quale ancora in più luoghi trascrive le stesse parole. Ma checchessia di ciò, noi non dobbiamo dispensarci dal richiamarla ad esame, perocchè nel diritto, che negli antichi tempi esercitarono i Papi, di separare dalla loro comunione anche intere Chiese, *Febbronio*, siccome dicevamo poc' anzi, pretende, che facilmente si possa per errore riconoscere un effetto di vera e propria giurisdizione. A torgli dunque un pregiudizio sì grave dirizziam questo capo. Ma a bene intendere ciò che dovremo stabilire, alcune cose sono a premettere. E prima i Leggitori si richiamino all' animo la grandissima cura, che tutte le Chiese del Mondo Cristiano, che tutti i Vescovi, che tutti i fedeli aveano di starsi colla Romana Chiesa uniti

(1) *De ant. Eccles. discipl. diss. III. cap. I.*

uniti di comunione, siccome quella, *alla quale* diceva *Ireneo* (2), *per la principal maggioranza uopo è che faccia capo, e si stringa tutta la Chiesa, cioè tutti i fedeli che sono nel Mondo*, e dalla quale, come nel CCCLXXXI. agl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio* scrissero i Padri del Concilio *Aquilejese*, *i venerandi diritti della Comunione in tutti derivano* (3). Il *Dupino*, e dopo lui *Febbronio* crede, che per togliere di mezzo il soverchio imbarazzo, che sarebbe stato, se tutte le particolari Chiese, e tutti i Fedeli avesser dovuto immediatamente comunicare col Papa; le Chiese dell' *Oriente*, e dell' *Egitto* comunicassero immediatamente, quelle col Patriarca *Antiocheno*, queste coll' *Alessandrino*, e quando questi due Patriarchi comunicavan col Papa, intendevansi comunicare col Papa le stesse Chiese. La cosa sembra fuori di dubbio; anzi ci ha una bella scrittura dell' Arcivescovo *Tipaldi*, ch' è meritevole d' esser qui ricordata. Nelle Liturgie *Greche* il semplice Prete commemorava il Vescovo, il Vescovo il solo Metropolitano, il Metropolitano il solo Patriarca, questo il Papa; del qual costume parla anche l' *Arcudio* citato dall' Eminentissimo *Antonelli* in una dottissima *Consultazione de com-*

[2] *Lib. III. adv. har. cap. III.*
[3] Presso *Febbronio* cap. III. §. IV. pag. 138. *Inde enim in omnes veneranda communionis jura dimanant.*

commemoratione Romani Pontificis in publicis supplicationibus, & *Sacrosancto Missæ Sacrificio apud Græcos* ſtampata tra le Appendici al *Vetus Missale Romanum Monasticum Lateranense*. Ora quell' egregio Arciveſcovo moſtra, che con ciò ſolo s' intendeva ognun di quelli comunicare col Papa. Gli *Occidentali* poi comunicando col Papa a comunicar venivano cogli *Orientali*, e cogli *Egizj*. Ciò tuttavia non faceva, che molti non voleſſero eglino medeſimi immediatamente cercare la comunione col *Romano* Ponteſice, e ciò ſpezialmente ſe alcuno de' lor Patriarchi o Veſcovi diſunito foſſe dalla comunione di lui; e così *Girolamo* ſcrivea a *Damaſo* (4): *io di comunione ſono ſtretto colla Beatitudine voſtra, cioè colla Cattedra di* Pietro . . . *Non conoſco* Vitale, *rigetto* Melezio, *ignoro* Paolino: *chiunque con teco non raccoglie*, *diſperge*, *cioè chi di Criſto non è, è d' Anticriſto*. Or queſta Comunione in due maniere principalmente ſi manteneva, e ſi praticava. Una era il ricevere i Fedeli, che d' altre parti veniſſero con *lettere comendatizie* de' loro Veſcovi (ſe Cherici foſſero o Laici) o de' loro Metropolitani (ſe foſſero Veſcovi), il riceverli dico nella comunione della Chieſa,

ove

[4] T. epiſt. Rom. Pont. Couſt. col. 546. *Ego Beatitudini tuæ, ideſt cathedræ Petri communione conſocior . . . Non novi Vitalem, Meletium reſpuo, ignoro Paulinum; quicumque tecum non colligit, ſpargit, ideſt qui Chriſti non eſt, Antichriſti eſt.*

ove giugnessero, e l'accoglierli con tutti gli ufizj di carità. L'altra era scriversi scambievolmente lettere *comunicatorie*, dette anche *pacifiche*, e poi *formate*, e così per tacere altri esempli, che veder si possono appresso *Francesco Bernardino Ferrari* (5), il *Priorio*, il *Bencini*, ed altri, S. *Agostino* di *Ceciliano* scrisse (6) *ch' egli era alla Romana Chiesa*, *e alle altre terre per lettere comunicatorie congiunto*, e di Papa *Siriccio* afferma *Ottato Milevitano* (7), che *con esso lui tutto il Mondo pel commercio delle lettere formate concorda in una società di comunione*. Quindi i Papi appenachè erano stati eletti, e ordinati, costumavano di scrivere a' Vescovi la seguita loro ordinazione, e i Vescovi per parte loro sen congratulavano cogli eletti Pontefici, e queste lettere ancora erano *comunicatorie*, o sia indiritte a mantenere la comunione. Tuttavolta non ogni negamento o di tali lettere, o della poc' anzi divisata caritatevole accoglienza era anticamente rigorosa scomunica. Perocchè ancor lasciando la scomunica *medicinale*, che mostra di avere alcuna affinità con quella, che i nostri Canonisti chiaman *minore* (8), è a sape-

(5) *De antiquo Ecclesiast. epistolar. genere lib. I. cap. VII.*

[6] Ep. CXXII. *Romanæ Ecclesiæ & ceteris per litteras communicatorias esse conjunctum*.

(7) Lib. II. *cum quo totus orbis commercio formatarum in una communionis societate concordat*.

(8) Parla di questa il *Morino de administrat. Sacram. Pœnit. lib. VI. cap. XXV. n.* 13.

ſapere, che più modi di ſcomunica erano ne' paſſati ſecoli in uſo. Eraci primamente quella ſcomunica, che conſiſteva nella nuda e ſemplice negazione delle mentovate coſe, e non che cenſura, ma non era pur pena; era ſibbene una civile, e privata economia, con che una Chieſa, o un Veſcovo ſpontaneamente ſi ſeparava dalla comunione d' altra Chieſa, o d' altro Veſcovo. Altra ſcomunica era pena, ma non cenſura. Era ella, come oſſerva il dotto *Morino* (9), propria de' Veſcovi, i quali della carità, e comunion de' Colleghi rimanevan privi per eſſa, e riſtretti alla ſola comunione delle particolari lor Chieſe. Finalmente vuol ricordarſi la ſcomunica, che noi diciamo *maggiore*, e anticamente chiamavaſi *mortale*, e con proprio vocabolo *anatema*, e portava la ſeparazione dal corpo di tutta la Chieſa. Di tutte e tre queſte ſcomuniche abbiamo eſempli ne' Papi de' primi otto ſecoli. Della prima ſcomunica eſempio ci diede Papa *Stefano*, (ſe vero è ciò che narraci *Firmiliano*; di che parecchi dubitano, conſiderando, quanto egli allor foſſe dalla paſſion riſcaldato, e ad eſagerare le coſe ſoſpinto), quando recatiſi a *Roma* i Legati dell' *Affrica*, egli non volle riceverli, e proibì, almeno in apparenza, che negato lor foſſe e tetto, ed oſpizio. Nel che egli adoperò come

(9) *Exercitat. Eccleſ. lib. II. Exercit. XVII. e XVIII.*

me ſuole talvolta un padre per ridurre alla diritta ſtrada un traviato figliuolo, al quale vieta di comparirgli innanzi, l' allontana dalla ſua menſa, chiudegli in faccia l'uſcio di caſa, ſenza tuttavia caſſarlo dalla famiglia. Al che fare ebbe *Stefano* ſenza dubitazione riguardo, non ſolo agli *Affricani*, ma agli *Orientali* ancora ſeco loro in quella cauſa congiunti, onde con queſto eſempio di ſeverità atterrirli dal ſeguire più oltre l' error naſcente. Per la ſeconda maniera di ſcomunica ci baſti il trattamento, che i Legati di S. *Leone* ſtabilirono per alcuni Veſcovi complici delle reità accadute nel latrocinio di *Efeſo*. Ordinarono eſſi, (e il Santo Pontefice l' approvò egli ſteſſo), che que' Veſcovi foſſero *dalla comunione delle lor Chieſe contenti* (10). Infiniti poi ſono nella Eccleſiaſtica ſtoria gli eſempli de' Veſcovi, e di Chieſe dalla Romana Chieſa, e dal Corpo di tutti i fedeli pel Papa ſeparate di comunione. Nel decorſo ne ſaranno alcuni accennati. Qui ſarà bene innoltre di avvertire, che il Papa anche quando ad alcuno toglieva non la ſola ſua comunione quaſi civile e privata, ma ancor la centrale, cioè la comunione con eſſo lui come Papa, e centro della unità della Chieſa, pote-

(10) Ep. S. Leon. LXXX. col. 1039. Ball. edit. *Illud quidem quod præſentibus, & agentibus noſtris conſtitutum eſt, approbamus, ut ſuarum interim Eccleſiarum eſſent communione contenti.*

poteva in due modi procedere. Perocchè alle volte ad alcuno negava la sola sua immediata comunione centrale, dissimulando, tolerando, o ancor permettendo che cogli altri Vescovi comunicasse, e però mediatamente e per mezzo degli altri Vescovi, che seco comunicavano, tenesse seco la comunione centrale; e tal fu la condotta di *Damaso* con *Melezio* almeno innanzi che con *Paolino* si accordasse intorno la Sede di *Antiochia*; perocchè *Damaso* negogli la sola comunione centrale immediata, non volendo avere con esso lui come Vescovo commercio di lettere pacifiche; ma non perciò gli tolse la comunion mediata, lasciando che i Vescovi *Orientali* a lui uniti di comunione con esso lui comunicassero (11). Alle volte poi i Papi separavano affatto alcuno dalla comunion della Chiesa, togliendogli ogni comunione e mediata, e immediata colla Sede Appostolica; e così fece *Celestino* con *Nestorio*, allorchè gli fece intimare, che se dentro dieci giorni, dopo avere la volontà di lui intesa, non avesse gli error suoi ritrattati, sapesse d' essere da tutta la Cattolica Chiesa scomunicato (12).

II. Se queste cose avesse *Febbronio* saggiamente distinte, non avrebb'egli col suo *Du-*

pino

(11) Si può vedere il dotto *Antonmaria Merenda* nella vita di *Damaso cap. XI. pag.* 58.

[12] Ep. XVI. ad Cler. & Pop. Constantinop. col. 1147. T. I. R. P. *ab omni Catholica Ecclesia excommunicatum*.

pino nelle scomuniche riconosciuta una nuova cagione d' errori intorno il primato del Papa. Si è creduto, dic' egli, che queste scomuniche fossero atti di giurisdizione, e *si non ve ne avea pur ombra* (13). La cosa, segue egli a dire, è manifesta. Nella maniera medesima, con che il Papa scomunicava o Chiese, o particolari, era antico costume de' Vescovi di scomunicare altri Vescovi o Chiese, che dalla diritta regola di credere, o d' operare si allontanassero; così *Cirillo* d' *Alessandria* scomunicò *Nestorio*, *Teofilo Alessandrino* il *Grisostomo*, ed *Epifanio Teofilo Gerosolimitano*. E chi dirà che *Cirillo* sopra *Nestorio*, *Teofilo* sopra il *Grisostomo*, *Epifanio* sopra *Teofilo* esercitasse giurisdizione? Ecco che voglia dire non avere usate le debite distinzioni. S' egli avesse le scomuniche di questi Vescovi paragonate colla scomunica di *Stefano* Papa rispetto a' Legati degli *Affricani*, ci saremmo facilmente accordati. Neppure litigherò intorno la seconda maniera di scomunica, la quale abbiamo veduto esser pena, quantunque il citato *Morino* (14) dimostri, esser ella stata effetto e segnale di vera giurisdizione, e chiami il contrario sentimento *bru-*

(13) Febbr. cap. III. §. IV. p. 139. *absque ulla jurisdictionis specie vel umbra*.
(14) *Lib. II. cit. Exercit. XIX.*

tale ignoraza e cieco furor degli eretici (15), Noi opponghiamo le sole scomuniche *maggiori*; e ben conviene nell' antica disciplina esser nulla versato per ignorare la differenza, che tra le scomuniche de' particolari Vescovi, e queste del Papa correva. 1. La scomunica de' Vescovi particolari contro altri Vescovi non era, come ben riflette *Van-espen* (16), in virtù della podestà delle chiavi; ma in virtù del generale precetto di evitar l'occasione del danno spirituale, come appare da ciò, che al mentovato *Giovanni* Vescovo di *Gerusalemme* scrisse Sant' *Epifania* (17). Ma la scomunica de' Papi era in virtù delle chiavi; e però *Zosimo* parlando di *Erote*, e di *Lazero* accusatori di *Pelagio*, dice, *che la speziale autorità dell' Appostolica Sede aveali da tutta comunione separati* (18); anzi pure *dal grado sacerdotale rimossi* (19); il che

(15) Ivi Paris. edit. 1686. pag. 144. *brutam haereticorum ignorantiam*, *& caecum furorem*.

(16) *Jur. Eccles. Univ. p. III. Tit. XI. cap. III. n.* 14.

(17) Ep. LX. Inter Hieronym. *Fecistis nos etiam poenitentiam agere*, *quare vobis communicaremus*, *ita Origenis errores & dogmata defendentibus*. *Simpliciter loquor*, *nos secundum quod scriptum est*, *nec oculo nostro parcimus*, *ut non effodiamus eum*, *si nos scandalizaverit*; *nec manui*, *nec pedi*, *si nobis scandalum fuerit*: *& vos ergo*, *sive oculi nostri*, *sive manus*, *sive pedes fueritis*, *similia sustinebitis*.

(18) T. I. epist. Rom. Pont. ep. III. col. 950. *quamquam* SPECIALIS *illos Apostolicae Sedis auctoritas omni communione submoverit*.

(19) Ep. II. ivi col. 946. *sacerdotali eos loco*, *& omni communione submovimus*.

che certo alla podestà delle chiavi appartiene. 2. le scambievoli scomuniche de' Vescovi altro non erano, che un sottrarsi vicendevolmente la comunione. Era ben altro la scomunica di cui parliamo del *Romano* Pontefice. Tanto era venire da lui scomunicato, che l'esser diviso dal corpo di tutta la Chiesa. Perocchè siccome al dire d' *Ambrogio* (20) l'essere di comunione unito alla Chiesa Romana era *un comunicare co' Vescovi della Cattolica Chiesa*; così chi dalla comunione e mediata e immediata di quella Chiesa fossé disgiunto, reciso era dal corpo di tutta la Chiesa, ovvero dalla *Cattolica* ed *Appostolica integrità*, come parla *Gelasio primo* (21). Però quando Papa *Vittore* pensava di scomunicare per la celebrazione della Pasqua le Chiese *Asiatiche*, *S. Ireneo* s' interpose, acciocchè non *volesse per l'osservanza d'un' antica Tradizione tagliarle dal corpo di tutta la Chiesa* (22): e *Celestino* Papa, siccome disssopra si accennava, minacciando a *Nestorio* la scomunica, fecegli intendere, che sareb-

 be

[20] Orat. de obitu Satyri. *Rogavit si cum Episcopis Catholicis, idest si cum Ecclesia Romana consentiret.*

(21) Ep. XIII. ad Episcopos Dardan. T. VIII. Conc. edit. Mansi. col. 54. *a catholica atque apostolica integritate, & communione secludi.*

(22) Euseb. lib. V. hist. Eccles. cap. XXIV. *Victorem tamen de hoc monet, videlicet ne tam multas Ecclesias omnino, propter Traditionis ex antiqua consuetudine inter illas usurpatæ observationem, a corpore universæ Christi Ecclesiæ penitus amputet.*

be *da tutta la Cattolica Chiesa scomunicato*? Ora dirà più *Febbronio*, che nelle scomuniche degli antichi Papi non appare *nè spezie nè ombra di giurisdizione*? Non punisce per autorità delle chiavi, chi non ha giurisdizione, e molto meno punisce con una pena sì grave, della quale niente più ha un Cristiano a temere, come diceva *Agostino* (23). Quando i Padri del Concilio *Efesino*, come a Papa *Celestino* poi scrissero, a *Nestorio*, e a' suoi partigiani tolsero la comunione, e la Sacerdotal podestà (24), esercitarono un atto di giurisdizione: non l'avrà esercitata *Zosimo* contro *Erote*, e *Lazero*? Non l'avrebbe esercitata *Vittore* contro le Chiese d'*Asia*, se avessele scomunicate? Sento una replica, che ci vuol fare *Febbronio*. Si osservi, dic' egli, che i diritti della comunion con *Roma*, e i modi di comunicare con essa erano regolati con certe leggi non dalla *Romana* Chiesa, ma dalla universale dettate (25). Sia vero; dunque il Papa a queste leggi conformando le sue scomuniche non usa giurisdizione? Qual conseguenza? Torniamo a' Padri

(23) Tract. XXVII. in Joh. *Nihil enim sic debet formidare Christianus, quam separari a corpore* Christi. *Si enim separatur a corpore* Christi, *non est membrum ejus. Si non est membrum, non vegetatur spiritu ejus:* Quisquis autem, *inquit Apostolus, non habet Spiritum Christi, non est ejus.*
(24) T. I. epist. Rom. Pontif. col. 1174. *Interim eos sine Communione fecimus, amputantes illis omnem potestatem sacerdotalem.*
(25) *Cap. III. §. IV. pag.* 138.

Padri dell' *Efesino* Concilio. Quando eglino scomunicaron *Nestorio*, e i suoi seguitatori, od osservarono queste leggi, o nò. Se nò, mostri dunque *Febbronio*, che il Concilio nello scomunicare non sia tenuto a guardare le prescritte leggi; sialo il Papa: se le osservarono, e nondimeno sopra *Nestorio*, e gli altri usarono giurisdizione; non dunque il Papa lascia d' esercitare giurisdizione, se scomunicando alcuno seguita quelle leggi. Ma dove poi trova egli, che la Chiesa universale e non la *Romana*, avesse le leggi stabilite, che guardar si dovessero nel dare, o togliere la comunione? I Padri del Concilio di *Aquileja*, soggiugn' egli (26) scrivendo nel 381. agl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio* dicono di volere nella comunione stare al *patto* (27), che aveano, e domandano un Concilio in *Alessandria*, dal quale si diffinisca, a quale delle parti allora discordanti in *Oriente* si dovesse la comunione accordare, a quale negare. Così è, ma questo era un chiedere dal Concilio informazione del fatto, non regola di diritto; e quanto al *patto*, non era questo, che l' antica con-

(26) L. C.
(27) *Nam etsi Alexandrinæ Ecclesiæ semper dispositionem ordinemque tenuerimus, & juxta morem, consuetudinemque majorum, ejus communionem indissolubili societate servemus: tamen ne aut aliqui videantur esse posthabiti, qui & pacto, quod stare volumus, communionem nostram rogarunt, aut ullius pacis & societatis fidelium neglecta compendia; id obsecramus &c.*

venzione di comunicare colle Sedi di *Antiochia*, e di *Alessandria*, patto che que' Padri conservar voleano, ma negli scismi di quelle Chiese non sapevano a quale delle parti gli obbligasse. La qual cosa come potesse *Febbronio* torcere a Leggi intorno i diritti, e i modi generali di dar la comunione, chi intender saprebbe? E molto più chi spiegherebbe, come ciò significhi, la *Romana* Chiesa, e 'l Papa scomunicando non usare giurisdizione? I Vescovi in *Aquileja* raunati non volevano avventurare una negativa, o un concedimento di comunione. Che ne seguita? Al più questo, che ancora il Papa, quando volesse in caso di discordia nelle Chiese ad una delle due parti negare la comunione, darla all'altra, a non operare a capriccio, e contro la dovuta equità, prender dovrebbe informazione delle ragioni, che avessero le contrastanti due parti. Ma trarne, che siccome que' Vescovi o negando, o dando la comunione non usavano sulle Chiese non soggette loro giurisdizione, così il Papa o sottraendo, o accordando ad essa la sua comunione non l'esercitasse nè tampoco egli; quasichè a lui come Capo e Primate e Principe di tutta la Chiesa non fossero subordinate; o ancora volere che un semplice *patto* d'antica consuetudine (qual che questo si fosse) onde gli *Occidentali* comunicavano colle Chiese d'*Alessandria*, e d'*Antiochia*, mostri che il

il Papa nello ſcomunicare aveſſe dalla univerſal Chieſa certi limiti e modi preſcritti, è un roveſciare tutti i principj del diritto diſcorſo.

III. Non dimentichiamo un' altra importantiſſima differenza tra le vicendevoli ſcomuniche de' Veſcovi, e quella del Papa. Se il *Romano* Pontefice poſitivamente ſeparava alcuno dalla ſua comunione, eſſer dovea ſiccome ſcomunicato avuto da tutta la Chieſa. Ho detto *poſitivamente*, perocchè talvolta avvenir poteva, che il Papa ad uno non deſſe la ſua comunione, ſenza tuttavia eſcluderlo dalla ſua comunione, come quando egli negava la ſua comunione immediata, ma laſciavagli la mediata. In queſto caſo libero era a chiccheſſiſoſſe il comunicare con quello. Non così era quando il Papa ſeparava alcuno da ogni ſua comunione. Perocchè potevano ſibbene allora i Veſcovi, ſe dubitaſſer d'inganno, di traſporto, d' aggravio, rappreſentare al Pontefice l' ingiuſtizia, la poca opportunità, il rigore dell' anatema; con che il Papa avrebbe forſe o caſſato, o ſoſpeſo l' effetto della ſcomunica. Tranne queſte rimoſtranze non ſi troverà, che alcuno dalla comunione dalla Chieſa Romana eſcluſo, non ſia ſtato ſenz'aperto reo ſciſma da tutta la Chieſa riconoſciuto, e trattato come ſcomunicato. Ma non così era riguardo a' Veſcovi da un altro Veſcovo ſcomuni-

cati: poteva ognuno, finchè il Romano Pontefice non avesse la loro causa o esaminata egli stesso, o fatta in un Sinodo disaminare, dichiararsi per la lor comunione, anzi in somiglianti casi accadeva, che gli scomunicati scomunicassero coloro, che aveanli dalla loro comunione scacciati, e si procacciassero altri, i quali similmente dalla lor comunione li separassero. Che se un Vescovo scomunicasse un suo suddito, appunto per la ragion medesima, onde tutti gli altri Vescovi tenuti erano a riguardare come scomunicato un Vescovo, che il Papa avesse dalla sua comunione scacciato, allora anche gli altri Vescovi eran obbligati a negargli la lor comunione sì però, che allo scomunicato restava aperto il ricorso al Romano Pontefice, il quale giudicar potea dalla giustizia, o ingiustizia della fulminata scomunica, siccome altrove vedremo aver fatto *Marcione*, quando scomunicato dal Vescovo di *Sinope* suo Padre passò a *Roma* per ottenere, che la sentenza di lui fosse annullata. A questo proposito reca *Febbronio* [28] in mezzo una dottrina, ch'ei dice *da eruditi Uomini* sostenuta, cioè che il Papa, e qualunque altro Vescovo, quando legittimamente scomunica, il fa a nome, e in vece di TUTTA LA CHIESA. Ma quali son mai questi *eruditi Uomini?* Egli non cita, che *Almaino* nel libro dell'*Autori-*

(28) *Cap. III. §. IV. n. 3. pag.* 141.

torità della Chiesa (29). Io gliene dirò degli altri. Son eglino *Quesnello*, e i suoi preclarissimi seguitatori, i quali insegnano, e difendono, *che la Chiesa ha l' autorità di scomunicare, la qual podestà ella esercita per gli primi Pastori*; dal che inferiscono, che alla legittimità della scomunica si domandi il *consentimento almen presunto di tutto il corpo* (30). *O eruditi Uomini!* e mallevadori ben degni di tal dottrina, che tutta si fonda nel reo principio, che le chiavi sieno da Cristo state come ad immediato soggetto date alla Chiesa! Ma *Almaino* dice, che se ciò non si ammetta, non si vede come potrebbe un Vescovo scomunicare. Non intende cioè il gran Teologo *Almaino*, come un Vescovo, il quale non ha giurisdizione che sulla sua diocesi, possa in vigore della sua scomunica obbli-

(29) *Cap. VIII. resp. ad 3. argum.*

(30) Quesn. prop. XC. *Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos pastores de consensu saltem præsumpto totius corporis*. * E prima di *Quesnello Anna* del *Borgo* nella sua confessione di fede, in cui non fece che esprimere in termini i più precisi il sentimento di *Calvino* di *Bucero*, e de' principali capi della Setta *Calvinistica*, avea detto *p.* 32. „ Io credo la podestà di „ Legare e di sciorre, scomunicare ed assolvere, che co- „ munemente si chiama le chiavi della Chiesa esser data „ da Dio non ad un Uomo, o due, ma a tutta la Chie- „ sa, cioè a dire a tutti i Fedeli, e credenti in G. C. „ perciò dico io e confesso, che la scomunica o assoluzio- „ ne da quella non dee ne può esser data ad arbitrio, o „ a voglia d' alcuno particolarmente; anzi per lo consen- „ timento di tutta la Chiesa, o almeno della maggiore, „ migliore e più sana parte di essa. *

obbligare i fedeli dell'altre Chiese a negare ad uno scomunicato da lui la lor comunione, o anche legare un suo suddito, il quale dopo la incorsa scomunica passi ad altra Chiesa. Ma difficil non è l'intenderlo, se si consideri col *Suarez* (31), tal essere la natura della scomunica, che ovunque lo scomunicato si rechi, lo segua, ed esser tale per istituzione Appostolica; perocchè i Canoni *Appostolici* tredicesimo e trentesimo terzo confermati in questo dal Concilio *Niceno*, e da altri Concilj vietano di ricevere nella comunione chi da un altro Vescovo fosse scomunicato: e però il Clero *Romano* rigettò *Marcione*, il quale, come or ora si è detto, fece a *Roma* ricorso per esservi nella comunion ricevuto, conciosiachè non solo munito non fosse secondo l' Appostolico Canone delle lettere commendatizie del suo Vescovo, ma il Vescovo avesse all' arrivo di lui fatto a *Roma* precorrer lettere, nelle quali rendeva il Papa consapevole e del delitto, e dello scacciamento di lui dalla comunione della sua Chiesa. Potrebbe qui forse alcun replicare, che se per la natura della scomunica può il Vescovo esempigrazia di *Modena* legare uno in tutte le diocesi del mondo senza esser superiore di tutte le diocesi; così il Papa potrà legare nelle diocesi altrui non per superiorità, ch' egli abbia in

[31] *De Censuris disp. XVIII. Sect. 1. num. IV. segg.*

in quelle diocesi, ma per la sola natura della scomunica. Ma noi non abbiamo argomentata la giurisdizione del Papa per questo solo, perchè scomunicando egli uno leghilo in tutte le diocesi del mondo, anzi disopra si è apertamente insinuato, che per la ragion medesima, onde un Vescovo scomunicato dal Papa esser doveva da tutti riguardato come reciso dal corpo della Chiesa, dovea un suddito scomunicato dal suo Vescovo esser dagli altri come tale considerato; la quale ragione altrò non è, che la natura della scomunica com' è istituita dalla Chiesa. L'abbiamo argomentata da tutt' altro, cioè dal potere il Papa separar dalla Chiesa ogni altro Vescovo. Perocchè la scomunica, che obblighi la Chiesa tutta a rispettarla, e quasi ad eseguirla, non può lanciarsi se non sopra un suddito; nè i Vescovi di tutto il mondo sarebbono in questo sudditi del Romano Pontefice, se egli non avesse sopra loro giurisdizione di costringimento. * Del resto dovea *Febbronio* ben guardarsi dall' adottare la dottrina di *Almaino*, dalla quale dirittamente si trae, che se il Papa non ha giurisdizione su tutta la Chiesa, non l'abbia tampoco il Vescovo sulla Chiesa diocesana. Perciocchè o i Vescovi hanno da Cristo immediatamente le chiavi, e la dottrina di *Almaino* siccome fondata sul falso supposto, che sieno le chiavi state da Cristo

date

dare all'univerſità della Chieſa, e da queſta a' Veſcovi, andava da lui rigettata; o le hanno ſol mediatamente da Criſto, e immediatamente dalla Chieſa, come vuole *Almaino*, e allora ſe per queſta ragione nega *Febbronio* al Papa la giuriſdizione ſulla Chieſa univerſale, dovrà anche negarla a' Veſcovi ſulle Chieſe particolari. *

IV. Or giacchè delle ſcomuniche ragioniamo, non fia inutile l' eſaminare alcune altre dottrine di *Febbronio* intorno queſte ſteſſe ſcomuniche. Dic'egli adunque (32), che *ſe* il Romano Pontefice *ſenza legittima cagione ſcomunicaſſe alcuno, e tutta la Chieſa, o una gran parte d'eſſa giudicaſſe, che la ſcomunica non ſi dovea lanciare, lo ſcomunicato non dovrebbe averſi come ſciſmatico, purchè riteneſſe l' animo di conſervare col Pontefice come* Primate *l'unità, e faceſſe ogni opera per ricuperarne la comunione*. Queſta illimitata dottrina è falſa, è ſcandaloſa, e ſedizioſa. Io non pretendo con *Dupin*, il quale ſarebbe per altro in diritto di ricevere da *Febbronio* tutta l' approvazione, avendogli, come ſul principio di queſto capo ſi oſſervava, tante coſe ſulla pre-

(32) *Attamen, ſi Romanus Pontifex ſine legitima cauſa excommunicationem ferret, totaque Ecclaſia aut magna ejus pars judicaret, eam decerni non debuiſſe, tunc excommunicatus ab illo pro ſchiſmatico habendus minime eſſet, dummodo animum retineret ſervandæ cum eodem Pontifice, tamquam Primate unitatis, & ad recuperandam ejus communionem totis viribus allaboraret. cap. III. §. IV. n. 2. pag. 140.*

presente materia somministrate; non pretendo, dico, che l' ingiusta scomunica privi l' uomo de' Sacramenti, delle preghiere, e d' altri ufizj, che proprj son del Cristiano, e che però l'*anima di lui*, come dicea S. *Leone*, *quasi ferita*, *e in certo modo disarmata*, *e d' ogni sostegno spogliata alle diaboliche incursioni sia esposta*, *sicchè facilmente ne resti presa*. Credo anzi col *Suarez*, col *Sairo*, col *Bonacina*, col *Cabassuzio* citati e seguiti dal Sig. *Collet* nella parte prima del suo Trattato *de censuris*, che quando la Censura sia materialmente ingiusta, possa lo scomunicato privatamente, od anche alla presenza di quelli, che della innocenza di lui son consapevoli, ove senza scandalo si possa, far le sue funzioni, celebrare la Messa ec. E' anche vero che quando la scomunica sia ingiusta, perchè a giusta bastevol cagione non appoggiata, può o tutta la Chiesa, o gran parte di essa rimostrare al Romano Pontefice l'oppressione dell'innocente scomunicato. Ma, che a tutta la Chiesa, o a gran parte d'essa tocchi di giudicare, se giuste sieno, o nò le scomuniche del Romano Pontefice, è falsissima cosa. Il Papa non è soggetto al giudizio della Chiesa, se non ne' noti casi d'eresia, scisma ec., è giudice della Chiesa. Questo è stato intorno le scomuniche, le quali per cose alla fede, alla Morale, o a general disciplina appartenenti, delle quali

li ſole parliamo, foſſero ſtate dal Romano Pontefice fulminate, è ſtato, dico, queſto il ſentimento di tutta l' antichità. *Chiunque non raccoglie teco*, a *Damaſo* ſcrivea S. *Girolamo* (33), *ſparge*: e S. *Ambrogio* nell' orazione in morte di *Satiro* ſuo fratello narra ch' ei ad un Veſcovo domandò, ſe ſtretto foſſe di comunione *co' Veſcovi Cattolici*, CIOE' *colla Chieſa Romana* (34). *Bonifacio I.* dichiara (35), eſſer la Chieſa Romana riſpetto alle altre Chieſe di tutto il Mondo quello, che alle membra è il capo; da quella però chi ſi ſepara, eſſere fuori della Religion Criſtiana, ſiccome quello, che a non eſſere incomincia nella ſteſſa unità. Anche i Padri del quarto Concilio di *Coſtantinopoli* come una coſa ſteſſa riguardarono eſſere ſeparato dalla comunione della Chieſa Cattolica, e 'l non conſentire all' Appoſtolica Sede (36). Chi non vede, che ſe in mano foſſe de' Veſcovi non accettare le ſcomuniche del Romano Pontefice, e ſeguire a comu-

(33) Ep. XVI. *Quicumque tecum non colligit, ſpargit.*
[34] N. 47. *Advocavit ad ſe Epiſcopum, nec ullam veram putavit niſi veræ fidei gratiam, percontatuſque ex eo eſt utrumnam cum Epiſcopis Catholicis, hoc eſt, cum Romana Eccleſia conveniret?*
(35) Ep. XIV. T. I. ep. R. P. col. 1037. *Hanc ergo Eccleſiis toto orbe diffuſis velut caput ſuorum certum eſt eſſe membrorum: a qua ſe quiſquis abſcidit, fit Chriſtianæ religionis extorris, cum in eadem non cœperit eſſe compage.*
(36) Act. I. T. VIII. Conc. Lab. p. 989. *ſequeſtratos a communione Eccleſiæ Catholicæ, ideſt non conſentientes ſedi Apoſtolicæ.*

municare con quelli, che il Papa ha dalla comunione centrale della sua Chiesa cacciati, uno potrebbe non raccoglier col Papa, e non ispargere, essere unito a' Vescovi Cattolici, e non alla Chiesa Romana, essere separato da questa Chiesa, e non esserlo dalla Cristiana Religione, non consentire alla Sede Appostolica, e non essere segregato dalla comunione della Cattolica Chiesa? Se dunque i Padri, e i Concilj tai cose apertamente riprovano, non è egli chiaro argomento, ch' eglino ne' Vescovi non riconoscevano podestà di opporsi alle Pontificie scomuniche? La pratica de' Papi conferma questo discorso. Vogliamo noi dire, che Papa *Vittore* avrebbe a' Vescovi dell' *Asia* intimato, che se non cambiassero la lor disciplina intorno la celebrazion della Pasqua, sarebbono stati subito da tutto il corpo della Chiesa esclusi (37)? Quando non fosse stato ben persuaso, che i Vescovi non valevano a frenare la sua autorità. A che avrebbe *Innocenzio I.* avvertito, che coloro, i quali agli ordini da lui prescritti avessero contrariato, verrebbon tutti privati della comunion de' Fedeli (38)? A che S. *Leone* avrebbe dinunziato, che i violatori de' suoi Sta-

[37] *Euseb.* hist. Eccles. lib. V. cap. XXIV. *omnes Fratres eam incolentes regionem, prorsus a Communione secludendos* EDICIT.

(38) Ep. VI. T. I. Epist. R. P. col. 796. *Et ideo omnes a communione fidelium abstinendos*.

Statuti non sarebbono stati della sua comunione partecipi (39)? Sarebbon queste state minacce al vento, e i trasgreditori di tali ordinazioni avrebbon leggendole potuto dire; *ma prima veder converrà, se i Vescovi vorranno riconoscerci come scomunicati*. Per queste ragioni contro a ciò, che *Febbronio* pretende, *noi crediamo* (dirò colle auree parole di Papa *Niccolò I.* nella nona lettera all' Imperadore *Michele*), *che la Chiesa di Cristo in dimenticanza non metta i Sacri Canoni, e i* Niceni *massimamente, i quali comandano, che quelli, i quali sono stati scomunicati, da altri non si ricevano. Crediamo ancora, che un membro non sussista sano, quando stia attaccato a membra disunite dal Capo* (40). Ma si dirà: quando la scomunica è notoriamente ingiusta, non ha vigore; or potrebb' essere più notoriamente ingiusta, che se tutta la Chiesa, o buona parte d' essa tenessela ingiusta? Ma non è questa la notorietà, che può secondo i sani Teologi disobbligare uno scomunicato dal contenersi nel foro esterno, siccome se scomuni-

(39) Ep. IV. T. I. Baller. edit. col. 616. *Hoc itaque admonitio nostra denuntiat, quod si quis fratrum contra hæc constituta venire tentaverit, & prohibita fuerit ausus admittere, a suo se noverit officio submovendum, nec communionis nostræ futurum esse consortem, qui socius esse noluit disciplinæ*.

[40] *At nos e diverso credimus, quod Ecclesia Christi sacros Canones, & præcipue Nicænos, non tradat oblivioni, præcipientes videlicet, ut hi, qui abjiciuntur, ab aliis non recipiantur. Credimus etiam, quod diu membrum incolume non subsistat, hærens membris capiti non hærentibus*.

municato non fosse. Perocchè questo giudizio, di cui *Febbronio* ragiona, comecchè pubblico sia, è giudizio d'un Tribunale incompetente. E il vero che intende egli per *Chiesa*, o gran *parte d' essa*? La Chiesa tutta, alla quale furono secondo lui date da Cristo immediatamente le chiavi? Anche i Preti dunque? Anche gl' inferior ministri? Anche i Laici? O gran parte ancora di questi? Ma non è questo il giudizio, al quale in siffatte cose la coscienza si arrenda. I Vescovi? Ripiglio: fuor di Concilio? O in Concilio? Non fuor di Concilio, perocchè come potrebbero i Pastori dispersi, pogniamo ancora, che le Pontificie scomuniche cadessero sotto il loro squittinio, decidere della loro equità, sì che ricevevol fosse e sicuro il portato giudizio, se *Febbronio* non vuole, che il giudizio della Chiesa dispersa sia ultimo, certo, ed inappellabile Tribunale? Vorremo noi Vescovi congregati in Concilio? Ma in qual Concilio? Non certamente *Febbronio* parla d' un Concilio, che abbia alla testa il Papa o per se stesso, o per gli suoi Legati; perocchè se egli di tal Concilio favellasse, non avrebbe per condizion posta, che il suo scomunicato intanto si stesse al Pontefice come primate dell' unità attaccato; e si affaticasse di ricuperare la comunione del Papa: della qual condizione niun uopo avrebbe costui, se la scomunica

 fosse

fosse da questo Concilio, cioè dal Papa medesimo giudicata ingiusta. Dunque *Febbronio* intende d' un Concilio acefalo e separato dal Papa, ma questo non ha nè aver può autorità di giudicare delle scomuniche dal Papa fulminate, e della loro equità. Che fa poi quella condizione da *Febbronio* posta? *Quesnello* insegnò (41), che *non usciam dalla Chiesa* (che è il *non essere scismatico* di *Febbronio*), *ancora quando per la malvagità degli Uomini* (come sarebbe l' ingiusta scomunica del *Romano* Pontefice) *sembriamo da lei discacciati*, QUANDO *a Dio*, *a Gesù Cristo*, *alla* CHIESA *siamo per la carità congiunti*, nè alla Chiesa saremo uniti mai, se attaccati non siamo al Romano Pontefice come Primate dell' unità. Quale uniformità di pensare tra *Quesnello*, e *Febbronio*! Si dirà esservi tuttavia gran differenza, perocchè *Febbronio* suppone il giudizio della Chiesa favorevole al suo scomunicato; di che *Quesnello* non parla, e innoltre quegli vuole che il suo scomunicato ponga ogni opera per ricuperare la comunione del Papa; il che per cosa del mondo non farebbesi da un *Quesnellista*? Rispondo, che tal differenza presto va in nulla, se si consideri, che questa condizione è chimerica, e quella supposizione aliena

(41) Quesn. prop. XCI. *Numquam eximus ab Ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Jesu Christo, atque ipsi Ecclesiæ per caritatem affixi sumus.*

aliena non è dalla mente di *Quesnello*, anzi è molto al gusto di lui. In fatti acciocchè della supposizione si dica, perchè appellano i *Quesnellisti* al futuro Concilio *libero*? Se non perchè da un tale Concilio, il quale se ha ad esser *libero* a modo loro, debb' essere alla *Febbroniana* composto, cioè contrario al Papa, e dominante sovra di lui, sperano, od anche si assicurano di vedere le Pontificie scomuniche contra il loro partito giudicate ingiuste? E se per Chiesa intendansi anche i Preti, anche i Diaconi, anche gli altri Cherici, e i Laici stessi, più ancora sarà a' *Quesnellisti* piacente la fatta supposizione, perocchè allora più facilmente troveremo *gran parte* di *Chiesa*, che giudichi a loro gusto. Ecco dunque la supposizion di *Febbronio* niente aliena dal pensare di *Quesnello*, e de' suoi seguitatori. L' altra condizion poi è affatto chimerica. Perocchè mi dica *Febbronio*. Che ha egli a fare questo suo scomunicato? Quando ingiusta sia veramente la sua scomunica, egli non ne viene legato; ma nondimeno egli dovrebbe siccome se stretto ne fosse, diportarsi nell' esterior suo governo, e intanto, ch' e' cerca di riconciliarsi col Romano Pontefice, aver volontà di ajutare color medesimi, agli affetti de' quali si trova sagrificato, astenersi da ree conventicole, e sostenere con fermezza la fede, che fa predicarsi nella Cat-

tolica Chiesa. Almeno così insegna Santo *Agostino* (42). Se *Febbronio* così intendesse quel suo :. *Schismaticus habendus minime esset*, troppo al sano pensare si accosterebbe. Ma nò. Tanto è lungi, ch' egli lo voglia sì umile, e sì sofferente della ingiusta censura, che anzi nel paragrafo settimo del capo nono, al quale qui ci rimette, lo rassicura con questo detto di *Gersone* (43), *che tali scomuniche non debbono dirsi gius, ma forza e violenza, contro la quale un Uomo, od animo libero ha diritto di difendersi*. Ora non è ella questa ripugnante cosa, che uno contro la lanciata scomunica si difenda, e però in niun conto la tenga, non la curi, la sprezzi, e insieme cerchi a tutta possa di ricuperare la comunione del Papa? Che può dunque a *Febbronio* questa chimerica supposizione, onde distinguerlo da *Quesnello*?

V. Ma l' uso, ch' egli fa di questa dottrina nel citato paragrafo settimo del capitol nono, al quale, siccome diceasi, qui ci riman-

(42) Lib. de vera Relig. cap. VI. n. 11. *Talium ergo virorum propositum est, aut sedatis remeare turbinibus; aut si id non sinantur ... tenent voluntatem consulendi etiam iis ipsis, quorum motibus, perturbationibusque cesserunt, sine ulla conventiculorum segregatione usque ad mortem defendentes, & testimonio juvantes eam fidem, quam in Ecclesia Catholica prædicari sciunt*.

(43) Cap. IX. §. VII. pag. 594. *Constat autem, quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis & violentia, contra quam fas habet liber homo vel animus se tueri. Ita Gerson in* Resolution. circa materiam Excommunicat. Considerat. 10. Tom. II. col. 423. edit. noviss.

rimanda, ne mostra anche più chiaramente la reità. Dopo aver egli invitati i Vescovi e i Fedeli tutti ad una general sollevazione contro il presente sistema della Corte *Romana*, prevedendo tuttavia che molti per tema delle censure si riterrebbono dall'usare i mezzi da lui proposti ad annullarlo, li rineora con queste parole: *coraggio. In queste pubbliche e giuste cause la Romana scomunica non è a temere. Questa perchè leghi, esser dee legittima. Sappiamo che ogni scomunica è nulla, se grave colpa non la preceda; ma chi grave peccato suppor possa in quelli, che seriamente pensano a ricondurre la sbandita sana disciplina e costumi all' instituto di Cristo conformi?* (44) Già più non si parla di aspettare il giudizio della Chiesa; più non si parla di adoprarsi per ricuperare la comunione del Papa. Basta che uno procacci di rimenare la sana disciplina, e di abbattere il governo Monarchico della Chiesa; s' egli perciò venga scomunicato, la causa è *pubblica*, è *giusta*, nè la scomunica tiene, perchè non si può grave peccato in lui supporre, che sì sante cose procuri. Non sembra egli di udire un nuovo *Giancristiano Van*

 Er-

[44] Febbr. l. c. pag. 593. *Neque in his publicis & justis causis Romana excommunicatio metuenda est. Hæc ut liget, legittima esse debet. Scimus, omnem excommunicationem, nisi grave præcedat peccatum, nullam esse; hoc autem supponi nec potest, nec debet in iis, qui de reducenda sana disciplina & moribus instituto Christi conformibus*, serio *cogitant*.

Erckel uno de' Missionarj in *Ollanda* del *Gianseniano* partito? Scomunicato costui dal Nunzio *Bussi* per certo suo empio e scandaloso libretto stampò subito contro il Nunzio un' altra Operetta, in cui tra l' altre cose dicea (45): *Scopriamo in ogni luogo i palpabili errori, i difetti, le inezie di questa scomunica sì riguardo alla materia, e a' fondamenti, che alla forma, e come però non abbia veruna spezie d' equità, niuna forza. Perlaqualcosa i prudenti Cattolici dell' Ecclesiastiche leggi periti non avranno a male, che io dopo aver udito il consiglio di saggi Uomini, e fatte a Dio preghiere dichiari, che per varie ragioni stimo irrita, e nulla la sentenza di questa scomunica, e disprezzatala segua a coltivare la greggia commessa alla mia cura, e faccia le altre mie funzioni, sperando*, che la mia greggia medesima *abbia assai di saviezza per non lasciarsi da vane folgori, e tuoni atterrire*. Quanto ancora a leggere siffatte cose in *Febbronio* allegrerebbesi Mattia *Torck* altro Missionario

[45] Pag. 58. *Palpabiles errores, defectus, ineptias istius excommunicationis tam quoad materiam, & fundamenta, quam quoad formam ubique detegimus, & quomodo proinde nullam æquitatis speciem, nihil roboris habeat. Prudentes igitur Catholici legum Ecclesiasticarum periti non ægre ferent, quod audito sapientum consilio, & fusis ad Deum precibus declarem, me excommunicationis sententiam ob rationes varias irritam æstimare & nullam, quodque ea prorsus contempta gregem meæ solicitudini commissum, more solito curaturus sim, & functiones cæteras obiturus, confidens pariter eundem sapientia satis imbutum, cassis fulminibus & tonitribus minime terrendum*. Font. III. 1272.

rio de' *Quesnellisti*, il quale pure dal Nunzio *Bussi* nel 1709. trovatosi scomunicato diede a luce un infame libretto, dove tra l' altre cose dicea (46): *se da alcuna riverenza verso quella scomunica fossi tocco, se alcun menomo timore mi angustiasse, esser certo dovrei o un asino, o una lepre, o stolto*. Eran cioè costoro imbevuti della gran massima di *Quesnello* (47), *che il timore d' una ingiusta scomunica non dee mai trattenerci dall' adempiere il nostro dovere*. Nella qual dottrina di *Quesnello* se riconoscessi quella di *Febbronio*, sarei io troppo cavilloso sofista? Io non veggo per verità, qual differenza passi tra questa proposizione, e quest' altra di *Febbronio*, che *il timore d' un' ingiusta scomunica non dee mai ritenere alcuno dal procurare il vero ben della Chiesa*, o come egli poco appresso soggiugne adottando quasi le parole medesime di *Quesnello*, dall' *adempiere i suoi doveri e le sue obbligazioni* (48). Benchè io forte temo, non sia la *Febbroniana* anche peggiore dell'altra. Perocchè *Quesnello* si contentò di mettere in generale, che *il timore d' un' ingiusta scomunica non dee mai impedire che non adempiamo il nostro dovere; Febbronio*

[46] Pag. 14. Si ulla me excommunicationis illius tangeret reverentia, si vel minimus istius metus me angeret, deberem profecto asinus esse, aut lepus, aut stultus.

[47] Prop. XCI. *Excommunicationis injustae metus nunquam debet nos impedire ab implendo debito nostro*.

(48) Ivi: *ab implendis officiis & obligationibus suis*.

nio colloca l' adempimento del nostro dovere nel ribellarsi a *Roma*, e nel combattere le massime della sacra monarchia. Tutto sia vero, dirà qui taluno; ma egli è anche vero ciò, che *Febbronio* afferma, che una scomunica non lega, se non sia grave peccato, nè questo si può supporre in quelli, che cercano di fare la pura disciplina degli antichi secoli rifiorire. Ma questo *non si può grave colpa in tali persone supporre*, è egli sì certo, come mostra *Febbronio* di credere? Non vi resterebbe niun dubbio? Due terzi di mondo cattolico, che come falsa, e contraria all' instituzione di Cristo rigettano questa pretesa *sana disciplina*; tutte le ragioni, che nelle passate dissertazioai si sono esposte; tante testimonianze de' Padri a favore del primato di giurisdizione nel Papa; l' autorità di tanti Dottori non pure per fama di erudizione, ma per quella della più luminosa santità ragguardevoli, e chiari; nove secoli almeno (che tanti sono per confessione di *Febbronio* corsi dalle false decretali) di non contrastata osservanza della disciplina, ch' ei vuole *men pura*, non arriveranno a dare all' opposta sentenza alcuna probabilità? Ma se la danno, sarà ella certa la supposizion di *Febbronio*? E se questa supposizione certa non è, qual Teologia, se non *Quesnelliana*, può in siffatto caso rendere un chicchessia ardimentoso a non curar

rar la censura? Troverà forse *Febbronio* Scrittor Cattolico, il quale gli acconsenta, che quando l' ingiustizia della censura sia dubbia, e però la censura non sia evidentemente nulla, possa lo scomunicato valersi d' altri mezzi, che quelli, i quali dal diritto sono prescritti, ed ove questi non gli si presentino, non debba con umiltà sostener la censura? (49) Stian dunque i Cattolici ben guardinghi contro i trasporti dell' inconsiderato zelo di questo Scrittore, e temano di non uscire seguendolo fuori della strada, che è la sola diritta, perchè la sola segnataci da Cristo nostro Duce, e Maestro.

CA-

[49] *Vel hæc censura* dice il Collet. *de Censuris p. I. cap. I., non est evidenter nulla, & tunc is, in quem lata fuit, tenetur sub peccato quærere alia juris remedia, idest aut appellare, aut ad superiorem recurrere, alias peccat, non præcise quia non paret sententiæ invalidæ, sed quia non paret Ecclesiæ, quæ præcipit ut sic censuratus utatur remediis jure præscriptis. Ita Sayrus ib. n.* 19. *Quod si remedia invenire non possit, quia probatur nocens secundum allegata & probata, tunc debet* 1. *humiliter sustinere censuram, ut humilitatis meritum compenset excommunicationis damnum; cavendumque ne elatiori spiritu insurgat in Superiores, quia non est subditorum discutere sententias majorum; & si contemnunt etiam injustas*, graviter *peccant, ut ait ibid.* S. Bonav. *atque fieri potest, ut ista mereantur ob contemptum suum censura percelli, qui injuste nonnumquam ligati erant, prout fuse ostendit* Nicolaus I. in epist. 10.

CAPO III.

Decretali degli antichi Romani Pontefici quando primamente venute a luce, e per opera di cui; Storia della loro accettazione nella Chiesa.

I. Non abbiamo ancor tocco il principal fonte di tanti mali, che *Febbronio* deplora col governo Monarchico introdotti nella Chiesa, e dilatati. Questo è la solenne impostura delle Decretali supposte agli antichi *Romani* Pontefici (1). Però conviene, che con accuratezza anche maggiore facciamo su queste Decretali ricerca. Per ora diremo dell' Autor loro, del tempo, in che furono primamente prodotte, del luogo, ove più verisimilmente vennero a luce, e del modo con che furono nella Chiesa per tanti secoli ricevute. Nel che dovremo più errori combattere di *Febbronio*, e insieme altri di varj eruditi Uomini, i quali ancora non hanno questa materia con bastevole diligenza per quanto a noi pare disa-

(1) Febbr. cap. III. §. IX. pag. 164. *Sicque facile intelligemus, per hanc Decretalium confictionem, & introductionem, Patrum disciplinam fuisse confractam, & quoad hanc Christiano Orbi quasi pro jure proposita principia, tanquam ab Apostolica Traditione ad nos transmissa, quæ tamen Apostolorum moribus, & primorum sæculorum observantiæ directe repugnant.*

disaminata. E' perchè ho divisato in primo luogo di parlare dell'Autore, più facil cosa è a dire chi egli non sia, che conietturare chi egli sia. Tempo già fu, che ne passò per autore S. *Isidoro* di *Siviglia*, ma oggimai è fuor di dubbio il torto, che a quel Santo Dottor si facea, attribuendogli una siffatta raccolta. Basti considerare con *Natale Alessandro* (2) e co' dotti Fratelli *Ballerini* (3), che in questa raccolta si contengono i Concilj *Toletani* VI. VII. e seguenti fino al tredicesimo, e uno di *Braga*, che tutti sol dopo la morte del Santo furono celebrati, e nella prefazione si mentova il sesto Concilio *Ecumenico*, il qual pure si tenne dacchè *Isidoro* era da questa vita passato. Anzi io estimo non essere quella raccolta a noi venuta di *Spagna*, checchè abbia scritto *Incmaro Remense* (4) o per conietture falsamente da lui fondata, o sul nome, che la raccolta porta in fronte d'*Isidoro*, o sull' ordine di celebrare i Concilj, il qual ordine i costumi della *Spagna* in tali occasioni ci rappresenta, o come io credo, sulle voci da *Benedetto Levita* disseminate. So che il Card. *Bona* (5), e 'l *Cenni*

[2] *In hist. Eccles. Sec. I. diss. XXI. artic. II.*
[3] T. III. *oper. S.* Leonis *Tract. de ant. Collection. & Collect. Can. p.* III. *cap. VI. n.* 3.
[4] *In Opusc. contra* Hincmarum Laudun.
[5] *Per Liturgic. l. I. c.* 3.

ni (6) inchinano eglino pure a credere che *Spagnuolo* sia stato il Raccoglitore, di cui parliamo; ma eglino si riportano al solo *Incmaro*. E d' altra parte troppe ragioni ci sono per non riputare *Spagnuolo*, ma *Gallo-Tedesco* il controverso raccoglitore. Non parlo della Cronaca di *Giuliano Toletano*, nella quale questa raccolta si attribuisce ad *Isidoro Setabiese*: già noto è, non doversi a tale impostura alcuna credenza. Ne recherò in mezzo le varie opinioni, che tra gli Eruditi sono in corso intorno la raccolta de' Canoni, che nelle *Spagne* fu in uso, quantunque se vero fosse ciò che ultimamente ha preteso l' eruditissimo Sig. *Domenico Lopez de Barrera* nella storica Esercitazione *de antiquo Canonum Codice Ecclesiæ Hispanæ* l' anno 1758. stampata a *Roma*, l' antica raccolta de' Canoni ricevuta nelle *Spagne* non essere che quella, la qual fu corretta da *Martino Dumiese*, sarebbe questo un forte argomento per negare, che *Spagnuolo* sia stato il nostro Raccoglitore. Perocchè non avendo in questa supposizione la raccolta delle Chiese di *Spagna* contenuta alcuna pistola Decretale de' *Romani* Pontefici, non sarebbe credibile, che in quel Regno si fosse pensato a farne un' altra piena zeppa di tali lettere. Senza ciò crederà mai alcuno, che se il Raccoglitore fosse stato di *Spagna*, di

(6) *De antiq. Eccles. Hispan. T. II. p. 107.*

di tante lettere da lui finte non ne avesse fatta dirizzare che una o due a' Vescovi del suo Regno, e solo avesse in mezzo portate lettere indiritte a' Vescovi di *Francia*, di *Lamagna*, e d' *Italia?* La *Spagna* innoltre fino a' tempi d' *Innocenzio* III. ignorò questa raccolta, e tutti i Codici, che ne abbiamo del nono secolo, come due *Vaticani* mentovati da' *Ballerini* (7), ed uno di questo Capitolo della Cattedral *Modonese*, sono copiati nelle *Gallie*, come il carattere ed altri segnali dimostrano. Gl' idiotismi, che vi si usano, alieni dagli Scrittori *Spagnuoli* dell'età, in cui vedremo essersi fatta questa compilazione, ma conformi a quelli, che troviamo negli Autori *Gallo-Tedeschi* di que' tempi, sono ancora un buon argomento per aggiudicarla anzi ad *un Franco-Germano*, che ad uno *Spagnuolo*. Finalmente è stato da' Censori avvertito, che in questa raccolta non poche cose si trovano, che tratte sono dalle lettere di S. *Bonifacio* Vescovo di *Magonza*, e da quelle della Badessa *Cangith* allo stesso S. *Bonifacio*; la qual cosa assai mostra, che a *Magonza*, e in quella parte di *Germania*, che tra le *Gallie* si noverava, era ben più facile ripescar tali lettere, che nella *Spagna*.

II. Prese l'Autore, qual ch'egli sia stato, il nome

(7) L. c. n. XVI.

nome d' *Isidoro Mercatore*. Perocchè quantunque *de Marca* pretenda; (8) che i miglior codici abbiano *peccator*, e non *mercator*, tuttavia i più antichi manoscritti, come il *Vaticano 630.*, dal quale il Card. de *Aguirre* stampò la Prefazione, il *Parigino* mentovato dall' *Arduino*, il *Modonese* poc' anzi da me ricordato, e così pure *Ivone* hanno *Mercator*, e non *Peccator*. Nel citato Codice *Vaticano* è intitolato *Vescovo* (9) il qual nome manca nel *Modonese*, dove si legge solamente: *Incipit Præfatio Sancti Isidori libri hujus*. Ma checchessia di ciò, pare non doversi recare in dubbio, ch' egli non si volesse far credere Vescovo. Io sospetto nondimeno tutt' altro fosse che Vescovo, cioè quel *Benedetto Levita* della Chiesa di *Magonza*, dal quale anche verso l' anno 845. avemmo tre nuovi libri de' Capitolari di *Carlo Magno*, e di *Lodovico Pio*. *Incmaro* di *Rhems* nel dianzi citato Opuscolo (10) scrive, che *Ricolfo Vescovo di Magonza* ebbe di *Spagna* il Codice *Isidoriano*, e ne fece trarre degli esemplari. Ma *Incmaro* si lasciò senza dubbio ingannare dalle voci, che *Benedetto* dissemi-

nò

[8] *Lib.* III. *cap. V.*

[9] Baller. l. c. n. XVIII. *Incipit præfatio Sancti Isidori* EPISCOPI.

(10) Cap. XXIV. *de libro autem collectarum ab Isidoro Epistolarum*, inquit, *quem de Hispania allatum Riculphus Episcopus Moguntinus, in hujusmodi, sicut & in Capitulis Regiis studiosus, obtinuit, & istas regiones ex illo repleri fecit &c.*

nò per autorizzare la ſua impoſtura. Quando *Ricolfo* ſedeva in *Magonza*, capitaron colà di *Spagna* i fratelli di S. *Eulogio* poi famoſo Martire di *Cordova*, i quali dal paeſe natio eranſi colà rifuggiti per ſottrarſi alla perſecuzione de' *Saraceni*. *Benedetto* immaginò, che era facil coſa il far credere, che queſti *Spagnuoli* aveſſero a *Ricolfo* in tale occaſione portato quel Codice. E certo in parte diceva vero. E' ſtato da molti oſſervato, e da' *Ballerini* maſſimamente, che la parte dell' *Iſidoriana* raccolta, che contiene i Canoni de' Concilj, ci preſenta la verſione uſata nelle antiche Raccolte *Spagnuole*, e ſippure la ſerie de' Concilj in quelle inſeriti. Però far ſi potrebbe, che i Fratelli di S. *Eulogio* aveſſero a *Ricolfo* donato un Codice di quelle Raccolte. Ma *Benedetto* di qua appunto preſe occaſione di fingere, che tutta la ſua Raccolta foſſe venuta di *Spagna*, e di attribuire ad *Iſidoro*, che forſe eſſer credeva Autore della Raccolta *Spagnuola*, anche la parte delle Decretali bravamente da lui coniate. Nè eravi in quelle contrade, chi poteſſe ſmentirlo. Perocchè era morto *Ricolfo*, e ſippure il ſucceſſore di lui *Aiſtolfo*. Fece egli dunque sì, che *Otgario* nella Sedia di *Magonza* ſoſtituito ad *Aiſtolfo* aveſſe la gloria di avere ſiffatti monumenti ritrovati tra le carte di *Ricolfo*. Quindi il primo paſſo, che diede, fu queſto d'inſerire in que-

questi Capitolari alcuni tratti delle false Decretali, ma senza mettere il nome de' Pontefici, a' quali egli avea in animo d'attribuirle, e qui ancora si appellò all'archivio di *Ricolfo* (11). L'edizione de' Capitolari avrà naturalmente invogliati i curiosi di vedere le lettere Decretali ivi citate. Ed ecco *Benedetto* l'anno seguente dar fuori la sua pretesa raccolta di S. *Isidoro* venuta, se a Dio piace, di *Spagna* felicemente alle mani di *Ricolfo*. Ma vedea ben egli, che non tutti sarebbono stati sì dolci di ricevere cotal mercatanzia come buona. Che fece egli dunque? Pubblicò sotto nome di Papa *Adriano* I., e come da questo Pontefice dati ad *Angilranno* Vescovo di *Metz* ottanta capitoli, ne'quali ritornan molti pezzi di quelle false Decretali. Alcuni dal falso titolo preposto a questi Capitoli gli hanno creduti opera di *Angilranno* intitolata a Papa *Adriano*; ma il vero titolo è quello, che da' Codici Vaticani han tratto i *Ballerini* (12), e con-

[11.] *In diversis locis, & in diversis schedulis, sicut in diversis Synodis, & placitis generalibus edita erant, sparsim invenimus, & maxime in Sanctæ Mogontiacensis Metropolis Ecclesiæ scrinio a Riculfo ejusdem Sanctæ Sedis Metropolitanæ recondita, & demum ab Autcario secundo ejus successore atque consanguineo inventa reperimus.*

(12) L. c. pag. CCXIX. *Ex Græcis & Latinis canonibus atque decretis Præsulum & Ducum Romanorum hæc Capitula sparsim collecta & Agilramno Mediomatricæ urbis Episcopo Romæ a B. Papa Adriano tradita sub die XIII. Kalendarum Octobrium Indictione IX. quando pro sui negotii causa agebatur.*

e conferma l'autorità d'*Incmaro* Scrittor coetaneo (13). Intanto con questo inganno persuaso il mondo, che da *Adriano* erano questi Capitoli stati ad *Angilranno* consegnati, cadeva subito in altro più grave errore di creder vere le Decretali d'*Isidoro*, conciosiachè da questi Capitoli apparisse, che ancora negli archivj dell'Appostolica Sedia se ne trovavano degli esemplari. Il *Baluzio* (14) e *de Marca* (15) e *Febbronio* (16) non hanno sospettato di frode alcuna, e *Febbronio* ne fissa l'epoca all'anno 785. Ma il Sig. *David* nell'insigne opera *de' Giudizj Canonici de' Vescovi* da lui contrapposta alla *Concordia* di *Piero de Marca* avea il primo già dimostrato (17) che dalla stessa mano eran venuti i Capitoli di *Adriano*, e le Decretali d'*Isidoro*. Le sue fortissime ragioni l'han persuaso anche ad altri eruditi Uomini, come a Monf. *Bortoli* Vescovo di *Feltre* (18) e a' *Ballerini* (19), benchè non lo nominino; i *Bal-*

(13) L. c. cap. XXIV. *De sententiis vero, quæ dicuntur ex Græcis & Latinis canonibus atque Decretis Præsulum & Ducum Romanorum collectæ ab Adriano Papa, & Engelramno Metensium Episcopo datæ, quando pro sui negotii caussa agebatur.*

[14] *Præf. ad libros Anton. August. de emendat Gratiani, e nelle note pag.* 492.

[15] *De Conc. Sacer. & Imp.*

[16] *Cap. VIII. §. I. n. I. pag.* 517.

(17) *Cap. XV. artic. I.*

[18] *Institut. Juris Canon. cap. LI.*

[19] *L. c. §. II. n. VIII.*

i *Ballerini* poi fanno innoltre vedere (20), come i Capitoli son posteriori alla data delle Decretali. Il che mi ha fatto nascere in mente il sistema, come l'ho finora proposto, intorno di *Benedetto*, e delle sue imposture. E tanto più mi confermo, perocchè osservo, che in alcuni Codici *Isidoriani* sono inseriti i mentovati Capitoli di *Adriano* dopo i Decreti di *Gregorio Giuniore* Papa; ma nel Codice *Vaticano* 630. che contiene la primigenia edizione del Codice *Isidoriano*, sono tra varie giunte al fine dell'opera; segno è che dello stesso autore furon creduti, e che egli li pubblicò dopo divolgata l'edizion prima delle Decretali, benchè il falso titolo li finga a queste anteriori.

III. Per altro si svolgerà meglio il nostro sistema, facendo ricerca sul tempo, in che le Decretali *Isidoriane* primamente vennero a luce. *Febbronio* non poteva più allo spropofito parlare, che quando scrisse, verso la fine del secolo ottavo averle *Ricolfo* divolgate; ma essere incerto quanto tempo innanzi fossero note; esservi tuttavia de' sicuri indizj, che fosser composte dopo il 744., e che è più in *Roma* (21). Di *Roma* parleremo tra poco. Stiamo ora sul tempo. Nelle Decrea-

(20) L. c. *pag.* CCXIX. *seg.*

(21) L. c. *Quamdiu ante ea tempora notæ fuerint Isidorianæ Decretales, hactenus latet; quando interim certis inditiis constat, eas post annum 744. compositas esse, & Romæ quidem, ut gravis fert suspicio.*

cretali d'*Isidoro* primamente ce n' ha alcune d'*Urbano* I., e di *Giovanni* III. nelle quali di parola in parola sono inserite alcune sentenze del Concilio di *Parigi* dell' ottocenventinove. Da *Blondello* è stato innoltre osservato, che l' autore di questa raccolta ha prese quà e là in presto dalla pistola di *Giona* d' *Orleans* a *Carlo Calvo* parecchie formole e frasi: però conciosiachè *Carlo* non abbia che nell' ottocentrentanove ottenuto il Regno, non prima di quest' anno esser poteva questa raccolta compilata. L' anno 841. *Rabano* dedicò ad *Otgario* Vescovo di *Magonza* il suo *Penitenziale*, dove niente v' ha, che pur mostri allusione alla *Isidoriana* raccolta. Questo ci dà una buona conjettura per credere, che non ancora ella fosse in luce; altrimenti non pare, che *Rabano* non ne avesse fatto alcun uso. Non può dunque esser questa raccolta anteriore al *Penitenzial* di *Rabano*. D' altra parte abbiamo scoperto il disegno, che ebbe nell' ottocenquarantacinque *Benedetto*, di preparare colla raccolta de' *Capitolari* gli animi a ricevere la sua compilazione de' Canoni: nè dovea egli farla uscire che sotto il Vescovato di *Otgario*, il quale favorevole gli si dimostrava, però essendo *Otgario* morto nell' ottocenquarantasette, pare assai verisimile il fissarne l' epoca all' ottocenquarantasei. Questo è ragionare su buoni fondamenti. Ma dove *Febbronio* ha tro-

vato, che poco appresso al 744. già fosse l' *Isidoriana* compilazione formata? Chi mai innanzi l' anno 857. la nominò? Chi ne diè cenno?

IV. Ma quale impostura più nera e più maligna di tutte le *Isidoriane* è quella di *Febbronio*, il quale ha l' impudenza di affermare, che quella Raccolta fosse uscita in *Roma*? Perchè non ci ha egli detti i *certi* indizj, ch' egli ne avea? Lui felice! al quale è riuscito di saperne più d' *Incmaro*, il quale di *Roma* non seppe nulla, ma sol di *Magonza*, e di *Spagna*. Deh! ci comunichi queste sì nascose notizie; non ce le invidj. Intanto io gliene darò dell'altre non nuove e pellegrine, siccome è questa sua, ma più vere e sicure. *Adriano* I. nel 774. come col P. *Coustant* argomentano i *Ballerini*, (22) quando cioè *Carlo Magno* assediava *Pavia*, gli diede la famosa raccolta di Canoni, che volgarmente si chiama *Adriana*. E qual era? Forse l'*Isidoriana?* Nientemeno: era quella di *Dionigi esiguo* con poche posterior giunte. Ma gli dirò di più. Neppure a' tempi di Papa Leon IV., cioè dall'ottocenquarantasette all' ottocencinquantotto era nota in *Roma* l' *Isidoriana* raccolta, ma la sola *Dionisiana* comecchè di genuini monumenti accresciuta. Lo abbiamo da *Leone quarto* medesimo, il quale in una sua lettera a' *Brittanni* presso *Grazia-*

(22) *L. c. cap. II. n. 7. pag. CLXXXIV.*

ziano (23) descrivendo la raccolta de' Canoni che usavasi in *Roma*, non parla che della *Dionisiana* (24). A Dio piacesse, dice il dotto *Benedettino Coustant* (25), che il finto *Isidoro* avesse consultati i *Romani*, e 'l suo disegno loro scoperto; avrebbongli essi aperti gli archivj, perchè ne traesse i sinceri stromenti, onde utilmente accrescere la sua raccolta. Non calunnj dunque il finto *Febbronio Roma*; della sua *Magonza*, della sua *Germania*, delle vicine *Gallie* si dolga; ivi la grande impostura fu fabbricata, ivi prese vigore, ivi si rafforzò, e di là all' *Italia*, e a *Roma* si propagò, come ora vedremo.

V. *Febbronio* francamente ripiglia: *Gaspe-*

(23) *Dist.* 20. *c. I.*

(24) *De libellis & commentariis aliorum non convenit aliquem judicare, & Sanctorum Conciliorum canones relinquere, vel decretalium regulas, idest, quæ habentur apud nos simul cum canonibus. Quibus autem in omnibus ecclesiasticis utimur judiciis, sunt Canones Apostolorum, Nicænorum, Ancyranorum, Neocæsariensium, Gangrensium, Antiochensium, Laodicensium, Constantinopolitanorum, Ephesinorum, Calchedonensium, Sardicensium, Africanensium, Carthaginensium, & cum illis regulæ Præsulum Romanorum Silvestri, Siricii, Innocentii, Zosimi, Calestini, Leonis, Gelasii, Hilari, Symachi, Hormisdæ, Simplicii, & Gregorii junioris. Isti omnium sunt, & per quos judicant Episcopi, & per quos Episcopi simul judicantur & Clerici.*

(25) Præf. in epist. Rom. Pont. n. 156. pag. CXXVII. *Neque etiam Romanis consilium impertiit suum. Etenim illos quis credat auctoritatis suæ adeo negligentes fuisse, ut qui eam sinceris vellet instrumentis firmare, illi archivorum suorum copiam non fecissent?*

ro Barthel, dic' egli (26) *osserva*, *che il Codice* Isidoriano *fu ricevuto da tutta la Chiesa per le fortissime premure di Papa* Niccolò I., *e nella* Germania *per impegno di* Richenolfo *Arcivescovo di* Magonza, nè in questo detto di *Barthel* altro ha egli trovato da ammendare, che il nome di *Richenolfo*, ond'è che tra parentesi scrive: *Ricolfo*. Ma non è maraviglia. Il Barthel è uno de' maggiori eroi di *Febbronio*, e però da certa Dissertazion di lui *de concordatis Germaniæ* stampata nel 1762. ha egli tratte delle considerevoli giunte, che come preziosissime gemme sono da lui state insieme raccolte, e poste in fine del libro (27). Per altro questo *chiarissimo* Sig. *Barthel* qui piglia tanti granchi quante dice parole. Già ognuno si sarà avveduto, quale anacronismo sia far che *Ricolfo*, o com' ei chiamalo, *Richenolfo* promuova in *Alemagna* il Codice *Isidoriano*, quando egli era morto nell' ottocento quattordici, trentadue anni cioè prima che il Codice uscisse. Ma questo ora non curo. Qual più scempiato e insiem maligno sproposito, che a *Niccolò* I. e alla sua prepotenza attribuire

(26) *Gasparus Barthel Universitatis Wirceburgensis Procancellarius in Annotationibus ad Jus Canonicum lud. Engel. in Proem. Quæst. I. pag. 3. observat*, *Isidorianum Codicem*, *urgente vehementissime* Nicolao I. *a tota Ecclesia*, *in Germania adnitente potissimum Reginulpho* (*Richulpho*) *Archiep. Mog. receptum esse*. L. c. p. 517.

(27) *Pag. 626. segg.*

re che in tutta la Chiesa siasi il Codice *Isidoriano* ricevuto? Alcuni, e tra questi ultimamente l' erudito P. *Daude* (28), han creduto, che già nell' ottocentrentasei il Concilio di *Aquisgrana* avesse citata l' *Isidoriana* raccolta, quando ordinò (29), che il *Giovedì Santo si facesse ogni anno da' Vescovi la funzione degli Olj Santi secondo l'Appostolica tradizione, e gli Statuti delle Decretali, dove di questo si tratta*; perocchè hanno pensato, che ciò si riportasse alla seconda lettera a Papa *Fabiano* attribuita in questa raccolta; ma il *Blondello* più probabilmente estima, che quel Concilio alludesse a tutt' altro che a questa lettera. Indubitata cosa è, che l' anno 857. si fece di questa compilazione e ricordanza ed uso: a *Roma*? nò, sibbene nell' assemblea di *Quiercy*. *Niccolò I.* nell' 858. a *Benedetto III.* nell'Appostolica Sedia succeduto nella causa, ch'ebbe collo Scismatico *Fozio*, non allegò mai i Decreti d' *Evaristo*, di *Alessandro*, di *Sisto* e somiglianti comecchè dal produrre alcuni altri apocrifi monumenti non si riguardasse

 quali

(28) *Hist. Univ. T. I. Reflex. X. in cap. II. lib. III. pag. 668. dell' edizione di Wirzburg. 1748.*

(29) Cap. II. Can. VIII. *Statutum est ut vel semel in anno, idest quinta feria, quæ est in Cœna Domini, unctio S. Olei, in quo salvatio infirmorum creditur, per omnes Civitates ab Episcopis non negligatur, sicut nunc usque neglecta est. Sed omni devotione juxta traditionem Apostolicam, ac* STATUTA DECRETALIUM *in quo de eadem re præcipitur, peragatur.*

quali erano il Sinodo di Papa *Silvestro*, il *Sinvessano* ec. in altre raccolte dianzi inseriti; ma (che più è), nella lettera che nell'Aprile dell' ottocensessantatre scrisse ad *Incmaro* confermando ad istanza di lui il Concilio di *Soissons*, mostra evidentemente di non avere ancora avuta alcuna contezza del Codice *Isidoriano*. Perocchè denotandogli i fonti, da' quali la Chiesa *Romana* tirava le regole della disciplina, mentova i Concilj, e le pistole de' Papi *Siricio*, *Innocenzio*, *Zosimo*, *Celestino* ec. cioè quelle sole del Codice *Dionisiano* (30). Sembra che *Niccolò* non molto appresso dalla *Francia* ne avesse notizia. E il vero egli ci narra, che alcuni Vescovi della *Francia* se ne valevano senza difficoltà. Per la qualcosa pare assai verisimile, che alcun esemplare se ne facesse egli venir dalla *Francia*, e contra que' Vescovi, i quali già ne avean fatt' uso, ne allegasse delle autorità non sospicando di frode. Ma trovò, ch'eglino quantunque quelle Decretali citassero, quando non contrariavan le loro idee, le rigettavano ancora subitochè all'Appostolica Sede le ritrovassero favorevoli; della quale incoerenza

(30) Ep. XXXVIII. apud Baronium a 863. *Ut Nicænorum, & cæterorum Conciliorum canonicis definitionibus est promulgatum, & Beatorum Siricii, Innocentii, Zosimi, Cælestini, Bonifacii, Leonis, Hilari, Gelasii, Gregorii, ac cæterorum Romanæ Sedis Pontificum constitutionibus est decretum.*

za non senza ragione egli maraviglia, e si duole (31): e perchè essi nel ricusarle fordavansi sul Codice d'*Adriano*, dove mancavano, prende egli (dirò con *Natale Alessandro*) a rifiutare questa debol ragione, e come suol dirsi, *ad hominem* contro esso loro argomenta, non esser ella buona, conciosiachè eglino ricevessero le lettere di S. *Gregorio*, e di altri posterior Pontefici, le quali pure nel Codice d'*Adriano* non si trovavano (32). Dove si osservi, essere questa lettera da *Niccolò* scritta in *Francia* due anni

(31) Ep. XLVII. ad Episcop. Gall. *Cum ipsi, ubi suae intentioni haec suffragari conspiciunt, illis indifferenter utantur, & solum nunc ad imminutionem potestatis Sedis Apostolicae, & ad suorum argumentum privilegiorum minus accepta esse praebeant.*

(32) Nat. Alex. in hist. Eccles. sec. I. diss. XXI. artic. I. pag. 217. edit. Lucens. 1749. *Dico itaque Nicolaum emunctae naris virum & eruditum Pontificem, Epistolas veterum Pontificum, quas apprime noverat suppostitias, directe propugnandas non suscepisse, sed hoc unum contendisse, Gallicanos Antistites earum authoritatem inefficaci ratione impetere. Gallicani enimvero episcopi hac una ratione illas rejicere videbantur, quod in codice Canonum non essent: quam rationem ut nullam ostendat Pontifex ita contra eos ad hominem argumentatur.* " Porro si ideo non esse Decretales epistolas priscorum Pontificum Romanorum admittendas dicunt, quia in Codice canonum non habentur adscriptae; ergo nec Gregorii Sancti, nec ullius alterius qui ante, vel post ipsum fuit, est aliquod institutum, vel scriptum recipiendum, eo quod in codice canonum non habeatur adscriptum ...... Sed quare multum immoremur, cum nec ipsas divinas Scripturas novi & veteris Testamenti jam recipimus, si istos duxerimus audiendos. Etenim neutrum horum in codice ecclesiasticorum canonum habetur insertum.

ni dopo la deposizione, e l' appellazione di *Rotado*, cioè l' anno 865. Ora in quest' anno medesimo egli mandò all' Imperadore *Michele* la lettera ottava; perocchè come appare dalla lettera decima, la spedì egli *per indictionem decimam tertiam*, la quale correva appunto l' anno 865. Eppure quantunque in questa lettera provi con lungo sermone i privilegj della sua Sede contro l' iniquissimo *Fozio*, e i suoi favoreggiatori, non mai allegò alcuna delle false Decretali; sibbene fecesi forte principalmente sulle sincerissime pistole di Papa *Gelasio*. Donde questa diversa condotta in lettere dell' anno stesso? Se non perch' egli diffidava dell' autorità delle *Isidoriane* Decretali, ma poteva nondimeno farla valere contro i Vescovi della *Francia* i quali siccome diceasi, aveanle eglino medesimi citate, e solo quando si avvidero, che danneggiavano le loro pretensioni, con troppo debole argomento si avvisarono di rivocarne in dubbio l' autenticità. Ecco quanto per le Decretali d' *Isidoro* adoperasse *Niccolò primo*. Ma questi sono gli altissimi sforzi dal *Barthel*, e da *Febbronio* accusati, perchè tai lettere fossero da TUTTA LA CHIESA ACCETTATE? Sì questi; perocchè altro non fece. Io credea, ch' egli avessele fatte in qualche Sinodo di *Roma* ricevere, e a tutti i Vescovi del Mondo avessele mandate, sotto pena di scomunica

nica intimandone l' accettazione, e l' uso. Nò: egli ne usò contro i soli Vescovi della *Francia* per combatterli colle lor armi, e quando vide, ch' essi a declinare il colpo si facevano forti col Codice di *Adriano*, mostrò la debolezza del lor sutterfugio. Questo in linguaggio di *Barthel*, e di *Febbronio*, si chiama metter sossopra l' universo mondo, perchè accetti le Decretali d' *Isidoro*.

VI. I Vescovi di *Francia* seguitarono dopo *Niccolò* a valersi di queste Decretali, impugnandole altri di loro, e così fece *Incmaro* di *Laon* nell' 870., anzi pure l'altro *Incmaro* di *Rheims*, il quale ora ne rigettò l' autorità, ora l' ammise. Ma dopo quel tempo a poco a poco in ogni luogo a tutt' altro prevalse il Codice *Isidoriano*. Nel Codice *Modenese* dianzi da me ricordato, il quale fu scritto alcuni anni avanti l' anno 881., conciosiachè dopo le lettere di Papa *Eutichiano* siaci di mano un po' più recente una nota, che ci addita un fatto accaduto in quell' anno, quà e là nelle carte, che di riparo servivano al Codice si trova mentovato il Vescovo di Modena *Leudoino*, quegli che nell' 876. intervenne ad un *Romano* Concilio, e nell' 898. avea già secondo l' *Ughelli* a Successore *Gamenolfo*. Però io sospetto, che *Leudoino* medesimo sel facesse venir di *Francia*. Molti Codici delle tre

parti

parti, nelle quali l' *Isidoriana* raccolta è divisa, non han che la prima, cioè le lettere Decretali, come hanno i diligentissimi *Ballerini* osservato (33); e tale appunto è questo Codice *Modenese*. I Canoni de' Concilj già si aveano nel Codice *Dionisiano*; però penserei, che sul principio sparsasi la fama della *Isidoriana* raccolta, la prima cura fosse di avere le Decretali, che in quello non erano, e quindi sia nato, che tanti sieno i Codici, ne' quali non altro ci sono, che le medesime Decretali. Checchessia di ciò, nel Codice di cui parliamo trovasi una lettera non più stampata di *Leudoino* ad un *Archimandrita*, nella quale già si cita un testo tratto dalla terza apocrifa lettera di S. *Clemente*, ma i Canoni nono (ivi dicesi *ottavo*) *Antiocheno*, e il primo, e quarto *Calcedonese* si recano dalla version di *Dionigi*. Ma in *Germania* e nelle *Gallie* principalmente fece *Isidoro* fortuna, perocchè il veggiamo citato ne' Concilj presso S. *Magra* dell' 881. di *Colonia* dell' 887., di *Metz* dello stesso anno, di *Magonza* dell' 888., e nel *Triburiense* dell' 895. In questo stesso secolo tra l' anno 883. e l' 897. essendo, siccome i *Ballerini* conietturano (34), Arcivescovo di *Milano* *Anselmo secondo* fatta fu in *Italia* una raccolta di Canoni, della quale un antico

(33) *L. c. p. CCXXV. n. XV.*
(34) *L. c. p. CCLXXXVIII, n. 7.*

tico esemplare si ha nella *Sorbona*, e un altro in questo stesso Capitol nostro di *Modena*; e in questa raccolta grand' uso pure si vede del Codice *Isidoriano*. Nel secol decimo *Reginone* ne usò, ma sobriamente; anche *Luitprando* di *Pavia* nelle vite de' Romani Pontefici ne fece menzione; ma il Concilio *Troslejano* del 990. e più d' ogni altro quello di *Rheims* contro di *Arnolfo* celebrato nel 992. ha contribuito ad autorizzare le Decretali d' *Isidoro*. Abbiamo nell' undecimo secolo oltre l'*Apologista* di S. *Gregorio* VII. varie compilazioni di Canoni dagl' *Italiani* prodotte a luce, e tali son quelle di S. *Anselmo*, del Card. *Deusdedit*, e del Card. *Bonizone*, ma niuna giunse a tanta fama, quanta n' ebbe quella di *Burcardo* di *Worms*, nella quale le Decretali d' *Isidoro* fanno anche più che nell' altre luminosa comparsa. Penetrarono elle in questo medesimo secolo nell' *Ordine Romano* di *Bertoldo* di *Costanza*, e nel libro *Micrologo*, del quale o *Ivone* di *Chartres* autor fu, come l' antico MS. della Libreria *Lambetana* ci manifesta, o altri, ma non certamente *Italiano* (35). Verso la fine dello stesso undecimo secolo, o su' principj del seguente il mentovato *Ivone* ci diede la sua celebre *Panormia*, e il suo *Decreto*,

(35) *Veggasi la Biblioteca* mediæ & infimæ Latinitatis *di Giannalberto Fabricio T. V. dell' edizion di Padova* 1755. *pag.* 78. *seg.*

to, e in tutte e due queſt' Opere non mancò di ſervirſi d' *Iſidoro*, ſiccome pure fece *Gregorio* Prete *Romano* nel ſuo *Policarpo*. La quale Storia ſin qui condotta dimoſtra, che l' *Iſidoriana* raccolta non che nella ſola *Italia* aveſſe corſo, ma dalle *Gallie*, e dalla *Germania* ricevè la ſua maggior celebrità.

VII. Vero è tuttavia che avendo *Graziano* di *Chiuſi* in *Toſcana* Monaco *Benedettino* terminato il ſuo *Decreto*, che delle merci *Iſidoriane* è tutto compoſto, a miſura della grandiſſima fama, in che queſt' opera crebbe, fece in autorità ſalire ancora le Decretali d' *Iſidoro*. Ma niuna autentica e ſolenne approvazione ebbe mai nè da' Papi, nè da alcun Generale Concilio, come tra gli altri notò *Riccardo Simon* nella *Cenſura* della *Eccleſiaſtica Biblioteca* di *Dupin* (36). Narra bensì *Febbronio* (37), che *Innocenzio II.* ſi aju-

(36) T. I. *pag.* 602.

(37) Cap. II. §. VIII. n. 6. pag. 106. *Hac via Concilii (ſcilicet Lateranenſis II. anni* 1139.) *uſus fuit* INNOCENTIUS II. *ad publicandum Decretum Gratiani, ejuſque procurandam receptionem. Quamvis enim privatum hoc Monachi opus, anno* 1127. *uti refert Tholoſanus, exaratum, aut ſaltem, quod mavult Bellarminus, eo anno inchoatum, nec eo judicio ac cura confectum ſit, ut nomen* Concordiæ diſcordantium Canonum *ſuſtineat, nec a Pontifice aliquo Juris robur acceperit: non tamen eo minus ſtuduerunt Pontifices, ut illud gentibus omnibus tamquam genuinum Corpus Canonum inſinuaretur, licet irrito aliquamdiu conatu, cum tot experimentis moniti Reges ac Principes non poſſent non ſubolfacere, quid monarchicis his principiis, eorumque generali inſinuatione, adfectet Aula Roma-*

ſi ajutò nel Concilio *Lateraneſe* dell' anno 1139. per farlo accettare, ma *Orderico Vitale*, il quale fiorì intorno l'anno MCXL. ſcrive, che i Principi, e i Grandi de' Regni ſi oppoſero. Cioè non ſi è egli avveduto, che nè *Innocenzio* poteva proporlo in quel Concilio, nè *Orderico* parlar d'eſſo, perocchè *Graziano* non avea ancora compito il ſuo lavoro; anzi ſolo dopo molt' anni recollo a fine. Non convengono gli Scrittori, quando *Graziano* al ſuo lavoro poneſſe mano. Ma certa coſa è che nel MCXLI. ancora ci lavorava; perocchè egli ſteſſo cel dice, come oſſerva Monſ. *Bortoli* (38) e ſolo

mana. Rem ſic refert Ordericus Vitalis, qui floruit circa annum 1140. *Hiſt. Eccleſ. lib. XIII. pag.* 919. " Multa „ eis (*Patribus Concilii Lateranenſis*) Papa *Innocentius* „ de priſcis Codicibus propalavit, inſignemque SACRO- „ RUM DECRETORUM TEXTUM congeſſit. Sed ni- „ mis abundans per univerſum orbem nequitia terrigena- „ rum corda contra eccleſiaſtica ſcita obduravit. Unde re- „ meantibus ad ſua Magiſtris apoſtolica decreta paſſim per „ regna divulgata ſunt. Sed nihil, ut manifeſto patet, „ oppreſſis & opem deſiderantibus profuerunt, quoniam a „ PRINCIPIBUS & OPTIMATIBUS REGNORUM *cum* „ Subjectis plebibus parvi penſa ſunt.

(38) Inſtit. Juris Canon. cap. LIII. pag. 461. *Anno milleſimo centeſimo quadrageſimo primo Canonum Collectioni illum incubuiſſe diſcimus ex* §. Forma. *poſt* cap. 31. cauſ. 2. quæſt. 6. *ubi* Gratianus *cum libelli dimiſſorii, ſive Apoſtolorum, ut vulgo dicunt, formam exhiberet, Indictionis quartæ nota tempus, quo in Opere ſuo deſudabat, ſignificavit: cumque in annorum numeris exſcribendis a librario fuiſſet erratum, & pro* MCXLI. *quo anno quarta indictio currebat, librarius ſcripſiſſet* MCLXI. *Hugucio Archiepiſcopus Ferrarienſis, ipſius Gratiani ævo, hæc annotavit, quæ legi-*

lo o nel MCL. il terminò, siccome accenna il suo coetaneo *Uguccione* Arcivescovo di *Ferrara*, e affermano il *P. Labbè*, e 'l citato Monf. *Bortoli* o sivvero nel MCLI. come a *Cave* a *Fabbricio*, e ad altri piace, e chiaramente lo attesta la lapida, la quale l' anno MCCCCXCVIII. in *Bologna* fu nel magnifico Tempio di S. *Petronio* rinnovata, e dallo stesso *Cave* trovasi riferita. Ora dal dottissimo *Febbronio* si desidererebbe sapere, come il Decreto di *Graziano*, pogniamo che nel MCXXVII. fosse cominciato, esser potesse il *testo de' Sacri Decreti*, al quale *Innocenzio* II. nel *Lateranese* Concilio del MCXXXIX. proccurò come a genuino corpo de' Canoni la universale accettazione; se *Graziano* un anno dopo quel Concilio ancora vi si affaticava sopra, e solo undici, o dodici anni appresso il ridusse a fine? La cosa è inverisimile; ma non si ha a credere a *Febbronio* ad onta di tutti i calcoli Cronologici? Sì l'opera di *Graziano* non era forse che alla metà, e nondimeno *Innocenzio* II. forse *ex prævisis meritis* volealo poco meno che canonizare, e farlo dalla Chiesa ricevere. E il vero che si ha a ri-

spon-

legimus apud Glossographum ad Gratiani locum paulo antea nobis indicatum: " Hic est falsa littera: quia non sunt ,, tot anni, quod liber iste *Gratiani* compositus fuit: fuit ,, enim editus docente *Jacobo Bononiensi* in Legibus, & ,, *Alexandro* in Theologia, qui fuit postea Papa *Alexander* ,, III. & fuit anno Domini MCL. ut ex chronicis patet.

ſpondere a *Orderico Vitale* , il quale lo dice chiaro chiaro? O Dio! che ſi ha a riſpondere? La riſpoſta è facile, e chiara. Dice *Orderico*, che *Innocenzio* a' Padri del Sinodo *multa de priſcis Codicibus propalavit*, *inſignemque ſacrorum Decretorum textum* CONGESSIT; era dunque queſto un teſſuto di *Sacri Decreti* fatto da lui; il che è tanto aperto, che *Orderico* ſeguita a narrare, che ſciolto il Concilio i Veſcovi divolgarono gli *Appoſtolici Decreti*, ma la malizia degli Uomini rendettegli inutili. Queſti *Decreti Appoſtolici* non erano ſe non quel *teſto inſigne di Sacri Decreti*. Ora il Decreto di *Graziano*, quand' anche foſſe ſtato finito (che non lo era) ſarebbeſi mai da Uom ragionevole potuto chiamare *Appoſtolico*, e nel numero de' più *Decreti Appoſtolici*?

VIII. Il bello è, che *Febbronio* pretende poi, che le *Decretali* di *Gregorio* IX. e l' altre di *Bonifacio* VIII. e le *Clementine* non abbiano altra autorità, che quella, della quale è fornito il Decreto di *Graziano*, cioè niuna, ſe non per riguardo a' fonti, da' quali ſon tratte. Come? I Papi ſecondo lui avranno fatto ogni sforzo per dare autorità al *Decreto* di *Graziano*; avranno alla libertà d' ognuno abbandonate le lor *Decretali*? Ma v' ha poi gran differenza tra quello e queſte. Il *Decreto* di *Graziano* non fu per pubblica autorità intrapreſo; dove le *Decretali*

da S. *Raimondo di Pegnafort* furono per ordine di *Gregorio* IX. raccoite: quel *Decreto* non fu approvato dal Papa; quest' altre lo furono. Non importa: non si ha delle *Decretali* di *Gregorio* IX. a pensare più favorevolmente, che del *Decreto* di *Graziano*. *Febbronio* così pronuncia (39), e crede di averne una buona ragione. Eccola. L' istesso *Gregorio* IX. (e similmente fecero e *Bonifacio*, e *Giovanni* XXII.) non alla Chiesa universale indirizzarono la loro raccolta, ma a' *Dottori*, e *agli scolari* dimoranti in *Bologna*. Va bene; ma se non volevano questi Papi, che le loro raccolte fossero per legge comune avute, perchè prescrissero, che sole ne' giudizj, e nel foro avesser forza? Perchè vietarono a chicchessia di fare alcun' altra somigliante raccolta senza l'assentimento dell'Appostolica Sede? Anzi se dritto stimo, non potevano i Papi scerre mezzo più atto ad introdurre nella Chiesa qual legge comune le loro *Decretali*, quanto era il fare che nella Università di *Bologna*, che di que' giorni era la più famosa in siffatto genere di studj, quelle sole si interpretassero, e si praticassero. In fatti di là a poco a poco all'altre scuole della Cristianità passarono, passarono a Tribunali anche civili, passarono all'uso di tutte le Curie,

[39] Febbr. cap. V. §. III. n. 2. pag. 237. *Nec aliter tenendum de Decretalibus Gregorii* IX.

rie, salvo alcune cose, che alle consuetudini, e a' privilegj loro sono state contrarie reputate. Perlaqualcosa se altro non ci persuadesse, aver que' Romani Pontefici preteso di darci in questo corpo di *Gius Canonico* una legge comune, dovremmo da questo solo argomentarlo, che abbinlo a' Dottori e agli Scolari di *Bologna* indirizzato. Ma *Febbronio* non si appaga, e fa riflettere un guajo, che ha questa compilazione, cioè che qui ancora ci sono delle *Decretali* false, e delle vere alcune son tronche, altre alterate, altre contro la mente dell'Autor loro spesso spesso mutate (40); e poteva aggiugnere altre ad autori attribuite, de' quali non sono. Che però? A Monf. *Bortoli*, che era un valente Canonista della Università di *Padova*, non fa questo alcuna forza, e gli basta sapere, che *Gregorio IX.* abbia questa raccolta approvata per conchiudere, che di chiunque sieno quelle *Decretali*, e in qualunque senso sieno state primamente scritte, nel senso, e nel modo, con che le abbiamo al presente, ci obbligano come legge; perocchè dic' egli, (41), *Gregorio*, che poteva egli far quelle leggi, ha anche potuto a que' detti dar la forza che non avean, di legge, siccome appunto *Giustiniano* già pronunziò degli scritti de' Giureconsulti di sua

(40) L. C.
(41) *Instit. Juris Canon. cap. LIX. n. 4. pag. 520.*

sua autorità raccolti (42): *omnia merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertitur auctoritas*. Che pensar differente da quel di *Febbronio*!



CA-

(42) *In L. I. ff. de vet. Jur. enucl.*

CAPO IV.

Controversia sull' autorità delle Decretali degli antichi Pontefici inserite nella Raccolta Isidoriana: giudizio che se ne dee formare.

I. Ci siamo dalle *Decretali* d' *Isidoro* alcun poco divagati; ritorniamoci tosto, e ritorniamoci per narrare, e decidere una gran controversia, che intorno l' autorità loro è da gran tempo. Noi abbiamo d' esse parlato, siccome se false fossero. Ma qui dobbiamo vedere, che se ne sia da dotti Uomini pensato, e che sia veramente a crederne. *Febbronio* con mirabil critica pretende (1), che sino da' tempi del General Concilio di *Vienna* tenuto nel MCCCXI. si cominciasse a dubitare della verità di queste *Decretali*, perocchè avendo *Clemente* V. desiderio mostrato, che tutti i Vescovi mettessero in una scrittura quelle cose, che al ben della Chiesa giudicassero più spedienti, *Guglielmo Durando*, e un altro Vescovo di *Francia* ne' loro memoriali esposero varj abusi, che parean loro da riformare, spezialmente nella Pontificia Giurisdizione, e insinuaron delle massime contrarie a quelle, che in queste lettere si sostengono. Ma tuttociò, che limita la giurisdizione del Papa, e fal-

(1) *Cap. VIII. §. III. n. 2. segg.*

è falla soggetta al Concilio, o alla Chiesà dispersa, non più ripugna alle *Isidoriane* lettere, che ad altri certissimi monumenti dell' antichità. Direm noi aver que' Vescovi dubitato anche di questi? Lo stesso vuol dirsi di *Gersone*, e d'altri favoreggiatori del Concilio di *Costanza*, i quali pure col medesimo principio son da *Febbronio* posti capi di Lista nella serie di quelli, che false han quelle pistole giudicate. *Gherardo* van *Mastricht* (2) cita due altri Scrittori vivuti ne' tempi, che *Febbronio* abbraccia in questo luogo, uno cioè *Marsiglio Mainardino* da *Padova* (3) e *Gobelino* (4) quello nel XIV., questo vivuto nel quindicesimo secolo, del qual secolo è anche *Enrico* di *Kalteisen* (5) prodotto da' *Centuriatori* (6). Ma il primo fu Eretico dichiarato, e però nol curiamo: degli altri due non posso dir nulla, non avendo i loro libri. Alcuno forse ci aggiugnerebbe *Wiclefo*; ma a torto, perocchè quantunque abbia egli insegnato, le *pistole Decretali essere apocrife*, *e dalla fede di Cristo sedurre*, *e stolti essere i Cherici che le studiavano* (la qual sua proposizione, che è la tren-

[2] *Hist. jur. Eccles. num.* CCXXIX. *pag.* 257.

(3) Nel suo *defensor pacis de re imperatoria & Pontificia*.

(4) Nella Cronica intitolata *Cosmedromium*.

(5) Nel trattato, *an imperium sit umquam a Romanis ad Graecos translatum?*

(6) *Cent. II. cap. VII.*

trentesimottava, fu dal Concilio *Costanziese* dannata) nondimeno egli non mirava alle sole *Decretali d' Isidoro*, ma di tutte anche le più genuine fatto un fascio le insultava, e scherniva empiamente. E il vero quando parliamo delle *Decretali d' Isidoro*, e le diciam false, non intendiamo già di tutte quelle, ch' egli ha inserite nella sua raccolta; di quelle intendiamo principalmente di S. *Clemente* fino a *Siricio*, (tranne tuttavia le poche, che abbiamo di S. *Clemente* mentovate dagli antichi Scrittori, di *Cornelio* tra l' opera di S. *Cipriano*, di *Giulio* tra gli scritti di S. *Atanagi*, di *Liberio* ne' frammenti di S. *Ilario*, di *Damaso* nella Storia di *Teodoreto*, e tra le pistole di S. *Girolamo*), e dopo *Siricio* di alcune altre, delle quali non abbiamo altri più sicuri mallevadori.

II. Il *Cardinale Niccolò Cusano*, o egli sì indubitatamente fu il primo, che verso la metà del quindicesimo secolo nel suo libro *della Concordanza Cattolica* (7) tenessele, e indicassele per sospette di falsità. *Erasmo* pure l' ebbe sospette. Dopo di lui i *Centuriatori Maddeburgesi* con maggior apparato di argomenti le rigettarono, ma spezialmente per la cattolica dottrina, che contenevano. Però il P. *Francesco Torres*, o *Turriano Gesuita* nel 1572. stampò a *Firenze* un' opera col titolo: *adversus Magdeburgenses Centuriatores*

(7) *Lib. III. cap. II.*

tores pro Canonibus Apostolorum, *&* *pro Epistolis Decretalibus Pontificum Apostolicorum libri quinque*. Ma egli non ottenne, che lasciati da parte i punti dommatici, non le riputassero almeno di dubbia fede e il *Bellarmino* (8) e 'l *Baronio* (9) e così pure il Card. *Perrona*, il P. *Fronton Duceo*, *Jacopo Sirmondo*, ed altri in gran numero dottissimi Uomini. Anzi *Antonio Conzio* Giureconsulto nella prefazione alle sue note sul corpo del diritto canonico più ragioni recò per crederle false, e 'l famoso *Antonio Agostini* alcuni fonti additò innoltre, onde l' impostore avea tratti alcuni pezzi delle sue pistole. Eran le cose in questi termini, quando *David Blondello* nel 1627. pubblicò a *Ginevra* un opera in difesa de' *Centuriatori* contro *Turriano*, e intitololla. *Pseudo-Isidorus*, *&* *Turrianus vapulantes*. E' incredibile la fatica, con che questo celebre *Calvinista* ha minutamente notati i passi degli antichi Autori, che il falso *Isidoro* ha cuciti, e intessuti nel suo lavoro; nè minor lode gli si dee per la scelta, e forza delle ragioni, onde nella Repubblica de' Critici ha queste impo-

[8] De Rom. Pont. lib. II. cap. XIV. *indubitatas esse affirmare non ausim*.

(9) Ad ann. 865. n. 8. *Ex multis eas reddi suspectas epistolas per ea, quae dicta sunt secundo annalium Tomo, dum de singulis mentio facta est, satis est demonstratum*. Veggasi anche nelle note al Martirologio Romano a' 16. di Ottobre.

imposture screditate per sempre. E' ben vero, che *Bonaventura Malvasia Bolognese* e Teologo *Francescano* si ajutò di rimetterle in credito, al qual fine nel 1635. diede a luce in *Roma* un operetta in 8. col titolo di *Nuncius veritatis* David Blondello *missus*: anche il *Cardinale* de *Aguirre* nella sua *Raccolta de' Concilj di Spagna* ha fatto ogni sforzo per sostenerle. Ma che vale un pio impegno contro la verità? Sarebbe oggimai un esporsi alle beffe degli eruditi Uomini, se alcun si avvisasse di altramente pensare di queste lettere, da quello che *Piero de Marca*, *Cristiano Lupo*, *Stefano Baluzio*, il *Cardinal Noris*, lo *Schelestrate*, *Filippo Labbe*, *Daniel Papebrochio*, *Niccolò Antonio*, i *due Pagi*, ed altri celebratissimi critici (10), e spezialmente *Natale Alessandro* (11), il *Doujat* (12), il P. *Coustant* (13), *Monsignor Bortoli* (14), il P. *Daude* (15), e i *Ballerini* (16) ne han giudicato, che cioè sieno una solenne impostura. Lascio *Giannalberto Fabricio* (17), ed altri Protestanti da lui citati.

III.

(10) Veggasi il P. *Sala* nelle note a' Libri Rer. *Liturgic. del Card. Bona T. I. pag. 19.*

(11) *In hist. Eccles. sæc. I. diss. XXI.*

(12) *Prænot. Canon.*

(13) *In epist. Rom. Pont. Præf. pag. CXXIX. segg.*

(14) *Instit. Juris Canon. cap. XX.*

(15) *Hist. univ. T. I. Reflex. X. in cap. II. libri III. pag. 668. segg.*

(16) *T. III. oper. S. Leonis pag. CCXVI.*

(17) *Bibl. Græc. T. XI. pag. 19.*

III. Non è tuttavia in tanta cospirazione de' Critici contro queste lettere a disprezzare il più mite, ma saggio giudizio del *Ch. P. Bianchi minor osservante*. " So, „ dic' egli (18) che il *Turriano* avendo e„ gregiamente difese queste antiche epistole „ in quella parte; che riguarda il domma, „ in cui erano attaccate da' *Centuriatori*; ed „ accusate da essi di errori contro la fede, „ e la santa dottrina; le ha lasciate poi e„ sposte nelle altre parti alla censura di al„ tri Critici più avveduti: i quali, osser„ vati i puerili solecismi, i vieti barbari„ smi, i massicci anacronismi, che in esse „ lettere ad ogni passo s' incontrano, oltre „ i plagj, e le mal cucite pezze tratte da' „ Pontefici, e da' Padri de' Secoli poste„ riori, che in quelle si veggono, hanno „ giudicato esser del tutto spurie, ed affat„ to indegne della veneranda memoria di „ que' Santissimi Pontefici, a cui dal loro „ inetto fabbricatore furono ascritte. So an„ cora, che *Severino Binio* tentò invano „ purgarle da queste macchie, per renderle „ agli Autori, a' quali si attribuiscono. „ Ma nulladimeno per ben giudicare su que„ sto negozio convien por mente a più co„ se .... Osservar bisogna, che sebben que„ ste lettere tali quali sono a noi pervenute

(18) *Dell' esterior polizia della Chiesa Tom. IV. p. 450. segg.*

,, te dalla raccolta d' *Isidoro* , così per le
,, cose addotte, come per altre non si pos-
,, sono da uomo sensato ascrivere a quegli
,, Autori, cui sono attribuite ; contuttociò
,, le loro indelebili macchie non fanno ar-
,, gomento, che quelle pistole siano state
,, interamente inventate ne' secoli posterio-
,, ri, e che le materie, che in esse si trat-
,, tano , non siano state trattate anche da
,, quegli antichi venerandi Pontefici , ma
,, solamente , che dappoi da alcuno Impo-
,, store siano state guaste , ed *interpolate* .
,, Del quale *interpolamento* ne porge indizio
,, non oscuro la perpetua , e sempre eguale
,, in tutte, inegualità, ed incoerenza dello
,, stile, che in ciascheduna s' incontra, co-
,, sicchè ciascheduna sembra diversa da se
,, medesima: il che certamente fa non dub-
,, bio argomento , che queste lettere non
,, siano state di pianta fabbricate , ma all'
,, antica fabbrica sia stata aggiunta novella
,, forma secondo il gusto depravato del Fab-
,, briciere.

IV. Io a dirla sinceramente mi sento assai portato ad abbracciare almeno in parte il giudizio di questo erudito Scrittore , e più cose mi muovono, che andrò qui proponendo, acciocchè le sagge persone ne diano sentenza. Tre parti ha l' *Isidoriana* raccolta , siccome è noto ; nella prima oltre gli Appostolici Canoni si contengono le più

con-

contraſtate *Decretali* de' *Romani* Pontefici ſino a *Melchiade*; nella ſeconda i Canoni de' Concilj; nella terza l' altre lettere de' Papi ſino a S. *Gregorio*. Ora io non ſo intendere, come il falſo *Iſidoro* nella parte che a Concilj ſi appartiene, ſia ſtato sì religioſo e guardingo, che ſalvo qualche interpolamento, non ci deſſe che Concilj genuini (di che altronde ſiam certi); ſolo riguardo alle piſtole de' *Romani* Pontefici ſiaſi data una impudentiſſima libertà di mentire. Innoltre ſe altronde non ſapeſſimo, che le due prime lettere di S. *Clemente* a S. *Jacopò*, la Coſtituzione di *Coſtantino* a *Silveſtro*, gli *eccerti* dalle *Sinodali geſte* dello ſteſſo *Silveſtro* già erano a luce prima d' *Iſidoro*, chi non direbbe tai monumenti ſua impoſtura? Anzi alcuni della Coſtituzione di *Coſtantino* hannol detto, e nondimeno oſſervano i *Ballerini* (19), che trovaſi queſta nel Codice *Colbertino 3368.* più antico d' *Iſidoro*, e avendola il P. *Poſſino* ſcoperta in più *Codici Vaticani* grecamente ſcritta, non è improbabile il ſoſpetto di *Baronio*, e del ſuo copiator *Binio*, che i *Greci* l'abbiano finta. E' innoltre indubitata coſa, che più monumenti eſiſtevano a' tempi del noſtro *Iſidoro*, i quali ſono periti. Nella coſtui raccolta trovaſi la ſincera lettera di S. *Damaſo* a *Paolino* in tre partita, e da due altre apocrife fram-

(19) *L. c. p. CCXXIX.*

frammezzata. A che fine avrebb' egli questo adoperato? Piuttosto è a dire, che nel Codice della raccolta *Spagnuola*, della quale, come osservai dissopra co' *Ballerini*, egli si valse, trovassela così divisa. Chi non sa ancora, quante Bolle de' Papi, e quanti privilegj d' Imperadori si conservassero nelle particolari Chiese, alle quali furon dati, e che invano sarebbonsi cercati anche negli archivj di *Roma*, e negl' *Imperiali*? Per darne un esempio tutto proprio del nostro argomento, se *Agnello* non ci avesse nella Storia de' suoi Vescovi *Ravennati* conservata una pistola di Papa *Felice IV.* (20), sarebbesi questa perduta. Quanto abbiamo finora detto, si può confermare con un solennissimo esempio. Dal *Labbe*, e da altri è accusato *Isidoro* (21) di aver finte le lettere di *Damaso*, di S. *Leone*, e di *Giovanni III.* intorno i Corevescovi. Badisi bene, io non contrasto, che sieno false. Dico bene. che *Isidoro* non le potè fingere, perocchè non pochi anni avanti di lui le mentovò *Papa Leone* III. scrivendo a' Vescovi della *Francia*; i quali nelle contese ivi nate per le ordinazioni fatte da' Corevescovi aveangli deputato l' Arcivescovo *Arnone* per intenderne il suo oracolo. Un altro esempio fiane la

(20) P. *II. pag.* 41. *dell' edizione dal Ch.* P. *Bacchini fatta in Modena* 1708.

(21) *Veggasi il tomo* IX. *de' Concilii edit. Ven. Mans. col.* 760.

la lettera di S. *Gregorio Magno* a *Secondino*. Ella ne' Mss. è alteratissima, e piena di giunte da altra mano cucite al primo testo del Santo Pontefice. Anche di queste interpolazioni fu accusato *Isidoro*; ma a torto; Perocchè tal quale è in *Isidoro*, trovasi in una raccolta scritta da *Paol Diacono*, il quale morì nell' 801., molto avanti la pubblicazione della *Isidoriana* compilazione. Da tuttociò parmi di potere verisimilmente conchiudere, che molti de' monumenti, i quali ad *Isidoro* si attribuiscono, già erano innanzi a lui o finti, o adulterati. Il che in ispezialità di que' più recenti, che alle *Gallie*, e alla *Germania*, dov' egli scriveva, appartenevano, vuole ogni ragion, che si dica. Perocchè se ad *Isidoro* premeva d' imporre (e premeagli certamente), dovea insieme cercare di rendere le sue imposture più autorevoli, non divolgando cose alla Provincia, ov' egli era, spettanti, le quali non fossero altronde già note.

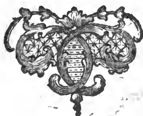
VI. Non iscusolo per tutto ciò assolutamente dall' aver di pianta parecchie cose fabbricate; e massimamente le lettere de' più antichi Pontefici, e meno voglio scusarlo dall' averne più altre adulterate. Il suo genio corrompitore si fa palese considerando, che egli ha posto le mani pur nelle lettere supposte di S. *Clemente* a *Jacopo*, siccome veder si può paragonando la sua edi-

zio-

zione coll' antica verſion di *Rufino*. Qual maraviglia, che non la perdonaſſe alle ſincere lettere di S. *Leone M.* e d' altri Pontefici, e alteraſſele con ſue giunte? Ma altre maniere di alterazioni egli usò. Quello che di *Pirro Ligorio* hanno più antiquarj affermato, ch' egli di varj pezzi di vere Iſcrizioni ne componeſſe un tutto falſo, credo eſſerſi pur fatto da *Iſidoro*, il quale accozzando inſieme più pezzi di ſinceriſſimi monumenti ne formaſſe un nuovo adulterino. Ne è difficil coſa, ch' egli o per imperizia ſua, o per franchezza altrui nel correggere gli ſbagli de' preceduti copiſti guaſtaſſe nomi, e lettere de' poſterior Pontefici attribuiſſe ad altri più antichi; così o egli, o altro critico più antico in una lettera di *Papa Vigilio* corruppe il nome di *Profuturo*, al quale fu dirizzata, e cambiollo in quello di *Eutherio* (22). Trovo ancora, ch' egli a genuine lettere aggiunſe date falſe, come a quella di *Damaſo* a' Veſcovi dell' *Illirico* la data di *XVII. Kal. Nov. Siricio & Ardabure vv. cc. Conſulibus*. Il perchè forſe è ſtata da lui anche falſata la data della lettera di *Giovanni III.* a Veſcovi della *Germania*, e delle *Gallie* intorno de' Coreveſcovi; dalla qual data naſcono le maggiori difficoltà, che contro di quella lettera ſi ſieno fatte. Già ognun vede, dove io miri. Non certamen-

(22) *I Ballerini* ſi veggano *l. c. p. CCVIII. n.* 15.

tamente ad autorizzare l' *Isidoriana* raccolta, perocchè a non farne uso è lo stesso, che od egli, od altri abbiano finti i monumenti, che la compongono, e che almeno questi in alcuno de' divisati modi si possano suppor corrotti. Questo sì ho io preteso, che di tutte le imposture, le quali ci sono, non ne venga egli con tanta franchezza assolutamente accusato, ma principalmente questo vorrei, che gli Uomini eruditi con maggiore accuratezza considerando la compilazion d' *Isidoro* si animassero a sceverare ciò che v' ha di più antico, e forse di vero da quello che è di lui, o certamente falso.



CA-

CAPO V.

Contra Febbronio *si mostra, che sulle Decretali* Isidoriane *non è fondata la Pontificale giurisdizione, nè accusar quelle si possono di grave innovazione nella disciplina.*

I. Non potrà, cred' io, dolersi *Febbronio*, che abbiamo cercato di sostenere le *Isidoriane* Decretali, acciocchè il grand' edifizio si regga, che su quelle è stato dall' ambizione innalzato. Elle son false, o almeno tali, che con buona faccia non si possono da saggio critico allegare. Ne vuole di più? Ma dunque cadrà l' edifizio lor sovrapposto. Cadrebbe certo, se elleno fossero il fondamento di quella fabbrica, ch' egli intende, cioè della Pontifical Monarchia. Ma egli saper dovrebbe, che *Roma* è da un pezzo avvezza a sentir con pace siffatte ciance. Non parlo di *Wiclefo*, che come di sopra vedemmo, di tutte le *Decretali* e *Isidoriane* e non *Isidoriane* si beffava empiamente. Egli dice, *che alla Curia Romana coll' ajuto d'* Isidoro *e di* Graziano *è riuscito di erigere in una spezie d' Ecclesiastica* Monarchia *i suoi Primaziali, e Patriarcali diritti* (1); dice che la *Chiesa Romana vantag-*

(1) Cap. VIII. §. 3. pag. 523. *Quamvis autem Romana*

gi grandissimi riportò *dalle supposte Decretali* (2). Ma già aveano questo medesimo, e peggio ancora detto e l' *Abate Fleury* (3), e 'l Giansenista *Egidio Witte* nel suo *Augustinus Iprensis vindicatus* (4), e assaissimi Protestanti (5). Si glorj pur egli di sissatti compagni.

nae Curiae sub praesidio Isidori *&* Gratiani *successerit, jura sua Primatialia & Patriarchalia in quandam* Monarchiae *Ecclesiasticae speciem proferre*.

(2) Ivi §. IV. pag. 530. *Ecclesia Romana ex suppositiis* Decretalibus *maxima commoda percepit*.

(3) Discorso terzo sulla Storia Ecclesiastica n. II. pag. 173. dell' edizion di *Parigi* 1724. in 8. *Mais de toutes ces pieces fausses les plus pernicieuses furent les decretales attribuées aux Papes des quatre premiers siecles: qui ont fait une plaie irrèparable à la discipline de l' Eglise, par les maximes nouvelles qu' elles ont introduites, touchant les jugemens des eveques & l' autorité du Pape*.

(4) P. II. cap. V. pag. 250. *Fictitias, & adulterinas epistolas, ac Decreta, quibus edicebatur, res omnes Ecclesiasticas Summi Pontificis imperio, & judicio esse subditas, & ipsum nemini*, Nicolaus primus *vir alacer, & in mala causa tuenda confidentissimus, tota animi contentione asseruit; ut & hinc denuo subolere queat emunctae naris arbitrio, merces illas adulterinas, non sine annutu, & interventu Romanae Curiae, ne dicam ipsa parente, & auctrice, suis ab institoribus in foro publico Ecclesiae fuisse expositas. Post* Nicolai *tempora, ob seculorum istorum in historia Ecclesiastica ignorantiam, sensim sine sensu luctuosae* Decretales *istae obtinuerunt*. E così pure pag. 346. *Immensae erectionis Pontificiae industria fuit, commentitia illa farrago* Decretalium, *a primis Sanctissimis Ecclesiae Pontificibus ut fingunt, emanatarum, quae sub* Isidori Mercatoris *nomine edita, summam veteri disciplinae Ecclesiasticae stragem intulit, & novo juri Canonico super antiquorum Canonum ruina aedificando, primas veluti imagines ac lineas duxit*.

(5) Sentasi per ogni altro *Gianfrancesco Buddeo* nell' *Isagoge Historico-Theologica* p. 677. dell' edizion di *Lipsia* 1730.

pagni. Noi procediamo a dimostrare le falsità di lui, e di loro.

II. E il vero a scoprire quanto ingiuste sieno le costoro querele, che le false *Decretali* abbiano dilatati i Pontificali diritti, nè senza consentimento di *Roma*, come altrove insinua *Febbronio*, basta con Monf. *Bortoli* *(6)* e co' fratelli *Ballerini* (7) considerare il fine, che a compilarle mosse il finto *Isidoro*. Questo fu di provvedere a' vantaggi de' Vescovi, acciocchè accusati non venissero sì di leggieri, e per siffatte accusazioni deposti, e spogliati (8). Perlaqualcosa se egli e-

 falta

1730. *Nicolaus equidem* I. *pontifex romanus*, *qui*, *ut* RHEGINO *abbas Prumiensis ait*, regibus ac tyrannis imperavit, eisque ac si dominns orbis terrarum esset, auctoritate præfuit, *ut nullam occasionem augendi potestatem suam prætermisit; ita & fictitias hasce epistolas decretales ambabus*, *quod aiunt*, *manibus arripuit*, *& adprobavit*, *& aliis etiam*, *præsertim in Gallia*, *obtrudere voluit*.

(6) *Instit. Juris Canon. cap.* L. *num. IV.*

(7) *T.* III. *oper. S. Leon. pag. CCXX.*

(8) Ecco le parole d'*Isidoro* nella prefazione, dove spiega il motivo che ebbe di compilare la sua raccolta. *Quatenus ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta & sancti Præsules paternis instituantur regulis*, *& obedientes Ecclesiæ ministri*, *vel populi spiritualibus imbuantur exemplis*, *& non malorum hominum pravitatibus decipiantur*. *Multi enim pravitate & cupiditate depressi*, ACCUSANTES SACERDOTES OPPRESSERUNT. *Et multis prosequitur* (soggiungono i mentovati *Ballerini*) *in eos acriter invehens*, *qui Episcopos accusare audent*, ut se per illos excusent, vel eorum bonis ditentur: *ac plura ejusmodi judiciorum incommoda referens*, *illud urget*, *non posse cogi Episcopos ad dicendam caussam*, *si fuerint accusati*, *& rebus suis expoliati*, *aut gradu dejecti*, *& a sede pulsi*, *nisi prius fuerint restituti*: *additque nonnulla de accusa-*

ſalta l'Appoſtolica Sede, nol fa già in grazia de' Papi, ma de' Veſcovi, a' quali nell' Appoſtolica Sede cercava ſoſtegno, e difeſa. Tanto è falſo ciò, che *Febbronio* batte, e ribatte, che l'ingrandimento de' *Romani* Pontefici torni a ſvantaggio, e ad oppreſſione de' Veſcovi. Ma a buon conto, ripiglierà *Febbronio*, nelle *Iſidoriane Decretali* l' Appoſtolica Sede è magnificata. Ma, replico io col Cardinale *Baronio* (9): e noi abbiamo già fatto paleſe, che delle Decretali d'*Iſi-*

cuſatoribus & accuſationibus rejiciendis: quibus omnibus palam ſignificat, ſe ea potiſſimum mente collectionem confeciſſe, ut Epiſcopis, qui accuſabantur, proſpiceret. Id quidem in apocryphis, quæ conflavit, documentis multo clarius elucet. Eamdem enim ſemper de accuſatis Epiſcopis curam ac ſollicitudinem præfert, cumque Apoſtolicæ Sedis auctoritatem prædicat, eo ſemper omnia refert, ut Epiſcopi accuſationibus impetiti, & condemnati, ſi ſe gravatos ſentiant, ad illam confugiant, quæ Synodorum ſententias retractare, & ſi juſtum putaverit, irritas reddere poteſt. Idem quoque conſilium maxime perſpicitur in Capitulis Hadriano *tributis, quæ ex apocryphis præſertim epiſtolis decerpta, apocryphorum documentorum velut compendium & compilatio vocari queunt. Pleraque enim illorum Capitulorum eo ſpectant, ut ne Epiſcopi accuſari a quibuslibet poſſint, nec ſi accuſentur, accuſatoribus facile deferatur, ſed ex multis cauſſis tum accuſatores repellere, tum judices liceat recuſare; ut Synodorum retractentur judicia, & alia ejuſdem generis in apocryphis ſimiliter ingeſta, ex quibus ſi omnia ad Epiſcoporum, qui accuſantur, exſpoliantur, deponuntur, patrocinium, defenſionem, atque præſidium conlata, & conficta creduntur, nemo jure poſſit revincere.*

(9) Ad ann. 865. n. 8. *oſtenſum, illis non indigere* Romanam *Eccleſiam, ut ſi falſitatis arguantur, ſuis ipſa deſtituatur juribus, & privilegiis: cum etſi illis careat, ex legitimis, Germaniſque aliorum* Romanorum *Pontificum epiſtolis decretalibus, ſatis ſuperque corroborata conſiſtat.*

d' *Isidoro* non abbisogna la Chiesa *Romana*, la quale dalle promesse di Cristo deriva la sua grandezza, e colla certissima tradizione la conferma. Nel che si osservi, c' e il Calvinista *Blondello* ha fatto vedere, che quelle *Decretali*, se poche cose si traggano, sono un tessuto di Leggi Civili, di antichi Canoni, e di Santi Padri, che nel quarto, e nel quinto secolo sono fioriti. Ciò notasi dal dottissimo Arcivescovo *Piero de Marca*, il quale però del *Blondello* si duole, che abbia con alto strapazzo lacerate lettere, che per le fonti onde sono tirate, meritavano ogni rispetto (10). Ma perchè non possiamo dir noi similmente, che la causa del Papa è vinta, poichè *Blondello* colla sua fatica ha in fine a tutte le genti manifestato, che la grandezza del *Romano* Pontefice non alle false *Decretali* sta appoggiata, ma agli antichi canoni, e a' più venerabili Padri della Cattolica Chiesa da' quali quelle sono tirate? Ma di questo nelle passate dissertazioni si è detto abbastanza.

III. Non meno vana è un' altra accusa, che alle *Decretali* da *Febbronio* si dà, d'aver elle cioè tutta da' fondamenti smossa la fa-

(10) De Concord. lib. III. cap. V. n. 1. pag. m. 94. *Cui tamen in eo suffragari non possum, quod atrocibus verbis epistolas dilacerat: quas e sententiis & verbis legum, canonum antiquorum, & sanctorum patrum, qui quarto & quinto saeculo floruerunt, si pauca demas, concinnatas esse constat*.

na disciplina. Anche in questa doglianza l' han preceduto il *Fleury*, e il Quesnellista Abate *Racine* nelle sue velenosissime *Riflessioni sullo stato della Chiesa* staccate dal corpo della Storia di lui, e a parte stampate in due tomi in 8. colla data di *Colonia* 1759. (11). Ma per dimostrare quanto sia falso ed insussistente questo nuovo lamento, ci contenteremo di una ragione, che potrà anche applicarsi al primo, che abbiamo ora smentito. Io non intendo adunque, come persone e d' ingegno fornite, e pratiche di mondo possano con tanto strepito rimproverare a questo raccoglitore una nuova disciplina da lui introdotta. Egli è senza dubbio stato un solennissimo impostore, avendo finti assai monumenti, e assai altri miseramente impasticciati, e corrotti. Ma non era sì semplice, o piuttosto sì mentecatto, che non vedesse, quanto poco al disegno,

(11) T. I. pag. 202. *Pour sentir toute l' ètendue du mal que produisirent les fausses dècrètales, il faut considèrer qu' elles ètablirent des maximes nouvelles, en les faisant regarder comme ètant de la premiere antiquitè, & qu' elles affoiblirent la plupart des Canons, & ènerverent toute la vigueur de la discipline. Le faussaire dont le demon se servit pour faire à l' Eglise une plaie si terrible, sentoit qu il rèvolteroit trop, s' il rapportoit des canons directèment contraires à ceux, dont la pratique ètoit universelle dans l' Eglise; il se contenta donc d' en forger qui ne faisoient qu' adoucir & affoiblir les anciens. Mais pour rèussir dans le dessein qu' il avoit de changer entierement la discipline, il prit un dètour; ce fut d' ètendre à l' infini les appellations au Pape.*

segno, che pur avea, di sostenere contro gli oppressori la Vescovil dignità, fosse opportuno l' introducimento di una nuova disciplina. Ogni novità nelle Comunanze suol partorire de' disturbi, e de' tumulti. Quanto più dovea temerne, se avesse preso a distruggere una disciplina da tante notissime leggi stabilita, e rassodata dall' uso di tanti secoli, e dal consentimento di tutta la Chiesa, quale secondo *Febbronio*, e gli altri era quella, a cui egli sostituiva la sua? E' dunque incredibil cosa, ch' egli altra disciplina volesse rappresentata, che quella almeno, ch' egli trovò già dominante a' suoi giorni, e ne' suoi paesi, dove S. *Bonifacio* Legato Appostolico avea sì bene il rispetto alla Pontificia autorità confermato. Cosa anche più incredibil si è, che mutazione sì grande, sì subita, sì universal si facesse senza clamori, senza opposizion, senza contrasto. Perocchè dalla parte d' *Incmaro*, e de' suoi partigiani altro non si fece, che contrariare ciò, che alle cause e a' giudizj de' Vescovi apparteneva. Ma questo diritto dell' Appostolica Sede come provollo *Niccolò Primo*? Non già colle *Decretali* allora uscite, delle quali appena aveá dalle *Gallie* avuto sentore; sibbene con altri incontrastabili documenti, che noi alla parte Storica di quest' opera abbiam riserbati.

IV. Non nego pertuttocciò, che le *Isi-*

doria-

doriane Decretali abbiano qualche cambiamento alla disciplina portato. Ma quale? Questo, di ristabilire più universalmente la primiera disciplina, che forse in alcuni luoghi per contrarie consuetudini era scaduta, e di renderla più universale. Forse anche era avvenuto, dicono i *Ballerini*, i quali mi hanno queste riflessioni somministrate (12), che la disciplina in favor de' buoni a prevenire le fraudi istituita per altrui malvagità fosse ad abuso degenerata, e alla impunità degli scelerati servisse; ma al comparire di questa raccolta s' illuminò il mondo a conoscere gl' introdotti disordini, e a torli di mezzo si riconfortò. Questi i mali sono, che nella disciplina ha il falso *Isidoro* introdotti. Diciamla pure: il mezzo, di che *Isidoro* si valse alla grand' opera, fu sconvenevole; ma nel fine santissimo era, e però fu con tanta felicità di successo dal ciel prosperato. Se altrimenti fosse stato, lo stesso *Niccolò I.* subito che ebbe veduta l' *Isidoriana* raccolta, ne avrebbe conosciuta l' impostura, e avrebbe resistito. Qualunque altro Pontefice per l' impegno, che in virtù del suo Primato aver dee di custodire i Sacri Canoni, ove quella raccolta avesse una disciplina contenuta, e proposta, la quale agli antichi Canoni stata fosse contraria, avrebbene al paragone scoperta la falsità, e con-

(12) *L. c. pag. CCXXII.*

condannatala. Quanto più un *Niccolò* Santissimo Uomo, e da' Padri dell' ottavo Concilio Ecumenico solennemente acclamato (13) qual *Uomo celeste, ed Angel terrestre, per un' altro* ELIA, *per un nuovo* FINEES, *un nuovo* DANIELE, *un nuovo* MARTINO. Ben disse *Papebrochio*, che la dottrina delle *Decretali* era verissima, e per questo appunto non ne fu la falsità conosciuta (14). Non eravi in que' tempi, e meno ne' susseguenti secoli l' arte critica per distinguere gli stili de' varj autori, per esaminar le date, per confrontare i testi; ma eraci (ed eretico sarebbe chi lo negasse) eraci il necessario discernimento per giudicare della dottrina, ed eraci molto più *Niccolò* sovrannomato il *Grande*. Però il corso, che ebbero le *Decretali* d' *Isidoro* così felice, è un invincibil prova, che sana era la loro dottrina, nè a' prischi Santissimi canoni contrariava. Non deplori dunque poi tanto *Febbronio* il prospero accoglimento, con che furono ricevute; confessar questo è uno smentire l' accusa, che pure vorrebbesi dar loro, d' aver elleno nella pura disciplina fatto un orribile guasto; dico nella fondamentale disciplina, che riguarda il governo della Chiesa, e la primitiva sua forma.

V.

(13) *Act.* I. *e* VII. T. *V. Concil. Hard. pag.* 717. 763. *e* 873.

(14) Præf. in Conat. ad Catalog. Pontif. n. 14. *doctrina alioqui & sententia veraces, ideoque non agnitas.*

V. E il vero se in cose, che sono di pura umana ragione, e però variabili seguito fosse qualche leggier cambiamento, che importa? Avremmo noi perciò a piagnere a cald' occhi coll' Abate *Fleury*, con *Racine*, e con *Febbronio i bei giorni della Chiesa spariti*? Quanto a ragione potrebbesi a questi pretesi ristoratori della Ecclesiastica disciplina rimproverare quello, che il Vescovo di *Marsiglia*, quel Prelato Appostolico, e un altro S. *Carlo* nel tempo della fierissima pestilenza, che desolava la sua Città, rinfacciava all' Autore della *Morale Cristiana sul Pater*. *Vedesi questo Autore ad esempio degli Eretici, e sovratutto di tutti i Novatori di questi ultimi tempi, gemere con affettazione ad ogni momento sulla decadenza e la condotta della Chiesa, sul rilassamento della disciplina, e della morale; screditare a tutte le occasioni i Pontefici del Signore; vedesi egli per rendere a' popoli sospetta e odiosa l'autorità di quei, che li governano, impegnato a raccorre con premura tutto ciò, che i Santi Padri han detto di più forte contro gli Ecclesiastici, e i Prelati avari, ambiziosi, o simoniaci*. Ma io voglio oppor loro *Erasmo*. Sì *Erasmo* di *Rotterdam* era sì convinto de' vantaggi, che il presente stato della Chiesa con tutte le *Decretali Isidoriane* ha su quello de' primi tempi; che in una lettera da lui scritta nel 1519. contro *i falsi Evangelisti* non

ebbe

ebbe difficoltà di affermare, che S. *Paolo* se oggi vivesse; nol *disapproverebbe per alcun modo* (15). Che? Diremo noi, aver più religio-

(15) Merita questo passo d' *Erasmo* d' esser tutto intero citato. Eccolo. *Quum Ecclesia, quemadmodum res ceteræ mortalium omnes, habeat rudimenta, progressum & summam, nunc subito illam ad primordia revocare, nihilo sit absurdius quam virum adultum ad cunas & infantiam velle retrahere. Multa secum defert tempus, & rerum status multa commutavit in melius. Olim clanculum in ædes privatas conveniebant pauci Christiani, nunc in templum publicum & consecratum congregantur omnes. Utrum decentius? Nimirum hoc. Olim in cœnis sumebatur Eucharistia in quibus teste Paulo, alius esuriebat, alius ebrius erat: nunc a jejunis sumitur ad sacram mensam. Utrum religiosius? Olim in Ecclesia, alius habebat hymnum, alius apocalypsim, alius psalmum: alius loquebatur linguis, alius prophetabat, & interim garriebant mulierculæ: nunc certis hominibus distributa sunt officia; ceteri taciti compositique auscultant aut orant. Numquid religiosius? Olim in nocturnis vigiliis cursitabatur ad sepulcra Martyrum a pueris, puellis, viris, monachis, uxoribus, sacris virginibus: at flagitia, quæ sub umbra pietatis admittebantur, persuaserunt, ut hoc vigiliarum genus tolleretur. Noctu populus obambulabat cum candelabris argenteis canens hymnos, & interdum, dum diversæ professionis sibi occurrebant chori, hymni versi sunt in rixam, candelabra in arma . . . Olim corpus Domini dabatur in manum . . . . . Populi suffragiis creabantur Episcopi, ejusdem libidine deiiciebantur . . . . Res erat plena tumultus interdum & cædis. Itaque res ipsa persuasit, ut penes paucos ac certos homines esset jus designandi Episcopos, aut etiam submovendi . . . . Olim in Ecclesiis audiebantur interdum indecoræ acclamationes, incompositæ manuum jactationes aliique turbulenti gestus &c. Queritur hoc frequenter* Joannes Chrysostomus, *nonnunquam &* Hieronymus: *nunc e suggesto dicentem taciti multaque cum reverentia auscultant omnes. Utrum quæso, templo dignius? . . . . Sæculis aliquot abominabile censebatur, in templis Christianorum videri pictam aut sculptam imaginem . . . . Olim Ecclesia nullas habebat scholas publicas, duntaxat in re Theologica: solus Episcopus erat doctor omnium*

ligione avuto *Erasmo* di *Febbronio*, e de' suoi precursori? Io lascio il dirlo a chi ha maggiore autorità, che io non ho. Questo dirò io con S. *Agostino* (16), *che è l' ultimo eccesso della insolenza, e una spezie di follia voler disputare, se quello fare si debba, che vedesi praticare da tutta la Cattolica Chiesa.* *Febbronio* non fa che disputare, se fare si debba ciò, che almeno dal nono secolo in qua si pratica dalla Chiesa; tiri il Lettore la conseguenza.

nium . . . Liberum erat Monachorum genus . . . . (nunc) redacti sunt necessario in vitæ genus adstrictius. Olim adversus hæreticos non pugnabatur nisi gladio spiritus; verum postea quam eo pervicacia studiorum efferbuisset, ut res ad cruentum orbis tumultum spectare videretur, coacta est potestas Cæsarum legibus & armis publico occurrere discrimini. Quid multis? Si Paulus hodie viveret, non improbaret, opinor, præsentem Ecclesiæ statum. *In hominum vitia clamaret &c.*

(16) Ep. LIV. n. 6. *Si quid universa per orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimæ insaniæ est.*

Fine del Secondo Tomo.

